



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente
XI. editas

Luxemburgi, 1739

Anno Quarto.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74715](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74715)

in Africam, ut Christiani fideles inibi sub misera Turcarum servitute constitutos, quos poterant, ab illa eximere querebant, eosque in Domino consolabantur, Ecclesiastica Sacramenta illis administrabant, ac eorum denique animarum saluti, quibus poterant, rationibus, incumbere valebant, mittere intendebant, memoratus Urbanus Prædecessor, ut iidem Religiosi in commisso sibi munere huiusmodi ad eorundem Christianifidelium spiritualem fructum utilius sese exercere valerent, supplicationibus dicti Procuratoris Generalis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, Religiosis mittendis huiusmodi, quod Altare portatile cum debita reverentia, & honore, super quo in locis Africæ dumtaxat honestis tamen, & congruis, etiam non sacratis, & cum temporis qualitas id exegerit, etiam antequam illuceferet dies, circa tamen diurnam lucem, in dictorum Captivorum, & aliorum fidelium in dictis locis degentium præsentia Missas, & alia divina Officia celebrare, omnesque, & singulos eorundem locorum utriusque sexus Christianifideles, ipsorum confessionibus diligenter auditis a quibuscumque excessibus, & delictis, etiam in Bulla die Cœnæ Domini legi solita contentis, ac pro commissis per eos, & eorum quemlibet penitentiam injungere salutarem; Necnon his qui peccata sua confessi, & de illis corde contriti fuissent, ac Sanctiss. Eucharistiæ Sacramentum sumpsissent, quoties id fecissent, toties plenariam omnium, & singulorum peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino elargiri libere, & licite valerent, Apostolica auctoritate facultatem impertitus fuit. Necnon eosdem, qui dura servitute in illis partibus oppressi pro tempore fuissent, quotiescumque ab Ecclesia Romana illius Thesauros referari, & generales peccatorum remissiones per Romanos Pontifices, etiam præscripta fidelibus ad illas assequendas, forma, & Statuto tempore in eisdem adjecto proponi contigisset, cum primum illarum ad eosdem Captivos noticia pervenisset aliqua agendo, quæ naturali libertate privatum verisimile erat facere posse, illas omnes consequi, quæ alii Christianifideles tempus, & formam exacte, in illarum concessione tradita observantes consequuti fuissent, eadem auctoritate voluit, & declaravit, & alias prout in ipsius Urbani Prædecessoris literis desuper in simili forma Brevis die 20. Januar. 1626. expeditis, quarum tenorem præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, & inserto haberi volumus, uberius continetur.

§. 1. Cum autem, sicut Procurator Generalis dictæ Congregationis Nobis nuper exponi fecit, eadem Congregatione Germaniæ, & Poloniæ Regnis subinde propagata, Fratres ejusdem Ordinis in novis Conventibus Regnorum huiusmodi commorantes Constantinopolim, ad Tartariæ partes, aliaque Infidelium loca ad Captivos huiusmodi redimendos sese conferre soleant, ac proinde ipse Procurator Generalis prædictas Urbani Prædecessoris Literas ad loca huiusmodi a Nobis extendi, & ampliari plurimum desideret. Nos piis ipsius Procuratoris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus annuere cupientes, supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, consilio, & attenta relatione dilecti filii nostri in Alma Urbe Vicarii in spiritualibus generali super præmissis eisdem Cardinalibus facta, Fratribus dicti Ordinis ad loca Infidelium huiusmodi sese conferentibus, ut Altari portatili utantur, & a casibus reservatis in eisdem locis Infidelium dumtaxat cum dependentia tamen a nunc, & pro tempore existentibus Vicariis Apostolicis a Sede Apostolica deputatis absolvere possint, & va-

leant, Apostolica auctoritate tenore præsentium concedimus, & indulgemus; Salva tamen semper in præmissis auctoritate Congregationis eorundem Cardinalium.

§. 2. Decernentes eandem præsentibus Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon omnibus, & singulis illis, quæ in ejusdem Urbani Prædecessoris literis concessa sunt non obtinere, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides ubique locorum, tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXI. Nov. MDCCLIII. Pontificatus nostri Anno Tertio.

Damnatur, ac prohibentur quædam Folia impressa sub titulo: *Acte d' Appel interjetté par le Procureur General de Lorraine, & Barrois, de l'execution du Bref du 22. Septembre dernier &c.*

Const. hujus Pont. ed. 1704. Jan. 28. P. 4. damnatus fuit libellus -- Veritable tradition &c. Et Const. ed. 1705. Jul. 16. P. 5. damnatur Jansenianismus.

CLEMENS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

CUM Nos alias per quasdam nostras in simili forma Brevis literas librum quemdam Gallico idiomate conscriptum, & in duas partes divisum, sub titulo: *Ordonnance de Leopold I. Duc de Lorraine, & de Bar &c. donnée à Nancy au Mois de Juillet 1701. A Nancy Chez Paul Barbier Imprimeur Libraire à la Ville Neuve 1701.* damnaverimus, & reprobaverimus, ac legi, seu retineri prohibuerimus, & alias, prout in prædictis nostris literis die 22. Septembris proxime præteriti expeditis, quarum tenorem præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur; Subinde vero ad Apostolatus nostri notitiam pervenisset in vulgus circumferri quædam Folia eodem gallico idiomate typis impressa, quibus titulus: *Acte d' Appel interjetté par le Procureur General de Lorraine, & Barrois, de l'execution du Bref du 22. Septembre dernier rendu contre l'Ordonnance de Son Altesse Royale du mois de Juillet 1701. de notre Saint Pere le Pape Clement XI. mal informé, à notredit Saint Pere le Pape, lors qu'il sera mieux informé, avec l'Arrêt d'enregistrement d'icelui.* Nos nonnullos ex Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, aliisque in Sacra Theologia Magistris, & in Decretis Doctores ad eorundem Foliolorum examen delegimus, qui omnes Folia ipsa, tanquam conti-

Clausula.

XLII.

Dat. 11. Febr. 1704. An. 4.

Scopus foliorum.

Causæ damnationis dd. foliorum.

Causa sequentis Concessionis cum precibus Procuratoris Gen.

Concessio d. facultatis cum dependentia a Vicariis Apostolicis.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Nuper pro parte dilectorum filiorum Didaci a Sancto Bonaventura Vicarii Generalis, ac Diffinitorum Generalium Congregationis Hispaniae, & Indiarum Fratrum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini Discalceatorum nuncupatorum Congregationi Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium, praeposita exposito, quod ipsi ad tollendam omnem litis occasionem, quae in Congregatione Hispaniae, & Indiarum huiusmodi oriri posset plurimum cupiebant ab eadem Congregatione Cardinalium declarari casum in eorum Constitutionibus omisum, an Rectores Provinciales, quos propter plures alias causas, quam per obitum Ministrorum Provincialium, nempe ob renunciationem, & privationem, ad Provincialatus huiusmodi officium assumi contigisset, absolutis eorum officiis gaudere deberent omnibus, & singulis privilegiis, & exemptionibus, quibus gaudent Provinciales absoluti: Emanavit ab eadem Congregatione Cardinalium Decretum tenoris, qui sequitur videlicet. Sacra Congregatio Eminentissimorum, & Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium praeposita, audito Patre Procuratore Generali Ordinis, & attentis narratis censuit, ac declaravit, gaudere. Romae 14. Decembris 1703. -- G. Cardinalis Carpineus -- I. F. Grimaldus Secr.

§. 1. Cum autem, sicut dicti Exponentes Nobis subinde exponi fecerunt, ipsi Decretum huiusmodi quo firmius subsistat, & servetur exactius Apostolica confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: Nos ipsorum Exponentium votis hac in re quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Decretum praefertum auctoritate Apostolica, tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis eorundem Cardinalium.

§. 2. Decernentes easdem praesentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: sicque in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & Delegatos etiam Caesarum Palatii Apostolici Auditores iudicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dictae Congregationis Hispaniae, & Indiarum, ac Ordinis huiusmodi, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum

gentia propositiones falsas, temerarias, calumniosas, in praxi perniciosas, Ecclesiae injuriosas, ac jurisdictionis, & libertatis Ecclesiasticae laesivas, similiter damnanda, & prohibenda esse censuerunt. Auditis itaque eorundem Cardinalium, Magistrorum, & Doctorum sententis, creditum nobis a Domino pastoralis curae, atque vigilantiae munus, quantum nobis ex alto conceditur, salubriter exequi cupientes de ipsorum Cardinalium consilio, Folia supradicta auctoritate Apostolica tenore praesentium damnamus pariter, & reprobamus, ac legi, & retineri prohibemus, illorumque impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem, & usum omnibus, & singulis Christianis, etiam specificis & individua mentione, & expressione dignis, sub poena excommunicationis per contrahentes ipso facto absque alia declaratione incurrenda, a qua nemo a quoquam, praeterquam a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere, omnino interdicimus.

§. 1. Volentes, & eadem auctoritate mandantes, ut quicumque Folia huiusmodi penes se habuerint, illa statim atque praesentes literae eis innotuerint, locorum Ordinariis, vel haereticis pravitatis Inquisitoribus tradere, atque consignare teneantur. Praeterea eadem Folia, necnon appellationem, arrestum, aliaque in eis contenta quacumque nemini suffragari posse, ad effectum expediendi, declinandi, seu etiam suspendendi executionem praefatarum nostrarum literarum, quae juxta earum formam, & tenorem servari omnino debeant, auctoritate, & tenore praedictis decernimus, & declaramus.

§. 2. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

§. 3. Ut autem eadem praesentes literae ad omnium notitiam facilius perveniant, nec quicumque illarum ignorantiam allegare possit, volumus, & auctoritate praefata similiter decernimus, ut illae ad valvas Basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae Apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citorio, & in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex Cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque exempla, ibidem affixa relinquantur, & sic publicatae omnes, & singulos, quos concernunt, perinde afficere, ac si unicuique illorum personaliter notificatae, & intimatae fuissent.

§. 4. Utque ipsarum praesentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur, si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscator. die XI. Febr. MDCCIV. Pontificat. nostri anno Quarto.

Damnatio. & prohibitio praed.

Mandatum tradendi dd. folia, & executioni mandandi Breve ed. 22. Septem.

XLIII.

Confirmatur Decretum Congregationis Episcoporum, & Regularium, quo declaratur, Provinciales assumptos gaudere omnibus privilegiis Provincialium Absolutorum Eremit. Sancti Augustini Disc. Congreg. Hispan., & Indiarum.

Exprovincialium privilegia concessa fuere Procuratoribus Gen. Insularum Philippinarum ab Inn. XI. Const. ed. 1677. Dec. 11. Pont. 2. Et Vicariis Provincialibus Ind. Oriental. Prov. Portugalliae ab hoc Pontifice Const. ed. 1706. Feb. 1. Pont. 6.

Causa iniquitatis Decreti.

Decretum d. Congregationis pro Provincialibus assumtis.

Preces Vicarii, & Diffinitorum Gen.

Constitutio relati Decreti.

Clausula.

inser-

infertis habentes; illis alias in suo robore permanfuris, ad præmiſſorum effectum hac vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus, cæteriſque contrariis quibuſcumque.

Datum Romæ apud S. Petrum ſub Annulo Piſcatoris die XIII. Febr. MDCCIV., Pontificatus noſtri Anno Quarto.

XLIV.

Confirmatur Decretum Congregationis Rituum de celebratione Miſſæ B. M. V. ſingulis anni Sabbatis pro Min. de Obſerv. Diſcalc. Provinciæ Bæticæ.

Inn. XI. Conſt. ed. 1686. Sep. 5. P. 10. extat confirmatio Indulgentiarum Ordinibus de Obſerv. conſeſſarum. Et hujus Pontificis Conſtitut. ed. 1705. Maji 8. P. 5. conceditur eadem facultas Fratribus Provinciæ Mexicana.

Dat. 13. Febr. 1704. An. 4.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

EManavit nuper a Congregatione Venerabilium Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus præpoſitorum ad ſupplicationem dilecti filii Balthaſaris a Sancto Didaco Fratris expreſſe profeſſi, ac Procuratoris Provinciæ Bæticæ Ordinis Minorum Sancti Franciſci de Obſervantia Diſcalceatorum nuncupatorum Decretum tenoris, qui ſequitur, videlicet. Ordinis Diſcalceatorum S. Franciſci Provinciæ Bæticæ, ſive Hiſpalen. : Cum in Provinciæ Bæticæ Ordo Diſcalceatorum S. Franciſci a principio ſuæ erectionis, prout aſerebatur, ob ſingularia, interceſſione Beatiffimæ V. Mariæ accepta beneficia in gratitudinis obſequium ſingulis diebus Sabbati pro Sanctæ Romanæ Eccleſiæ exaltatione, ac pro conſervatione ipſius Provinciæ, non omiſſa poſt tertiam conventuali, de ipſa Beatiffima Virgine in Aurora Miſſam celebrare ſe obſtrinxerint, cumque, prout etiam exponebatur, ob multiplicia Ritus duplicis officia, ad quæ Ordo prædictus tenetur, nunquam, vel raro Miſſa de Beatiffima Virgine valeat celebrare; idcirco a Fratre Balthaſare a Sancto Didaco Provinciæ Bæticæ Diſcalceatorum S. Franciſci Procuratore Sanctiſſimo Domino Noſtro pro conceſſione Indulti celebrandi prædictas Miſſas de Beatiffima Virgine ſingulis anni Sabbatis in Aurora, & licet feſto duplici impeditis, nunquam tamen in iſdem Sabbatis omiſſa alterius Miſſæ Conventualis celebratione, humiliter ſupplicatum fuit, ſupplicique libello eidem Sanctiſſimo porrecto, a Sanctitate Sua ad ſacrorum Rituum Congregationem remiſſo, eoque ab Eſmo, & Rmo Domino Cardinali S. Clementis relato Sac. eadem Rituum Congregatio, exceptis die Nativitatis, ac Sabbatis Paſchatis, & Pentecoſtes, pro Diſcalceatis S. Franciſci Provinciæ Bæticæ, gratiam juxta petita benigne indulſit, atque conceſſit. Die 13. Auguſti 1701. - Ita reperitur in Registro Congr. Sacr. Rituum. In quorum fidem &c. hac die 15. Febr. 1704. Loco + Sigilli - G. Cardinalis Carpineus - B. Inghirami Sac. Rit. Congr. Secretarius.

Decretum præd., in quo ejus cauſa, & facultas celebrandi d. Miſſam ſingulis Sabbatis, exceptis illis Paſchatis, & Pentecoſtes, ac die Nativitatis.

Preces Procuratoris Provinciæ.

§. 1. Cum autem, ſicut prædictus Balthaſar Nobis ſubinde exponi fecit, ipſe Decretum hujusmodi quo firmius ſubſiſtat, & ſervetur exactius, Apoſtolice confirmationis noſtræ patrocinio communiti plurimum deſideret: Nos ipſum Balthaſarem ſpecialibus favoribus, & gratiis proſequi volentes, & a quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & Interdicti, aliſque Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris, & pœnis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatus exiſtit ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum harum ſerie

abſolventes, & abſolutum fore cenſentes, ſupplicationibus ejus nomine Nobis ſuper hoc humiliter porrectis inclinati; Decretum præſertim auctoritate Apoſtolica tenore præſentium confirmamus, & approbamus, illicque inviolabilis Apoſtolice firmitatis robur adjicimus, ſalva tamen ſemper in præmiſſis auctoritate memoratæ Congregationis Cardinalium.

§. 2. Decernentes eaſdem præſentes Literas ſemper firmas, validas; & efficaces exiſtere, & fore; ſuoſque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis, ad quos ſpectat, & pro tempore ſpectabit pleniffime ſuffragari: ſicque in præmiſſis per quocumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores judicari, & deſiniri debere; ac irritum, & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, cæteriſque contrariis quibuſcumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum ſub Annulo Piſcatoris die XIII. Februarii MDCCIV. Pontificatus noſtri anno Quarto.

Confirmatio relati Decreti.

Claufula.

XLV.

Confirmatur Decretum Congr. Epif., & Regularium de ſervanda Conſtitutione Innoc. XI. etiam quoad reſtrictionem numeri quatuor Prædicatorum Vocalium pro Congregatione Ciſterciendi S. Bernardi in Hiſpaniis.

Laudata Conſtitutio Inn. XI. ed. fuit an. 1678. Et de Prædicationibus vide Conſt. 1701. Febr. 19. P. 1. ſecundo loco. Et Conſtit. editam 1720. Maji 29. P. 20.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

EManavit nuper a Congregatione Venerabilium Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & conſultationibus Episcoporum; & Regularium præpoſita Decretum, tenoris, qui ſequitur, videlicet. In cauſa vertente inter Religionem S. Bernardi Ordinis Ciſterciendi Reformati Hiſpaniarum ex una, & Patres Dionyſium Ximener, Paulum Freyriam, & adherentes partibus ex altera de, & ſuper obſervatione Brevis Sa. Mem. Innocentii XI. de anno 1678. expediti pro limitatione numeri Prædicatorum Generalium ad quatuor tantum &c. Sacra Congregatio Eminentiffimorum, & Reverendiſſimorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium negotiis, & conſultationibus Episcoporum; & Regularium præpoſita referente Eminentiffimo Gabriellio, cenſuit, ac decrevit, prædictum Breve Sa. Mem. Innocentii XI. eſſe obſervandum, etiam quoad reſtrictionem numeri quatuor Prædicatorum vocalium, comprehenſo inter ipſos Prædicatore Toletano Romæ 2. Junii 1701. - G. Cardinalis Carpineus. I. F. Grimaldus Secr.

§. 1. Cum autem, ſicut dilectus filius Joannes Guerrero Procurator Generalis Congregationis Reformatæ Monachorum earumdem Hiſpaniarum Ordinis prædicti Nobis ſubinde exponi fecit, ipſe Decretum hujusmodi, quo firmius ſubſiſtat, & ſervetur exactius, Apoſtolice confirmationis noſtræ patrocinio communiti plurimum deſideret: Nos ipſum Joannem Procuratorem Generalem ſpecialibus favoribus, & gratiis proſequi volentes, & a quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, aliſque Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris, & pœnis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatus exiſtit, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum ha-

Dat. 20. Febr. 1704. An. 4.

Decretum præd. an. 1702. Jun. 2.

Preces Procuratoris Gen.

Confirmatio relati Decreti.

rum ferie absolventes, & absolutum fore censentes supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Decretum præinfertum, auctoritate Apostolica, tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illique inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, salva tamen semper in præmissis auctoritate memoratæ Congregationis Cardinalium.

Clausulæ.

§. 2. Decernentes easdem præsentis Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & spectabit in futurum plenissime suffragari, & ab eis respectively inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dictæ Congregationis Hispaniarum, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus, pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XX. Februarii MDCCIV. Pontificatus Nostri Anno Quarto.

XLVI.

Conceditur FF. Capuccinis facultas dividendi Provinciam Vallonam in duas, hæcque firmandi quibusdam articulis.

Inn. XII. Const. ed. 1695. Aug. 6. P. 5. extat divisio Provincia Sardinia. Et hujus Pontificis Const. ed. 1721. Jan. 11. P. 21. divisio Provincia Insulen.

Dat. 1. Mar. 1704. An. 4.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Sancti Apostolatus officium, quod infabilis Sapientiæ, atque Clementiæ Dei altitudo humilitati nostræ meritis licet, & viribus longe impari imponere dignata est salubriter exequi, adjuvante Domino, jugiter satagentes ad ea, per quæ felici, prosperoque Religiosorum virorum suave Christi jugum sub arctioris vitæ instituto, laudabiliter portantium regimini, & gubernio consulitur, libenter intendimus, munerisque nostri Pastoralis partes, propensa desuper charitate interponimus, sicut locorum, personarum, rerum, & temporum qualitatibus mature pensatis, ad Omnipotentis Dei gloriam, & Religionis incrementum, expedire in Domino arbitramur.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius modernus Procurator Generalis Ordinis Fratris Minorum S. Francisci Capuccinorum nuncupatorum, quod cum nos alias nempe anno 1702. negotium petite divisionis Provincia Vallonicæ dicti Ordinis novemdecim Conventibus, quorum decem in Hispanici, & novem in Leodiensis Domini temporales loci reperiuntur, constantis, ad Capitulum Generale ejusdem Ordinis die 2. Junii ejusdem anni celebratum examinandum remisimus, ibique auditis hinc inde Fratrum, tam dictorum decem,

Causa Divisionis præd. Rom. Pontifice commissa fuit Capitulo Gen. quod deputavit Commissarium, qui necessarium judicavit divisionem 19.

quam prædictorum novem Conventuum super divisione hujusmodi ab eis postulata, petitionibus, decretum fuisset, ut Commissarius Generalis ad dictam Provinciam deputaretur, qui super dicta divisione omnes ejusdem Provincia Religiosos audiret, Principum, ac Populorum sensus exploraret, & divisionis hujusmodi necessitatem examinaret, ac quatenus ea evitari non posset, illius modum, & formam, membraque, confinia, & omnia ad pacem, charitatemque inter partes divisas servandam, conducentia sedulo discuteret, illorumque relationem cum voto suo consultivo ad hanc Almam Urbem transmitteret, dilectus filius Angelicus Wolfacensis Ex-Vicarius, & actualis Diffinitor Generalis dicti Ordinis ad ejusmodi Commissarii generalis munus utraque parte ipsum unanimiter petente, deputatus, ac ad Provinciam prædictam missus, peractis ibi, quæ ipsi peragenda erant, apertaque super dicta divisione animi sui sententia eam omnino necessariam, memoratæque decem nempe Eupii, Luxemburgi, Arluni, Martisvillæ, Carologerii, Montis, seu Mons, Athi, Angia Sonnegii, & Namurei Conventus ab aliis prædictis novem, videlicet, Verniæ, Spadæ, Malmundarii, Stabuleti, Dionanti, Tudinii, & Huii, necnon Sancti Michaelis Civitatis Leodien, & Sanctæ Margaritæ ejusdem Civitatis Conventibus separandos, ac ex his decem, unam Vallonam pro Vallonibus Regiis nuncupat. ex prædictis vero novem Conventibus, alteram Leodiensem respectively nuncupandas Provincias constituendas esse, retulit, jamque Provinciarum, & Conventuum hujusmodi limites, confinia, & districtus, necnon quæstiones, & alia justitiæ distributiæ charitati, & paci consentanea jam forsitan statuta, designata, & disposita, seu statuenda, designanda, & disponenda, Diffinitorio Generali Ordinis prædicti communicata, & ab eo approbata fuerunt, quæ septem articulis comprehensa tenoris, qui sequitur, videlicet:

Articuli, de quibus conventum in ordine ad præsentem separationem.

Primus. Nomen, & sigillum Provincia Valloniæ retinebunt, ditionis Regis Hispaniæ Conventus. Pro Conventibus autem Principatum Leodiensis, & Stabulensis in Sacro Romano Imperio sitis conficietur sigillum novum, & vocabitur Provincia Leodiensis.

Secundus. Quælibet Provincia se contineat intra limites suorum Conventuum, & suorum districtuum, Regii nempe intra limites Conventuum Montensis, Athenensis, Anghienfis, Sonnegienfis, Carologienfis, Namurcensis, Eupensis, Arlunenfis, Luxemburgensis, & Sancti Joannis Baptistæ juxta Martis Villam; Leodientes vero intra limites S. Margaritæ, & Sancti Michaelis Leodii, Varvienfis, Spadani, Stabulensis, Malmundarii, Hayensis, Dionatenfis, Thudiniensis, absque eo quod liceat Regiis aliquem ex Conventibus Leodiensibus jam memoratis, aut Leodiensibus aliquem ex præfatis Conventibus Regiis jure belli, aut alterius cuiuscumque prætextus prætere, aut occupare, & hæc quantum ad Conventus utriusque Nationis; In casu autem supervenientis alicujus controversiæ decident utriusque Nationis Patres.

Tertius. Quoad districtus vero utriusque partis Conventuum, quibus quærentur lanæ, butyrum, calefactio, & cætera sustentationi necessaria, conventus Thudienfis districtus a parte Carologii extendatur usque in Ierne Sancti Angeli, Montigny, Letigneux, Nalines, & Famioulle inclusive a parte vero Hannoniæ usque Binchiam. Districtus Carologius ex parte

Urbis

Cœnobiorum Provincie Vallonæ.

Decernentes Cœnobiorum pro Prov. Vallona, & novem pro Leodiensiu.

Quæ Provincie firmandæ sunt 7. sequentibus articulis a Diffinitorio Gen. approbatis.

Articuli prædicti.

De nomine, & sigillo Provinciarum.

De earum limitibus.

De Cœnobiorum Districtibus.

Urbis Thudinienſis comprehendit Andelù, Con-
taine, Marchiennes, Monten. Marchiennes Ver-
ſus Dionantum Gerpines uſque Bieme excluſive.
Diſtriçtus Dionantenis verſus Hamurcum præ-
ſcribitur Godinne, Parnod, Doxenne, Mianoy-
etoupe incluſive, & ab altera parte Moſæ, Ri-
veræ, Cour, & S. Gerard. excluſive, verſus Lu-
xemburgum uſque ad oppidum, & Monaſterium
S. Huberti incluſive. Diſtriçtus Hamurcanus ver-
ſus Huum uſque in Andennæ excluſive, & ſicut
fuit ante, comprehendit etiam Geve. Diſtriçtus
Veruius verſus Eupenam comprehendit Andria-
mont Jayron, Rechain, & Thymiſter. Diſtriçtus
Conventuum Malmundarii, & Stabulenſis
inter Conventus Luxemburgum, Arlunenſem,
& Eupenſem; ut olim in poſterum remanebunt,
& in parte Luxemburgenſi comprehenduntur
Reth, Buſtembac, Bolange, S. Vith cum ipſius
Terra Reulanth Ghomen, & pagi adjacentes uſ-
que ad Wampach, & Ourt incluſive Salmes cum
ipſius Terra, Bellin, Leſtailles, & pagi adjacen-
tes uſque Boholimele, & Stembach incluſive.

De mutua
charitate in-
ter Provin-
cias.

Quartus. Cum autem Conventus utriusque
Nationis ſint inter ſe mixti, & neceſſario ſæ-
pius Regii per Leodios, & Leodii per Regios
Conventus tranſire debebant, obſervetur erga
tranſeuntes omnimoda, & Seraphica charitas
juxta illud Regulæ: Ubiçunque ſe invenerint
Fratres, oſtendant ſe Domeſticos invicem in-
ter ſe, & quilibet Provincialis in Capitulis,
Congregationibus, & quoeſcumque Fratrum
mutatio fiet, poterit per Conventus alterius
partis, qui ſunt in tranſitu mittere, non petita
licentia illius Provincialis; Sed quando Fratres
extra præſatos caſus volent ire ad Conventus
alterius Provincie, debebunt obtinere obedi-
entiales utriusque Provincialis.

De Prædica-
toribus, &
Diſcretis.

Quinto. Pro bona inter utramque Provin-
ciam correfpondentia Prædicatores maxime Sta-
tionarii a RR. PP. poterunt mitti de una ad
aliam cum eorum conſenſu, & in ordine ad Ca-
pitula reſpective pro Diſcretorum electione ſer-
vandæ ſunt Conſtitutiones.

De reliquis
Fratribus.

Sexto. Omnes utriusque Provincie Sacer-
dotes celebrabunt unam Miſſam pro Fratribus,
& eorum Patribus, & Matribus defunctis. Idem
charitatis munus ſecundum Conſtitutiones exe-
quentur Clerici, & Laici Fratres. Juvenes ad
Ordinem prætendentes recipiantur a Provincia-
libus ſuæ Nationis, etiam ſi eſſent alterius di-
ſtriçtus Leodii 13. Julii 1704.

Preces Diſſi-
poritii, &
Ordinis.

- Fr. Angelus Wolfaceniſis Diſſinitor, & Com-
miſſarius Gen.
- Fr. Dionyſius Melmendarius Procurator Ge-
ner.
- Fr. Claud. Leod. Diſſinitor.
- Fr. Pacificus Droncenten. Diſſinitor.
- Fr. Vincentius Sonequen. Diſſ.
- Fr. Barnabas Chiniacen. Cuſtos.
- Fr. Eligius Leodien. Cuſtos.

§. 2. Cum autem, ſicut eadem expoſitio ſub-
jungebat, ipſe Procurator Generalis, attentis
præmiſſis dictam diviſionem expedire cenſeat:
Nobis propterea totius Diſſinitorii, & Ordinis
prædicti nomine humiliter ſupplicari fecit, ut
in præmiſſis opportune providere, & ut in-
fra indulgere de benignitate Apoſtolica dignare-
mur.

§. 3. Nos igitur ejuſdem Procuratoris Ge-
neralis votis hac re quantum cum Domino
poſſumus favorabiliter annuere volentes, eum-
que a quibuſvis excommunicationis, ſuſpenſio-
nis, & interdicti, aliſque Eccleſiaſticis ſenti-
entis, cenſuris, & penis a jure, vel ab homine
quavis occasione, vel cauſa latis, ſi quibus quo-
modolibet innodatus exiſtit ad effectum præſen-
tium dumtaxat conſequendum harum ſerie ab-
ſolventes, & abſolutum fore cenſentes, hujus-
modi ſupplicationibus inclinati, de Venerabil.

Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium nego-
tiis, & Conſultationibus Episcoporum, & Re-
gularium præpoſitorum, qui relationem Vene-
rabilis fratris noſtri Nicolai Episcopi Portuen-
S. R. Eccl. Cardinalis Acciajoli nuncupati dicti
Ordinis apud Nos, & Sedem Apoſtolicam Pro-
teçtoris ſuper præmiſſis audiverunt, ac præin-
ſertos articulos viderunt, atque mature per-
penderunt, conſilio, dicto Angelico Ex-Vica-
rio, Diſſinitori, & Commiſſario Generali ſu-
prædictos decem Conventus ab aliis novem
Conventibus prædictis (ſicut præmittitur) au-
toritate noſtra Apoſtolica perpetuo ſegregandi
& ſeparandi, ac ex iis decem, unam Vallonam,
ex prædictis vero novem Conventibus ſic ſegre-
gatis, & ſeparatis, alteram Leodienſem reſpe-
çtive nuncupandas Provincias dicta auctoritate
itidem perpetuo erigendi, & inſtituendi, ipſiſ-
que novis Provincias, & illarum Conventibus
prædictis limites, conſinia, diſtriçtus, & qua-
ſtuationes juxta articulos præinſertos auctori-
tate prædicta aſſignandi, omniaque, & ſingula
alia in eiſdem articulis contenta, & expreſſa,
prædicta auctoritate ordinandi, ſtatuendi, &
executioni demandari faciendi quacunquæ ne-
ceſſariam, & opportunam facultatem, & licen-
tiam eadem auctoritate, tenore præſentium tri-
buimus, & impertimur, ſalva tamen ſemper in
præmiſſis auctoritate Congregationis memorato-
rum Cardinalium.

Conceſſio
præd. Facul-
tatis in-
ſtituendi
duas Pro-
vincias, eal-
que relatis
articulis fir-
mandi.

§. 4. Decernentes eaſdem præſentes Literas
ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere, &
fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus for-
tiri, & obtinere, ac illis, ad quos ſpectat, &
pro tempore quancumque ſpectabit, in omni-
bus, & per omnia pleniffime ſuffragari, & ab
eis reſpective inviolabiliter obſervari: Sicque in
præmiſſis per quocumque Judices Ordinarios, &
Delegatos, etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici
Auditores judicari, & deſiniri debere; ac irri-
tum, & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam qua-
vis auctoritate ſcienſer, vel ignoranter contigerit
attentari.

Claufule.

§. 5. Non obſtantibus præmiſſis, ac Conſti-
tutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, nec-
non Ordinis, & Provincie Vallonicæ, ac illius
Conventuum hujusmodi, aliſive quibuſvis, etiam
Juramento, confirmatione Apoſtolica, vel qua-
vis firmitate alia roboratis Statutis, & conſue-
tudinibus; Privilegiis quoque, Indultis, & lite-
ris Apoſtolicis in contrarium præmiſſorum quo-
modolibet conceſſis, confirmatis, & innovatis.
Quibus omnibus, & ſingulis, illorum tenores præ-
ſentibus pro plene, & ſufficienter expreſſis, ac
ad verbum inſertis habentes, illis alias in ſuo ro-
bore permanentis, ad præmiſſorum effectum hac
vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus,
cæteriſque contrariis quibuſcumque.

Datum Romæ apud S. Petrum ſub Annulo
Pifcatoris die I Martii MDCCIV. Pontificatus
noſtri anno Quarto.

Confirmantur Conſtitutiones Monachorum Val-
lis Umbroſæ cum ſuis correçtionibus, addi-
tionibus, & declarationibus ad Regulam S.
Benedicti.

XLVII.

*Hiſce Conſtitutionibus inſerta ſunt Ordinationes Ale-
xan. VII. Et hic Pontifex Conſt. ed. 1704. Dec.
11. P. 5. deputavit Generalem, Diſſiniores, &
Viſitatores in Viſitatores Vita Communis.*

CLEMENS PAPA XI.

Dat. 15. Mar.
1704. An. 4.

Ad perpetuam rei memoriam.

I Njunçti Nobis divinitus Paſtoralis Officii ra-
tio exigit, ut paternam Religioſorum Vi-

Proçemium.

rorum Altissimi obsequiis sub laudabili vita Monastica Instituto mancipatorum curam gerentes ipsos in salutari eorum vivendi norma regularique observantia confovere, atque conservare satagamus, ac proinde ea quæ simili consilio, ac pro felici, prosperoque illorum regimine, & gubernio provide, prudenterque facta, atque ordinata esse noscuntur, quo firmiori stabilitate perennent, Apostolici muniminis præsidio roboremus.

Constitutiones insequentes jussu ejusdem Roman Pontificis editæ a nonnullis Cardinalibus, & Prælatibus in unum volumen collectæ fuerunt.

§. I. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Abbas Generalis, Visitatores, & Definitori Congregationis Vallis Umbrosæ Monachorum Ordinis Sancti Benedicti, quod alias de mandato nostro nonnullæ declarationes ad Regulam ejusdem S. Benedicti, ac correctiones, & additiones ad antiquas ejusdem Congregationis Constitutiones, quo illæ ad posteriora Decreta Apostolica, & præsentem rerum statum aptarentur, factæ, omnesque Ordinationes alias a fel. re. Alexandro Papa VII. Prædecessore nostro pro ipsa Congregatione emanatæ eidem Constitutionibus insertæ fuerunt. Porro ipsæ Constitutiones una cum correctionibus, additionibus, & Ordinationibus, ac declarationibus hujusmodi a nonnullis Venerabilibus nostris S. R. E. Cardinalibus, & dilectis filiis Romanæ Curie Prælatibus, quibus id commiseramus, remissæ, & in unum volumen collectæ sunt, tenoris, qui sequitur videlicet.

Constitutiones.

C O S T I T U Z I O N I Della Congregazione

DI VALL' OMBROSA.

PARTE PRIMA.

Spettante al Governo Politico.

C A P I T O L O I.

Della celebrazione del Capitolo.

Seguendo le vestigie degl' antichi nostri Padri per la conservazione della carità fraterna, ordiniamo con autorità Apostolica per le presenti Constitutioni, che ogni quattr'anni si faccia il nuovo Presidente per la creazione del quale si celebri il Capitolo Generale di nostra Congregazione, quale cominci la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione, e che si celebri in quel luogo, dove avranno ordinato il Padre Presidente, e li Definitori del precedente Capitolo, nel quale vogliamo, che venghino tutti quelli, che averanno voce in Capitolo, talmente, che siano presenti al primo atto Capitolare, che si deve fare dopo il Vespere della detta terza Domenica, sotto pena, che li Vocali siano privi della voce attiva in Capitolo quell' anno, se già non fossero detenuti da qualche legitimo impedimento approvato, ed accettato dalla maggior parte del Capitolo per fave nere, e bianche, nel qual caso quel Vocale, che non sarà arrivato da principio, s'intenda non possa aver la voce nel restante degl'atti Capitolari. E chi si trovarà assente ancor con licenza non possa per Sostituto in quel Capitolo avere la voce attiva in modo alcuno.

De dieta Generali.

Oltre al sudetto Capitolo Generale da convocarsi ogni quattr'anni, come si è detto; per sfuggire la spese superflue, e non privar così spesso tutti i Monasterj de' loro Superiori, ed altri vocali, ordiniamo, che nel luogo deputato dal P. Presidente si celebri ogni due anni dopo il Capitolo una Dieta Generale nel giorno solito, cioè nel Lunedì dopo la terza Domenica

dopo Pascha di Resurrezione, alla qual Dieta siano tenuti intervenire il P. Presidente, ambidue i Visitatori, e tutti i Definitori attuali sotto pena delle sospensione dall' Officio, se pure non fosse stato alcun di loro dispensato per qualche legitimo impedimento dal P. Presidente, e Visitatori, e detta Dieta Generale abbia l' autorità di eleggere i Definitori, che mancano, di creare i nuovi Visitatori, far nuovi Abbati, mutar Governi, conferir gradi, far' ordini per il buon servizio di Dio, e della Religione, e finalmente s'intenda avere tutta quell' autorità, che risiede nel Definitorio in tempo del Capitolo Generale.

C A P I T O L O I I.

Del mutar per giusta causa il luogo deputato per la celebrazione del Capitolo.

Ordiniamo parimente, che il P. Presidente con li due Visitatori, e tre Definitori attualmente Collegiati del prossimo passato Capitolo più vicini alla solita residenza del Presidente possino con più della metà de' Voti, occorrendo giusta causa mutare il luogo del Capitolo antecedente, ma non possino già ne allungare, ne abbreviare il tempo di detto Capitolo, ma che osservino il tempo determinato per le dette Constitutioni.

C A P I T O L O I I I.

Come si deve procedere occorrendo fra l'anno la morte di qualche Presidente.

Vogliamo similmente, che quando occorresse fra l'anno vacar l'offizio del Presidente per morte, o per qualsivoglia altro accidente, resti Vicario Generale in suo luogo, e con la medesima autorità l'Abbate di Vall' ombrosa fino al nuovo Capitolo, quale vogliamo, che si celebri in tal caso la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione prossima seguente a detta vacanza, non obstante, che in detto tempo, ed anno non si avessi a celebrare e convocare il Capitolo. Ed in tale evento eletto il nuovo Presidente si celebri il Capitolo quattro anni dopo tale elezione, e così si seguiti l'ordine solito di due in due anni: Con il quale ordine vogliamo similmente, che siano creati tutti li Prelati, e Officiali; e ordinati da un Capitolo all' altro, e rispettivamente da una Dieta Generale all' altra. E dato, che il Presidente passasse a miglior vita tanto vicino a detta Domenica terza, che non ci restasse tempo a notificare il Capitolo alli Prelati di Lombardia, o più lontani, in tal caso vogliamo, che il P. Vicario, e li due Visitatori abbino facoltà di prolungare detto Capitolo a 40. giorni dopo detta Domenica per intimare alli Prelati, che venghino al Capitolo, e alla creazione del nuovo Presidente: Dichiarando, che ogni volta, che il detto Presidente venisse a morte per tutto detto giorno in detta Domenica terza per infino alle ore 24. inclusive il nuovo Presidente si elegga in fra detto tempo di 40. giorni dopo la terza Domenica, e perciò debbino essere intimati subito li Padri assenti, come s'è detto, ma caso, che il Presidente morisse dopo le 24. della detta terza Domenica, vogliamo, che in luogo suo succeda l'Abbate di Vall' ombrosa per Vicario fino alla terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione prossima futura: E in evento, che creato il Presidente passasse a miglior vita avanti l'elezione de' Prelati, nel qual caso per l'assoluzione non ci farebbe Vicario Generale, ordiniamo, che quello, che era prima Abbate di Vall' ombrosa convochi il Capitolo per l'elezione d'un altro Presidente.

CAPITOLO IV.

Quando debbano partirsi per venire a Capitolo i Monachi Capitolari.

A fine, che i Prelati, e Monaci Capitolari sotto pretesto d'andare al Capitolo non abbandonino negli giorni santi li loro Monasterj, ordiniamo, che quelli di Lombardia, & di Roma non si partino prima, che il Lunedì dopo l'ottava di Pasqua, e gl'altri più vicini, se non il Lunedì dopo la seconda Domenica di Pasqua sotto pena, che li Prelati, che contrafaranno, dichino li Salmi Penitenziali, nel mezzo del Refettorio, mentre gl'altri Padri mangiaranno, e se faranno Monaci semplici, oltre alli detti Salmi Penitenziali mangino pane, ed aqua una volta;

CAPITOLO V.

Di quelli, che debbano venire a Capitolo per avervi la voce attiva, e passiva secondo i gradi loro.

Per tor via ogni dubbio, che potesse nascere per l'avvenire intorno a coloro, che debbano venire al Capitolo per avervi la voce attiva, e passiva secondo li gradi di ciascuno, ordiniamo, che al Capitolo siano tenuti venire gl'infrascritti Monaci, e non altri cioè il Padre Presidente, li Visitatori, l'Abbate Collegiati d'Abbazie unite, o che si unissero per l'avvenire alla Congregazione, fra li quali Abbati Collegiati, dichiariamo essere, come sempre è stato infino al presente giorno l'Abbate di S. Bartolomeo di Ripoli.

Item siano tenuti a venire gl'Abbate, e Priori non Collegiati, quali noi chiamiamo titolari non tanto delle sottoscritte Priorie, e Abbazie, ma se altre se ne acquistassero alla Congregazione. Dichiarando detti Abbati, e Priori Titolari avere la voce attiva, e passiva qualunque per qualche legittimo impedimento non risiedessero ne' proprj luoghi de' Titoli loro: Debbono parimente venire al Capitolo li Priori Abbaziali, cioè S. Bartolomeo di Novara, e di S. Benedetto di Vercelli, e finalmente il Decano di Vall' ombrosa, il Maestro di Passignano, ed il Procuratore Generale di Firenze: E tutti li sopradetti Vocali di voce attiva, e passiva insieme s'ordina, che unitamente rappresentino tutta la Congregazione, e tutto il Capitolo nostro Generale, e nessuno altro possa venire a detto Capitolo, ne avervi voce attiva, ancorche avesse avuta amministrazione di qualunque sorte, se già non fosse chiamato dal Presidente, e Definitorio, che allora sia tenuto venirci, ma non per questo s'intenda avere voce, proibendo a ciascuno delli suddetti, che vanno al Capitolo, che non possino sotto qualsivoglia pretesto, nè anco d'Infermità menar seco Monaco alcuno, che non abbia obbligo di andare.

CAPITOLO VI.

Quali siano l'Abbazie, e Priorie di nostra Congregazione solite darfi in Titolo.

Le Badie, e Priorie di nostra Congregazione solite darfi in titolo siano l'infrascritte.

Badie Titolari di Governo.

- S. Paolo di Razuolo a Ronta.
- S. Maria di Vigesimo.
- S. Maria della Serena.
- S. Maria di Tagliafune.
- S. Salvatore di Soffena.

Badie di puro Titolo.

- S. Salvi Titolo del P. Generale.
- S. Gio. Gualberto di Pomajo Titolo del primo Visitatore.
- S. Andrea a Candelì Titolo del Secondo Visitatore.
- S. Maria de' SS. Magi di Bibona Titolo del Procurator Generale di Roma.
- S. Maria della Romita di Spoleto.
- S. Trinità in Alpe.
- S. Zaccharia di Tricena to.

Priorie Titolari di Governo.

- S. Benedetto di Muleghio vicino Vercelli.
- S. Bartolomeo di Novara.
- S. Maria di Sesto nel Frioli.
- La Decania di Vall' ombrosa.
- La Procureria di Firenze.

Priorie di puro Titolo.

- S. Maria ad Ughi.
- S. Pier a Gello.
- S. Donato in Vinca.

Tutte l'altre Badie, e Priorie di puro Titolo non si conferiscono più ad alcuno, ma la prima volta, che vacaranno s'intendano ipso facto supresse, e del tutto estinte.

CAPITOLO VII.

Di quello, che debbon portare i Prelati a Capitolo.

Similmente ordiniamo, che ciascun Prelato, quando viene a Capitolo, porti seco tutta quella somma di danari, che li farà bisogno per condursi al luogo del Capitolo per le spese di esso Capitolo per il suo ritorno, e finalmente per pagare nelli Capitoli ogn'altra cosa, che fosse consueta. Porti anco li Bilanci dell' entrate, e uscite, e delli debiti, e crediti estratti da' Libri saldati dal Prelato, e Seniori del suo Monastero, così anco porti la nota di tutti l'Istromenti, e contratti fatti infra l'anno spettanti al suo Monastero, purchè siano di cose notabili, o a lungo tempo, li quali il Definitorio facci registrare nel Libro da esso ordinato a questo effetto, e mancando d'alcuna delle predette cose sia privo di voce attiva per quell'anno in quel Capitolo. Nella qual pena incorrano quelli ancora, che non averanno pagati i gravami della Congregazione in tempo, cioè la terza parte per tutto Settembre, l'altra per tutto Novembre, e l'altra per tutto Marzo seguenti, e se questi tali saranno elenti dal Capitolo siano privi della voce passiva, se già in qualsivoglia delli suddetti casi non avessero mancato per causa legittima approvata per la maggior parte del Capitolo, o Definitorio. Volendo di più Aless. VII. ne' suoi Decreti fatti per noi nel 1660. num. 8. che

Quelli Abbati, o Camerlenghi, che non averanno pagato la prima Terzeria mangino una volta pane, ed acqua in Refettorio, e recitino i Sette Salmi. Se non pagheranno la seconda Terzeria colla prima gl'Abbate, oltre le pene tassate dalle Costituzioni siano rimossi da quella Badia, e mandati in altra di Governo inferiore, e i Camerlenghi restino privi dell'offizio, e sia obbligo del Padre Depositario dare in nota a i Superiori qualche non averanno pagati sotto pena della privazione dall'Offizio da incorrersi ipso facto. Adducendo poi gl'Abbate, e Camerlenghi le cause per le quali non hanno potuto pagare, dal P. Generale, e Visitatori sia riconosciuta tale impotenza, e secondo la troveranno giudichino, che siano, o non siano incorsi nelle sopradette pene. Da gravami passati nessuno s'intenda assoluto, ma ogn'anno se ne paghi qualche parte fino all'intero pagamento.

Congregationis onera omnino solvenda sub poenis gravibus.

De iis, qui interesse non possunt Capitolo.

S'ordina similmente sotto le medeme pene sopradette, che gl'Abbate, e Priori Titolari, che faranno residenza nelli loro Titoli debbano portar seco quella somma di danari, che li bisognerà per spese delli Viaggi loro del Capitolo, e per ogn'altra cosa, che li fosse stata ordinata da' Superiori.

CAPITOLO VIII.

Delli Prelati, che non vengono al Capitolo.

De eorum
temporaneo
munere, &
paribus.

Acciochè nel tempo, che si celebra il Capitolo non nasca confusione nelli Monasterj, dove rimangano i Prelati, che non vengono al Capitolo, per qualche legitima causa ammessa, ed approvata dal P. Presidente, e Visitatori ordiniamo, che li predetti Prelati nel tempo del Capitolo come Vicarij, ed Economi, o pure come Amministratori, e non come Abbati, e Prelati abbino la medesima, o continuata autorità nelli loro Monasterj così nel Spirituale, come nel temporale, e tenghino li loro soliti luoghi in Capitolo, Coro, e Refettorio, ed in ogn'altro luogo infino che dal nuovo Abbate, o Prelato non farà altrimenti disposto, o ordinato, ovvero infino, che li vecchj Abbati, o Prelati fossero di nuovo eletti, o confermati, come eran prima nelli medesimi Monasterj; Ma se alcun Abbate, o Prelato mancasse di venire al Capitolo senza il consenso del P. Presidente, o Visitatori, e che non avesse avuto da loro la licenza espressa: Ordiniamo, che questi tali in quel giorno, che gl'altri Abbati, o Prelati di nostra Congregazione sono assoluti dalle dignità, autorità, amministrazione, s'intendano ancor essi assoluti, e deposti così in spirituale, come in temporale, e quello che poi accaderà disporre, ed ordinare in detti Monasterj, vogliamo, che immediatamente spetti al Priore, o Decano, o altri Deputati. E similmente li Prelati Titolari, che per legitima causa non facessero residenza nelli loro Titoli, dopo l'assoluzione Capitolare degl'altri Prelati, vogliamo, che ancor essi ritornino alli luoghi della lor Professione nelli Monasterj Collegiati, dove si trovaranno, ma quelli, che risiedendo ne' loro Titoli non verranno al Capitolo senza licenza, come di sopra vogliamo, che siano sottoposti a pena arbitraria del P. Presidente, e Visitatori.

CAPITOLO IX.

Quando alcuno delli Visitatori non venisse al Capitolo.

Affinchè le cose trovate dalli Visitatori nel tempo delle Visite non rimanghino incognite al P. Presidente, e alli Definitori; ordiniamo, che se alcuno de' Visitatori per qualche legitima causa approvata, ed ammessa dal Presidente, e dall'altro Visitatore non potesse venire al Capitolo con proprie lettere significhi alli propri Prelati lo Stato di quei Monasterj, che da lui saranno stati visitati.

CAPITOLO X.

A chi s'aspetta l'Offizio di Conventuale.

Perchè col mandare i Conventuali al Capitolo, si moltiplicano senza bisogno alla Religione le spese, e in detto tempo si privano le Chiese, e i Monasterj de' sacerdoti, che le offiziano, e gli servono, e potendosi dall'altro canto supplire alle loro incombenze in miglior forma, e senza dispendio.

Ordiniamo per tanto, che da qui avanti l'Offizio di Conventuale s'aspetti a quel P. Vocale, che in Monastero, toltone il Prelato, farà il maggiore di Professione, e non potendo questo venire al Capitolo subentri in suo luogo

un' altro Vocale, se vi farà, e non essendovi si supplisca per il Prelato, come si dirà nel Capitolo XII. non intendendo per questo di pregiudicare all'elezione de' scribi, che vogliamo secondo il solito possa farsi in qualsivisa Monastero, purchè in esso oltre al Superiore, vi stanzino almeno sei altri Monaci professi.

CAPITOLO XI.

Dell'Offizio del Conventuale, di ciò che deve far quel Vocale, che ha l'Offizio di Conventuale.

Ordiniamo dunque, che quel Vocale, il quale avrà l'offizio di Conventuale porti seco al Capitolo la Lettera testimoniale scritta per mano del primo Professo, e sigillata col proprio sigillo del Monastero, l'offizio del quale farà informare il P. Presidente, e Definitori del Stato del Monastero, e governo così spirituale come temporale, come si sia portato l'Abbate con li Monaci, e questi con li loro Prelato; se ci sono nati scandali per la parte di quello, o di questi, se si deve provvedere cosa alcuna a beneficio di quel Monastero, o delli Monaci di esso; Ed affine, che il Definitorio più facile, e sicuramente possa essere informato, e provvedere a quanto fa di bisogno, vogliamo che il Conventuale sia tenuto, e obbligato oltre l'imposizioni, e imbasciate fatteli portare, e presentare fedelmente al Definitorio le lettere di ciascun Monaco sigillate, e per ciò ordiniamo, che ciascun Monaco sia tenuto di scrivere una Lettera dicendo almeno non gl'occorrere cosa alcuna: E venendo al Capitolo senza queste Lettere abbia ripulsa dal Presidente, e Visitatori, e sia privo di voce attiva, e passiva, in quel Capitolo, se però non giustificà il Capitolo, non esser restato per lui di portare tutte le dette Lettere delli Monaci del suo Convento.

CAPITOLO XII.

Come s'ha da procedere, quando non vi sia alcun Vocale, che faccia l'Offizio di Conventuale.

Ma se accaderà, che in Monastero non vi sia alcun Vocale, che possa fare da Conventuale, o che essendovi non possa andare a Capitolo in tal caso il Prelato sia obbligato a portar lui tutte le suddette Lettere, ovvero non venendo al Capitolo, le mandi per il Prelato più vicino, o per il più comodo Capitolare, per il quale parimente sia tenuto mandare il Bilancio, e l'altre cose necessarie da portarsi al Capitolo, come di sopra si contiene nel Capitolo VIII. Dichiarando, che nessun Prelato, o Conventuale possa sostituire alcuno, che faccia l'Offizio, se non in questo, come si è detto.

CAPITOLO XIII.

Forma della Lettera Testimoniale.

Rme Pr. Vosque, ceteri RR. PP. post filialem commendationem &c. mittimus ad RR. Paternitates Vestras dilectissimum Confratrem nostrum D. N. secundum formam nostrae Congregationis, cui oramus plenam, & indubitam fidem in his, quae fratrurn, & Monasterii nostri utilitatem concernunt, adhibere dignentur RR. Paternitates vestrae, quibus nos ipsos, & Congregationis nostrae universale bonum plurimum commendamus.

Ex Monasterio N. Die &c. Mense &c. An. Domini &c.

RR. Paternitatum VV.

Indigni filii Conventus &c.

De Scribis.

De epistolis
scribendis ab
unoquoque
Monacho ad
Capitulum.

CAPITOLO XIV.

*Della forma del Capitolo.*De prima die
Capituli.

La terza Domenica dunque dopo Pasqua si faccia commemorazione dello Spirito Santo nella Messa, e dopo che sarà detto il Vespere, coadunati tutti li Capitolari, secondo che si è detto di sopra al Capitolo V. nel luogo deputato, inginocchiati, avendo prima fatto alquanto d'Orazione Mentale a Dio, il Presidente dirà il verso. *℟. Salvos fac servos tuos.*
℞. Deus meus &c.

O R A T I O .

Adiones nostras quasumus Domine aspirando preveni, & adjuvando proseguere, ut cuncta nostra oratio, & operatio a te semper incipiat, & per te cepta finiatur. Per Christum Dom. Nostr. Amen.

Antiphona. *O Christi Miles Reverende Beate Joannes cujus Sacramentum vivens, Templumque fuisti nostre te Cause Patronum poscimus omnes, ut Dominum nobis facias mitem placidumque.*

℟. Ora pro nobis &c.

℞. Ut digni &c.

O R A T I O .

Deus, qui per nostra Redemptionis salutiferum signum Beatum Joannem Gualbertum confessorum tuum atque Abbatem cateris prestantius decorasti, presta quasumus, ut quem laudis veneramur officio, Sancte conversationis imitemur exemplo. Per Christum D. N. Amen.

Doppo queste orazioni si rizzino, e ponghinsi a sedere secondo li gradi loro, e benche a tutti si aspetti in ogni tempo mostrar segni d'umiltà si ammoniscchino dover questo principalmente eseguire nel tempo del Capitolo, e non solo li Monaci, ma ancora li Prelati mostrino sempre con parole, e con gesti esser preparati ad ogni determinazione, che sarà fatta dal Capitolo: ed aggiunto dal Padre Presidente, o da chi egli avrà giudicato a proposito qualche breve ragionamento, ed esortazione conveniente a tal luogo, e tempo, faranno per ordine di Sua Paternità chiamati ordinatamente quei vocali, che fanno l'uffizio di Conventuali di ciaschedun Convento, quali presenteranno le lor lettere testimoniali nella forma detta di sopra nel Cap. 13. e così dal Presidente, e dagli altri vocali faranno ammessi, o riprovati dal Capitolo secondo che la giustizia richiederà.

Doppo gl'Abbatì, o a chi toccherà, paghino la parte della Tassa, le spese del Capitolo, ed ogn'altre contribuzioni, che siano secondo gl'ordini, e la consuetudine di nostra Congregazione, o Statuti del Capitolo, o per comandamento, e ordine fatto dal Padre Presidente, e Visitatori per comune necessità della Congregazione, ed in questo tempo tutti li Capitolari tenghino i luoghi dei loro gradi, e dignità sino a tanto, che siano assoluti: e fattali ammonizione dal Padre Presidente, che attendano all'orazioni, siano licenziati sino alla seguente mattina.

CAPITOLO XV.

Dell' Assoluzione de' Prelati.

De 2. die.

La seconda mattina immediatamente seguente coadunati tutti li sopranominati del Capitolo con quelli del Convento a buon'ora in Chiesa dal Padre Presidente, o da chi egli avrà commesso li canti la Messa dello Spirito Santo con il Credo, accioche Gesu Cristo nostro Signore, il quale con la potenza, e volontà sua ristaura ogni cosa, si degni di conservare i cuori di tutti

quelli del Capitolo mondi, ed immacolati da ogni spirito di malignità, e drizzi la volontà di ciascuno ad onore di S. D. M., ed accrescimento di nostra Religione, e finita la Messa, tutti quelli di Capitolo a suono della Campanella, com'è costume convengono nel luogo depurato, e si proceda all'elezione del Presidente nella forma, che si dirà sotto nel Cap. 18. doppo la quale elezione il nuovo Presidente nel primo atto Capitolare, che farà per fare proceda all'assoluzione de' Prelati nella forma seguente.

Radunati a suono di Campanella nel solito luogo quelli del Capitolo, e postisi a sedere, il Padre Presidente parli in tal guisa -- Fratelli dilettissimi egli è venuto secondo l'antica, e santa consuetudine, e come detta il nostro Indulto, il tempo del Capitolo di nostra Congregazione, nel quale tutti i Benefizj, Offizj, e dignità, e Prelature devono vacare, e però lo N. Abbate &c. e Presidente di tutta questa nostra Congregazione dedicata, e consecrata ad onore della gloriosa, e sempre Vergine Maria, e del nostro Padre S. Giovanni Gualberto, per autorità Apostolica, e de' nostri Privilegj da ora vi pronuncio, e dichiaro con ogn'altro di nostra Congregazione essere assoluti da ogni Benefizio, Offizio, e dignità, ed amministrazione.

E fatta in tal guisa la detta assoluzione, tutti col capo scoperto, e inchinato per segno d'umiltà ritorneranno al luogo della loro professione, che doveranno tenere fino a tanto, che non si publicherà la loro riasunzione alle dignità, e gradi, che dal Diffinitorio gli verranno conferiti.

CAPITOLO XVI.

Degli Stati, e Gradi di nostra Congregazione.

E' da considerate, che li Stati, e gradi delli Monaci della nostra Congregazione si riducano a otto.

Nel primo sono i Novizi non professi di età compiuta d'anni 15.

Nel secondo i Monaci professi non Sacerdoti d'anni 17.

Nel terzo i Sacerdoti professi senza altro grado d'anni 25.

Nel quarto i Priori Claustrali, Lettori de' Monaci, Mastri de' Novizi, Segretario del Generale, Camerlenghi, e Scribi d'anni 28.

Nel quinto gl'Abbatì Titolari, Priori Abbaziali, Priori Titolari, il Decano di Vall'ombrosa, il Mastro di Rassignano, il Procuratore Generale di Firenze, e tutti quelli, che doppo il Sacerdozio deputati dal Definitorio in Capitolo, o dal Generale, e Visitatori infra anno averanno letto quattro anni continui, o intercetti nelli studj formati di nostra Congregazione, i quali studj formati s'intendono esser quelli, dove continuamente, fuori delle vacanze ordinarie si legge Aristotele insieme con la Teologia, e vi si disputa d'anni 31.

Nel sesto sono gl'Abbatì Collegiati, e il Procuratore Generale di Roma d'anni 34.

Nel settimo li due Visitatori principali, e il Vicario Generale purchè abbiano visitata tutta, o parte della Congregazione d'anni 37.

Nel ottavo il Presidente, o Abbate Generale d'anni 38.

Dichiarando, che tanto nel presente Capitolo, come negli altri, dove si fa menzione d'anni, basta, che siano toccati, se non vi è espressa dichiarazione, o manifesta conseguenza, che abbiano da esser anni compiuti.

De annis ad
hæc necessa-
riis.

CAPITOLO XVII.

Del modo d'ascendere per i sudetti Gradi.

Ordiniamo dunque per dar principio a un ben disposto Governo, che nessun Monaco possa ascendere da minore a maggior grado, o dignità a caso, senza ordine, e ragione, e con pregiudizio de' più degni anteriori, e benemeriti della Religione. Per ottenere tutto questo fa d'uopo ponerli avanti gl'occhi, e più nel cuore quanto dispone PP. Clemente VIII. ne' suoi Decreti *pro reformatione Regularium al num. 35. 36. e 37.* Si guardi ogn'uno dice egli, dall'andar in traccia di guadagnar voti, o per se, o per altri, ne' Capitoli Generali, o nelle Diete, perche i Traffresori oltre le pene, e censure fulminate, e tutta via persistenti nel suo vigore contro simili ambiziosi, vogliamo, che incorrano in pena di privazione de' loro offizj *ipso facto*, e siano tutti gl'altri resi inabili per l'avvenire, nè possano essere dispensati, che dal Papa, oltre altre pene sudette anche a' complici, e consapevoli, che non rivelano i delinquenti.

De Electoribus.

Nell'elezione dunque di tutti gl'Officiali, e Superiori s'osservi la forma prescritta dal Sagro Concilio di Trento, e dalle Costituzioni dell'Ordine, e giurino gl'Elettori d'eleggere in coscienza i migliori, e più abili, e perciò prima di venire all'elezione si leggano le Costituzioni, ove trattano de' requisiti, e qualità degl'eligiendi, e quelli in specie si leggano agl'offizj, Gradi, e Prelature, che vogliono, e possono osservare le Costituzioni, e Regole dell'Ordine, e in particolare quelle, che appartengono al Coro, e alla vita comune.

De examinatoryibus.

Nel Capitolo Generale s'eleggano tre Padri almeno gravi, e dotti per esaminatori de' Lettori pubblici, de' Predicatori, Confessori, e degl'Ordinandi non solo in ordine alla dottrina, ma anco in quanto a' costumi sian quelli diligentemente esaminati, circa che s'osservi il Decreto della Congregazione degl'interpreti del Sagro Concilio di Trento fatto a tal proposito.

Vogliamo perciò, che nessuno possa ascendere al grado del Presidentato, se prima non sarà stato nel Grado del Visitatore Principale, o vero Vicario Generale della Congregazione, come di sopra si dice nel Cap. 3. talmente però, che ciascuno di questi abbia una volta visitato la Congregazione di Vall'ombrosa tutta, o la maggior parte.

De Visitatoribus, & Abbatum Collegiatorum tempore.

Che nessuno possa essere Visitatore se prima non sarà stato anni due Abate Collegiato, ordinando di più, che i Visitatori non durino più di due anni, nè gl'Abbatì Collegiati più d'anni 4. nella medema Abbazia, ma quelli debbano vacare finito il loro biennio, per altri due anni, e quelli per altri quattro, nè possano gl'uni, e gl'altri esser confermati se non per Breve di Sua Santità.

Che nessuno possa essere eletto Abate Collegiato se prima non sarà stato nel quinto grado anni tre continui, o intercetti. Dichiarando, che atteso, che nel quinto grado sono sei sorte di persone, cioè Abbatì Titolari, Priori Abbaziali, Priori Titolari, Decano di Vall'ombrosa, Procurator Generale di Firenze, e Lettori di studj formati, basti essere stati tre anni continui, o intercetti in una, o più di dette Dignità, e Offizio per potere ascendere al sesto grado di Abate Collegiato.

De primatu Procuratoris Florent. & Magistrorum studiorum.

E quanto alla precedenza si dichiara similmente, che il Procuratore di Firenze, e li Ministri di studj formati precedono tutti quelli, che sono posti nel quarto grado, e siano gl'ultimi posti nel quinto.

Che nessun possa essere eletto Abate Titolare, Priore Abbaziale, Prior Titolare, Decano di Vall'ombrosa, e Procuratore di Firenze se

prima non sarà stato tre anni Prior claustrale, Ministro de' Monaci, o Novizj, Camerlengo, o Scriba, o veramente tre anni continui, o intercetti fra tutti detti Offizj: Dichiarando, che questo tale quanto all'Offizio di Prior claustrale, Ministro, o Camerlengo debba essere eletto, o dal Capitolo, o dal Generale, e Visitatori fra anno, di che ne apparisca l'elezione negl'atti Capitolari, pigliando però consiglio sempre, che si potrà far comodamente dal proprio Prelato dell'elezione, che si averà a fare delli tre suddetti, o altri Officiali di ciascun Monastero acciò che la detta elezione di Officiali si faccia con maggior soddisfazione, che sia possibile delli Prelati di ciascun Monastero: non intendendosi però per questo pregiudicar punto alla debita, e solita libertà degl'eletti.

Vogliamo ancora, che nessun possa essere eletto in Camerlengo, se prima non sarà stato almeno un anno Scriba, e chi rinunzierà, o non accetterà non essendo innanzi passato per tale Offizio non possa ascendere ad alcun altro grado della scala, li quali però Camerlenghi, e Scribi sebbene vorranno precedere di grado, debbino nondimeno tener il luogo della lor professione. Però, vogliamo, che i Maestri de' Monaci, e de' Novizj precedano detti Camerlenghi, e Scribi benche maggiori di professione conforme il Decreto dell'Eminentissimo Altieri già nostro Protettore delli 30. Giugno 1690.

Che nessuno possa esser Prior claustrale, Ministro, Camerlengo, o Scriba se prima non sarà stato Sacerdote anni tre compiti, e dato, che fosse eletto alcuno al Magistero avanti a questo tempo, il che si concede poterli fare dal Capitolo, e fra anno dal Presidente, e Visitatori, non possa però detto Ministro ascendere al grado superiore se non dopo, che sarà stato Sacerdote anni tre come di sopra, perche da tal dispensazione non s'acquista il grado, ma l'Offizio solo.

Non possa ascendere al quarto grado, che non sarà stato ammesso con previo esame alle Confessioni da qualche Ordinario, e al sesto non ascendano quelli, che almeno non saranno versati nella Teologia morale, e non fanno proporre, o insegnare la parola di Dio. E i Ministri, e Lettori, quali attualmente non leggano, non godano alcun privilegio del loro grado.

Nè possa essere alcuno Sacerdote, se prima non sarà stato Professo anni otto compiti, riservando nondimeno sopra di ciò il poter dispensare al Capitolo, e fra anno al Generale, e Visitatori, purchè in qualsivoglia dispensa, o dichiarazione non si contravenga al tempo prefisso dal Sagro Concilio di Trento.

Nè possa esser Professo alcun Novizio innanzi alli 16. anni compiti, e se prima non averà compito l'anno della Probazione; Avvertendo, che quelli, che verranno alla Religione essendo Sacerdoti, non possono esser ammessi nel grado quarto se non anni otto dopo la loro Professione nella nostra Congregazione, riservando nondimeno la dispensa di questi tali al Capitolo Generale, e fra anno al Presidente, o Visitatori, quali li possono concedere gl'Offizj posti nel sopraddetto quarto grado; ma non vogliamo già, che possano ascendere al grado quinto se non dopo, che saranno stati nel quarto grado anni tre compiti.

Dichiarando, che le sudette Ordinazioni, e progresso da grado minore a maggiore s'intenda per quelli, che sino al dì d'oggi sono stati senza Prelatura, o Offizio, ma che quelli, che per il passato sono stati in qualsivoglia grado, possono immediatamente esser riassunti al medesimo purchè non siano stati depositi per loro propri manifesti demeriti, nel qual caso si avrà da osservare quello, che si contiene nel Cap. 28.

Dichiarando

1704.

Excipitur ab
his legibus
Monasterium
Vallis Benedicte.

Dichiarando in oltre, che le sopradette Ordinanze fatte nel presente Capitolo non abbiano luogo nel Monistero nuovo di S. Giovanni Gualberto di Valle Benedetta, ma che in esso il Priore, Camerlengo, e Maestro di Novizj, ed ogn'altro Offiziale si eleggano dall'Abbate di detto Monistero *ad biennium* con facoltà al medesimo Abbate di poterli confermare per un altro biennio al più, e che in detto Monistero s'osservi in tutto, e per tutto il Breve delle san. mem. d'Innocenzo XII. per la fondazione di esso, e vi si prattichi sempre con fedeltà, ed esattezza la Regola di S. Benedetto, e le presenti Costituzioni vi abbiano luogo solamente in quello, che non si oppone alla medema Santa Regola, ed alla disposizione di detto Breve, e non altrimenti.

CAPITOLO XVIII.

Dell' elezione del Presidente.

Il Padre Presidente si eleggerà da tutti li Monaci Capitolari nella sottoscritta forma, cioè il Lunedì prossimo seguente al principio del Capitolo, e convocati tutti li Padri Capitolari nel luogo deputato, il Padre Presidente proponga a un per uno tutti quelli Monaci, ancorche fossero assenti, che possono esser eletti in Presidente, cioè tutti quelli, che si troveranno essere allora, o saranno stati per l'addietro Visitatori Principali, o Vicarij Generali della nostra Congregazione nel modo espresso nel Cap. 17. E secondo il modo d'eleggere il Generale per schede da Noi con Indulto Apostolico da molti anni in quà nuovamente praticato senza ombra d'inganno, o difetto veruno, e da osservarsi per l'avvenire.

In primo luogo si venga all' elezione di due scrutinatori, quali assieme col Generale, e due Visitatori far devono lo scrutinio sopra il partito dell' elezione del nuovo Abbate Generale: Si eleggano questi dalla maggior parte del Capitolo per fave nere, e bianche dal numero de' vocali quivi presenti.

In secondo luogo siano già scritti, o stampati i Nomi de' Prelati capaci di esser Generali secondo il metodo della precedente Costituzione nella sommità della schedola, che sia lunga poco meno d'un palmo, e alta un soldo si stampi, o si scriva per lo lungo il nome dell' Eligendo con lasciare di quà, e di là per la lunghezza il margine eguale: si pieghi detta schedola per lo lungo in terzo talmente, che il nome stampato nell'estremità resti chiuso nella piegatura di mezzo della schedola. Così piegate si mettano separatamente in tanti piccoli piatti quanti sono i candidati nominati al Generalato, e si pongano in ciascuno di detti tante schede coll'istesso nome, quanti saranno i Vocali, che attualmente concorrono all' elezione. Disposte in tal guisa le schede, e i piatti sopra la Tavola a tutti visibile, si accostino i vocali per ordine ciascun chiamati, e pigliano da ciaschedun piatto, o fotocoppa una schedola piegata come sopra, e separatosi ciascuno dagli altri fuori della stanza del Capitolo, scelga quella schedola, ove è descritto il nome, di chi li piace eleggere per Abbate Generale, e con la mano sollevata avanti al petto per ordine di Processione ogn'uno riporti la detta schedola in mano dell' Abbate Generale, o di chiunque altro a nome dell' Eminentissimo Protettore dovesse presedere al Capitolo, il quale assieme col Padre Generale, e Visitatori trovandola ocularmente in terza, e Canonica la ponga entro una Borsa da Calice, in cui scotendo detta Borsa, si possa framischiare coll'altre, acciò non si possa distinguere da quelle ne in qual parte sia collocata.

Detto poi - *extra omnes*, dall'Abbate Gene-

rale, Visitatori, e Scrutinatori si cavino dalla Borsa le schede, si contino, si spieghino ad una ad una, ed immediatamente si leggano, e faciane la ripartizione si pubblici eletto per Abbate Generale quello, che ha più voti, ed in caso d'egualità de' medesimi, sia Generale, chi è migliore di Professione.

Se nella revisione de' suffragj si trovasse qualche schedola duplicata, ambigua, o senza nome, ella si rigetti, come di niun valore, nè si consideri a favor di veruno, come se chi la diede non abbia inteso d'elegger con essa alcuno, rimanendo ferma l'elezione in quello, nel quale come sopra son concorsi più voti; Portato il fuoco, s'abbruggino pubblicamente tutte le schede, che a ciascun Vocale son rimaste in mano oltre l'esibita per la sudetta elezione, ed allora l'Abbate Generale vacante dall'Uffizio à nome di tutto il Capitolo con parole di numero singolare alla presenza di tutti proclami, ed elegga il futuro Generale: E se questo è stato eletto a voti pieni, e tutti favorevoli, oltre al voto da esso medesimo ad altri esibito, Proclami l'Eletto, e dica: *Ego N. in nomine meo, & omnium Electorum, eligo, & denuncio N. esse Abbatem Generalem Ordinis nostri Vallis Umbrosæ.* Ma se i voti saranno stati discrepanti dicasi - *Ego N. in nomine meo, & aliorum, qui mecum consentiunt in electione, & nominatione eligo, & denuncio N. esse Abbatem Generalem Ordinis nostri Vallis Umbrosæ,* ed a questo rassegnato che sia l'Abito Prelatizio, la Berretta, il libro delle Costituzioni, il sigillo, e la Cruccia, e fatta dal medesimo la professione della fede, si canti l'Inno *Te Deum &c.* andando tutti in Chiesa a render grazie a Dio, dove da ciascuno li sia dato obbedienza, e finito il quadriennio del suo Offizio faccia da esso vacanza almeno anni cinque compiti. E in evento che tale eletto Presidente fosse assente, o non si potesse commodamente aspettare la sua venuta nel Capitolo, li Padri elegghino per Vicario uno di quelli, che possono essere eletti in Presidente, il quale spedisca, dia gl'Ordini opportuni, e termini il Capitolo colla medema autorità, che averebbe il Presidente se vi fosse presente.

CAPITOLO XIX.

Dell' Elezione de' Definitori.

Eletto il Presidente si proceda all'elezione de' otto Definitori nel modo infra scritto, cioè convocati tutti li Monaci Capitolari come di sopra, il P. Presidente proponga l'Eligendo per primo Definitor uno di quelli capaci di tal Carica, cioè di quelli, che saranno almeno nel 14. anno della sua Professione, ed assentato il proposito, tutto il corpo del Capitolo lo ballotti per fave, e lupini conforme l'Ordinario, e rinnovandosi dal P. Presidente con gl'altri quattro Revisori deputati passato per più della metà di detti voti il medemo Presidente ne proponga un'altro in luogo suo, e così si proceda di mano in mano sino restino eletti otto Definitori.

CAPITOLO XX.

Dell'autorità del Presidente, e Definitori.

Ordiniamo parimente secondo l'antica, e laudabile consuetudine di nostra Congregazione che il Presidente durante l'Offizio suo sia sempre per il nono Definitor capo del Capitolo, e Definitorio senza esser ballottato, il quale cogli istessi Definitori abbia intiera autorità d'eleggere tutti i Prelati, e Officiali di nostra Congregazione cioè li Visitatori, Abbati Collegiati, e Titolari, Priori Abbaziali, Titolari, e Clausrali, Decano di Vall'ombrosa, Vicario di Lombardia, Depositario, Procuratore Generale della Corte di Roma, e di Firenze, Lettori de' Monaci, Maestro

Die 2. Capituli.

De Scrutinatoribus.

De Generalatus tempore, & Generalis electi absentia.

de'Novizj, Camerlenghi, e finalmente quelli, che si averanno a porre per ministri in qualunque luogo, servando però quello, che si è detto di sopra nel Capitolo 17. intorno all' elezione de' Ministri, e Officiali col consiglio del proprio Prelato di ciascun Monastero, averà similmente autorità d'ordinare tutte quelle cose, che sono necessarie al buon governo della Congregazione, talmente che per l'avvenire abbia facoltà di tutto quello che per il passato ha potuto fare de Jure, o consuetudine, che non sia però contrario alle presenti Costituzioni, vogliamo nondimeno secondo l'antica, approbabile consuetudine delli tempi passati, che il Padre Presidente solo abbia facoltà di metter Confessori, e Governatori alli Monasterj delle Monache del nostro Ordine, visitarli, e fare ogn'altra cosa, che giudicherà espediente per servizio di Dio, e salute dell'Anime loro. Li quali Governatori poiche sono totalmente occupati in servizio delle Monache, non vogliamo che diano gravezza alcuna alla Congregazione tanto nel vestito, come in ogn'altra cosa necessaria alle persone loro, ma che procurino di esser sovvenuti dalli Monasterj, al servizio de'quali sono destinati.

C A P. XXI.

Di coloro, che rivelano le cose del Definitorio.

Accioche tutte le cose si facciano col timor di Dio, e senza occasione di disturbo, ordiniamo che nessuno de' Definitori, o altri che per alcuna cagione fossero chiamati in Definitorio ardischino di rivelare quelle cose, che si trattano nel Capitolo in qualsivoglia modo, che l'aveessero udite infino a tanto; che il Capitolo non farà assoluto, e nè ancor da poi per alcun tempo, se non in casi molti necessarj, e senza scandalo alcuno. E chi contrafarà in tal modo, che per tal rivelazione ne nasca, o ne potesse nascere scandalo innanzi alla fine degl'Atti Capitolari, quel tale, ch'averà rivelato, o sia Definitoro, o altra persona, mangi pane, ed acqua in terra una volta in detto tempo del Capitolo, e se si scoprisse dopo il Capitolo, faccia quella medesima penitenza nel prossimo seguente Capitolo, e non venendo a Capitolo gli sia imposta da' Definitori la penitenza di mangiar pane, ed acqua tre volte pubblicamente nel suo Monastero.

C A P. XXII.

Dell' Elezione dello Scriba del Capitolo.

Eletto il Vicario del Monastero il P. Presidente, e li Definitori elegghino uno de' predetti Definitori per Scriba del Capitolo, il quale abbia cura di scrivere tutti gl'Atti Capitolari, ed ogn'altra cosa, che si tratterà nel Capitolo degna di memoria, noterà ancora tutte le petizioni, che si faranno da diversi, leggerà parimente in presenza del P. Presidente, e Definitori tutte le lettere, che saranno presentate al Capitolo, noterà tutte le cose trovate per relazione delli Visitatori, Abbati, o altri, le quali a suo luogo, e tempo proporrà poi accioche siano esaminate, e discusse, scriva tutte le cose concluse per il Definitorio, noterà se s'hanno da fare lettere graziose per li Benefattori della Congregazione, risponda alle lettere scritte al Definitorio secondo gl'ordini, che si faranno dati, e faccia ogn'altra cosa conveniente al suo Offizio, ed occorrente intorno a gl'Atti Capitolari.

C A P. XXIII.

Del Vicario, o vero Priore del Chiostro.

Ordiniamo, che secondo la laudabile, e antica consuetudine di nostra Congregazione il P. Presidente, e li Definitori elegghino uno delli

Capitolari per Vicario, o Priore del Monastero, dove si celebra il Capitolo per voti segreti, quale così eletto averà cura di tutti li Padri così vocali, come non vocali, concederà licenze particolari, avrà cura del silenzio, dell'Offizj Divini, e di tutte l'altre cose regolari più, o meno secondo, che dal P. Presidente, e Definitori li farà commesso, accioche essi non abbiano ad essere inquietati, nè occupati in altre cure, che negl'Atti Capitolari, e questo Priore tenga il primo luogo dopo li Definitori.

C A P. XXIV.

Degl' Auditori delle Cause.

Accioche il P. Presidente, e li Definitori alli quali s'appartiene la cura de' Monasterj, e la riforma universale di tutta la Congregazione non siano molestati dalla cura delle cose temporali, e tumulti delle cause: Ordiniamo, che secondo l'antica consuetudine elegghino quattro Auditori delle Cause de' Fratelli Capitolari, che siano persone esperte, e discrete, quali intendino minutamente in che stato si ritrovino tutti li Monasterj nelle cose temporali; e vegghino li Bilanci, sopra li quali a sua ora, e tempo ne informeranno il P. Presidente, e Definitori, e li consegneranno poi a' PP. Visitatori, quali li portino seco al tempo della Visita, e ne diano copia ancora alli nuovi Prelati de' Monasterj, accioche li possino da loro, e da' Visitatori confrontare con li libri delli proprj luoghi; E chi sarà trovato in fraude, sia punito ad arbitrio del P. Presidente, e Visitatori, e se il caso farà degno di deposizione, s'osservi il modo, che si dice di sotto nel Cap. 28. ordinando, che non si portino più al Capitolo li libri, ma gl'estratti, e bilanci dell'Entrata, e Uscita, così de' denari, come di Grascia, li Debiti, e crediti con tutte l'altre cose occorrenti. Terminino similmente secondo la giustizia sommariamente tutte le controversie, che fossero tra li Monasterj, o persone di quelli, ed alla sentenza loro tutti siano tenuti obbedire, ancorche fossero Definitori. E se alcuno si sentisse gravato li sia lecito appellare al Presidente, e Definitori del presente Capitolo, la quale appellazione fatta, li presenti Auditori non s'intromettino più in quelle cause, ma se il gravato dopo il detto Capitolo non averà proseguito l'appellazione interposta tal sentenza passi in rem judicatam.

C A P. XXV.

Dell' Esamine de' Monasterj.

La terza feria celebrata la Messa della Gloriosa Vergine con la commemorazione dello Spirito Santo, e del P. Nostro S. Gio. Gualberto, il Presidente, e Definitori congregati nel luogo solito Capitolare secondo l'antica, e laudabile consuetudine con diligente esame fatta anco al quanto orazione mentale intendino lo stato di tutti i Monasterj; e persone di quelli, così in temporale, come in spirituale, esaminando prima diligentemente li Visitatori, dalli quali intendino in che stato trovarono, e lasciarono i Monasterj in tempo della Visita, chiamino ancora in Definitorio li Conventuali, li Prelati, e qualunque altra persona dalla quale si possino informare della verità, e poi secondo il giudizio loro provvegghino a quanto sarà necessario, e opportuno.

C A P. XXVI.

Del modo di terminare le Cause nel Definitorio.

Esposito l'Esame de' Monasterj come di sopra il P. Presidente al quale s'aspetta il propor sempre, e promuovere tutte le Cause occorse nella celebrazione del Capitolo, avendo avuto in

De Confessoris, & Governatoribus Monialium.

De Epitombis & Collectionibus in Librorum.

Item de ejus munere.

Die 3. Capituli.

nota distintamente tutto quello, che dallo Scriba sarà stato notato, corregga, e riprenda prima la negligenza de' Prelati, e Monaci, e bisognando dar castigo di forte alcuna, se il delinquente sarà presente s'intenda la sua causa, e la proponga a' Definitori per averne il parer loro; ma se il delinquente sarà assente, rimetta il Definitorio la causa al Presidente, e Visitatori, li quali ascoltino il Reo, e lo facciano udire da chi egli no giudicheranno, che sia più espediente, e secondo la qualità del delitto, e gl'imponghì la soddisfazione: così facciano intorno alle Cause de' secolari concernenti gl'interessi della Congregazione se alcune ne venissero loro alle mani. Ascoltino le cause trattate dagl'Auditori dalli quali intenderanno ancora li Bilanci sopra lo stato de' Monasterj, e così se altre cose occorreranno, che abbino bisogno dell'autorità loro. E nel terminare le sopradette cause il P. Presidente le proponga ad una ad una alli Definitori intendendo da ciascuno il suo parere, cominciando dagl'ultimi ordinatamente procedendo sino alli primi. E quando diranno il parer loro stiano in piede col capo scoperto, con poche parole, ed a proposito, e quando alcuno parla, tutti gl'altri con grata audienza stiano cheti, accioche non nasca confusione. E così uditi tutti quella opinione, e giudizio prevaglia, che dalli due terzi del Definitorio sarà confermata. Dopo questo si leggeranno le Ordinanze fatte ne' precedenti Capitoli per vedere se si sono poste in uso, e se hanno a riformare in cosa alcuna. Dichiarando però che le presenti confermate dalla S. Sede Apostolica in modo alcuno non si possino alterare.

C A P. XXVII.

Dell' Elezione de' Prelati, ed Offiziali di nostra Congregazione.

E perche dall' Elezione de' Ministri, e distribuzione di tutte le Prelature, ed Offizj, che più propriamente si doveranno chiamare Pesi, e Carichi anticamente instituiti in questa nostra Congregazione come sono li Presidenti Generali, Visitatori, Definitori, Abbati, Priori, Procuratori, Vicarj, Camerlenghi, Scribi, ed altri simili, dipende veramente il buon Governo, e la conservazione, ed aumento della Congregazione, considerando similmente che in tutta la Congregazione ci sono Monaci di diverse Provincie, come sono Toscani, Lombardi, Romagnoli, Piemontesi, Romani, ed altri, di tutte le quali Provincie, e luoghi per bontà dell' Onnipotente Dio ci sono Monasterj, e Case pure di nostra Congregazione, ordiniamo per la concordia, pace, e carità universale, che deve essere il principale oggetto nostro, che nell' elezioni, e distribuzioni sudette s'abbia in ogni tempo risguardo, e considerazione di dare a ciascheduna delle sudette Provincie, e luoghi, quelli onori, Offizj, e Pesi indifferentemente in qualsivoglia Provincia, e luogo, che se li converrà, e che sarà abile a sopportare, talmente, che si conosca con effetti, che nella Congregazione nostra non si fa differenza di persone, nè di Provincie, ma siccome tutti vivono sotto la medesima Regola, e nell'istessa Congregazione, così tutti indifferentemente conforme alli meriti, e fatiche di ciascuno siano provvisti, e onorati delle Dignità, ed Offizj, il che fecero ancora li nostri antichi Padri. E fatta prima da tutti inginocchiati oration mentale, si proponga parimente ciascuno avanti gl'occhi l'onore di Dio, e la salute dell' Anima, e l'utile di tutta la Congregazione, e di poi siano proposti alle Prelature, ed Offizj quei Monaci, che conforme agl'ordini della scala nè sono fatti abili per le presenti Costituzioni, e sia in arbitrio del Presidente proporre due, e di ciascun Definito-

re uno, mandando a partito ciascuno per favore, e bianche, e quello sia canonicamente eletto alle Dignità, ed Offizj, ch'averà più voti, purchè passino la metà. Il qual modo di nomina- zione, ed elezione s'osservi similmente nell' elezioni de' due Visitatori, purchè si servi sempre l'ordine de' gradi contenuti di sopra nel Cap. 17. li quali Visitatori finito il loro biennio faccino vacanza da quell'Offizio per un altro biennio compito immediate seguente, e nel grado sesto almeno non vogliamo per l'avvenire, che sia eletto alcuno, che non sappia proporre, ed insegnare la Parola di Dio, sotto la qual legge non sian compresi quelli, che per il passato sono stati Abbati Collegiati.

Venghiti poi all' elezione degl' Abbati Titolari, Priori Abbaziali, e Priori titolati, e dopoi a quella del Decano di Vall' ombrosa, Ministro di Passignano, Priori claustrali, Ministri, e Camerlenghi, appresso del Depositario della Congregazione, del Vicario di Lombardia, e degl'altri, che si pongono per Ministri in qualunque luogo di nostra Congregazione similmente s'elebbe un Procuratore Generale nella Corte di Roma, ed un altro in quella di Fiorenza con quella autorità, che pare a loro espediente, e siano fatte a detti Procuratori, e Vicario di Lombardia le Procure, e patenti solite a farsi secondo l'uso antico della Congregazione, così anco prima, che si disciolga il Capitolo il Diffinitorio deputi, e dichiari il luogo del futuro Capitolo Generale, e disponga d'ogn'altra cosa, che per partito debba esser determinata.

C A P. XXVIII.

Di quelli, che per demeriti fanno vacanza.

Dichiarando parimente, che quelli, che fanno vacanza per lor colpa, e demeriti, debbino ricominciare il corso della dignità, e gradi in questo modo, cioè, che chi sarà deposto totalmente incominci dal grado di Sacerdote semplice nel corso della scala, nel qual grado s'intenda esser come entrato nuovamente; ma quelli, che saranno deposti non totalmente, ma da qualche grado solo, incomincino da quello inclusive, nel quale sono stati posti, come farebbe a dire se alcuno fosse deposto dal sesto nel quarto grado, prima che possa esser riassunto a detto sesto grado ha da stare nel quarto, e poi nel quinto tanto tempo quanto è prefisso a ciaschedun grado come si contiene nel Cap. 17. dichiarando, che nel tempo dall'un Capitolo all'altro nessuno possa contro sua volontà esser deposto da qualsivoglia grado per metterlo in minore, salvo se fosse convinto per demeriti, o vero per infirmità di corpo, o di mente, e che le cause di simili deposizioni siano giudicate dal Padre Presidente con li Visitatori, e tre Diffinitori attualmente Collegiati dal prossimo passato Capitolo stanziati più vicini alla solita residenza del Presidente secondo la dichiarazione quanto alli tre Diffinitori da farsi di sotto al Cap. 33. E, che in tal deposizione convenghino li due terzi, e non altrimenti.

E perche nel Capitolo Generale tutti li Prelati, e Offiziali vengono realmente assoluti dalle loro Dignità, e Offizj, vogliamo, che il Diffinitorio abbia sempre la sua libertà di riassumere, o no li medesimi secondo la forma contenuta di sopra nel Cap. 17. Esortando però, che per dar animo ad ognuno di continuare di bene in meglio nelli loro Offizj a beneficio universale della Congregazione si abbi sempre considerazione di anteporre alle Dignità, ed Offizj quelli, che per la loro buona amministrazione passata si giudicheranno più idonei.

Item de gradu privandis, & iterum donandis.

De Ordinationibus.

CAPITOLO XXIX.

Delle Prelature, ed Offizj incompatibili.

Ordiniamo ancora, che il Presidente, e li Visitatori Principali non possino aver Badie Collegiate nè altre prelature d'amministrazione alcuna durante l'Offizio loro; ma *propter usum Pontificalium*, vogliamo, che il detto Presidente abbia sempre il titolo della Badia di S. Salvi; il primo Visitatore abbia il titolo di S. Giovanni Gualberto di Pomajo; il secondo Visitatore quella di S. Andrea a Candelì, ed il Procurator Generale di Roma quello di S. Maria di Bibbona.

Ordiniamo similmente, che li medesimi Presidenti, Visitatori, Abbati Collegiati, Abbati, e Priori titolati di residenza, ed ogn'altro graduato, che stia in attuale esercizio, ed impiego della sua carica non possa essere Confessore Ordinario, o Governatore di Monache, ma, che ciò sia solo permesso a quegli Abbati, e Priori titolati, che non sono di residenza, ma di mero titolo. Che nessuno Prior claustrale possa essere insieme Abate, o Prior titolare, non intendendo però di fare per questo pregiudizio al Decano di Vall'ombrosa, il quale, come si è detto di sopra al Cap. 5, ha per antica, ed approvata consuetudine voce in Capitolo, sebben egli esercita di Prior claustrale.

CAPITOLO XXX.

Della distribuzione de' Monaci in ciascun Monistero, e luogo di nostra Congregazione.

Dichiariamo parimente, che conforme alla determinazione del Sagro Concilio di Trento alla sess. 25. Cap. 3. de Regul., e di Clemente VIII. *pro Refor. Regularium num. 14.* nel Capitolo Generale il Diffinitorio abbia particolar cura di distribuire li Monaci ne'luoghi di nostra Congregazione secondo l'entrata solita di ciascun luogo computate però l'elemosine, ed i sussidj, che possano venire da ciaschedun Religioso da porsi in comune e da conservarsi nella cassa publica; quali luoghi dichiariamo esser Collegiati quando vi risieda il Prelato con tre Sacerdoti almeno, riduchino però a memoria i Decreti Apostolici, quali prescrivono, che in ogni Monistero benche non Collegiato dell'acquistati avanti l'anno 1625. vi devono stanziare, al meno sei Padri coll' abito, avvertendo però, che tanto nei Collegiati, come ne i Titolati di residenza si faccia detta distribuzione colla maggior soddisfazione, che sia possibile tanto dalli Monaci distribuiti, come dalli Prelati, che gl'hanno a ricevere, nè dipoi si mutino ad istanza di chi si sia se non per cause legittimamente approvate dalli Diffinitori in Capitolo, e dal Padre Presidente, e Visitatori fra anno, acciò che ogn' uno stia con maggior quiete, e si fughino le spese, che nascono dalle mutazioni. Dichiarando nondimeno, che la spesa delle mutazioni, che occorreranno, la faccia quel Prelato, o Monistero a petizione, e commodò del quale sarà fatta, e se fosse a commodò d'ambidue, si partino le spese per metà. Non lasciando di ricordare ancora esser molto espediente, che ne'luoghi più frequentati, e di maggiore importanza si ponghino li Monaci più sufficienti, e qualificati.

CAPITOLO XXXI.

Dell' Assoluzione del Capitolo.

Espedite, che saranno le sopradette cose, il Padre Presidente intenderà dall'Auditori delle Cause, e dal Procuratore Generale di Roma la somma de' denari, che si hanno da distribuire quell'anno

per publico bisogno della Congregazione, e faranno la distribuzione per le sudette necessità, e particolarmente per la propria. Delli 200. scudi per il Padre Presidente, e delli 50. per ciascheduno delli Visitatori da impiegarsi non altrimenti, che per uso necessario all'Offizio loro, come vuole Clemente VIII. *pro Ref. Reg. num. 11.* Finita tal distribuzione avendo lo Scriba del Capitolo ridotto in nota tutto quello, che sarà stato giudicato opportuno per la Congregazione di commissione del Presidente, e Diffinitori, siano convocati tutti li Monaci, che si troveranno presenti in quel Monistero, dove si celebra il Capitolo, ancorche non siano Capitolari, ed essendo così tutti adunati, il Padre Presidente proposte prima alcune parole convenienti a simil negozio, imporrà allo Scriba, che con voce chiara pubblici, o faccia pubblicare, e leggere tutte le cose terminate in detto Capitolo, eccettuandone però quelle, che loro giudicheranno tener celate. Leggansi ancora li nomi de' Fratelli Defonti, e delli Benefattori, che avranno lettere graziose, acciocche non se li mancasse per ignoranza delli debiti suffragj. Leggansi similmente li nomi di coloro, che di nuovo sono stati ricevuti alla Professione, e di quelli, che di nuovo hanno impetrate lettere graziose. E finalmente avendo pubblicato l'elezioni nuove delli Visitatori, Prelati, Officiali, e Monaci di qualunque Monistero, ed ammoniti tutti, che non si partino dal luogo del Capitolo, se prima non hanno tutte le cose a loro pertinenti in scritto dello Scriba del Capitolo, e faccia esortazione all'osservanza della Regola, ed all'aumento del Culto Divino, e della Cura de' beni spirituali, e fedele dispensazione de' temporali, tutti posti inginocchio, ringraziando Iddio, il Padre Presidente intuoni il *Te Deum laudamus*, e processionalmente da tutti cantandosi, vadino in Chiesa secondo l'ordine de i gradi, e dignità loro. Finito l'Inno, dicasi l'orazione dello Spirito Santo, della Madonna, di S. Giovanni Gualberto, e del Titolo del luogo con l'Antifona, e versi competenti, ringraziando Dio, e pregando Sua Divina Maestà per la nostra Congregazione, che proceda di bene in meglio ad onor suo, salute nostra, ed edificazione del Prossimo.

CAPITOLO XXXII.

Dell' autorità del Presidente, e Visitatori.

Affinche la nostra Congregazione non resti mai abbandonata di reggimento publico, ordiniamo, che al Padre Presidente come a capo di quella, sia da ciascuno resa ogni obbedienza, riverenza, e preminenza di luogo, e d'autorità, ed egli in qualunque Monistero, e luogo, che si troverà di nostra Congregazione facci ogni segno così universale, come particolare di Superiorità; tenga appresso di se il Sigillo principale della Congregazione, ed il Registro del Capitolo con ogni altra cosa a quello appartenente. A lui sia riferito da tutti quanto occorre da un Capitolo all'altro, ed egli abbia autorità con li Visitatori di fare eseguire le ordinazioni presenti, e tutte l'altre, che si faranno nei Capitoli; e possa visitare qualunque luogo di nostra Congregazione tutte quelle volte, che li parrà necessario, e quando egli non potesse, o non volesse andare, possa con piena autorità mandarci li Visitatori; L'Offizio delli quali sia assistere al Presidente convenire con sua Paternità a tutte le visite, ed ad altri atti, che saranno necessarj farsi fra anno, andando separatamente, o ambidue insieme, dove saranno mandati, ordinando, che precedino tutti gl'altri Prelati in qualunque luogo, e tempo, salvo che quello del proprio Monistero, dove si trovano, fuorchè nell'atti della visita, nelli quali precedino ancor quello: e finalmente ordiniamo, che il Pre-

sidente,

Clem. VIII.
pro Ref. Reg.
n. 14.

De Monasteriis Collegiatis.

Et de agendis ultimo die.

fidente, e Visitatori rappresentino tutta la Congregazione di S. Maria di Vall'ombrosa, e posino liberamente eseguir, e unitamente determinare tutto quello, che all'Offizio loro si conviene di ragione, o di consuetudine, o vero se cosa alcuna particolarmente fosse stato loro commessa nel Capitolo passato. Intendendo però sempre, che loro procedino secondo l'ordinazioni, e Costituzioni di nostra Congregazione, e non abbino autorità d'annullare le presenti, nè promulgare altre nuove fuori del Capitolo, al quale per beneficio universale sia lecito far nuove Costituzioni, ma non già contrarie a queste.

Ordiniamo nondimeno, che ciascuna Persona di nostra Congregazione sia tenuta obbedire alle determinazioni di qualunque cosa, che averà fatta il Presidente insieme con li Visitatori non contrarie alle Costituzioni nostre, e quando il Presidente non potesse aver comodo d'ambidue li Visitatori per brevità del tempo, o per urgente causa, vogliamo sia della medema autorità, ciò, che spedità con il voto dell'altro Visitator solo, dichiarando se dopo l'aver il Presidente, e Visitatori conferito insieme le cose occorrenti all'Offizio della loro Amministrazione, e governo non fossero tutti tre conformi nelli loro voti, che in tal caso s'eseguisca sempre in ogni deliberazione quello, che il Padre Presidente con uno delli Visitatori d'accordo determinerà. Il che però non s'intenda dell'elezioni, che si faranno per voti segreti nelli quali s'averà da osservare la forma contenuta nel Capitolo seguente.

CAPITOLO XXXIII.

Dell'elezioni de' Prelati fra l'anno.

Accioche l'elezione de' Prelati, che fra anno per qualsivoglia causa s'avesse a fare, sia meglio discussa, e col consiglio di più terminata, e con soddisfazione universale s'ordina, che all'elezione de' Prelati Collegiati, e Visitatori, che si farà fra anno, debbino intervenire il Presidente, e ambidue i Visitatori, e tre altri Monaci con la voce attiva, cioè tre Definitori attualmente Collegiati del prossimo passato Capitolo stanziati più propinqui alla residenza solita del Presidente. E concorrino con più della metà de' voti, e se più di tre fossero in ugual distanza, li tre primi Professi di detta siano quelli, che hanno a concorrere a tal elezione. Ed in evento, che uno, o più di detti Elettori tanto delli Definitori quanto delli Visitatori non potessero intervenire a tal elezione, il luogo loro si aspetti a più propinqui Abbati Collegiati, che non furono Definitori nel passato Capitolo, e questo, che si è detto intendasi dell'elezione tanto degl'Abbati Collegiati quanto de' Visitatori caso, che alcuno se ne avesse ad eleggere per qualsivoglia causa. Ma l'elezione degl'Abbati Titolati, Priori Abbaziali, e Priori Titolati, vogliamo s'aspetti al Padre Presidente, ed alli due Visitatori principali, alli quali tre vogliamo parimente, che s'aspetti eleggere fra anno Priori claustrali, Camerlenghi, Maestri, Procuratori di Firenze, Vicarij, e quelli che sono posti per Ministri a luoghi di nostra Congregazione.

CAPITOLO XXXIV.

Del Vicario del Presidente.

Affine, che tal'ora (se il Presidente venisse a morte) per mancamento del capo non nasca confusione, ne disordine alcuno ne' membri, e fra li Monaci di nostra Congregazione: ordiniamo, che ogni volta che occorrerà, che il detto Presidente venga a morte il luogo suo, e colta medema autorità succeda l'Abbate di Val-

l'ombrosa fino al prossimo futuro Capitolo, il quale in tal'evento si debba celebrare la terza Domenica dopo Pasqua prossima futura a detta morte nel modo detto di sopra nel Cap. 3. e ogni volta, che mancasse detto Abbate Vicario, vogliamo, che in suo luogo, succeda l'Abbate di Passignano, fin tanto, che esso insieme colli Visitatori, e tre Definitori dichiarati nel precedente Capitolo averanno eletto un nuovo Abbate di Vall'ombrosa, e Vicario Generale, il quale si elegga quanto prima sia possibile, e perche tal'elezione si eseguisca quanto prima, ordiniamo, che detto Abbate di Passignano, e in tal caso Vicario non possa venire ad alcun'altra elezione, che a quella dell'Abbate di Vall'ombrosa, e che non abbia altra autorità, che d'leggere il detto Abbate di Vall'ombrosa insieme cogli altri prenominati Eletti. Il quale eletto, che farà, si intenda essere, e sia Vicario Generale fino al Capitolo con la solita autorità. Dichiarando, che esso Padre Presidente possa in caso d'infermità, o altri legittimi impedimenti suoi, secondo il bisogno, ed occorrenze della Congregazione sostituire uno a tempo, o più Vicarij colla medema, o limitata Potestà.

CAPITOLO XXXV.

Del tempo, e modo delle Visite.

Il tempo delle Visite de' nostri Monasterj intendiamo, che ordinariamente sia da mezzo Settembre fino a Natale, nel qual termine se non faranno legittimamente impediti, vogliamo, che li Visitatori abbiano finito di far tutte le Visite. E quando il Presidente non potesse andar con loro, vadino con sua licenza senza lui con la solita autorità, e siano ricevuti da tutti di nostra Congregazione senza altre Lettere Testimoniali, e quando uno di loro, o ambidue fossero legittimamente impediti, talmente che non potessero, o in tutto, o in parte soddisfare all'Offizio loro, possono di consentimento del P. Presidente sostituire altri in suo luogo, li quali abbino la medesima autorità, più, o manco, secondo, che dal P. Presidente li sarà dichiarato, e questo durante l'atto della Visita. Ma finite per i detti sostituiti le Visite, debbano farne relazioni al Presidente, e Visitatori Ordinarij, e non abbino più poi autorità alcuna per simil sostituzione, nè per questo s'intende, che abbino d'andare in Capitolo, nè averci voce.

Li Visitatori dunque arrivati, che faranno in qualunque luogo di nostra Congregazione, chiamino Capitolarmente il Prelato, Monaci, e Conversi Professi del Monastero, e brevemente narrata la causa della venuta loro, ed esortati caritativamente, che postposta ogni passione d'odio, e d'amore, vogliano lor manifestare tutto quello, che conosceranno tanto nel capo, quanto ne' membri, e così nel temporale, come nello Spirituale poter esser informato meglio coll'autorità dell'Offizio loro, proponendosi sempre avanti gl'occhi l'onor di Dio, e la salute del prossimo. Ricerchino, ed esaminino diligentemente ogn'uno primo intorno al culto Divino, e poi all'obediencia de' suoi Monaci così Offiziali, come privati. In che stato si trovi il temporale del Monastero, e se il Camerlengo, Decano, e Priore sono solleciti agl'Offizj loro, se mantengono la pace, e carità fraterna, e finalmente se cosa alcuna altra notabile ci fosse degna d'emenda. E per la loro autorità secondo le risposte, che saranno loro fatte, noteranno in scritto tutto quello, che giudicheranno degno di considerazione, e di relazione al prossimo futuro Capitolo, e così successivamente chiameranno chi parerà loro più a proposito, e tanto alli Monaci, come alli Conversi faranno

Ubi de Visitatoribus assumptis.

Et de electione Officialium.

Vel potius de Vicariis.

le do-

le domande competenti al bisogno delle Cause, che troveranno, o vero che fossero loro state imposte dal Definitorio, o dal Presidente per doverli esaminare, e trovando cause d'importanza massime dove corresse pregiudizio di qualche persona, vogliamo, che non precipitino la sentenza, ma che maturamente procedino con carità, esaminino non solamente più, e più volte, secondo il bisogno il Prelato, e Monaci interessarsi nella Causa, ma ancora se giudicheranno espedienti li Conversi, e famigli di casa, e per saper meglio la verità, possono ancora pigliarne informazione da persone Secolari, considerino parimente se per querela, o per denunzia, se per zelo di carità, o per vendetta, contro quali persone, e da chi saranno portate le Cause. Finito che averanno l'esame fra loro stessi consulteranno tutto quello, che farà a proposito per riforma di quel Monastero, e corregghino così il Prelato, come tutti gl'altri in tutto quello, che s'estenderà l'autorità loro, servando sempre le Costituzioni nostre, e se sarà espediente mutino li Monaci, e suspendino dall'Offizj loro li Ministri del Convento. E se avvenisse (che Dio ci guardi) che trovasse tal mancamento nel Prelato, che fosse pericolo differire il remedio fino al futuro Capitolo o almeno fin tanto, che se ne facesse relazione al Presidente, allora possono sospenderlo, o in parte, o in tutto dal suo Offizio, o a tempo, o a beneplacito del Presidente fino a tanto, che si facci il debito remedio. Avute tutte queste considerazioni radunino il Capitolo del Convento, e pubblicino tutto quello, che averanno ordinato per quel Monastero, e li lasceranno in scritto, se cosa alcuna averanno da imporli. E finalmente l'esortino all'osservanza Regolare, e raccomandandosi alle loro orazioni, vadino in pace.

CAPITOLO XXXVI.

Dell'esenzione, ed abilità, che debbano avere li Presidenti in fine del loro Offizio.

Parendo cosa conveniente, che quelli, che sono stati, e saranno Presidenti per l'avvenire, debbano per la vecchiezza, e dignità dell'Offizio loro essere rispettati in qualche cosa, e riconosciuti delle fatiche fatte, ordiniamo, che sia in facoltà loro d'eleggerli un Monastero Collegiato per abitarci sotto l'obediienza del Prelato del Monastero sudetto. Il che però non s'intenda aver luogo quando li Presidenti avranno cariche di Monasterj Collegiati commessi alla loro cura, nel qual caso siano, come gli altri sottoposti all'obediienza Regolare.

CAPITOLO XXXVII.

Delli Parenti in primo e secondo grado.

Ed acciò le determinazioni, che si faranno da Prelati tanto negl'atti Capitolari, come fra l'anno, siano senza sospetto alcuno di parzialità, o passioni umane: Vogliamo, che quando si trattino Cause di qualsivoglia persona li Parenti suoi in primo, e secondo grado non ci abbino voce in modo alcuno; Anzi si mandino fuori del Definitorio negl'atti Capitolari se bene fossero del numero delli Definitori, e questo medemo intendiamo, che s'osservi parimente in tutte l'altre cose, che occorreranno fra l'anno, e nelli Capitoli di ciascun Monastero. Determiniamo ancora, che nessun Monastero possa aver dignità, o Offizio posto nelli gradi della Scala nelli Monasterj, dove il Prelato li sia congiunto d'affinità, come sopra &c.

CAPITOLO XXXVIII.

Degli Studj di nostra Congregazione.

Essendo molto necessario per la conservazione, ed aumento della Congregazione nostra, che si tenga conto particolarmente degli Studj, per questo ordiniamo, che a Vall'ombrosa, Passignano, e Bergamo, Roma, e Forli si mantenghino di continuo li Lettori, e Maestri necessarj, purchè il numero della Gioventù sia sufficiente a farvi studio formato, e negl'altri Monasterj si tengono parimente secondo la comodità di ciascuno Lettori almeno di casi di coscienza.

CAPITOLO XXXIX.

Dell'amministrazione delle cose temporali.

Perchè l'amministrazione delle cose temporali è quella, che il più delle volte causa confusioni, danni, e disordini notabili nella Congregazione, nè conviene, che i Ministri delle cose spirituali s'occupino nelle temporali; Perciò Clemente VIII. *pro Ref. Reg. num. 12.* ci prescrive la norma del Ministero temporale, volendo, che dal Generale s'ordini l'appoggio di tutto questo carico a tre Religiosi di ciaschedun Monastero, de'quali uno abbia la cura di radunare, ed esiggere tutte le Grasse, ed entrate, l'altro come Depositario di fedelmente custodirle, e l'ultimo, come provido Dispensatore della medesima robba a lui consegnata dal Depositario secondo, che dal Superiore è permesso al bisogno del Monastero, e de' Monaci diligentemente soccorrere, vietando il confondere assieme quasi fossero un solo, o da un solo agitati questi tre Ministerj.

Coerentemente a tutto questo ci vien proibito da Alessan. VII. ne'suoi Decreti del 1661. num. 18., che il Superiore Locale abbia maneggio alcuno immediato delle Grasse, e danari del Monastero sotto qualsivoglia colore, o nome, ma solamente faccia i Mandati di tutto quello, che al Camerlengo occorrerà spendere, e provvedere diretti al Depositario, il quale consegnerà allo Spenditore, o Camerlengo quella somma di danari, o Grascia, che sarà espressa nel Mandato, li quali Mandati conservi fino alla Visita per renderne conto al Padre Generale, e Visitatori, e trovandosi provvisione, o spesa alcuna fatta senza detti Mandati, oltre il non esserli approvata detta partita, soggiaccia lo Spenditore per la prima volta alla pena di mangiare pane, ed acqua in Refettorio, e la seconda volta si raddoppi la penitenza, con altre pene ad arbitrio del Padre Generale, e Visitatori, etiam di deposizione dall'Offizio.

Ordiniamo per tanto, che il Camerlengo abbia un giornale, nel quale scriva giornalmente le partite, cioè tutte le spese, ed entrate quotidiane sì de' danari, come d'ogn'altra cosa, che li viene, o esce dalle mani, quel giornale sia tenuto ogni due giorni almeno dare allo Scriba, ovvero qualunque volta Egli lo domanderà, e faccia raguagliare le dette partite agl'altri Libri del medemo Scriba, o Depositario, quale sia tenuto spogliare detto Giornale ponendo le partite distintamente a luoghi loro ne' Libri Magistrali, ed il Camerlengo glie le faccia acconciare a luoghi debiti, talmente, che si possa veder separatamente l'entrata, e l'uscita, Debiti, e Crediti con gl'altri conti, come è solito. E se accaderà, che detto Scriba sia meno del bisogno intorno a ciò perito, il Camerlengo sia tenuto di giorno in giorno ammaestrarlo, acciò non faccia errore alcuno, e facendolo sia imputato tal'errore al Camerlengo.

se appa-

Clem. VIII.
pro Ref. Reg.
num. 12.

Alexan. VII.
Ord. 18. 1661.

se apparirà, che abbia usato negligenza in averli caritativamente insegnato.

Ordiniamo similmente, che ogni mese si leggano, si veggino, e s'esaminino le partite, presenti tutti li Padri, lasciando poi in mano del P. Abate, e Seniori i Libri tutti acciocchè possono rivederli, ed approvarli con sottoscriverli. E si vegga se le partite sono raguagliate, e senza errori a loro luoghi, altrimenti ogn' errore occorso, e partite esorbitanti, e false ritrovate in tempo di Visita s'attribuiranno all' Abate, e Seniori del Monastero. E ogni Sabato sera il Camerlengo abbia posto alla Vacchetta tutte le spese fatte nella Settimana, e privatamente ne renda conto al P. Abate, il che ordinò anche Clemente VIII. *loc. cit. al num. 13.* Volendo, che i sopradetti tre Ministri di tutta l'entrata, ed uscita rendano conto ogni Mese al Superiore locale, e Seniori, e nella Visita poi al P. Generale in presenza del sudetto Superiore, e Seniori. E finalmente, che il Generale medemo alla presenza di tre Giudici deputati del prossimo Capitolo, sia tenuto a render conto al Capitolo medemo d'ogni sua temporale amministrazione, così pubblica, come privata, con cavarne una copia autentica degl'atti del Capitolo, per poterla ad ogni cenno della S. Sede mandare a Roma.

Ordiniamo parimente, che detto Camerlengo tenga distintamente conto nel suo Giornale di tutte le spese fatte per se, e per il suo Prelato, e contrafacendo a quanto sopra, mangi pane, ed acqua una volta, ed il di seguente debba render i conti, e se accaderà, che nè anco di poi sodisfaccia in render conto, si duplichi la pena di continuo infino a tanto, che averà sodisfatto. Ordinando ancora, che nessun Prelato, o Camerlengo debba, o possa pigliare in prestito, o far Depositi di denari senza licenza del P. Generale. E per la Visita sia restituito, e saldato il tutto sotto pena della perdita dell'Offizio per un anno. Il che si proibisce anche a Monaci particolari, che quando contravenissero, e non avessero pronto il denaro accatrato, mangino pane, ed acqua fino a che non sia restituito.

Vogliamo ancora, che i Camerlengi (supposta la detta licenza del Generale) scrivano, e specificino chiaramente da chi averanno avuto denari in prestito, ancorchè incontinenti li volessero rendere, ponendo nella partita il nome da chi l'averanno avuto, il di, il Mese, e l'anno, e bisognando metter tal conto a Libri Magistrali, s'osservi il medemo. Dichiarando, che se si troverà partita di denari accatrati senza le dette condizioni, e clausole, o si troverà l'uscita rilevar più che l'entrata, o non apparisca chiaramente d'onde vengano detti denari, come si è detto di sopra li Camerlengi siano giudicati Proprietarij.

Si ordina similmente, che le chiavi del Granajo, dell'Erario, della Dispensa, dell'olio, e d'ogn'altra cosa del Monastero siano tre, una ne tenga l'Abate, un'altra il Camerlengo, e la terza il Depositario, e quando le Grazie si devono riporre, o estrarre per uso del Monastero intervengano tutti tre, apra, e ferri ciascuno colla sua chiave, e il Depositario nel Libro scriva il giorno, e la quantità della robba riposta, o estratta; e consegnata al Camerlengo per vendere, o spendere, nè mai le dette tre chiavi siano in mano d'un solo, massime del Camerlengo, o dell'Abate.

Se a tal'uno de' sudetti Ministri, o a qualsivolta altro per causa necessaria da approvarsi dal Generale si dovesse dare un Compagno dell'Ordine medemo non se gli conceda, se non in età di 25. anni almeno, e se non sia deputato al servizio

pubblico, e questo quando la commodità lo permetta sia Converso.

Le sostanze de' Monasterj non siano maneggiate da' Secolari, ma da quelli, che hanno l'abito nostro, onde da questi, e non da quelli si tengano le chiavi della Cantina, e della picciola Dispensa, e s'osservino in tal materia le Costituzioni di Clem. VIII. *de Ref. Reg.* e la Bolla *de largitione munerum*, Però si proibisce agl' Abbati, e Camerlengi il far donativi, o spese senza licenza del loro Capitolo.

Si registino almeno ogni anno a Libri Magistrali del Camerlengo, e Scriba rispettivamente tutti li Conti degli Speciali, Fondachi, Pizzicaroli, Macellari, Pollaroli, ed ogn' altro Bottegario, dal quale si piglia in conto distintamente le robbe levate con la loro tassa, acciò per la Visita si possa chiaramente vedere lo Stato della Religione, e gl' Abbati facciano fare un Libro apartato, dove si notino tutte le robbe, che si piglieranno dallo Speciale, protestandosi giuridicamente con lo Speciale medemo, che non li si farà buona cos' alcuna, che non sia prima notata in detto Libro. Chi trasgredirà i sudetti Ordini, mangi tante volte pane, ed acqua in tempo di Visita, quanti conti averà tralasciato, e sia privato dell'Offizio.

Si rinnovino ogni anno le stime de' Bestiami tanto grossi, quanto minuti nel numero, e nel prezzo, e trovandosi mancamento saranno castigati i Camerlengi severamente, e chi si aspetta. I soldi de' denari, delle Grazie, e d'ogn'altra cosa fatti nelle Visite, e ne' Capitoli siano veri, e reali in modo che tutto si possa numerare, misurare, e pesare, ed il tutto corrisponda in verità col Bilancio fatto, altrimenti il Camerlengo, e Depositario soggiaccino alle pene arbitrarie del P. Generale. I vantaggi delle coltivazioni solite farli da' nostri Lavoratori, si facciano in un sol luogo, e più vicino, che sia possibile, e si registino al Libro nominando il luogo in particolare, e raguagliando i loro conti si dica distintamente, che sorte di vantaggi hanno fatto, e restino di fare.

CAPITOLO XL.

De' Novizj, e loro Professione.

Dovendosi avere molte considerazioni nel ricevere, e allevare i Novizj per la conservazione di nostra Congregazione, ordiniamo, che in conformità del Decreto d'Alessandro VII. fatto per la nostra Congregazione sotto il di primo Gennaio 1656., e di Clemente VIII. *pro Ref. Reg. num. 33.* & *super receptione Novitiorum S. Declaratur tamen &c.* dal Presidente, e Deputati se ne possa ricevere in quei soli luoghi, che già sono assegnati, o sono d'assegnarsi per Noviziato secondo il numero preciso, o prescritto, o da prescrivere a' detti luoghi, e supposte le debite licenze, o condizioni, che i Novizj abbiano anni 15. compiti, e godano quelle prerogative, che si prescrivono dal medemo Clem. VIII. nel suo Decreto - *Cum ad Regularem &c.*, cioè.

Per mezzo d'un diligente esame di chi deve approvarli si cerchi, che i Novizj siano di onesti natali, e d'integrità di costumi, sani di corpo, ed atti al servizio di Dio, e beneficio della Religione, non siano contumaci della Giustizia per delitto commesso, nè aggravati di debiti, nè tenuti a render conto per qualche loro amministrazione, la loro vocazione non sia per fine alcuno mondano, il che supposto non si ricevano, ma a solo oggetto di servire a Dio. I Coristi siano di tal sufficienza, e abilità nel sapere, che a suo tempo possano ricevere gl'ordini Sagri, ed i Conversi sappiano almeno i Misterj della S. Fede, nè questi s'ammettino,

Alexan. VIII.
Ord. 5. 1660.
e 26. 1661. o
6. 1660.Clem. VIII.
pro Ref. n. 34.Alexan. VII.
Ord. 20. 1661.

Ord. 21.

Ord. 22.

Alexan. VII.
pro Ref. Reg.
num. 33.Clem. VIII.
sup. recept. &
educat. Novitior.
per tot.

che

Alexan. VII.
cod. n. 18.Clem. VIII.
loc. cit. n. 13.Alexan. VII.
Ord. 3. 1661.Alexan. VII.
cod. n. 18.Clem. VIII.
pro Ref. Reg.
n. 17.

che in età di 20. anni. Gli Oblati soliti riceverfi tra noi siano tenuti a praticar l'osservanza medema de' Conversi a quali s'affegni per loro abitazione luogo separato dal Noviziato de' Coristi, e un Monastero, a cui siano soggetti non solo in quanto alla prova loro nell'esercizio del corpo, ma anche dello spirito, in specie circa l'orazione mentale, frequenza della Chiesa, e discorsi spirituali, anzi se i Conversi, come li Coristi prima d'esser ammessi all'Abito, siano diligentemente informati da chi s'aspetta della Regola, e Costituzioni, de' tre voti essenziali, e dello stato, che devono professare, e vestiti, che siano, facciano una Confessione generale di tutta la lor vita passata.

Il Noviziato abbia la propria Clausura separata, e distinta da quella de' Professi, ed ogni Novizio la sua Cella, ed il suo letto per dormire ciascheduno separatamente dagli altri, siavi pure una determinata abitazione per il Maestro, e suo Compagno, e vi sia parimente oltre l'altre comodità comuni il luogo per le Conferenze, e per la Scuola, ove in tempo d'inverno si faccia il fuoco comune da poterfi ogn'uno scaldare. In oltre per quanto è possibile vi sia l'Oratorio per istruirvi li Novizi nelle cose spirituali, ed in specie nelle funzioni Ecclesiastiche.

Non sia lecito a chi si sia senza urgente, o grave cagione, siano Religiosi nostri, o no benchè Ministri, ed Officiali del Monastero, fuori del Maestro de' Novizj, e suo Compagno in qualsivoglia tempo entrare in Noviziato, anzi il Superiore stesso, quando stimi necessario qualche volta l'andarvi, abbia seco per Compagno qualche Seniore, o Padre del Monastero; E la chiave del Noviziato sia tenuta sempre dal P. Maestro, quale vogliamo, che sia presente, quando occorra, che alcun Novizio deve parlare a qualcheduno.

Il Maestro de' Novizj, siccome il Compagno (quando questo sia necessario) sia eletto dal Capitolo, o Dieta Generale, o vero *infra annum* dal P. Generale, e Visitatori. Ambj siano esenti da tutti gl'altri Offizj, e Cariche onde possono esser impediti dalla cura, e governo de' Novizj. Il Maestro sia Sacerdote, ed in età d'anni 35, almeno, ed abbia non meno di dieci anni di Professione. Il Compagno nelle cose spettanti alla sudetta cura sia subordinato al Maestro, non abbia meno di 30. anni, e li Superiori abbiano tutta la premura, che l'uno, e l'altro siano adorni di Dottrina, e probità di Vita, dediti all'orazione, e mortificazione, ripieni di carità, e prudenza, che abbiano congiunta l'affabilità col contegno, il zelo di Dio colla mansuetudine, affatto disgiunti da ogni passione d'animo, e specialmente dall'ira, che distrugge la carità non tanto verso se stesso, che verso il prossimo, e finalmente siano tali, che *in omnibus se ipsos bonorum operum exemplum praebeant.*

Il governo, e direzione del Noviziato, e de' Novizj sia sotto l'assoluta potestà del Maestro, talmente, che non sia lecito ad altri l'ingerirsi, eccettuarne i Superiori Maggiori, e l'Abbate del medemo Monastero.

Non sia dal Maestro lasciata a dietro diligenza alcuna in far praticare da' Novizj la Regolar Disciplina su la riflessione dell'eccellenza di lor vocazione, dell'osservanza de' tre Voti, e delle Costituzioni, del modo di perseverare nell'Orazione sì Vocale, come Mentale, di raffrenare i vizj, e passioni illecite per via delle mortificazioni, e custodia de' sensi, della purità, ed esame di coscienza, della frequenza de' Sacramenti, ed in specie della Confessione (che vogliamo, che si faccia due volte il Mese almeno) della quotidiana manifestazio-

ne de' moti interni, e delle tentazioni, dell'esercizio d'umiltà, e finalmente per mezzo della modestia in tutte l'azioni, ad un continuo silenzio.

Al solo Maestro s'aspetti il confessare li Novizj; sia però lecito al P. Generale, o Superiore Locale, se lo stimerà opportuno una, o due volte l'anno confessarli egli medemo, o deputar altro soggetto idoneo a sentir le Confessioni loro, quali vogliamo, che giornalmente sentano Messa, e intervengano in Coro a Divini Offizj sì Diurni, che Marutini.

Siano occupati li Novizj tal volta in esercizi corporali, in leggere, o scrivere materie spirituali, e vi frappongano qualche volta modesta ricreazione ogni Settimana, o due, o una volta in luogo ritirato, e comodo fuori del Noviziato, ma sempre coll'assistenza del Maestro, o del Compagno, quali abbino cura particolare di non lasciar due Novizj assieme separati dagli altri, ma in tal congiuntura non lascino d'indagare la naturale inclinazione di ciaschedun di loro.

In tempo della Probazione non sia lecito a Novizj lo stare assieme nè in casa, nè fuori co' Professi se non in Coro, e Chiesa, a Divini Offizj, nelle Processioni, e in Refettorio alla Refezione, si eccettuano però quei Professi, quali secondo l'antica consuetudine nostra vien tal volta da' Superiori giudicata spediente per giusti e prudenti motivi di farli rimanere in Noviziato dopo la loro Professione. Il che vien permesso da Clem. VIII. ne' suoi Decreti *super receptione Novitiorum §. Ad hoc tamen &c.* purchè quivi mantengano il metodo, e Regola di vivere de' Novizj più rigoroso di quello praticano gl'antichi Professi senza intervenire a negozj pubblici del Monastero, o esercitare Offizj fuori de' competenti al Noviziato.

Per quello, che possa occorrere di bisogno a' Novizj, si deputi uno di loro tra più anziani e morigerati, quale con l'assenso del Maestro in difetto del Compagno supplisca a tutto ciò, che sarà d'uopo per la loro direzione, ed a questo si potrà competere l'impiego di Portinajo del Noviziato, e delle cose di minor conto.

Compito, che sia l'anno della probazione quelli s'ammettono alla Professione, quali per mezzo d'un nuovo diligente esame saranno ravvisati capaci non solo di perfezionarsi nello spirito, ma atti alle corporali fatiche. Prima però che siano ammessi, devono esser approvati per voti segreti dalla maggior parte del Capitolo del suo Monastero, e secondo la relazione del sudetto Capitolo siano ammessi, o riprovati dalla Professione, la quale non si differisca oltre al tempo sudetto, ma siano allora approvati, o mandati alle Case loro. Ma i Conversi avanti di far l'anno della Probazione abbino quattro anni almeno portato l'Abito nostro, e da ciò non possono esser dispensati in alcun modo dalli Superiori di nostra Congregazione, e che questi in detti quattro anni non possono portare Cappuccio secondo l'antico nostro uso per distinguerli da quei Conversi, che sono nell'anno della probazione, e perchè tanto i Conversi Novizj, quanto i Conversi Professi, che in avvenire si riceveranno meglio si distinguano da' Sacerdoti, nè gl'uni, nè gl'altri possono portare il Collare fuori della Goletta, ma dentro, nè la Tonaca Talare, ma corta un palmo, cioè a mezza gamba, e dallo stato, e Abito di Converso non possono passare a quello di Corista, non solo quando son Professi, ma nè anche quando sono Novizj; E se accaderà, che alcun Novizio nel tempo della Professione fosse rifiutato da qualche Monastero, non possa esser ammesso alla Professione in alcun altro di nostra Congregazione se già col tempo non devenisse più abile ad esser ricevuto.

De habitu
Conversio-
rum.

E per maggior documento di quanto nella prefate materia de' Novizj da noi praticar si deve, abbiamo stimato molto opportuno il metter qui per *extensum* il precitato Decreto di Papa Alessandro VII. fatto in particolare per la nostra Congregazione.

Refertur Alexan. VII. Decretum de præd. reidem Novitiis, & Professis, die 1. Januarii 1658. editum.

Ad propagandam in Congregatione Vallis Umbrosæ Monachorum Sancti Joannis Gualberti Ordinis Sancti Benedicti Regularem Observantiam, quæ Novitiorum Institutioni, & educationi præcipue innititur, Sacra Congregatio deputata super Statu Regularium de Mandato Sanctiss. D. N. Alexandri Papæ VII. præsentis Decreti vigore designat, & deputat in prædicta Congregatione Vallis Umbrosæ pro Novitiatu Monasterium S. Mariæ Vallis Umbrosæ Fesulanæ Diocesis, necnon Monasterium Sanctiss. Trinitatis Florentiæ, & pro Professorio idem Monasterium Sanctæ Mariæ Vallis Umbrosæ. In quolibet autem ex dictis Monasteriis, eadem Sacra Congregatio impertitur licentiam hac vice tantum recipiendi decem Clericos, seu Choristas, dum tamen hæc, quæ sequuntur inviolate observentur. Primum judicatur, ut in singulis d. Congregationis Vallis Umbrosæ Monasteriis publicetur futurum examen eorum, qui ad habitum probationis recipi postulaverint, omnesque ab Abbate Generali, duobus Visitatoribus, necnon ab Abbatibus Ripolis, Sanctiss. Trinitatis, & Sancti Pancratii diligenter examinentur, an sponte, firmoque proposito, & bono zelo melioris frugis, & perfectioris vitæ se Deo dicare velint, an potius levitate, vel necessitate, aut inordinato alio fine acti postuleant admitti, nec cupiant facilis tribuatur ingressus, sed probentur spiritus, si ex Deo sunt, & ad unguem serventur ea, quæ Sanctus Pater Benedictus præscribit in Regula Cap. 58. *De Disciplina suscipiendorum Fratrum*, seduloque inquirent, an sint mente, & corpore sani, ex legitimo Matrimonio, & honestis Parentibus nati, conditione liberi, & in ætate legitima constituti, ut saltem decimum quintum annum expleverint, grammaticalibus rudimentis instructi, non excommunicati, non alterius Congregationis Professi, nulla vulgari infamia maculati, de nullo errore suspecti, non Criminosi, non ære alieno gravati, vel reddendæ alicujus administrationis rationi obnoxii, & summam recipiendi omnes eas condiciones habeant, quæ in Sacris Canonibus, Summorum Pontificum Constitutionibus, & Decretis præsertim san. mem. Clementis Papæ VIII., & in Regula præscribuntur, recipiendorum autem qualitates per fide dignorum hominum testimonium probentur, antequam ad Habitum admittantur, & idonei reperti infra numerum, ut supra concessum ab iisdem Abbate Generali, duobus Visitatoribus, & tribus prænominatis Abbatibus præeligantur, & per Vota secreta approbentur; Sicque approbati una cum literis Testimonialibus approbationis manu propria eorumdem Examinatorum subscriptis, ac juramento firmatis, obsignatisque transmittantur ad Abbatem Monasterii, seu Novitiatus, qui tum demum, & non prius eosdem præelectos, & approbatos ad Habitum probationis suscipiat, & finito tempore Novitiatus congreget de more Capitulum Patrum, eosque de cujusque Novitii qualitatibus edoceat. Et Abbas quidem Monasterii Sanctiss. Trinitatis Novitios in suo Monasterio susceptos cum Literis Testimonialibus sui Capituli, quod annum probationis peregerint, & laudabiliter se gesserint, transmittat ad prænominatum Abbatem Monasterii Sanctæ Mariæ Vallis Umbrosæ, qui tam sic transmisos, quam alios in suo Monasterio receptos, quos una cum suo Capitulo habiles invenerit, juxta Constitutiones ejusdem

Congregationis ad Professionem admittat, sub exacta tamen vita communi ad præscriptum Regulæ, non obstante quavis laxiore consuetudine, seu potius corruptela in contrarium introducta, servataque forma Sacrorum Canonum, Concilii Tridentini, & Constitutionum Apostolicarum, ac præcipue Decretorum ejusdem Clementis VIII. Quod si aliquem ex dictis Novitiis ante Professionem a Religione discedere, aut expelli contigerit, alius in ejus locum subrogari possit, dummodo tamen in omnibus servetur forma superius præscripta, sed & illud cavendum omnino erit, ne a volentibus ingredi religionem pro ipsorum ingressu nec post susceptum Habitum Probationis pro admissione ad Professionem, vel alio quocumque prætextu, excepto Victu, & Vestitu Novitii illius temporis, quo in Probatione est ab ipso, vel ejus Parentibus, aut Propinquis, vel Curatoribus aliquod accipiatur sub pœnis per Sacros Canones, & Tridentinum Concilium statutis. Cæterum, ut prædicti Novitii postquam in Professorum numerum, ut præfertur recepti fuerint, melius in bono spiritu, regularisque disciplina observantia stabiliantur, & confirmantur statim post Professionem emissam, collocentur in Professorio, ut supra designato ab ea, quæ Novitiorum est, atque antiquorum Professorum habitatione disjuncto, & separato. Ita tamen, ut si prædicta Religio ex suarum Constitutionum, seu Institutionum vigore majoris temporis cursu novos Professos intra Novitiatum detinere contulerit, illis in hac parte minime derogatum esse intelligatur. Et nihilominus permittitur Superioribus, ut id ipsum facere possint, si rationi, ac Religioni magis expedire judicaverint. In quo quidem Professorio degant sub Regulis, & modo vivendi adhuc strictiori, quam servent antiquiores Professores, ita ut nec in negotiis Conventus se intromittere, nec Communibus tractatibus interesse, neque alterius exterioris obedientiæ officium exercere debeant, ibique permaneant quousque ad ætatem Sacris Ordinibus suscipiendis sufficientem pervenerint, vel saltem per triduum post professionem, quo etiam tempore poterunt, quinimo, & debebunt literarum studiis operam navare sub directione, & regimine Superioris, qui eas qualitates habeat, quibus Novitiorum Magistrum prædictum esse oportet, quemadmodum ipseus Clementis Decreto provide sancitum est. Porro in prædictis duobus Monasteriis pro Novitiatu assignatis, nec Superior, nec Novitiorum Magister, nec familia Religiosorum constituatur, vel amoveatur, nisi ab ipsomet Generali una cum Visitatoribus, neque in eis collocentur nisi Religiosi graves, devoti, exemplares, & Regularis observantiæ, ac puritatis Regulæ studiosi. Præcipue vero caveatur, ne ibi ponatur aliquis, qui non consentiat servare vitam communem, quæ in prædictis Monasteriis ad Regulæ præscriptum exacte observetur, indeque amoveantur, qui tam Sanctæ Ordinationi contradicere, aut quoquo modo se opponere ausi fuerint. Ad extremum postquam Novitii in Professorum numerum, ut supra cooptati fuerint, Superiores Regularès, ad quos pertinet, illico Sacram Congregationem edoceant, supra scripta omnia, & singula fuisse ad unguem adimpleta, & executioni demandata. Alioquin pœnas in memoratis Decretis Clementis VIII. se. rec. statutas se subituros, ac novas licentias recipiendi Novitios, nequaquam fore impetraturos certo sciant. Non obstantibus quoad præmissa omnia, & singula Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon prædicti Ordinis Statutis, Consuetudinibus, & privilegiis, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ die prima Januarii 1658.

CAPITOLO XLI.

Che nessun Monaco possa partire dal suo Monastero senza licenza de' suoi Superiori.

Ordiniamo parimente, che secondo la determinazione del Sagro Concilio di Trento *Sessione 25. Cap. 4. de Regul.* e di Clemente VIII. *pro Refor. Regularium num. 19.* non sia Monaco, o Converso, che ardisca sotto qualsivoglia colore, o pretesto assentarsi dal suo Monastero senza espressa licenza in scriptis del Padre Presidente, o del proprio Prelato, o altro suo Superiore, e quando alcuno prendesse aggravio, o per altra cosa rilevante, onde creda, che non se li possa negar il ricorso a' suoi Superiori, deva nondimeno questo tale significare prima con lettere al Padre Generale la causa del suo ricorso, ed essendogli da lui denegato, li sia lecito far il medemo coll' Eminentissimo Protettore della Congregazione. Ma non ottenendo con tutto ciò da loro la licenza, come di sopra, non possa in modo alcuno partire dal proprio Monastero, altrimenti sia con rigore castigato di Carcere, privazione di voce, o altre pene ad arbitrio del P. Presidente, o del Capitolo Generale, salvando sempre ove duopo sia, gl' ordini delle presenti Costituzione. E se alcun Monaco professò starà per tre giorni continui assente dal suo Monastero senza la licenza suddetta, si intenda esser fuggitivo, e non possa egli, nè gli scacciati della Congregazione esser ricevuti in essa, se non di consenso del Capitolo Generale, o del Presidente, e Visitatori servata la forma della Regola, e sue dichiarazioni, che come Novizio stia nell' ultimo luogo per un' anno facendo di nuovo tutto il corso della Scala.

Nessuno abbia ardire d'andare a' Monasterj di Monache, anche ne' casi permessi da' Decreti della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regulari senza licenza in scriptis del P. Generale, e Visitatori sotto le pene tassate da' Sommi Pontefici, e da' Sagri Canonici, ed in specie della felice memoria di PP. Clemente IX. nel suo Decreto sopra questo punto, a' quali si abbia particolar attenzione, e di più sotto pena d'un mese di carcere con digiuni in pane, ed acqua.

CAPITOLO XLII.

Che nessuno possa ricorrere a' favori esterni.

Considerandosi finalmente con quanta facilità sogliano alcuni per varj accidenti ricorrere a' favori esterni, e di quanto scandalo ciò sia, e pregiudizio dell' onor di Dio, e della Giustizia, ed osservanza degl' Ordini delle Religioni bene istituite, comandiamo, che nessuno di nostra Congregazione di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia ardisca sotto qualsivoglia colore, o pretesto ricorrere o per se, o per altri ad altri favori, che a' quelli di Superiori della Congregazione giusta la Bolla di Clemente VIII., che comincia *Ambitiosa &c.* la qual Bolla si legga a mensa una volta l'anno almeno in tempo di Visita, e li tante volte citati Decreti d' Alessandro VIII. quale vole, che chiunque ricorrerà o per se, o per altri a qualsivoglia favore esterno di persona secolare, o Ecclesiastica di qualsivoglia grado o Dignità si sia anco Cardinalizia, e che non porti abito della Religione per conseguir Dignità, onori, Offizj, Gradi, e qualsivoglia altra cosa della Congregazione ne sia ipso facto reputato indegno, privo di voce attiva, e passiva in perpetuo, ed inabile alle medeme, e simili dignità, grado, ed offizj. E l' Elettore ancora incorrano nelle pene tassate della medema Bolla, la quale in tutte le sue parti sia inviolabilmente osservata.

Ma se ciò succedesse per varj accidenti, che possono diversamente occorrere, il Definitorio in Capitolo Generale, o il Padre Presidente, e Visitatori infra anno ne facciano quella dimostrazione, che in loro coscienza, giudicheranno convenire alla qualità del fatto.

Nel nome di Nostro Signore Gesù Cristo.

Incomincia il Prologo della Regola del Nostro S. P. Benedetto Abate, Confessore insigne, e Padre de' Monaci.

Ascolta, Figliuolo i precetti del Maestro, ed inchina l'orecchia del cuor tuo, e volentieri accetta l'ammonizione del pietoso Padre, ed efficacemente mettila in opera, acciocche per la fatica dell' obediencia ritorni a colui dal quale per pigrizia d' inobediencia ti eri partito. A te dunque è indirizzato il parlar mio, chiunque tu sij, il quale rinunziando alle proprie volontà prendi le fortissime, e lucidissime armi dell' obediencia per servire al Signore Gesù Cristo, vero Rè. Primieramente dimanda con instantissima orazione a Dio, che da lui si conduci a perfezione tutto quel che di bene incominci a fare, che esso il quale si è deguato computarci nel numero de' suoi figliuoli, non si abbia già mai a contristare per le nostre male operazioni, perche in tal modo dobbiamo sempre obediagli per li suoi benefici concessi, che non folamente come adirato Padre privi dell' Eredità noi suoi figliuoli, ma nè anche come terribile Signore, provocato da i nostri mali ci condanni come pessimi servi alla perpetua pena, non l' avendo noi voluto seguire alla gloria.

Leviamoci sù dunque finalmente, destandoci la scrittura con dire, E oggi mai ora, che ci leviamo dal sonno, ed aperti gl' occhi nostri al lume Divino, attentamente udiamo, di che ci avvertisca la Divina voce, la quale ogni giorno ci chiama dicendo. Se voi oggi udirete la voce sua, non vogliate indurire li vostri cuori: e in altro luogo. Chi ha orecchie da udire oda quello, che dice lo Spirito Santo alle Chiese, e che dice; Venite figliuoli, uditemi, che v' insegnerò il timore del Signore, correte mentre avete il lume della vita, acciocche le tenebre della morte non vi comprendano, e cercando il Signore frà la moltitudine del Popolo il suo operario di nuovo gli dice, Chi è quell' uomo, il quale vole aver vita, e desidera vedere i giorni buoni? il che se tu udendo, risponderai, Io son quello, ti soggiunge Iddio, Se tu vuoi aver vita vera, e perpetua vita, raffrena la lingua tua dal male, e le tue labra non parlino inganno. Partiti dal male, ed opera il bene: cerca la pace, e seguila quella, e quando queste cose fatto avrete, gl' occhi miei faranno sopra di voi, e l' orecchie mie intente a' vostri prieghi, e prima che m' invochiate dirò, Eccomi a voi presente. Qual cosa dunque Fratelli carissimi ci può esser più dolce di questa voce del Signore, che a tanto bene ci invita? Ecco ch' esso per sua pietà ci mostra la via della vita.

Succinti adunque di fede, d' osservanza di buone opera i nostri lombi, e calzati i piedi nella preparazione dell' Evangelio della pace, camminiamo in modo per le sue vie, che meritiamo vedere colui, che ci ha chiamati nel suo Regno. Nel Tabernacolo del cui Regno, se vogliamo abitare, è da sapere che non vi si perviene, se non per via delle buone operazioni, ma dimandiamo al Signore, dicendogli col Profeta, Signore chi abitarà nel Tabernacolo tuo, o vero chi riposarà nel tuo Santo Monte? Dopo la quale interrogazione, udiamo Fratelli il Signore, che risponde e ci mostra la via d' esso Tabernacolo, dicendo, Chi camina senza macchia, ed opera la giustizia, chi parla la verità nel suo cuore nè faccia inganno colla sua lingua, chi mai non fece male al Prossimo suo, e non l' ha ingiuriato di parole, quello che discacciando dagl' occhi del suo cuore il maligno Demonio con ogni sua cattiva persuasione, che gli suggerirà, lo ridusse a niente, e

Deaccessu ad Monasteria Monialium.

Alexan. VII. Ord. 14. 1661.

Clem. IX. de Monial.

Regula S. Benedicti, & ad eam declarationes.

Prologus Regulae.

prese li principi delle perverse cogitazioni, e spezzolle in Cristo. Quelli ancora, che temendo il Signore, non si levano in superbia d'alcuna buona opera, che facciano, ma pensando i beni, che in se sono, non puotere essere da loro, ma dal Signore magnificano lui, che ciò opera, dicendo col Profeta: Non a noi Signore, non a noi, ma dà gloria al tuo nome, siccome anco S. Paolo Apostolo nessuna cosa di sua predicazione attribuiva a se, ma diceva, Per grazia di Dio sono quello, ch' io sono, ed il medesimo dice: Chi si gloria, si glori nel Signore: onde anche il Signore stesso nell' Evangelio dice: Chi ode queste mie parole, e le mette in opera, farà da me somigliato al saggio uomo, che edificò la sua casa sopra la ferma pietra: vennero i Fiumi, soffirono i venti, e diedero con impeto in quella casa, e non cadde perche era fondata sopra la pietra. E così queste cose operando il Signore ogni giorno aspetta, che noi con fatti buoni rispondiamo a queste sue sante ammonizioni, e non per altro ci sono prolungati i giorni della presente vita, e ritardati, se non perche ci raccomandiamo, dicendo l' Apostolo, Or non sai tu che la pazienza di Dio ti adduce a penitenza? Onde il Signore dice: Io non voglio la morte del Peccatore, ma si bene, che egli si converta, e viva.

Avendo noi dunque Fratelli dimandato al Signore, chi farà abitatore del suo Tabernacolo, abbiamo nido il precetto d' abitarvi. Però se adempiremo l' ufficio di si fatto abitatore, faremo eredi del Regno de' Celi. Dobbiamo per tanto preparare i cuori, e corpi nostri, per militare alla santa obediienza di comandamenti, e quello, che per noi stessi naturalmente non possiamo, preghiamo il Signore, che facci ci sia amministrato dall' ajuto della sua grazia, e se vogliamo fuggir le pene Infernali, ed arrivare alla perpetua vita, ora mentre ce n' è tempo conceduto, e sia in questo corpo, ed abbiamo comodità di fare tutte queste cose, mediante questa vita di luce, si deve correre, ed operare adesso tutto quello ci abbia ad essere utile in perpetuo.

Abbiamo dunque a costituire la scuola del servizio del Signore, nel che fare speriamo non avere ad ordinare alcuna cosa nè aspra, nè grave: ma se pure dettando ciò la ragione, ed il volere dell' equità in alcuna cosa si procedesse alquanto più strettamente per emendazione de' vizj, e conservazione della Carità, non ti sgomentare, e non ti perdere d'animo per questo, nè voler fuggire, spaventato dalla paura, la via della salute, la quale non si deve altrimenti, che con angusto principio incominciare. Ma nel processo del vivere spirituale, e della Fede, dilatato che s' è il cuore, con una ineffabile dolcezza d' amore, si corre per la via de' Comandamenti di Dio, e così perseverando nella sua dottrina, senza mai partirsi dalla scuola, e magisterio suo ne' Monasterj insino alla Morte, partecipiamo delle passioni di Cristo, mediante la pazienza, acciocche meritiamo essere consorti del suo Regno. Amen.

C O S T I T U Z I O N I
V A L L' O M B R O S A N E .
P A R T E S E C O N D A

Spettante al governo morale, o dichiarazione di San Benedetto.

P R O L O G O .

Delle dichiarazioni.

Ammaestrati della Santa Istruzione della Regola, che l' Abbari in tal modo temperino, e dif-

Ubi de fco-
po, & firmi-
tate hatum

Bullarii Rom. Contin. Pars VI.

pongano le cose, che l' Anima salvino, e quello, che fanno i Monaci, lo facciano senza mormorazione, e tal sia del Superiore la discrezione, ed il medesimo in ogni cosa, che i ferventi abbino da desiderare, ed i deboli non si arretrino.

Dichiareremo alcuni passi della Regola, modificando quelle cose, che a' tempi nostri sembrano aspre, componendo alcuni modi di vivere, acciocche nella nostra Congregazione si vegga l'uniformità nelle cose esteriori, e si conservi la concordia interiore: E per tanto ordiniamo, che da ciascuno di nostra Congregazione s'offervi la Regola secondo le presenti dichiarazioni puntualmente, ed in quelle cose, che per desuetudine, o scarfezza di Monaci si rende men facile l'osservanza, il tutto si rimetta in pristinum, anche dove son pochi.

Per dare alle presenti Costituzioni tutto il vigore, deroghiamo, rivochiamo, cassiamo, ed annulliamo tutte l'altre Costituzioni a questa antecedenti, siccome ogni, e ciascheduna ordinazione fatta dal Capitolo Generale, o dal Generale, e Visitatori fuori del Capitolo Generale ne' tempi andati, e non vogliamo, che alcuno di nostra Congregazione sia obligato a veruna Costituzione fatta in qualunque modo, e tempo, eccetto, che alle presenti; proibendo inoltre a qualsivisa di nostra Congregazione eziandio all' Abbate Generale, al Definitorio, anzi al medesimo Capitolo Generale il puotere in modo alcuno esplicare, interpretare, snervare, o mutilare, particolarmente in quanto riguardano i Decreti, e Costituzioni di Clemente VIII. in esse contenuti, esortando col medesimo Sommo Pontefice i Superiori a ben riflettere al debito, e ragione, che nel giorno estremo render devono a Dio del Gregge alla custodia loro raccomandato, onde lor tocca invigillare, che sia inviolabilmente osservata la Santa Regola, e Costituzioni, in specie per quanto concernono all' orazione mentale, silenzio, digiuni, e Capitolo delle colpe (quale si faccia ogni Sabbato) e gl' altri spirituali esercizi, essendo indubitato, che questi sono la vera Base per innalzare, e dilatare il Regolare edificio: Ed acciocche meglio, e con profitto maggiore ne fortifica l'intento, farà molto a proposito, che i Superiori, o da se, o per altri facciano alla giornata qualche discorso in materia d'osservanza, e Disciplina Regolare.

Incomincia la Regola del Padre
S. Benedetto.

C A P I T O L O I .

De i Generi, o vero Vita de' Monaci.

È cosa manifesta, che si ritrovano quattro sorti di Monaci, la prima delle quali è quella de' Cenobiti, cioè la Monasteriale, la quale milita sotto Regola, ovvero Abbate. Dapoi la seconda sorte è quella degl' Anachoreti, cioè degl' Eremiti, li quali non per fervore di Conversazione noviziale, ma per lunga prova, prima fatta nel Monistero, hanno imparato (ammaestrati dall' ajuto di molti) combattere contro il Demonio, e come già bene instruiti, nella moltitudine de' Fratelli, con l'ajuto di Dio possono combattere da solo a solo senza consolazione, o ajuto altrui colla sola mano, o vero braccio proprio contro i vizj della carne, e delle cogitazioni. Ma la terza sorte fozzissima de' Monaci è quella de' Sarabaiti, i quali non essendo approvati da Regola alcuna, ne dall' esperienza, maestra di tutte le cose, come oro nella fornace, ma mollificati secondo la natura, e similitudine del Piombo, ancora conservando coll' opere, fede al secolo, sono manifestamente conosciuti per Uomini, che mediante il segno, che portano de' Religiosi men-

declaratio-
num, cum
abolitione
veterum
Constitutio-
num.

Alexan. VII.
Ord. 2. 1661.

Clem. VIII.
num. 38.

Primum ge-
nus.

Secundum.

Tertium.

sono a Dio, li quali Sarabaiti a due, a due, a tre, a tre, o vero ancora soli, senza Pastore, standosi ferrati non negl'ovili del Signore, ma nei loro proprj, hanno per legge il piacere de i loro desiderj, dicendo tutto quello, che si hanno pensato o eletto essere santo, e quello non esser lecito, che a lor non piace.

Quartum.

La quarta sorte poi de' Monaci è quella de Girovagi, i quali tutta la Vita loro vanno per diverse Provincie, albergando tre, o quattro di per le celle di diversi, e sempre son vagabondi, ed instabili, e servendo a proprj desiderj, e dilettazioni della gola sono in tutto, e per tutto peggiori de i Sarabaiti, della misera condizione de' quali tutti meglio è tacere, che parlare: lasciati dunque tutti questi addietro, coll'ajuto del Signore veniamo ad ordinare la fortissima sorte de' Cenobiti.

Laus Cenobiorum.

Dichiarazione del Capitolo Primo.

Ad declinandas lites de primatu, referuntur Congregationum initia.

Perche il Padre S. Benedetto fa menzione di quattro sorti di Monaci, e il Concilio Tridentino per ovviare alli scandali rimette agl' Ordinarj le determinazioni delle liti in causa di precedenza, però accioche per ignoranza non siano causati simili scandali, quando li Monaci di nostra Congregazione si trovano in Compagnia d'altri Religiosi, abbiamo posto qui brevemente di quel tempo qualunque Religione ebbe origine.

De Cassinensibus.

S. Benedetto fiorì negl'anni del Signore 500. e morì nel 586. fù Informatore deli Monaci neri, quali si chiamano Congregazione Cassinense, altrimenti di S. Justina, e volgarmente di S. Benedetto.

De Camaldulensibus.

S. Romualdo fiorì negl'anni del Signore 1000., e nel 1012. edificò il Sagro Eremo di Camaldoli capo d'ordine, e Congregazione Camaldolense, morì nel 1027. alli 19. di Giugno d'età anni 120. de' quali cento ne spese in servizio del Signore.

De Vallis-ombrosanis.

S. Giovanni Gualberto Fondatore dell'Ordine di Vall'ombrosa nacque nel 985., prese l'abito monastico nel 1005. è stato alcun tempo con S. Romualdo nel Eremo di Camaldoli se ne venne a Vall'ombrosa, e fondò detto Monistero, e nel 1030. fù eletto Abbate Generale di tutto l'Ordine, e nel 1073. passò a vita eterna.

De Humiliatis.

L'Ordine degl' Umiliati cominciò nel 1017. e nel 1020. fù approvato.

De Carthusianis.

L'Ordine de' Certosini fù fondato nel 1076. da S. Bruno Todesco di Colonia.

De Cisterciensibus.

L'Ordine Cisterciense ebbe origine nel 1098. fondato dall' Abbate Stefano, e dilatato da S. Bernardo.

De Celestiniis.

L'Ordine de' Celestini cominciò negl'anni del Signore 1290. fondato da S. Celestino PP. V.

De Olivetanis.

L'Ordine di Monte Oliveto cominciò circa agli anni 1380.

E di qui potranno sapere i nostri Monaci, che Ordine abbino a tenere nella precedenza.

CAPITOLO II.

Quale debba esser l'Abbate.

Abbas cum teneat locum I. Christi iustitiam sectetur.

L'Abbate, che è degno d'esser proposto al Monasterio, sempre si deve ricordare, come è nominato, e con fatti adempire il nome del maggiore, percioche si crede, che egli tenga in Monasterio il luogo di Cristo, poiche col nome di lui è chiamato, dicendo l'Apostolo, voi avete ricevuto lo spirito d'adozione di figliuoli, nel quale noi chiamiamo Dio Abba, cioè Padre: per tanto l'Abbate non deve nè insegnare, nè ordinare, nè comandare alcuna cosa, la quale sia fuori del comandamento del Signore, mà il suo comandare, il suo insegnare sporga sempre nella mente de' suoi Discepoli fermento di divina Giustizia. Ricordasi sempre l'Abbate,

che dinanzi al tremendo giudizio di Dio si farà esame della dottrina sua, e dell'obediencia de' Discepoli, e sappia, che è imputato a difetto, e colpa del Pastore quel manco d'utile, che il Padre di famiglia potrà nelle sue pecorelle ritrovare, ed allora solamente sarà libero, quando averà posta ogni diligenza d'intorno all'inquieto, ed inobediente gregge, ed alle loro insieme operazioni. Per il che esso Pastore assoluto nel giudizio di Dio potrà dire insieme col Profeta al Signore: Io non ho nascosta la Giustizia tua dentro al cuor mio, ma ho detto, e pronunziato la verità tua, ed il tuo salutare, ma essi non ne facendo conto, m'hanno dispregiato, ed allora finalmente alle Pecore inobedienti alla cura del proprio Pastore, sarà data per pena, gravissima morte. Quando dunque alcuno riceve il nome d'Abbate, bisogna che con doppia dottrina governi i suoi Discepoli, cioè più con fatti, che con parole dimostri tutte le cose buone, e sante, proponendo con parole i Commandamenti di Dio a' Discepoli, che sono capaci, ed ai duri di cuore, e a i più semplici con opere, e con effetti. E tutte le cose, che condannerà a' suoi Discepoli come cattive, mostri ancora ne' suoi proprj fatti, che elle non si devono fare in alcun modo, accioche predicando esso ad altri non sia ritrovato colpevole, e peccando lui, Dio non gl'abbia a dire, perche mostri tu le mie Giustizie, e pronuntj colla sua bocca il Testamento mio avendo tu in odio la Disciplina, gettando dopo te i miei ragionamenti? E tu, che vedevi una festuca nell'occhio del tuo fratello, nell'occhio proprio non vedevi il trave.

Non sia da lui nel Monasterio fatta differenza da persona a persona. Non sia l'uno più amaro, che l'altro, eccetto quello che egli troverà essere migliore degli altri nell'opere buone, ed obbedienza. Non sia preposto il nobile a quel, che si convertì essendo servo, se non vi fosse qualche ragione, il che se parerà all'Abbate, che la Giustizia cioè ricerchi, faccialo, e facci il medesimo in ciascun ordine, altrimenti tenghino tutti li proprj luoghi, imperoche, o servo, o libero tutti siamo una cosa stessa in Cristo, e tutti sotto a un medesimo Signore abbiamo una eguale milizia, e servitù, perche non è appresso Dio accezione di persone, ma solamente in questo appresso a lui siano differenziate, se migliori degl'altri nelle buone opere, ed umili siano ritrovati. Egualmente dunque tutti siano amati dall'Abbate, ed una disciplina medesima sia ministrata a tutti secondo i meriti.

Deve dunque l'Abbate nella sua Dottrina sempre servare quell'Apostolica forma, nella quale si dice; riprendi, prega, correggi, cioè mescolando tempi con tempi, e lusinga, con minacce, dimostri la severità del maestro, ed il pietoso affetto del Padre, cioè duramente imprenda gl'indisciplinati, ed inquieti, e dolcemente preghi gl'obbedienti, mansueti, e pazienti, accioche sempre bene operando, vadino di bene in meglio. Ma di questo in particolare l'avvertiamo, che riprenda, e corregga i negligenti, e dispregiatori.

Non dissimuli, nè faccia vista di non vedere i peccati de i delinquenti, ma toglia, e sbarbi dalle radici meglio, che può i vizi tosto, che cominciano a nascere, ricordandosi del pericolo di Eli Sacerdote di Silo. Per la prima dunque, e seconda ammonizione corregga con parole quelli, che sono di migliore capacità, e di costumi più gravi, raffrenando, e castigando con battiture, o vero altre affezioni corporali li perversi, duri, superbi, ed inobedienti in esso principio del peccato, sapendo, che è scritto: Lo stolto non si corregge per parole; ed altrove: Batti il tuo Figliuol colla verga, e libera-

Summa cura prae. & gubernet.

Doccat verbis, & exemplis.

Omnes aequè diligat, sed eorum merita attendat.

Servet Apostolica monita, argue, sibe- cras, increpa.

rarai l'anima sua dalla morte. Devesi ricordare sempre l'Abbate chi egli sia, e come è nominato, e sapere, che più si richiede da quello, a cui più è commesso. Sappia ancora quanto difficile, ed ardua cosa ha ricevuto, avendo preso a reggere anime, e servire a' costumi di molti, e che bisogna alcuni correggere con lusinghe, ed altri con persuasioni. E si fattamente a tutti si accomodi, e si conformi, se secondo la qualità, ed intelletto di ciascuno, che non solamente non patisca danno alcuno delle pecorelle a se commesse, ma abbia più tosto a rallegrarsi dell' accrescimento del suo bon Gregge.

Mà sopra tutto guardi, che dissimulando, o vero poco stimando la salute dell'anime a se commesse, non abbia maggiore sollecitudine delle cose transitorie, terrene, e caduche, che di esse anime, ma sempre pensi, che ha preso a reggere anime, delle quali ne ha da render conto, ed accioche forse non possa allegar in sua scusa la povertà del Monistero, ricordisi che è scritto: Cercate primieramente il regno di Dio, e la Giustizia sua, e tutte le altre cose vi faranno aggiunte: Ed in altro luogo: Niente manca a coloro, che temono Dio. E sappia, che chi ha tolto a reggere anime, deve prepararsi a renderne ragione, e quanto numero di Fratelli vedrà avere sotto la sua cura, sappia per certo, che nel di del Giudizio ha da render ragione di tutte l'anime loro, e della sua parimente. E così temendo sempre il futuro esame del Pastore circa le pecorelle a lui commesse, ed avendo cura, e tenendo conto de' fatti d'altri, diviene sollecito circa li fatti proprj, e somministrando emendazione ad altri colle sue ammonizioni, si fa egli stesso ancora emendato da i proprj vizj.

CAPITOLO III.

Del chiamare a consiglio i Fratelli.

Quante volte occorre, che si abbino a fare cose d'importanza nel Monasterio, l'Abbate convochi tutta la Congregazione, e poi proponga egli stesso quello, che s'ha di trattare, ed udendo il consiglio de' Fratelli, tratti appresso di se, e facci quello, che giudicherà più utile; e per tanto diciamo, che tutti siano chiamati al consiglio, perche spesso il Signore rivela al più giovane quello, che è meglio. Mà si fattamente i Fratelli diano il loro consiglio, e con ogni foggione d'umiltà, che non presumino con ostinazione diffendere il loro parere; ma più tosto il tutto dipenda, e sia rimesso nell'arbitrio dell'Abbate, ed in quello, che egli giudicherà più utile, tutti l'obbediscano; ma siccome, e cosa conveniente, che il Discepolo obbedisca al Maestro, così a lui conviene tutte le cose disporre providamente, e giustamente; in ogni cosa dunque seguitino tutti la Regola, come Maestra, nè da lei niuno temerariamente si parta. Nessuno nel Monasterio segua la volontà del proprio cuore, che non alcuno presume ostinatamente con il suo Abbate nè dentro, nè fuori del Monasterio, e se pure alcuno cioè presumesse di fare, foggia alla Disciplina Regolare: nondimeno esso Abbate faccia tutte le cose col timore d'Iddio, ed osservazione della Regola, sapendo di avere senza dubbio a rendere conto di tutti i suoi giudizj a Dio giustissimo Giudice: ma dovendosi trattare alcuna cosa di manco importanza in utilità del Monasterio, usi il consiglio solamente de' Seniors, secondo, che è scritto: Fa tutte le cose con consiglio, e non ti pentirai dopo il fatto.

Dichiarazione del Capitolo Terzo.

Dove dice (cosa d'importanza) dichiariamo tra le cose d'importanza, nelle quali si debbano

ricercare i voti di tutto il Convento, come il ricever Monaci alla Professione, conferir beneficii, far Sindaci, o Procuratori, locazioni per molto tempo, permutazioni di beni immobili, o vero di cose mobili pretiose, compre, ed alienazioni de' beni immobili, e finalmente tutte quelle cose, quali secondo li Sagri Canon non farebbero di alcun valore se fossero fatte senza il consenso del Capitolo del Convento. Fra quali dichiariamo essere ancora i beni, e feudi a livello, quando ancora ritornassero al Monasterio, e si avessero a vendere. In questo dunque, e simili vogliamo, che l'Abbate sia tenuto a conferire la causa prima a' Seniors, e bene esaminata, di loro consentimento la propongano a tutto il Capitolo del Convento, e se giudicaranno risultare in evidente utilità del Monasterio, siano tenuti notificare il tutto al Presidente, e Visitatori, ed impetrarne licenza, salvando sempre in dette cose il beneplacito della Sede Apostolica: ma se tali cose fossero di manco importanza della valuta di 25. scudi d'oro, allora dichiariamo bastare il consenso del Capitolo del Convento.

Dove dice (l'Abbate convochi) dovunque nella Regola si fa mentione dell'Abbate, dichiariamo il medesimo intendersi in ogni cosa delli Priori, quali domandiamo Abbaziali, e finalmente di tutti quelli, che nel suo Monasterio sono Superiori.

Dove dice (usi il consiglio de' Seniors) li Seniors di hiarano oltre al Prelato, siano i Priori, o Vicarii suoi, Decani, Ministri, Cellerarii, e Tiro-lari, dove ne fossero, ma ne' Monasterj piccoli li Seniors si chiamano tutti i Sacerdoti.

Dove dice (alcuna cosa minore) dichiariamo le cose minori, quali l'Abbate puol fare col consiglio solo de' Seniors, esser frutti annuali, far viaggi lunghi, fabbriche non notabili, ne contrarie alla proibizione di Alessandro VII., che proibisce il mutare in alcun luogo senza espressa licenza in scriptis del P. Generale, e Visitatori, eccettuati ne i risarcimenti necessarj da approvarsi da tutto il Capitolo del Monasterio sotto pena ad arbitrio del Padre Generale, o altre simili cose, delle quali si fa mentione nelle Costituzioni, e dichiarazione di nostra Congregazione, che gli Prelati non le possino fare senza il consiglio de' Seniors, e licenza del Presidente, e Visitatori; e se alcuna cosa si troverà fatta fuori contra del detto Ordine, vogliamo sia irrita, e vana, e di nessun valore, e il Prelato, o altra persona, che sarà in colpa sia ripreso, e castigato ad arbitrio de' suoi Superiori, secondo, che sarà grave, o manco, o più grave. Et accioche più liberamente ciascuno possa dire il parer suo: Ordiniamo, che quando si trattano le cose di qualche persona in Capitolo Conventuale, o vero ancora in Definitorio, e Capitolo Generale, non solamente siano esclusi quelli, di chi si tratta la causa, ma anco gli consanguinei sino al terzo grado esclusive, ancorche fossero Definitori. E se si troverà, che alcuno riveli le cose trattate nel consiglio de' Seniors, del che non esca, o possa uscir scandalo, vogliamo, che tanti mesi sia escluso del consiglio, o Capitolo, e tante volte dica - Sette Salmi - in Refettorio inginocchiioni quante volte in questo averà errato, ed oltre a questo secondo la gravità dello scandalo sia castigato da Superiori suoi; E se il Prelato avesse peccato in questo, sia tenuto in coscienza dire tutto un Salmista, benche segretamente, e stiano in pericolo d'esser castigati dal Presidente, o loro Superiori, ed accioche nessuno per ignoranza sia scusato, ordiniamo, che qualunque volta si tratterà cosa alcuna, o si proponga negozio alcuno da farsi, prima si venga alla terminazione, si legga qualunque Costituzione fatta sopra tal materia, il che maggiormente vogliamo, che si osservi nelle cose da terminarsi per Definitorio, e Capitolo Generale.

aliorum consilio uti cogitur.

Abbatum nomine intelliguntur Superiores Monasteriorum.

Seniores qui?

De rebus minoribus conficiendis.

Ord. 24. 1661.

De cautionibus adhibendis in Concilio.

Magis animarum, quam terrestrium rerum studiosus sit.

In rebus gerendis adhibeatur consilium fratrum, sed unus Abbas definiat.

Quae sint negotia in quibus Abbas

CAPITOLO IV.

*Quali siano gl' Instrumenti delle buone opere.*De medijs,
& instrumen-
tis bonorum
operum

Avanti ad ogn'altra cosa. Amare il Signore Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutta la virtù. Dapoi amare il prossimo, come a se medesimo. Non ammazzare. Non far adulterio. Non commettere furto. Non fare falsa testimonianza. Onorare tutti gl' uomini. Non fare ad altri quello non vuole sia fatto a se. Rinunciare se medesimo per seguire Christo. Castigare il corpo. Non abbracciare le delizie. Amare il digiuno. Ricreare i poveri. Vestire il nudo. Visitare l' inferno. Sepellire il morto. Sovvenire i tribolati. Consolare gl' afflitti. Farli alieno dalle azioni, ed opere del secolo. Niuna cosa preporre all' amore di Christo. Non trattare in opere l' ira, nè riservare tempo all' iracondia. Non tenere inganno dentro al cuore. Nè dare la pace falsa. Non lasciare mai la carità. Al tutto non giurare, accioche non incorra in spergiuro. Proferire la verità col cuore, e colla bocca. Non rendere male per male. Non far ingiuria, ma con pazienza sopportare l' ingiurie fatte. Amare gl' inimici. Non rimaledire, ma più tosto benedire quelli, che ci maledicono. Sostenero persecuzioni per la giustizia. Non esser superbo. Non dedito al vino. Non molto mangiatore. Non sonnolento. Non pigro. Non mormoratore. Non detrattore. A Dio solo commettere le sue speranze. Vedendo l' uomo in se alcun bene, non a se, ma l' attribuisca a Dio. Ma il male sappia sempre essere stato fatto da se, e a se lo reputi. Temere il dì del Giudizio. Avere spavento del fuoco infernale. Desiderare la vita eterna con ogn' affetto spirituale. Aver ogni giorno la considerazione della morte dinanzi agli occhi. Custodire ad ogn' ora le azioni della sua vita. Avere per certissimo, che Iddio in tutti i luoghi ci riguarda. Di subito, che vengono gli mali pensieri al cuore percuoterli a Christo.

Custodire la propria bocca da ogni male, e cattivo parlare. Non amare il troppo parlare. Non dire parole vane, o atte a far ridere. Non amare il molto, o vero dissoluto ridere. Udire volontariamente le sante lezioni. Frequentemente attendere all' orazione ogni giorno, con lagrime, e con gemiti confessare a Dio nell' orazione i passati errori, e peccati, e di quelli emendarne per l' avvenire. Non mettere in opera i desiderj carnali. Avere in odio la propria volontà. In tutte le cose obbedire i comandamenti dell' Abbate, ancorche egli (il che Dio non voglia) il contrario facesse, avendo sempre in memoria quel comandamento del Signore; Fate quelle cose, che dicono, ma quelle cose, essi fanno non le vogliate fare. Non voler essere chiamato Santo prima che egli sia, ma prima essere, accioche si dica più il vero.

Adempire ogni di con fatti i precetti di Dio. Amare la castità. Non avere in odio alcuna persona. Non avere zelo cattivo, nè invidia. Fuggire l' elazione. Non amare le contenzioni. Onorare i vecchi, e nell' amore di Christo amare i giovani. Pregare per gl' inimici, riconciliarsi, e tornare in pace con i discordanti prima, che tramonti il Sole. Nè mai disperarsi della misericordia di Dio. Ecco questi sono gl' Istrumenti dell' arte spirituale, li quali dopoi che senza intermissione di giorno, e notte saranno da noi adempiti; e nel dì del Giudizio presentati, ce ne sarà data da Dio in ricompensa quella mercede, che egli stesso promise. Quel che occhio non vede, nè orecchio udi, nè in cuore umano giamai acese, Iddio ha preparato a quelli, che l' amano, ma il luogo, nel quale dobbiamo queste cose diligentemente operare, sono i claustrì del Monasterio, e la stabilità nella Congregazione.

CAPITOLO V.

Dell' Obbedienza.

Il primo grado dell' umiltà è l' obbedienza senza dimora. Questa si conviene a quelli, i quali niuna cosa stimano essere a se più cara, che Christo per il servizio santo, che hanno promesso, o per tema, che hanno del fuoco Infernale, o vero per la Gloria della vita eterna, li quali subito, che alcuna cosa a loro è comandata dal maggiore, come se fosse loro divinamente comandata, non fanno mettere alcuno indugio a farla. Delli quali dice il Signore: Per il solo udito dell' orecchio mi obedi. E similmente dice alli Dottori: Chi ode voi, ode me; questi tali dunque lasciando subito stare le cose proprie, ed abbandonando la propria volontà, subito disoccupate le mani, e lasciando imperfette le cose, che facevano, col pronto piede dell' obbedienza seguitano con fatti, e coll' opere la voce di chi loro comanda, e quasi in momento insieme, e presentemente si finisce il predetto comandamento del Maestro, e la perfetta obbedienza del Discepolo nella velocità del timore di Dio, li quali con grande affetto desiderando salire alla Vita eterna, prendano la stretta vita, della quale dice il Signore: Stretta è la via, che conduce alla Vita. E non vivendo a suo modo, nè obbedendo a proprj desiderj, e piaceri, ma camminando secondo il parere, e comandamento altrui; desiderano vivendo ne' Monasterj avere l' Abbate sopra di se, senza dubbio questi tali imitano quella sentenza del Signore, che dice lo, non sono venuto a fare la volontà mia, ma di colui, che mi ha mandato.

Ma questa si fatta obbedienza allora farà accetta a Dio, e grata agl' uomini, quando quello che è comandato, non si farà con timore, non tardamente, non tepidamente, o vero con mormorazione, o risposta, che non gli piaccia di farla; imperoche l' obbedienza, che si rende a maggiori, si rende a Dio, perche egli proprio disse: Chi ode voi, ode me. E bisogna, che da' discepoli con buono, ed allegro animo sia fatta, perche Iddio ama il datore allegro. E per tanto se il discepolo obbedisce mal volentieri, e mormorerà non solo colla bocca, ma anche col cuore, ancorche adempia, e faccia il comandamento, nondimeno non sarà accetto a Dio, il quale riguarda il cuore di quello, che mormora. E per questa tale opera non acquista alcuna grazia, anzi incorre nella pena de' mormoratori, se già soddisfacendo, non si emenderà.

CAPITOLO VI.

Della Taciturnità.

Facciamo quello, che dice il Profeta. Io mi proposi di custodire le vie mie, per non peccare colla lingua mia, ho messa la guardia alla mia bocca, divenni muto, mi sono umiliato, e mi sono guardato da dire anche le cose buone. Qui dimostra il Profeta, se alcuna volta si deve tacere, e guardare da i ragionamenti buoni per servare la taciturnità, e silenzio quanto maggiormente si deve cessare dalle male opere per la pena del peccato, per la gravità dunque del silenzio a i perfetti discepoli di rado si conceda licenza di parlare anche di cose buone, sante, e di edificazione, perche è scritto, nel molto parlare non scamperai dal peccato, e altrove, la morte, e la vita è nelle mani della lingua. Imperoche parlare, e insegnare si conviene al Maestro, e tacere, e udire al discepolo, e pertanto se bisognerà dimandare il maggiore d' alcuna cosa, dimandisi con ogni umiltà, e soggezione di riverenza, ma le scurrilità, o vero le parole oziose, o che muovano a riso, con eterna olasura in tutti i luoghi danniamo, e a così fatto parla-

Obediencia
primus hu-
militatis gra-
dus debet
esse prompta,
caeca, & in-
latis.Loqui raro
permittatur,
scurrilitas, &
otiosa verba
penitus in-
terdicantur.

re non permettiamo, che il discepolo in niun modo apra la bocca.

Dichiarazioni del Capitolo Sesto.

Papa Alessandro VII., espressamente c'impone, che si diano col campanello li soliti segni del silenzio, e della mensa, e che il primo inviolabilmente s'osservi, particolarmente in Chiesa, Coro, Sagrestia, e luoghi circonvicini. In dormitorio, e sopra tutto nella mensa. E se in detti luoghi fosse necessità di dir qualche cosa, si faccia con poche parole, e con voce bassa. Nella mensa però si leggano le solite lezioni, e si faccia il Capitolo delle colpe in tutta la Religione, e i Superiori, che in ciò faranno trascurati, dicano la loro colpa in publico Refettorio, e recitino nel medesimo luogo inginocchioni li sette Salmi Penitenziali.

Dove dice (*le scurrilità, o parole*) accioche si levino le occasioni di leggerezza, o buffonarie, dichiariamo, che in qualunque luogo di nostra Congregazione siano vietati i canti, ed i suoni, eccetto, che di tasti, che si permettono per abilitarsi al suono de' sagri Organi in servizio della Chiesa, e in specie si bandiscano affatto i canti lascivi come madrigali, ed altri amorosi, e vani: siccome il comporre ogni sorte di poesia, che non venga alla modestia, e gravità Monastica. Vietamo ancora che non si tengano uccelli, ne altra sorte di bestie per muovere a riso, e solazzo, e ogni sorte di spettacolo sconvenevole, o secolare. Niuno giochi massime con secolari, ancorche siano servitori di casa a carte, o dadi, nè anco per ispasso, o poca somma, ne stia a vedere altri, che giochino, ne presi le camere, nè dia occasione a chi si sia che giochi a simili giochi nè in Monastero, nè fuori, nella quale proibizione s'intendino inclusi quelli, che o per se, o per mezzo d'altri faranno scommesse in luoghi publici, benchè per altro leciti, e molto più s'intenda per quelli, che faranno giocare in nome loro. Chi trasgredirà sia tenuto in carcere un mese con sei digiuni in pane, ed acqua, e altrettante publiche discipline, e sia privato di qualsivoglia officio, o dignità ipso facto, senza altra dichiarazione, il che s'intenda anco de' Superiori locali, quando o giocassero, e dispensassero con sudditi questa proibizione.

Si proibisce ancora in tutti li Monasterj della Congregazione ogni sorte di comedie, o rappresentazioni non solo profane, ma anco spirituali, come aliene dall' Instituto del Monaco, cujus officium est orantis, & plangentis. Vietamo in oltre a' Monaci fuori del Monastero lavarsi ne' fiumi, o mare, ma se alcuno per causa di sanità, o di mondia averà necessità di lavarsi, lo facci nel Monastero con ogni onestà, e modestia monastica. Nelle ricreazioni ancora, e rilasciamenti dell' osservanza si guardino li Monaci da tutti gl'atti, detti, e motti, ne quali si potesse conoscer lascivia, buffonaria, e immodestia, ed accioche si offervi tal cosa, vogliamo, che e in simili spassi sempre sia presente il Prelato, o uno de' Seniori deputato da lui, accioche gli giovani abbiano qualche rispetto, e quelli, che nelle predette cose erreranno, ad arbitrio del Superiore, secondo la qualità del fatto siano corretti.

Si vieta molto più il far raddotti, o ritrovate per le boteghe, fondachi, cantonate, Piazze, o altri luoghi publici con secolari, o altri Religiosi, sotto pena di tre discipline in publico refettorio, tre digiuni in pane, ed acqua, e di essere subito rimossi dal Monastero, ove si trovano assegnati di stanza, e se sono forasteri, oltre le pene sudette, non possano per un' anno ritornare nella Città, nella quale averanno trasgredito quest'ordine.

CAPITOLO VII.

Dell' Umiltà.

La Divina Scrittura, Fratelli ci grida dicendo: Chiunque s' esalterà, sarà umiliato, e chi si umiliarà, sarà esaltato. Quando dunque dice così, viene a mostrarci, che ogni esaltazione è specie di superbia; Dalla qual cosa mostra guardarsi il Profeta quando dice: Signore il cuor mio non sia esaltato, nè gl' occhi miei si sono elevati in alto, nè camminerò in cose grandi, nè in cose meravigliose sopra di me. Ma che feci? Se io di me medesimo non sentivo umilmente, ma esaltai l'anima mia, retribuisci all' anima mia, siccome a fanciullo dislattato dalla madre sua. Onde Fratelli se noi vogliamo salire alla più alta cima della somma umiltà, e velocemente pervenire a quella celeste esaltazione, alla quale si ascende, mediante la umiltà della presente vita, ci bisogna coll' opere nostre ascendenti, drizzare quella scala, che apparve in sonno a Giacobbe, per la quale gl'erano mostrati gl' Angioli, che discendevano, e salivano, per il quale discendere, e salire senza dubbio nessun' altra cosa intendiamo, se non che per superbia si discende, e per umiltà si ascende. Et essa scala dritta significa la nostra vita in questo secolo, la quale umiliato, che s' è il cuore, è drizzata dal Signore verso il Cielo. Perche i lati di essa scala diciamo, che sono il nostro corpo, e l'anima, ne quali lati la divina vocazione ha inferi diversi gradi di umiltà, o vero di disciplina, accioche noi per essi ascendiamo.

Il primo dunque grado dell'umiltà, è se ponendosi il Monaco sempre il timore di Dio avanti agl'occhi, al tutto si guarderà di non mai dimenticarselo, e sempre si ricordi di tutte le cose comandate da Dio, e che quelli, i quali dispregiano Dio, incorrono per i loro peccati nelle pene infernali, e sempre nell' animo suo rivolga la vita eterna, preparata a quelli, che temono Dio. E guardandosi ogn' ora da' vizi, e peccati, cioè delli pensieri, della lingua, degl'occhi, delle mani, de' piedi, e della propria volontà, s'affretti di tagliar via tutti i desiderj carnali. Pensi l'uomo d' essere sempre, e ad ogn' ora dal Cielo risguardato da Dio, ed in ogni luogo i suoi fatti esser veduti dall'aspetto della divinità, ed ogn'ora essere dagli Angioli annunciati a Dio, e questo ce lo manifesta il Profeta, quando mostrandoci Dio essere sempre presente alli pensieri nostri, dice, Dio fortilmente cerca, ed esamina i cuori, e le reni, ed anco il Signore fa li pensieri degl' uomini, imperochè sono vani. E ancora dice: Tu hai inteso i miei pensieri da lontano, e che il pensiero dell' uomo si confesserà a te. E però accioche l'umile Fratello sia sollecito circa gli pensieri suoi perversi, dica sempre nel cuor suo: Allora sarò senza macchia avanti alla divina presenza, quando dalle mie iniquità mi guarderò.

E in tal modo ci è vietato il fare la propria volontà, quando la scrittura ci dice: E dalle volontà tue guardati, e ancora preghiamo il Signore nell' orazione, che sia fatta in noi la sua volontà. Ragionevolmente dunque ci è insegnato di non fare la propria volontà, quando ci guardiamo da quello, che la Scrittura dice: Sono alcune vie, che pajono agl'uomini diritte, e buone, il fin delle quali ne sommerge nel profondo dell' Inferno. E quando anco ci guardiamo da quello, che è detto de i negligenti: sono corrotti, e fatti abominevoli nei loro piaceri, quanto ai desiderj carnali dobbiamo credere, che sempre Iddio ci sia presente dicendo il Profeta al Signore: Innanzi a te o Signore è ogni mio desiderio.

Dobbiamo dunque guardarci dal cattivo de-

Humilitatis bonum atque praestantia.

Primus humilitatis gradus, timor Dei assiduus, seu executio suorum mandatorum.

Ord. 3. 1661. De loco, & ratione servandi silentii.

Ventur cantus, sonitus, & poesis.

Animalia, & spectacula.

Lusus nonnulli. Alexand. VII. Ord. 8. 1661.

Comediae in Monasteriis.

Ablutiones extra Monasteria.

Actiones, & verba inhonestas, vel similia.

Et secularium conventus. Alexand. VII. Ord. in 1661.

siderio, perche la morte è posta appresso l'entrata della dilettazone. Onde ne comanda la Scrittura dicendo: Non andare dopo le tue concupiscenze. Se adunque gli occhi del Signore veggono sottilmente i buoni, e i rei, e se il Signore sempre dal Cielo risguarda sopra i figliuoli degli uomini per vedere se si trova alcuno, che conoschi Dio, o che lo cerchi, e se dagl'Angioli a noi deputati ogni di, e ad ogn' ora sono annunziate l' opere nostre al Signore Iddio fattor nostro, e Creatore di tutte le cose, per certo Fratelli sempre ci dobbiamo guardare, siccome dice il Profeta nel Salmo. Che mentre decliniamo nel male, e diventiamo inutili, Dio non ci risguardi, e perdonandoci in questo tempo per la sua pietà, e aspettando, che in meglio ci convertiamo, nel futuro secolo non ci dica: Tu facesti le tali, e tali cose, ed io tacqui.

Secundus gradus est obedire iis qui Dei locum obtinent.

Il secondo grado dell' umiltà è, se la persona non amando la propria volontà, non si diletta di adempire i suoi desiderj, ma seguiti quella voce del Signore che dice: Non sono venuto a fare la mia volontà, ma quella di colui, che mi ha mandato. Similmente dice la scrittura, la propria volontà ha pena, e la necessità partorisce corona.

Tertius gradus est propter Deum alii subijci.

Il terzo grado dell'umiltà è che l' uomo per amore di Dio, e con ogn' obbedienza sia soggetto al suo maggiore, imitando il Signore, del quale dice l'Apostolo; Che fù obediante infino alla morte.

Quartus gradus est dura. & contraria exequi, injurias amplecti, ac ferre.

Il quarto grado dell'umiltà è se in essa obbedienza incontrando cose dure, e contrarie, o vero essendogli fatte qualsivoglia ingiurie, con racita coscienza abbracci la pazienza, e sopportando non si stracchi, e non si parta dicendo la Scrittura. Chi persevererà infino al fine, sarà salvo, e altrove, confortisi il cuor tuo, e aspetta il Signore. E mostrando in che modo il fedele debba sopportare per il Signore tutte le cose, eziandio contrarie, dice in persona di essi sofferenti: Per cagione tua siamo tutto il giorno tormentati a morte, e stimati come pecore da macello. E securi della speranza della divina retribuzione, con allegrezza fogggiacendo dicono: Ma in tutte queste cose siamo vincitori per amore di colui, che ci ha amati. E similmente in altro luogo la Scrittura dice: Tu Dio ci hai provati, ed esaminati col fuoco, come si esamina l'argento. Ci conducesti nel laccio, ed hai posto le tribulazioni sopra le nostre spalle. E per mostrarne, che ci bisogna stare sotto il Prelato, fogggiunge dicendo: Tu hai posti uomini sopra i capi nostri, questi tali certamente adempiono anche il comandamento del Signore, mediante la pazienza nelle cose avverse, e nell'ingiurie, peroche essendo percossi in una guancia, porgono l'altra, ed a chi loro toglie la tonaca, lasciano anco il mantello, ed essendo angariati, e fatti andare per forza un miglio, di loro volontà vanno due, e coll'Apostolo Paolo sostengono i falsi fratelli, ed ogni persecuzione, e benedicono chi loro maledice.

Quintus gradus est praxidi suo mala omnia interna, & occulta aperire.

Il quinto grado dell'umiltà è, se non asconderà al suo Abbate tutti li mali pensieri, che gli vengono a cuore, o vero gli mali, che occultamente ha commessi, ma umilmente a lui gli confesserà. Al che fare la Scrittura ci conforta, dicendo: Scuopri al Signore la vita tua, e spera in lui. Et altrove dice: Confessatevi al Signore, perche è buono, e in eterno dura la misericordia sua. E similmente il Profeta dice: Io ti ho manifestato il mio peccato, e non ti ho nascoste le mie ingiustizie, anzi ho detto con fermo proposito: Io pronunciarò, e confesserò contro me stesso le mie ingiustizie al Signore, e tu perdonasti l' impierà del cuor mio.

Sextus gradus est gaudere in de-

Il sesto grado dell'umiltà è, se il Monaco sia contento d' ogni viltà, ed estremità, e a tutte

le cose comandategli, si giudica, come malo, ed indegno operario, dicendo col Profeta: A nulla sono ridotto, e non me ne ero accorto, come un Giumento son diventato appresso di te, ed io sempre teco.

Il settimo grado dell' umiltà è, se non solamente dica colle parole, ma anche creda nel più intimo del suo cuore essere inferiore, ed il più vile di tutti, umiliandosi, e dicendo col Profeta: Io sono un Verme, e non un Uomo; opprobrio degl'Uomini, ed abjezione della plebe, essendo esaltato mi sono umiliato, e confuso; E similmente buono per me, che mi hai umiliato, acciochè io impari i tuoi comandamenti.

L'ottavo grado dell'umiltà è, se il Monaco niuna cosa faccia, se non quella che la commun Regola del Monastero, o l'esempio de'maggiori lo confortino.

Il nono grado dell'umiltà è, se il Monaco raffreni la lingua dal parlare, e tenendo silenzio, non parli prima, che sia dimandato, mostrandone la Scrittura, che nel molto parlare non si fugirà il peccato, e che l'Uomo loquace non farà indirizzato sopra la Terra.

Il decimo grado dell'umiltà è, se non sia facile, e pronto a ridere, perchè è scritto; Lo Stolto esalta la voce sua nel riso.

L'undecimo grado dell'umiltà è, che il Monaco quando parla, parli pianamente, e senza ridere, umilmente, con gravità, poche parole, ragionevoli, e senza gridare, essendo scritto: Il Savio si fa conoscere con poche parole.

Il duodecimo grado dell'umiltà è, che il Monaco non solamente nel cuore, ma anco con esso Corpo dimostri sempre a quelli, che l' veggano, umilmente, cioè nell'opere, nell' Oratorio, nel Monastero, nell'Orto, nella Via, nel Campo, e brevemente dovunque si ritroverà sedendo, andando, o stando in piedi stia sempre col capo chino, e cogl'occhi fissi in terra, stimandosi sempre colpevole de'suoi peccati. E di già pensi esser presentato al tremendo Giudizio di Dio, dicendo sempre nel suo cuore quello, che disse il Publicano Evangelico, stando cogl'occhi fissi in terra: Signore non son degno io Peccatore di levar gl'occhi miei verso il Cielo, e col Profeta ancora: Io mi sono piegato, e umiliato da ogni parte.

Poi dunque, che il Monaco farà salito sopra tutti questi gradi d'umiltà, subito poverrà a quella carità di Dio, la quale essendo perfetta, scaccia via il timore, mediante la quale comincerà ad eseguire per una Santa usanza, quasi naturalmente, senza fatica alcuna tutte quelle cose, che prima senza timore non osservava, non più per timore dell'Inferno, ma per amore di Cristo, e per la buona consuetudine fatta, e dilettazone delle Virtù, il che il Sig. si degnarà dimostrare nel suo operario mondo da vizj, e da peccati, mediante la grazia dello Spirito Santo.

CAPITOLO VIII.

Degl'Offizj Divini nelle notti.

Nel tempo del Verno, cioè dalle Calende di Novembre infino a Pasqua, secondo una ragionevole considerazione, è da levarsi all'ottava ora di notte, acciochè dormito, che averanno gli Fratelli poco più della metà della notte, già digesti si levino, e quel tempo, che resta, dopo le Vigilie, si spenda in meditazioni, eccetto quelli Fratelli, che hanno anco bisogno d'imparare alcuna cosa circa il Salterio, o vero Lezioni, ma da Pasqua infino alle sopradette Calende di Novembre, così si temperi l'ora di dire le Vigilie, che fatto un brevissimo intervallo, nel quale i Fratelli possano uscire fuora

a'bisogni

missione, atque in omnibus indignum se existimare.

Septimus gradus est, judicare se omnibus inferioriorem ac vilioiorem esse.

Octavus gradus est, agere juxta regulam, & exempla majorum.

Nonus gradus est linguam cohibere.

Decimus gradus est, non esse facilis ad risum.

Undecimus gradus est, loqui modeste, & graviter.

Duodecimus gradus est semper spectantibus humilem se exhibere.

Humilitatis fructus.

De horis Vigiliarum.

a' bisogni della natura, subito si comincino le Laudi, le quali si devono dire incominciando la luce del giorno.

CAPITOLO IX.

Quanti Salmi si devono dire nell' ore della Notte.

Nel tempo di Verno detto prima il verso: *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*: Poi si deve dire tre volte: *Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam*, al qual Verso si deve aggiungere il terzo Salmo: *Domine quid multiplicati sunt*, e la Gloria, e dopo si deve dire, o vero cantare il Salmo nonagesimo quarto, cioè: *Venite exultemus*, coll' Antifona: Dopo seguiti l' Ambrosiano, cioè l' Inno, ed' appresso sei Salmi coll' Antifona, i quali Salmi forniti, detto il Verso, dia la benedizione l' Abbate, e sedendo tutti nelle loro Sedie, siano lette da' Fratelli successivamente nel Libro posto sopra il Lettrino tre Lezioni, infra le quali si cantino tre Responsorj, cioè due senza Gloria, e dopo la terza Lezione quello, che canta dica la Gloria, la quale subito, ch' egli incomincia a dire tutti si levino da sedere ad onore, e riverenza della Santiss. Trinità. E siano detti i Libri, ne quali si hanno a dire le dette Lezioni della Divina Scrittura si del Vecchio, come del Nuovo Testamento, e le loro esposizioni siano fatte dalli nominatissimi Dottori Ortodossi, e Cattolici Padri. E dopo queste tre Lezioni, e loro Responsorj, seguitino altri sei Salmi da cantarsi coll' *Alleluja*, e detti quelli, si reciti la Lezione dell' Apostolo, cioè il Capitolo, il Verso, la supplicazione delle Litanie, cioè *Kyrie eleison*, e così si finiscano le Vigilie notturne.

Dichiarazione de' Capitoli VIII. e IX.

Nelli predetti Capitoli, e seguenti, ovunque si tratta del Divino Offizio, ordiniamo, che si osservi l' Ordine del Breviario Monastico riformato, e delle Tavole di nostra Congregazione. In quanto poi alla distribuzione dell' ore, del tempo, in cui celebrare si devono gl' Offizj Divini, s' osservi quanto prescrive Clem. VIII., cioè, che in ciascun Monastero stia in luogo publico attaccata una Tavoletta dell' ore distinte per dir l' Offizio &c. secondo che dal Superiore sarà disposto.

CAPITOLO X.

Come si debbano celebrare le Vigilie della notte nel tempo di Estate.

Da Pasqua insino alle Calende di Novembre si dice tutta la quantità de' Salmi, che si è detta di sopra, ma non si leggano già le Lezioni nel Libro per la brevità delle notti, ma in luogo delle tre Lezioni, se ne dica a mente una del Testamento vecchio, dopo la quale si foggia un breve Responsorio, e tutte l' altre cose si facciano, come di sopra s' è detto, cioè che alle Vigilie della notte, non si dica mai manco di dodici Salmi, oltre al terzo: *Domine quid multiplicati sunt*, & il nonagesimo: *Venite exultemus Domino*.

Dichiarazione del Capitolo X.

Dove dice (per la brevità) dichiariamo, che nel detto tempo si possa lasciar l' Offizio della Madonna sempre di notte, acciò che più commodamente si possa dire in tempo.

CAPITOLO XI.

Come si debbano celebrare le Vigilie nelle Domeniche.

Nel giorno della Domenica i Monaci si levino alle Vigilie più per tempo, e in dirle si

tenga quest' Ordine cioè che detti, come di sopra ordiniamo, sei Salmi, ed il Verso, sedendo tutti per ordine distinto nelle Sedie, si leggano nel Libro, come di sopra dicemmo, quattro Lezioni, con i loro Responsorj, e solo nel quarto Responsorio si dica dal Cantore la Gloria, la quale subito, che lui comincia tutti con riverenza si levino, dopo le quali Lezioni, seguitino per ordine sei altri Salmi coll' Antifona, come quelli di prima, e similmente il Verso, dopo questo di nuovo si leggano altre quattro Lezioni con Responsorj, secondo l' Ordine sopradetto: dopo le quali si dicano tre Cantici de' Profeti, secondo, che ordinerà l' Abbate, li quali cantici si Salmeggino coll' *Alleluja*. E detto, che farà il Verso, e l' Abbate avrà data la Benedizione, si leggano altre quattro Lezioni del nuovo Testamento, secondo l' ordine dato di sopra. Ma dopo il quarto Responsorio l' Abbate incominci l' Inno *Te Deum laudamus*, e quello finito leggino l' Abbate la Lezione dell' Evangelo con onore, e tremore, stando tutti in piedi; la quale Lezione Evangelica fornita, che sarà, rispondino tutti *Amen*, e subito l' Abbate foggia l' Inno *Te decet laus*, e data la benedizione, si comincino le laudi, il quale ordine delle Vigilie egualmente si tenga il dì della Domenica in ogni tempo, così d' Estate, come di Verno, salvo se a caso (la qual cosa non sia) più tardi si levassero, imperocché allora si deve abbreviare alcuna cosa delle Lezioni, o Responsorj, la qual cosa però al tutto si abbia cura, che non avvenga: e se pur avverrà in Coro degnamente a Dio sodisfaccia quello, per la cui negligenza sarà ciò accaduto.

Dichiarazione del Capitolo XI.

Secondo l' antica consuetudine nostra dichiariamo, che nel primo Notturmo l' Ebdomadario maggiore legga le Lezioni, nel secondo Notturmo il minore, e nel terzo quello, che fa l' Offizio, e sempre il maggiore del Coro dica il *Pater noster* a Vespro, ed alle Laudi.

CAPITOLO XII.

In che modo si debba celebrare l' Offizio delle Laudi nel dì della Domenica.

Il dì della Domenica alle Laudi in prima si dica il Salmo sessagesimo sesto: *Deus misereatur nostri*, senza Antifona indiretto, e dopo questo si dica il Salmo quinquagesimo, *Miserere mei Deus*, con l' *Alleluja*, poi si dica il centesimo decimo settimo, *Confitemini Domino*, ed il sessagesimo secondo: *Deus Deus meus*, di poi *Benedicite omnia opera Domini Domino*, & *Laudate Dominum de Celis*, una Lezione dell' Apocalisse, cioè il Capitolo, ed il Responsorio, e l' Ambrosiano, cioè l' Inno, il Verso, il Cantico dell' Evangelo: *Benedictus Dominus Deus Israel*, le Litanie *Kyrie eleison*, & *Pater noster*, e sia fornito.

CAPITOLO XIII.

In che modo si debbano celebrare le Laudi ne' dì privati.

Ne' giorni privati così si celebri l' Offizio delle Laudi, cioè dicasi il sessagesimo sesto Salmo, *Deus misereatur nostri*, senza Antifona alla distesa, prolungandolo alquanto, come si fa la Domenica, acciò che tutti si ritrovino al quinquagesimo, *Miserere mei Deus*, il quale si dice coll' Antifona dopo il quale si dicano due altri Salmi, secondo l' usanza, cioè la seconda feria il quinto: *Verba mea*, ed il trentesimo quinto: *Dixit injustus*: La terza feria il quarantesimo secondo, *Judica me Deus*, ed il quinquagesimo sesto, *Miserere mei Deus*, *quoniam in te confidit Anima mea*. La quarta feria il sessagesimo terzo,

Te Deum
&c. Vigiliarum
diebus
Dominicis.

De Officiis
libus in divi-
no Officio.

De Psalms
Laudum die-
bus Domini-
cis.

De Psalms
Laudum die-
bus Feriali-
bus.

Exandè

De Psalms,
& Lectionibus
Vigiliarum
hymnali
tempore.

In divinis
Officiis adhi-
beatur Bre-
viarium Mo-
nasticum
emendatum
cum Tabulis.

De Psalms,
& Lectione
Vigiliarum
tempore æsti-
vo.

De Officio
B. Mariae V.

De Psalms,
Lectionibus,
Canticis, &

Exaudi Deus orationem meam cum deprecor, ed il sessagesimo quarto, *Te decet Hymnus Deus*: la quinta feria l'ottuagesimo settimo, *Domine Deus salutis mea*, e l'ottuagesimo nono: *Domine refugium* la sesta feria il settuagesimo quinto, *Notus in Judaea Deus*, ed il nonagesimo primo, *Bonum est confiteri Domino*. Ed il Sabato si dica il centesimo quadragesimo secondo, *Domine exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam*, ed il Cantico del Deuteronomio, *Audite Celi qua loquor*, il quale si divida in due Glorie, perciocche tutti gl'altri Cantici de' Profeti, si devono dire uno per ciascun giorno, siccome Salmeggia la Chiesa Romana, dopo queste cose seguitino le Laudi, cioè: *Laudate Dominum de Celis*, dopoi dicasi una Lezione dell'Apostolo, cioè il Capitolo, il Responsorio, l'Ambrosiano, il Verso, il Cantico dell'Evangelo, le Litanie, e così siano finite. Ne mai passi l'Offizio delle Laudi, e del Vespro, che il Superiore in Coro non dica, udendo tutti nell'ultimo l'Orazione del Signore, cioè *Pater noster* per le spine delli scandali, che nascer fogliono, acciocche i congregati, mediante la condizione promessa, che dicano nelle parole, *Dimitte nobis debita nostra sicut & nos dimittimus debitoribus nostris, si purghino*, ed emendino da così fatto vizio, ma nell'altre ore l'ultima parte di dett'Orazione, cioè *& ne nos inducas in tentationem*, in tal modo si dica forte, che da tutti si risponda *sed libera nos a malo*.

CAPITOLO XIV.

In che modo si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi.

Nelle festività de' Santi, ed in tutte le Solennità si faccia come di sopra abbiamo detto doverli fare il giorno della Domenica, eccetto si dicano gli Salmi, l'Antifone, e le Lezioni appartenenti ad esso giorno, e festa, ma s'osservi il sopradetto modo.

Dichiarazione del Cap. XIV.

Dichiariamo in tutte le Feste doverli osservare il Breviario; eccetto dove fossero per special divisione, o titolo del luogo segnati l'Offizj proprj, o vero se in alcun paese bisognasse accomodarsi in alcune feste alla consuetudine, e divozione de' Popoli, ordiniamo similmente, che tutti gli titoli de' Luoghi di nostra Congregazione si faccia almeno doppio minore, e la festa di S. Sebastiano secondo l'antica consuetudine si celebri solenne.

CAPITOLO XV.

In quali tempi si dice l'Alleluja.

Dalla Santa Pasqua infino alla Pentecoste, così nelli Salmi, come nelli Responsorj senza intermissione si dica l'Alleluja, ma dalla Pentecoste infino al principio di Quaresima ogni notte si dica solo a i Notturni con li sei ultimi Salmi, e fuori della Quaresima ogni Domenica li Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Sesta, e Nona si dicano coll'Alleluja, e il Vespro si dica colle sue Antifone, ma li Responsorj mai si dicano coll'Alleluja, se non da Pasqua infino alla Pentecoste.

Dichiarazione del Cap. XV.

Dove dice (fino a Quaresima) dichiariamo doverli servare l'uso Ecclesiastico, che si lasci l'Alleluja alla Settagesima.

CAPITOLO XVI.

In che modo si debbano celebrare i Divini Offizj il giorno.

Come dice il Profeta: Io ti ho lodato sette volte il giorno, il quale Sacrato numero sette-

nario così sarà da Noi adempito, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, pagaremo il debito di nostra servitù purché di quest'ore istesse il Profeta, quando disse: *Septies in die laudem dixi tibi*, cioè sette volte il giorno ti ho lodato. E delle Vigilie Notturne, quando disse: *Media nocte surgebam ad confitendum tibi*, cioè a mezza notte mi levavo a confessarti. In questi tempi dunque delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta rendiamo Laudi al nostro Creatore sopra li giudizj della Giustizia sua, e a confessarlo, leviamoci la notte.

CAPITOLO XVII.

Quanti Salmi si debbano dire nell'Ore predette.

Avendo già ordinato quanto al Salmeggiare delli Notturni, e delle Laudi, ora veggiamo nell'Ore seguenti, che si ha da fare. All'ora dunque di Prima si dica primieramente il Verso: *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*, e la Gloria, e l'Inno della medesima ora, e poi tre Salmi distintamente, e non sotto a una Gloria, i quali finiti si reciti una Lezione, cioè il Capitolo, il Verso *Kyrie eleison*, e sia finita. Terza, Sesta, e Nona si dichino col medesimo ordine, cioè il Verso, ed Inni di ciascuna di dett'ore, tre Salmi, il Capitolo, li Versi *Kyrie eleison*, e siano finite: Ma se la Congregazione farà maggiore dicansi Sette Salmi coll'Antifone, ma essendo minore, si salmeggino alla distesa. L'Offizio del Vespro si termini con quattro Salmi, e con l'Antifone, dopo i quali Salmi si dica il Capitolo, il Responsorio, l'Inno, il Verso, il Cantico dell'Evangelo, cioè: *Magnificat*, il *Kyrie eleison*, l'Orazione del Signore, e sia finito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, li quali si debbano dire senza Antifone alla distesa, poi si dica l'Inno di detta ora, il Capitolo, il Verso *Kyrie eleison*, e la Benedizione, e sia finita.

Dichiarazione del Cap. XVII.

Che s'osservi l'antica consuetudine secondo il Breviario Monastico; Dopo Prima, o ne' tempi di digiuno dopo Sesta di andar processionalmente nel Capitolo, facendo la Commemorazione de' Defonti per li Familiari, Benefattori, e leggere il Martirologio, e la Lezione chiamata Capitolo, conforme le Rubriche del Breviario. Similmente dopo Compieta, si faccia l'Asperges e l'Orazione per li Morti. Finalmente esortiamo, che si mantenghi la Consuetudine di dire all'ora di Prima, ed a Compieta la prima Orazione.

CAPITOLO XVIII.

Con che ordine debbano esser detti essi Salmi.

Primieramente nell'ore del dì sempre si dica il Verso: *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*, e la Gloria, e l'Inno di ciascun'ora. Dapoi all'ora di Prima, la Domenica si debbano dire quattro Capitoli del Salmo centesimo decim'ottavo: *Beati immaculati in via*. Ed all'altre ore, cioè Terza, Sesta, e Nona, si dicano tre Capitoli per ciascun'ora del sopradetto Salmo. A Prima della seconda Feria si dicano tre Salmi, cioè il primo: *Beatus Vir*, il secondo, *Quare fremuerunt Gentes*, ed il sesto: *Domine ne in furore*, e così per ciascun giorno infino alla Domenica, si dicano a Prima per ordine tre Salmi, infino al decimo nono, *Exaudiat te Dominus*. In tal modo però, che il nono, cioè *Confitebor*, ed il decimo settimo, cioè: *Diligam te Domine*. Si dividino in due

Glorie,

De Vigiliis
in diebus fe-
stis Sancto-
rum.

De Officio
nonnullorum
Sanctorum.

De Alleluja
in Officio
Divino.

Servetur
usus Eccle-
siae.

De Septem
Horis Diur-

De Psalmis
sex Hora-
rum.

De quibus-
dam adden-
dis Horis.

De ordine
Psalmorum
in Divino
Officio.

Glorie, e così si faccia, che alle Vigilie la Domenica s'incominci sempre dal vigesimo Salmo, cioè *Domine in virtute tua.*

A Terza, Sesta, e Nona della seconda feria si dicano nove Capitoli, che restano del Salmo centesimo decim'ottavo, cioè tre Capitoli per ciascuna dell'ore predette. Finito dunque il detto Salmo centesimo decim'ottavo in questi due giorni, cioè della Domenica, e seconda feria. Nella terza feria a Terza, Sesta, e Nona si salmeggiino tre Salmi per ora cominciando dal centesimo decimo nono, cioè: *Ad Dominum cum tribularer clamavi*, infino al centesimo vigesimo settimo: *Beati omnes, qui timent Dominum*, che sono Salmi, li quali sempre infino alla Domenica, alle medesime ore si replichino ogni giorno, servando però ogni di una stessa, ed uniforme disposizione d'Inni, Versi, e Capitoli; di maniera, che sempre la Domenica si cominci dal centesimo decim'ottavo Salmo.

A Vespro ogni di si cantino quattro Salmi, i quali comincino dal centesimo nono, *Dixit Dominus*, continuando infino al centesimo quadagesimo settimo, *Lauda Jerusalem Dominum*, eccetto quelli, che si seguestrano in divers'ore, cioè dal centesimo decimo settimo, *Confitemini*, infino al centesimo vigesimo settimo, *Beati omnes*, eccetto anco il centesimo trigesimo settimo, *Ecce nunc Benedicite Dominum*, ed il centesimo quadagesimo secondo, *Domine exaudi orationem meam, auribus percipe*, gl'altri tutti si devono dire a Vespro. Ma perche vengano a mancarvi tre Salmi, però si devono dividere quelli, che nel sopradetto numero sono più lunghi, maggiori, cioè il centesimo trigesimo ottavo, *Domine probasti me*, ed il centesimo quadagesimo terzo, *Benedictus Dominus Deus meus*, ed il centesimo quadagesimo quarto, *Exaltabo te Deus meus Rex*, ma il centesimo seffo decimo cioè *Laudate Dominum omnes Gentes*, perche e piccolo, si congonga col centesimo quinto decimo, cioè, *Credidi propter quod*. Accommodato dunque l'ordine de'Salmi Vespertini, l'altre cose, cioè Capitoli, Responsorj, Inni, Versi, e Cantici si dicano nel modo, che abbiamo ordinato di sopra. Ed all'ora di Compieta ogni giorno si replichino i medesimi Salmi, cioè il quarto, *Cum invocarem*, il nonagesimo, *Qui habitat*, ed il centesimo trigesimo terzo, *Ecce nunc.*

Disposto l'ordine della Salmodia del giorno tutti gl'altri Salmi, che restano, egualmente si dividano nelle Vigilie di sette notti, in tal modo che dividendo quelli, che sono fra loro più lunghi, ne siano ordinati dodici per ciascuna notte: ma sopra tutto ammoniamo, che se per forte questa disposizione di Salmi dispiacesse ad alcuno, ordini esso secondo che altrimenti giudicà esser meglio; purchè ad ogni modo a questo s'attenda, che ogni Settimana si salmeggi tutto il Salterio di numero cento cinquanta salmi, ed il di della Domenica alle Vigilie sempre si cominci da capo, imperocchè li Monaci i quali per il circolo della Settimana non salmeggiano tutto il Salterio con i soliti Cantici, mostrano troppo pigro il servizio di loro divozione, conciosia, che noi leggiamo i nostri Santi Padri ferventemente questo aver adempito in un giorno, che piaccia a Dio, che noi tepidi per tutta la Settimana perfettamente facciamo.

CAPITOLO XIX.

Della Disciplina del Salmeggiare.

In ogni luogo crediamo esser la Divina presenza, e gl'occhi del Signore per tutto fortissimamente considera i buoni, ed i Rei, nondimeno senza alcun dubbio questa crediamo, che mas-

simamente avvenga, quando noi siamo all'offizio Divino, e però sempre ricordiamoci di quel che dice il Profeta, Servite al Signore con timore. Ed in altro luogo, Salmeggiate sapientemente. E nel cospetto degl'Angeli salmeggiarò a te. Consideriamo adunque in che modo ci bisogna stare alla presenza di Dio, e degl'Angeli suoi, e siamo in modo a salmeggiare, che la nostra mente s'accordi con la voce nostra.

Dichiarazione del Cap. XIX.

Clemente VIII. generalmente, ed Alessandro VII. a noi specialmente comandano, che nessun' affatto per qualsivoglia pretesto di maggioranza, o Privilegio, benchè Superiore, o il Generale medemo si faccia esente dal *Coronisi pro tempore, quo quis in proprii Officii munere actu fuerit occupatus*. Possono però i Superiori dispensare co' Lettori, e Predicatori *iis tantum diebus, quibus eos legere, aut predicare contigerit*, e con gl'Infermi, e con quelli che a causa di Studio sono legittimamente impediti. I trasgressori si corregghino ad *prescriptum Regule, & Constitutionum*.

Ordiniamo, che qualunque Professo, ancorche non sia negl'Ordini Sagri, sia tenuto all'Offizio Divino, se già non fosse legittimamente impedito. Di poi ordiniamo, che l'Offizio del Signore si dica adagio, facendo le pause, o punti dove si conviene, avvertendo ancora li Monaci, che non facciano nel fine, o cadenza dell'ultime sillabe lunga coda, o dimora, acciocchè quelli, che hanno a rispondere, o seguirare, possino intieramente cominciare, e chiaramente essere intesi, il medesimo si faccia a proporzione dell'Offizio della Madonna, quale si potrà dire alquanto più basso, e più presto, e si facciano le genuflessioni, e inchinazioni nel modo, che sono segnate nel Breviario, e Messale Monastico, e nessuno ardisca introdurre nuove cerimonie nell'Offizio, ne alla Messa, nè in Refettorio, nè in suonar l'Offizio, ma sia conformità ed in qualunque Monastero sia una Tavoletta, nella quale si scriva in quali giorni, e quali ore si debbano portar le Cocolle, e di di, e di notte, in quali luoghi, e quando s'abbino a suonar gl'Organi. E per ogni Monastero s'osservi il medesimo modo di cantare, e vi siano libretti per le Processioni, e cerimonie della Settimana Santa, quali si componghino tutti alla consuetudine nostra. In tutti i Monasterj si faccia ogni giorno una mezza ora almeno d'orazione mentale, ed una volta l'Anno si facciano da ciascheduno Religioso, ed anco da' Conversi almeno per otto giorni gl'esercizj spirituali.

CAPITOLO XX.

Della Riverenza dell' Orazione.

Se volendo noi persuadere agl'uomini potenti alcuna cosa non presumiamo ciò fare, se non con umiltà, e riverenza, quanto maggiormente dobbiamo supplicare Dio Signore di tutte le cose con ogni umiltà, e pura divozione. E sappiamo che non in molto parlare, ma in purità, e nettezza di cuore, ed in compunzione di lagrime noi esser elauditi, e per tanto l'orazione deve esser breve, e pura, salvo se per affetto d'inspirazione della divina grazia non fosse prolungata. In Convento non dimeno al tutto s'abbrevj l'Orazione, e fatto segno dal Superiore, tutti insieme si levino.

CAPITOLO XXI.

Delli Decani del Monastero.

Se la Congregazione sarà maggiore, eleggansi d'essa Fratelli di buon testimonio, e di fanta

De eximendis a Choro, & Officio. Clem. VIII. pro Ref. n. 3. S. Nullus Alexan. VII. ord. 6. 1681.

De officio in Choro, & Ecclesiasticis functionibus.

De exercitationibus spiritualibus.

Ubi etiam de ejus brevitate.

Ubi etiam de Praeposito.

Conver-

De corporis compositione, & mentis attentione in Officio Divino.

converfazione, e costituifcanti Decani li quali abbino follicitudine delle loro Decanie in tutte le cofe, fecondo i Commandamenti di Dio, ed i Precetti del loro Abbate. I quali Decani fiano eletti tali, che a' loro ficuramente poffa l'Abbate compartire i fuoi pefi. E non s'elegghino per ordine, ma per merito di vita, e di dottrina, e di fapienza. Ma fe alcuno di effi gonfiato forfè di fuperbia, farà trovato riprenfibile, ed effendo corretto una, due, e tre volte, non fi vorrà emendare, fia depofto, ed un' altro, che ne fia degno, fia in luogo fuo foftituito, ed il medefimo ordiniamo fi faccia del Prepofto.

CAPITOLO XXII.

Come debbano dormire li Monaci.

Ciafcuno delli Fratelli dormi in un letto da per fe, ed abbino i letti, e fuoi fornimenti, fecondo il modo della converfazione, ed ordine dell'Abbate. Tutti fe fi può fare, dormino in un luogo medefimo, ma fe la moltitudine non lo permetta, dormano a dieci, a dieci, o vero a venti a venti con li più vecchi, che di loro abbino cura, e follicitudine. E nella medefima Cella, continuamente infino alla mattina ftia il lume accefo. Dormano veftiti, e cinti con cingoli, ovvero funi, e mentre dormono, non abbino coltelli a canto, acciocche per cafo dormendo, non fi faceffero male. Ed acciocche li Monaci fiano fempre apparecchiati al Divino fervizio, e che fatto il feigno, e levati fi fenza dimora, s'affrettino (però con gravità, e modestia) di prevenirfi l'uno l'altro, all'Offizio Divino. Gli Fratelli più giovani non abbino letti l'uno appreffo l'altro, ma fiano mefcovati con i più vecchi, e levandofi all'opra di Dio, moderatamente fi confortino l'un l'altro per l'excufazioni de'fonnolenti.

Dichiarazione del Capitolo XXII.

Dove dice (*in un luogo*) dichiariamo, che tutti li Monaci dormano fecondo la lodevole confuetudine nel Dormitorio, divifo per celle, ficche ciafcheduno abbia la fua, non feparata dal Dormitorio commune, ma congiunta con quelle degl'altri fenza ornamento alle mura, ed al letto, ma sì quefto, che la camera fiano corredati con umili, ed uniformi fuppellettili, convenienti alla modestia Religiofa. Al Superiore però fi poffa permettere l'aver altre Camere, e quelle, che fono feperate dal Dormitorio, fi adoprinno per l'Officine, o in altro ufo, e commodità commune.

Excettuato il Generale, agl'altri Superiori, e Predicatori, non fi permettono li Camini nelle Camere, nè a veruno il dormire accompagnato, ma ciafcuno nel fuo letto, e le feneftre delle Camere, o Convento, che rifguardano le pubbliche strade, o fono vicine a' fecolari, fi chiudano in modo, che glie ne venga impedita la veduta.

Non poffa alcuno entrare nell'altrui Cella fenza licenza de' Superiori, eccetto in quelle de' Seniori, nelle quali fi poffa entrare per caufe delle Confessioni, e lezioni, e il Prelato, e i Seniori fpeffo con diligenza cerchino le Celle, acciocche i giovani nè in letti, nè altrove abbino cofe curiofe, e vane, però comandiamo a' Monaci qualunque volta che parrà a' Prelati, e Seniori, aprano le dette Celle, e partitifci, lafcino loro le Chiavi, acciò poffano vedere ogni cofa: anzi fecondo comanda Clemente VIII. il Superiore tenga una tal Chiave con cui poffa quando gli pare aprire ogni Cella, e però niuno, benche di notte tenga la Cella ferrata in guifa, che da Superiore non fi poffa aprire.

Dove dice (*ftia il lume accefo*) s'offervi la confuetudine, e Regola, che la Lampada ftia accefa in Dormitorio tutta la notte, non fi tenga lume, oltre all'ora deputata per dormire, quali

lumi non fi mettino a lettere, o luoghi pericolofi d'abbruciare, e chi nelle predette cofe fi troverà in colpa, ne dica nel Capitolo il fuo mancamento, e fecondo la qualità del fallo fia caftigato da' Superiori, nè alcuno ardifca condurre alla fua Cella fecolari, etiam a titolo di confefargli, fenza licenza del Prelato, e qualunque volta alcuno avrà perfona fecolare, o Religiofa con licenza del Superiore, ftia l'ufcio mezzo aperto, anzi vi fia continuo filenzio, e fi fchivi per quanto fi può lo ftrepito, ed ogni cofa fi faccia, o dica quanto più baffamente fi puole.

Dove dice (*dormino veftiti*) Dichariamo li Monaci dormire veftiti, purchè abbino la Tonnicella coll'abito, e col cingolo.

Dove dice (*fornimenti de' letti*) ordiniamo, che in Dormitorio non fiano Coltrici, ma fiano in Forefteria, e nell'infermaria, eccetto fe al Prelato parrà di fare altrimenti per gl'Infermi, deboli, e vecchi. Si proibifce però aver per le Camere Padigioni, Cortinaggi, fe non di lino, bombage, o altra cofa di poco prezzo, e molto più ogni forte di paramenti di Seta, Vafi d'Argento, e d'Oro, Quadri, e pitture funtuofe, ed ogn'altra pompa difdicevole alla povertà Religiofa, foto pena ad arbitrio del Generale. E i Superiori locali trovando tra'grefiori fiano tenuti darne parte al P. Generale, incaricando in ciò la loro cofcienza.

CAPITOLO XXIII.

Della Scomunicazione delle Colpe.

Se alcun Fratello farà trovato contumace, o vero inobbediente, o fuperbo, o mormoratore, ed in cafo alcuno contrario alla fanta Regola, o difprezzatore delli Commandamenti de'fuoi maggiori, quefto tale fecondo il precetto di Nofro Signore fia ammonito la prima, e feconda volta da' fuoi maggiori fecretamente, e fe non fi emenderà, fia in prefenza di tutti pubblicamente riprefo, ma fe nè anche così fi correggerà (fe intende quale, e quanta fia la pena della fcomunicazione,) fia fcomunicato. Ed effendo pure ancora oftinato, fia punito d'afflizione, e pena corporale.

CAPITOLO XXIV.

Quale debba efferè il modo della Scomunicazione.

Secondo il modo della colpa fi deve eftendere la mifura della Scomunica, o vero correzione, il qual modo, e mifura di efa colpa penda, e fia nel giudizio dell'Abbate. Se dunque alcun Fratello vien trovato in più lievi colpe, fia folamente privato della partecipazione della menfa. E quefta farà la pena d'uno privato dal conforzio della menfa. Che nell'Oratorio non imponga Salmo, o Antifona, e non reciti Lezioni, infino, che non avrà fodisfatto. E dopo che gli Fratelli averanno mangiato, folo e da per fe prenda la refezione del cibo, dopo la commune refezione de' Fratelli, con quella mifura, e a quell'ora, che l'Abbate avrà giudicato convenirfegli. Come fe verbi gratia, li Fratelli mangiano a Sefte, quel Fratello a Nona, e fe li Fratelli a Nona quello a Vefpro, e così faccia in fino a tanto, che con fodisfazione conveniente confequa perdono.

CAPITOLO XXV.

Delle Colpe più gravi.

Quel Fratello, che è obligato a pena di più grave colpa fia fofpelo dalla menfa, e dell'Oratorio. Niuno delli Fratelli in cofa alcuna con lui s'accompagni, nè ragioni fecco, ftia folo all'opera a fe impoftali, perfeverando in pianto di penitenza, ricordandofi di quella terribile fentenza

Ubi de follicitudine pro Choro.

De Cellis.

Clem. VIII. pro Ref. Reg. n. 26.

Num. 27.

Num. 28. 29. 30.

Disciplina, atque modestia in Cellis fervanda.

Num. 24.

De Lumine in Cellis, & Dormitorio.

De ingreffu Secularium ad Cellas.

De veftitu in Lecto.

De Lectorum fuppellectilibus.

De poenis delinquentium.

De excommunicatione pro levibus culpis.

De excommunicatione pro gravioribus culpis.

deli.

dell'Apostolo, che dice: Un sì fatto uomo esser dato a Satana in morte di carne, acciocche nel giorno del Signore lo Spirito sia salvo, solo prenda la refezione del cibo in quella misura, ed a quell' ora che l' Abbate giudicherà essergli conveniente. Non sia benedetto da niuno, che passi, nè anco il cibo, che gli si dà.

CAPITOLO XXVI.

Di quelli che senza comandamento dell' Abbate praticano con gli Scommunicati.

Se alcun Fratello senza comandamento dell' Abbate presumerà in alcun modo praticare col Fratello Scommunicato, o parlargli, o mandargli ambasciate, incorrà in simile vendetta di Scommunica.

CAPITOLO XXVII.

Come debba essere sollecito l' Abbate circa gli Scommunicati.

Con ogni sollecitudine abbia cura l' Abbate de' Fratelli che peccano, perciocchè non quelli, che sono sani, ma gl' Infermi hanno bisogno di Medico. E per tanto deve, come savio Medico usare ogni rimedio, e mandare (ma, che non paja venghi da lui) quasi occultati consolatori, alcuni de' Fratelli più vecchi, e savj, li quali quasi segretamente consolino il travagliato Fratello, provocandolo ad umile soddisfazione, consolandolo, acciocche non sia afforito da maggior tristizia, ma come dice l' Apostolo: confermisi in lui la carità, e sia per lui pregato da tutti. Imperocchè grandissima sollecitudine deve avere l' Abbate, e con ogni sagacità, ed industria curare, che non si perda alcuna delle pecorelle a se commesse, e sappia avere ricevuto cura dell' Anime inferme, e non tirannide sopra le sane, e tema le minacce del Profeta, per il quale Iddio dice: Voi pigliavate quello, che vedevate esser più grasso, e quello, ch' era debole scacciavate via. Ed imiti l' esempio del buon Pastore, il quale lasciate novantanove Pecore ne' Monti, andò a cercarne una sola, ch' era smarrita, all' infermità della quale ebbe tanta compassione, che si degnò ponerla sopra le sue sagre Spalle, e così riportolla alla gregge.

CAPITOLO XXVIII.

Di quelli, che essendo più volte corretti non si saranno emendati.

Se alcun Fratello, per qualunque colpa più volte corretto, ed anco scommunicato, non si emenderà, sia di nuovo aspramente corretto, cioè con punizione di battiture contra di lui si proceda: ch'è se ne anche a questo modo si corregga, o vero forsi insubberbito vorrà difendere l' opere sue (il che non piaccia a Dio) allora l' Abbate faccia come il savio Medico, il quale avendo usato fomentazioni, ed unguenti di esortazione, medicamenti di Scritture Divine, ed in ultimo il fuoco dell' escommunicationi, e battiture; finalmente vede niente giovare l' industria sua usi, ed adoperi quella cosa, la quale è maggiore di tutte, cioè l' orazione sua, e di tutti gli Fratelli per colui, acciocche il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all' Infermo Fratello: E se nè anche per questo modo sarà risanato, allora finalmente adoperi il ferro da tagliare, come dice l' Apostolo: Levatevi dinanzi l' Uomo malvagio; Ed altrove se l' Infedele si parte, partasi acciocche una pecora infetta non contamini tutto il Gregge.

*Dichiarazioni de' Capitoli 25. 26. 27. e 28.
Delle Colpe.*

Non potendosi, attesa la Umana miseria, sperare, che una Comunità, benchè Religio-

sa del tutto sia senza colpa, ed essendo necessario, come l' istessa verità insegna, che succedano gli scandali, di qui è, che a fine di ben ordinare, la nostra Congregazione diremo alcuna cosa intorno alla qualità delle colpe, e delle pene ad esse corrispondenti per freno alli sudditi nel vivere, e per direzione alli Superiori nel castigare: supposte dunque le Regole generali intorno alla distinzione del peccato mortale, e veniale, e delle circostanze, che aggravano, o sminuiscono la malizia della colpa, sopra di che discorrono diffusamente i Sacri Dottori, parleremo solo di ciò, che più specialmente riguarda la Disciplina Monastica, considerando per colpe gravi quelle, che in cose gravi, e sostanziali ne portan seco il rilassamento, e per leggere all' incontro quelle, che solamente sono contrarie a qualche piccola, ed accidentale osservanza della medesima disciplina, ed esplicando la maggiore, o minore gravezza di alcune colpe ad esempio delle quali tutte le altre simili si potranno facilmente conoscere, e giudicare.

Delle colpe leggere.

Colpe leggere dunque secondo l' uso di nostra Congregazione diremo essere tutte quelle, alle quali si è posta pena arbitraria nella Regola, o Statuti, quelle similmente delle quali ciascuno dice sua colpa nel Capitolo del Convento, come delle parole oziose, e vane, le bugie giocose, o dette per gioco di raccontare alcune finzioni, e favole, li segni, gesti, cenni, e atti da mover riso, purchè non molto eccedino la modestia, e giochevole piacevolezza, e siano fatte per spasso, e trattenimento, sono colpe leggere. Pecca leggermente anche colui, al quale per qualche novità abbonda il riso, e per impeto mostra eccessiva allegrezza. Il parlare troppo alto, il gridare, o fare strepito, massime in luogo, e tempo, che per l' osservanza Monastica si debba tener silenzio. Entrare in Cella altrui senza licenza, urtare, spingere, tirare, minacciare fanciullescamente, e per gioco dar fastidio ad altri, lasciar per negligenza, o ignoranza li debiti iachini, o genuflessioni, e scuoprimenti di capo, o farli, ma indebitamente, e con poco garbo, e riverenza, e non bere con ambe le mani, rompere, o guastare, o perdere alcuna cosa contra sua voglia: non provvedere le cose debite a tempo, come libri, vesti, vasi, lezioni, canti, ed arrivare tardi in coro, in Capitolo, alle lezioni, alla mensa, ed altre opere, mangiare, bere, dormire, andar vagabondo, dove, e quando non è lecito; errare nel leggere, cantare, o fare alcun' ufficio, quando l' errore proceda da ignoranza, o da poca accuratezza in prepararsi: mostrare leggerezza d' animo cogl' occhi vagabondi, col corpo, e gesti mal composti, o per soverchia allegrezza, massime in Chiesa, in Capitolo, alla mensa, alla lezione, chiamandosi l' un l' altro con soprannomi di derisione, o dicendosi non voi, ma tu: stare incomposto, e con poca riverenza in Coro, non si radere quando si deve, non stare al luogo di sua professione per vanità, provocare altri al riso, col ridere sconciamente con giochi, buffonerie, ed altri detti, o fatti leggieri, e sciocchi, dispregiare, schernire gl' Infermi, o coloro, che hanno qualche difetto, raccontare leggerezze, e vanità fatte nel viaggio, giurare benchè sia vero, dove, e quando non fa bisogno; ragionamenti inonesti, e che accennano cose lascive, sebben si narasse qualche favola, o istoria, imperocchè le cose oscene, e brutte si devono raccontare con parole coperte, ed oneste, accompagnarli co' forastieri senza licenza, la negligenza in trattare, e custodire le cose commesse a sua cura, trasgredire i digiuni, che non sono di precetto, ma di con-

De culpis
levibus.De eorum
expulsionem
post verbera,
& preces ad
Deum.De culpis,
& poenis.

figlio, mangiare a tavola cose particolari senza licenza, non ubbidire a più vecchi, e maggiori di grado, e professione, e rispondergli con alterezza.

De poenis
pro levibus
culpīs.

Queste, e simili sono colpe leggere, e leggerissime secondo le Regole generali, e quando il Monaco diligente le confessa spontaneamente, se gl' impone per penitenza, che dica qualche salmo, o vero se gli perdona il fallo, se umiliandosi s'inginocchia, ma se da altri viene scoperto, o accusato, se gl' impone per penitenza il digiuno, o che stia inginocchiato in Refettorio, o in Coro alla presenza di tutti, e se gli Delinquenti fossero Novizj, o Professi di minor età se gli daranno alcune palmate, o ferzate leggere. Finalmente il Discreto Superiore imponga la pena secondo la gravità dell' errore, considerando quante volte, quanto tempo, ed in che luogo fù commesso.

Delle Colpe gravi.

De culpīs
gravibus.

Ciascuna delle sudette colpe, o d'altre simili, che per loro stesse sono leggere, sarà stimata grave, tuttavolta che il Delinquente, essendo fino a tre volte dal Superiore ammonito, non si emenderà, purché sia in potere del detto Delinquente astenersi dall' errore; il che si dice, perché alcuni peccano leggermente per ignoranza, o per natural impotenza, o difetto, o impeto naturale. La colpa leggiera per tanto farà da stimarsi grave, ogni volta, che sarà totalmente volontaria, e che il Delinquente dopo le debite correzioni, vorrà perseverar nell' errore. Colpe gravi dichiariamo essere tutte quelle alle quali sono tassate pene più gravi delle sudette, più gravi non quanto al numero, e lunghezza di tempo, ma in sostanza, e qualità di pena. Dire, e fare cose brutte alla presenza de' Secolari. Le contese differenze, o combattimento col Fratello, o con altra persona dentro, o fuori del Monastero; Proturvire nel consulto del Monastero, o fuori, o ardire di contendere con il Prelato. Non osservare quelle cose, che sono particolarmente comandate dal Prelato sotto pena di obbedienza quantunque la loro trasgressione fosse peccato veniale per se stessa; dire altre parole d' opprobrio, infamia, vergogna, e disonore, e schernir' altri con offesa, o biasimo, rimproverare, o rinfacciare altrui li peccati passati, o difetto d' animo, o di corpo di suo nascimento con i suoi Parenti, mettere in gioco, o in dispregio il silenzio, e le cerimonie monastiche, e per usanza non l'osservare, seminar discordie tra Fratelli, bravare, o minacciare, e maledire, o gravar di parole, o fatti ingiuriosi colui il quale fosse stato ripreso, o denunziato dal Superiore: dir male d'altri malignamente non potendolo provare col testimonio d'altri Fratelli. Ragionare a solo a solo, o privatamente con Donne, se già non fosse in Confessione, o per altre opere pie: mormorare del vitto, rompere i digiuni di precetto eccetto ne' casi concessi: andar fuori di Monastero senza licenza, o andando con licenza, non tornare a tempo prefisso, o vero tornare innanzi, se ciò fosse contro il comandamento, andare a luoghi proibiti: andare al Capitolo Generale non essendo chiamati, o muoversi dal Monastero per andare a Capitolo innanzi al tempo determinato, o partirsi quindi avanti l'espedizione, rivelare avvedutamente le cose, che si trattano nel Capitolo Generale, o vero nel Capitolo del Monastero d'onde nasce, o possa nascere alcuno scandalo. Manifestare fuori della Congregazione quelle cose, che tornano in biasimo, o infamia delle persone della Congregazione, come palesare, perché alcuno de' Fratelli sia deposto, incarcerato, o altrimenti punito; non si confessare, o comunicare almeno ogni quindici giorni, fuorché ne' casi concessi. Percuotere

altrui fanciullescamente scherzando, se la percossa sarà enorme, e notevole, purché non sia a caso, e contro voglia del Percussore: minacciare con animo irato di voler percuotere: Prefumere di voler scusare il proprio fallo, o altri dinanzi al Superiore, stando a sedere, e non con la debita riverenza, riprendere, correggere li suoi Superiori, e maggiori con poca modestia, umiltà, e riverenza, ma con minaccia, e alterezza, sebbene loro errassero. Tenere per se libri lascivi, eccetto, che per conto dello stile, e bellezza del parlare, e questo senza licenza, aver pitture lascive, scrivere, o ricevere lettere amorose, mentire in pregiudizio d'alcuno, mentir per gioco, se si aggiunge il giuramento. Maledire, o come si suol dire bestemmia se, o altrui pensatamente, imprecaando la peste, morbo, o canchero, e simili mali, mandare, o ricevere lettere senza licenza del Prelato, o altre cose proibite: Sendo in viaggio, non si rappresentare subito a' luoghi, e Prelati della Congregazione essendovene. Mangiar carne, dove, e quando non è permesso secondo gli Statuti Regolari. Aprire lettere altrui maliciosamente, o intercettarle non avendo autorità di poterle aprire, o trattenerle: implicarsi in negozj secolari, come traffichi, arti, o essercizj di guadagno senza licenza. Giocare a giochi proibiti, come carte, e dadi. Usar crudeltà verso Novizj, o Professi di minor età, riferire gli scandali occorsi nel viaggio, dormire in Monastero accompagnato senza bisogno: presumere di ragionare, e praticare senza licenza con alcuno, che sia scomunicato, carcerato, e separato del consorzio degl' altri. Il Graduato, o Camerlengo se farà alcuna cosa proibita senza licenza dell' Abate, come dare danaro in cambio del vestimento, vendere panni, o libri, o altre cose senza licenza essendo Monaco privato, mangiare fuora del Monastero senza licenza, tener poca cura degl' Infermi essendo Superiore: aprir lettere, che vadino, o venghino da' Prelati di nostra Congregazione, e da' Fratelli, se già non fossero con speranza di ratiabizione.

A queste, ed altre simili colpe gravi, oltre alle pene tassate per le colpe leggere, si può aggiungere la clausura del Monastero, e della Cella con la solitudine, e silenzio: Li digiuni diurni con l'astinenza dal vino: privare alla Mensa, ed al coro dal consorzio degl' altri, imponer genuflessioni, baciare i piedi, ma i più giovanetti si possono alquanto con più aspre battiture correggere. Si può aggiungere la deposizione a tempo del proprio grado, o professione. Finalmente secondo le circostanze, che aggravano, o alleggeriscono l'errore, potrà il discreto Prelato apprestare al sudetto Infermo la congrua medicina, facendo differenza, quando il Delinquente liberamente confessa il fallo, e quando viene accusato, o convinto, imperoché a coloro, che spontaneamente, o alla prima domanda si accusano, e domandano perdono, si deve avere maggior compassione, e procedere con minore severità.

Delle Colpe più gravi.

La colpa grave quale arriva a mortal peccato, e con fatto, e con dette esteriormente si manifesta, diventa più grave, quando è messa in uso, o commessa con dispregio, e quando si piglia a difendere col far male, scusando il mal fatto, conciosiacosa, che l'Infermità tanto è più pericolosa, quanto meno l'Infermo la conosce, o più l'occulta. Similmente la colpa è più grave, quando non solo offende il Delinquente, ma porta agl' altri scandalo, dando occasione di bestemmia il nome di Dio, e de' suoi Fedeli, che doveria in loro esser lodato.

Colui pecca più gravamente, che essendo

capitolamente

De poenis
pro gravibus
culpīs.

De culpīs
gravioribus.

capitolamente stato ripreso dal suo Superiore di colpa grave, nondimeno per tutto un giorno stà contumace, ribelle, e disobbediente, e postposta la debita riverenza ardisce contendere del pari col proprio Superiore. Quello, che non si vergogna alla presenza di tutti commettere un peccato mortale a tutti manifesto. Chi procura partirsì dall' obbedienza del Presidente, o in questo cerca l'altrui consiglio, e favore. Chi partecipa per lettera, favore, o ajuto con Ribelli della Religione, e Congregazione. Chi apertamente si muove contro il suo Prelato, avendo contro di quello fatto congiura, o altre cose degne di biasimo. Chi ricorre a Principi Secolari, o Ecclesiastici, non Superiori della Religione per contravenire al Prelato, o per fuggire la debita pena, o perche il detto proceda con timore, acciò non si osservi così liberamente l'ordine della Congregazione, o per acquistare favori, e gradi, quasi che per forza, o per minacce. Chi per propria colpa, per non fare la debita penitenza si fugge dalla Congregazione, se fra due giorni tornerà, e questo s'intende solamente la prima volta. Chi avendo commesso alcun fallo notorio, si parte dalla debita correzione, e ricorre a Superiori, quando non ricorra per legittima appellazione. Chi essendo giustamente castigato dal Superiore, cerca per se, o per altri calunniarlo, infamarlo, o biasimarlo senza fondamento. Chi tiene alcuna cosa nascosta, che sà essere proibita, e che sà, che il Prelato gliela torrebbe quando lo sapesse, e questo ha apparenza di proprietà, e quasi che di furto. Chi commette furto, benchè piccolo. Chi riceve alcuno alla Professione contro gli Statuti de' Sagri Canoni, de' Concilj, e contro le Costituzioni, e la Regola. Chi procura di far ordinar quelli, li quali non intendono parlare latino, o che non fanno leggere. Chi opera con altri contro la castità, quantunque non vengano a compimento: Chi si allontana dal Monastero senza licenza per spazio d'una giornata, o esce dalla Provincia: chi infama con lettere senza nome, o con pitture, o nel muro, o divulga lettere infamatorie, inventate da lui. Chi infama con lettere sottoscritte col proprio nome, eccetto però s'egli scrivesse a Superiori, o persone di nostra Congregazione: chi è falzario in Giudizio. Chi con animo irato, o suadente Diabolo percuote leggermente alcuno de' Fratelli. Chi fa stampar alcuna opera senza licenza de' Superiori. Quelli, che fanno, o disfanno organi, o altre cose della Chiesa, o del Monastero, che fossero di pregio senza licenza de' Superiori, e consiglio de' Seniori: chi stà la notte in casa di Secolari in quei luoghi, ove sono Monasterj di nostra Congregazione: chi va a bagni, o stufe di Secolari senza licenza. Chi determina le cose più rilevanti del Monastero senza il consenso del Capitolo Conventuale: chi muta l'ordine del Breviario degl' offizj, delle Messe, e delle Cerimonie senza le debite licenze, e Decreto del Capitolo: chi ordina nel suo Convento Statuti contro la consuetudine, o contro le Costituzioni senza le debite permissioni. Ciascun Priore, o Decano, Ministro, Camerlengo, o Graduatoro, che procura ribellarsi, o far ribellare altri dal suo Prelato. Chi riceve alla Professione, o all' abito Professi d' altra Religione, e licenza alcuno di nostra Congregazione senza il Reverendissimo Padre Presidente. Chi fa, o lascia fare cose per le quali *ipso facto* è scomunicato. Chi impedisce, che i voti non vadano liberi in qualsivoglia elezione. Chi non riceve i Monaci della Congregazione, quali con licenza sono in viaggio. Chi apre le lettere, chè vadano, o vengano dal Presidente.

A tali errori, pensate bene le circostanze s'impongano più gravi pene, come la Cella per

Carcere, la solitudine, silenzio, e separazione da' Sagramenti, privare dell' abito a tempo, la pubblica disciplina, quale nondimeno sia l'estremo delle pene più gravi, stare inginocchioni in terra innanzi la Chiesa, Refertorio, Capitolo, stare a tempo in infimo luogo di Professione tra' suoi Compagni; la sospensione da tutti gl' offizj, la privazione di voce nel Capitolo Conventuale, e nel Capitolo Generale ancora, mentre, che stà in penitenza, la quale non s'imponga, nè si levi senza il consiglio de' Seniori, usando però discrezione secondo le circostanze sopradette.

Delle Colpe gravissime.

Quello si chiama incorso in colpa gravissima, che non teme commetter delitti, e ricusa farne la penitenza; questo tale se da per se non si parte, si deve *servatis servandis*, scacciare dalla Congregazione adoprando il ferro della repulsa, secondo il precetto del Signore, cioè dopo tre volte sarà stato fraternamente avvisato, e corretto secondo la sentenza dell' Apostolo, che dopo la terza ammonizione dobbiamo schivar l'Eretico, poiche questo tale è impenitente, mentre dopo le discipline, le Carceri, e le comuni orazioni si mostra incorrignibile: e però affinché il morbo di questi non contamini il Grege del Signore, siano licenziati, o discacciati, osservata però la forma prescritta da' Decreti Pontificj: *De Apostatis, & ejectionis.*

S'intenda in oltre reo di gravissima colpa, chi essendo convinto di alcun peccato, o avendolo confessato, o essendo notorio, meriterebbe secondo la legge commune pene di sangue, o perpetuo confue, o deposizione, o degradazione.

Chi venisse convinto d'Eresia, riflettendo però, che la cognizione, e giudizio di tal delitto, si come di altri, che inducano sospizione di esso, s'aspetta al Supremo Tribunale della Sagra Inquisizione, di cui si devono leggere l'ordinazioni in pubblica mensa, o in Capitolo, come già vien prescritto in più Bolle Pontificie, e Decreti dell' istesso Santo Tribunale.

Chi è convinto di furto, e di dissipazione di Beni, di Adulterio, di Bestemmia, Simonia, d'Omicidio, di aver percosso il proprio Prelato, di Sacrilegio, d'incendio per far male, aver violentemente rotte porte, di ribellione, e separazione dalla Religione, di Bestialità, e contro natura. Quello chi essendo stato ammonito tre volte capitolamente, ricusa fare la penitenza regolare, cioè tassata dagli Statuti. Chi commette Simonia in ricevere all' abito, o professione, o all' orazioni. Chi sarà trovato essere espresamente proprietario, cioè quello, che possederà beni stabili, o entrate senza licenza, o beni Mobili di pregio, e valore in quantità notevole. Si è detto in quantità notevole perciocche il poco nulla si estima, e per non dare occasione a malevoli di malignare. Chi rivela le cose udite in confessione. Chi la seconda volta fugge dalla Congregazione. Chi dà percosse deformi, e spesso.

A queste, oltre le predette pene si aggiunge, che il delinquente sia privo, ed inhabilitato a tutti gli gradi; stia nell' ultimo luogo tra tutti, sia sospeso da tutte le cose, e anco degradato; gli siano commessi gl' esercizj servili, gli sia assegnata la Carcere a tempo, o anco perpetua, e questa si aggravi, aggiungendo i ceppi, digiuni, flagelli, ed infamia perpetua. E finalmente ogn' altra pena più grave, secondo la disposizione de' Sagri Canoni, e delle Costituzioni Apostoliche, regolandosi sempre nel tassare le sopradette pene secondo la qualità del delitto. E perche la Carcere formale nella nostra Congregazione genera infamia, ed all' infami devono esser chiuse le

De culpis
gravissimis.

De poenis
pro culpis
gravissimis.

De poenis
pro culpis
gravioribus.

porte alle dignità, però tal pena, siccome ogni altra maggiore di essa, non si dia mai senza il consiglio de' più vecchi, e l'autorità del Presidente.

Dell'ordine, che s'hà da osservare nel castigare.

Exponitur ordo servandus quando poenae irrogantur.

Benche sia lecito a' Regolari, pretermessa la forma, e strepito del giudicial rigore dell'umane Leggi, procedere alla Sentenza definitiva, nondimeno non è lecito ad alcuno giudicar altri contro quello, che vuole il giusto, ed onesto, e che richiede la legge naturale, e Divina, per il che affine che a nessuno sia mai fatto torto, o ingiuria, s'osservi sempre in tutti li luoghi, e da ciascuno l'equità, e giustizia talmente, che non sia mai giudicato alcuno, eziandio di cose leggerissime, se prima non s'ascolta, o intende da lui quanto ha fatto, o non fatto, detto, o non detto, e sempre si ricerchi il luogo suo alla difesa, se già il fallo non fosse talmente notorio, che non potesse in modo nessuno esser difeso, o scusato, altrimenti non si deve punire alcuno, se non ha da per se stesso confessato, o con testimonj sia stato convinto, e si proceda sempre con discrezione, e secondo le Regole della giustizia, e della Carità Religiosa.

CAPITOLO XXIX.

Se si debbano di nuovo ricevere i Fratelli, che si partono dal Monastero.

De trina eorum receptione.

Il Fratello, che per proprio vizio si parte o vero è cacciato dal Monastero, volendo ritornare, prometta prima ogni emendazione del vizio per il quale si parti; e così sia poi ricevuto nell'ultimo grado, accioche per questo si provi la sua umiltà. E se di nuovo si partirà sia in questo modo infino alla terza volta ricevuto. Ma dall'ora in poi sappia ogni via di ritornare dovergli esser denegata.

CAPITOLO XXX.

De' Fanciulli di minor età, come si debbano correggere.

Corporis afflictatione corrigantur.

Ogn'età, ovvero intelletto deve avere le proprie misure. E però quante volte li Putti, ovvero i Giovani di età (i quali non sono capaci d'apprendere quanto sia grande la pena della communica) commettono alcun delitto. Quelli tali siano afflitti con gran digiuni, ovvero raffrenati con aspre battiture, accioche s'emendino.

CAPITOLO XXXI.

Del Cellerario del Monastero.

De Cellerario ejusque munere.

Il Cellerario del Monastero sia eletto d'essa Congregazione, savio di maturi costumi, sobrio, non molto mangiatore, non superbo, non turbolento, non ingiurioso, non tardo, non prodigo, ma che tema Dio. Il quale a tutta la Congregazione sia come Padre: Abbia cura di tutte le cose; niente faccia senza commandamento dell'Abbate: Osservi le cose a se imposte. Non contristi li Fratelli. Se alcun Fratello gli domandasse alcuna cosa non ragionevole, non lo contristi, sprezzandolo, ma ragionevolmente, e con umiltà gli neghi quello, che malamente domanda. Custodisca l'anima sua ricordandosi sempre di quel precetto dell'Apostolo - Che chi avrà ben ministrato, si acquisterà buon grado. Con ogni sollecitudine abbia cura degl'Infermi, de' Fanciulli, de' Forastieri, e de' Poveri, sapendo, che di tutti questi senza dubbio è per dover renderne ragione nel dì del Giudizio. Di tutti li Vasi del Monastero abbia cura, e d'ogn'altra sostanza; come fossero Vasi Sagrati dell'Altare.

Non timi di cosa alcuna doverfi fare poco conto, non attenda all'avarizia, e anco non sia prodigo, nè dissipatore della sostanza del Monastero, ma ogni cosa faccia misuratamente, e secondo il commandamento dell'Abbate.

Sopra tutto abbia umiltà, ed a chi non ha da dare sostanza temporale, dia almeno buona risposta, perche è scritto: Il buon parlare avanza ogni gran dono. Abbia sotto la sua cura tutte le cose a se imposte dal suo Abbate, e non presume, nè s'impacci di quelle, le quali gli proibirà senza alcuna alterezza, o tardanza, dia alli Fratelli l'ordinata provizione del vivere, accioche non si scandalizzino, ricordandosi secondo il parlare Divino qual pena meriti chi scandalizzerà uno de' piccolini. Se la Congregazione sarà maggiore, siangli dati Compagni, da i quali ajurato, ancor'egli con buono, e quieto animo adempi l'offizio a se commesso. All'ore competenti si diano quelle cose, che s'hanno a dare, si domandino quelle cose, che si devono domandare, di maniera, che niuno nella Casa di Dio si perturbi, o si contristi.

Dichiarazione del Cap. XXXI.

Ordiniamo, che in qualunque Monastero il Presidente, e Definitori facciano un Camerlengo, al quale il Capitolo speciale del Monastero elegga, e dia uno Scriba, ordinando, che i Prelati non vadino a fiera, a' mercati, ne comparischino in giudizio di liti se non per urgenti cagioni, nè possino spendere nè per se, nè per i Monaci, nè per il Monastero cosa alcuna, ma tutto s'appartenga al Camerlengo, quale vogliamo, che sia tenuto obbedire in ogni cosa il Prelato, e ordiniamo, che il detto Camerlengo non dia danari, nè a' Prelati, nè a' Monaci, se non per causa de' viaggi, facendo nondimeno ogni cosa secondo il consiglio, e commandamento del Prelato.

Ordiniamo ancora, che detto Camerlengo abbia un Giornale, nel quale scriva tutte le spese, ed entrate quotidiane così de' danari, come d'ogn'altra cosa, che gli viene, o esce dalle mani, qual Giornale sia tenuto dare ogni due giorni allo Scriba, e ogni volta, che gli lo domanderà, qual Scriba dovrà spogliare detto Giornale, ponendone le partite distinte a' Libri Magistrali a' luoghi loro, ed il Camerlengo li faccia annunciare tutte le partite a' luoghi debiti, talmente, che separatamente si possa vedere l'entrata, e l'uscita, debiti, e crediti, e tutti gl'altri conti, com'è solito, e se accaderà che detto Scriba sia meno del bisogno intorno a ciò perito, il Camerlengo sia tenuto di giorno in giorno ammaestrarlo, acciò non faccia errore alcuno, il che se accaderà, sarà di tale errore il Camerlengo imputato, per non averli caritativamente insegnato. E ordiniamo, che il Camerlengo una volta il Mese alla presenza di tutti i Monaci legga tutte le partite di quel Mese lasciando poi in mano del Prelato, e Seniori li Libri, acciò possino rivederli, ed approvarli, sottoscrivendoli. Ordiniamo, che detto Camerlengo distintamente tenga conto nel suo Giornale di tutte le spese fatte per se, e per il suo Prelato in quel Mese, e contrafacendo a quanto sopra, mangi pane, e acqua una volta, ed il dì seguente debba render tali conti, e se accaderà, che non sodisfaccia in render conto, se li duplichi la pena del continuo, fino a che averà sodisfatto.

Acciò li Monasterj non vengano sopra le loro forze agravati, ordiniamo, che nessun Prelato, o Camerlengo possa, o debba fare commissioni, nè torre depositi, nè pigliare in prestito senza licenza espressa del P. Generale, come nella prima parte di queste Costituzioni al Capit. 39. a cui s'abbia riflesso. E quando colla

De Camera-rio, & Scriba.

Nonnulla interdicuntur Prelato, Camerario, & Monachis.

debita

debita licenza debba prendere imprefitto &c. Ordiniamo, che detto Camerlengo scriva chiaramente il credito da chi piglierà imprefitto il denaro, ancorche lo volesse subito rendere ponendo la partita; il giorno, il nome, mese, ed anno, e bisognando creare tal conto a Libri Magistrali, s'osservi lo stesso, significando, che se si trovaranno accattati senza le dette condizioni, e clausole, o si troverà rilevar l'uscita più dell'entrata, e non apparisca, onde vengano detti danari chiaramente, come sopra, il Camerlengo sarà giudicato proprietario, e perderà detto danaro, che non apparirà chiaramente, come s'è detto.

Si proibisce tanto più a chi si sia Monaco il far mercanzia contro il divieto, e Breve di Urbano VIII. sotto li 22. Febraio 1616., e di Clemente IX. sotto li 17. Giugno 1670. Ordinando in oltre l'esatta, e puntuale osservanza del Decreto *de rebus Regularium non alienandis*, fatto sotto il medemo Urbano VIII. alli 7. di Settembre 1624.

Ed acciò le sostanze del Monastero siano ben custodite, ordiniamo, che le Chiavi del Grano, Vino, ed Oglio, ed altre robbe, quali s'hanno da vendere per mano del Camerlengo, non sian tenute a lui, ma s'osservi quanto nel precitato Cap. 39. si descrive, e comanda in tal particolare da Sommi Pontefici Clem. VIII. ed Alessandro VII. ne' loro Decreti, ma le vendite, e compre sian fatte dal Camerlengo solamente.

C A P. XXXII.

De' Ferramenti, ed altre cose del Monastero.

Circa la sostanza del Monastero in ferramenti, o Vestimenti, o qualsivoglia altra cosa, provveda l'Abbate li Fratelli (della Vita, e costumi de' quali sia sicuro), e secondo, che giudicherà esser utile ad essi, ciascuna di dette cose consegnate acciòche da loro siano custodite, e raccolte. Delle quali tutte cose tenga l'Abbate un Inventario, acciòche succedendo li Fratelli uno all'altro nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà, e che cosa riceve: Ma se alcuno sporcamente, o neglentemente tratterà le cose del Monastero, sia ripreso, e non si emendando sia sottoposto alla correzione della Regola.

Dichiarazione del Cap. XXXII.

Ordiniamo, che il Prelato, poiche sarà giunto al Monastero, tra quindici giorni assolvatutti li Ministri, Officiali, Manuali, e di nuovo istituisca quelli stessi, o altri, e vegga gl'Inventarij di chi esce, o entra nell'Offizio, abbia appresso di se un Libro nel quale siano gl'Inventarij di tutte le cose del Monastero, e due volte l'anno almeno co' Seniori vegga diligentemente, in che modo le robbe del Monastero siano tenute da' Ministri, cioè circa la Festa d'ogni Santo, e Pasqua di Resurrezione, massime quando hà da andare a Capitolo, e ammonisca i neglenti, o vero li privi d'Offizio, ma non proceda alla privazione senza il consiglio de' Seniori, e se il Prelato non rivedrà due volte almeno l'Inventarij, ovvero privarà alcuno dell'Offizio a sua volontà, senza causa, o senza consiglio de' Seniori, dica li sette Salmi inginocchioni in Refettorio, e denunziato al Presidente, e Visitatori, sia punito a loro arbitrio.

Abbia ancora il Prelato l'Inventario di ciò, che si trova in qualunque Cella, Libri, Vasi, Lucerne, o qualunque altro fornimento di Camera, nessuno ardisca senza sua licenza portar via, o dare, o cambiare cos' alcuna, ma cambiando Cella, o Monastero, non lo possa fare, se prima non sia consegnato ciò, che per In-

ventario gli sarà stato consegnato, e trovandosi in colpa ne sia castigato, cioè mangi pane, ed acqua, nondimeno rimetta quanto avrà levato.

Gl'istromenti, Scritture, e Libri del Convento siano custoditi in luogo sicuro dal fuoco, e ogni pericolo dal Camerlengo, o Scriba. E ordiniamo, che in ciaschedun Monastero, quanto prima si potrà, si provveda un Libro di carta buona, nel quale si scrivino tutti gl'istromenti, e cose memorabili, che si faranno, ovvero son passate appartenenti al Convento.

Similmente si facci un altro Libro nel quale siano stati tutti li Beni immobili, con suoi confini, e misure, e per qual ragione siano del Monastero. Nel medemo Libro si scrivino i Beni mobili preziosi appartenenti alla Sagristia, o Monastero, benché questi medemi fossero nell'Inventario. Nè ardisca alcun Prelato, o Monaco simili cose torre, vendere, donare, o cambiare, e s'alcun Monaco errarà in questo, sia come di furto punito dal suo Prelato, e forzato, in qualunque modo nel vitto, o vestito a soddisfare. Ma se il Prelato tal cose mandarà male, o farà contro al dett'Ordine, tante volte mangi pane, ed acqua in Refettorio, e di più sia punito secondo il delitto del Presidente, e Visitatori, ed egli ancora sia forzato a risarcire.

Li Privilegi dell'Ordine Nostro, e di qualunque Monastero, e le pubbliche Scritture, nelle quali si contengano le maggiori cose della Congregazione, si conservino in Fiorenza ne' nostri Monasteri, e in Lombardia a Bergamo, ma le copie, e transfunti, li Privilegi, e Scritture appartenenti a qualunque Monastero si tenghino dal Prelato di quel luogo con diligenza, e acciòche li Monasteri, e luoghi nostri per povertà, o per la possanza della Parte contraria, non abbiato a perdere le loro ragioni. Ordiniamo che qualunque volta le Liti faranno ridotte alla Corte di Roma, o che il Monastero sia impotente a sostenere tal peso, allora il Procuratore Generale dell'Ordine deputato a Roma spenda quello, che sarà di bisogno, e il Depositario gli ministri secondo la necessità, ed il Prelato di quel Monastero notifici al Presidente, e Visitatori il suo bisogno, acciòche si possa fare la debita provvisione. Ed il medemo ordine s'osservi qualunque volta li nostri luoghi, o per povertà, o possanza, e favore degl'Avversarij ingiustamente vengono a perdere le loro ragioni in qualunque Corte, che allora siano aiutati dal pubblico, e segnifi ogni spesa fatta, acciòche quando quel luogo venga a miglior fortuna, renda alla Congregazione, che l'ha sovvenuto nella sua necessità. E nessun Prelato, o Ministro ardisca senza consiglio de' Seniori muovere Piani, o Liti, e poi si consulti prima col Procuratore, ed Avvocato; e se fosse Lite, onde ne procedesse perdita di Monasteri, o Professioni, si notifici al Presidente, e Visitatori.

C A P. XXXIII.

Se li Monaci debbano avere alcuna cosa propria.

Sopra tutto il vizio della Proprietà deve essere dalle radici estirpato dal Monastero, di modo che nessuno presuma nè di dare, nè di ricevere alcuna cosa senza il commandamento dell'Abbate, nè avere alcuna cosa di proprio, nessuna cosa al tutto, nè Libro, nè tavolette, nè stile, ma niente totalmente, non essendo nè anco lecito a' Monaci, avere li proprij corpi, nè la volontà in potestà propria, ma tutte le cose a loro necessarie, le devono sperare dal Padre del Monastero, nè cosa alcuna sia loro lecita d' avere, la quale non gl'abbia dato, o vero permesso l'Abbate. E tutte le cose a tutti siano communi, com'è scritto, nè

De custodia
& libro In-
strumento-
rum, scriptu-
rarum, & li-
brorum.De libro bo-
norum stabili-
um, & pre-
torioforum.De Privile-
giis, & Scri-
pturis.De impensis
pro litibus.Nihil pro-
prium Mona-
chi habere
debent.Urb. VIII.
22. Febr.
1616.
Clem. IX. 17.
Junii 1670.
Urb. VIII. de
reb. Reg. non
alien.De Custode
rerum Mona-
sterii.De munere
novi Praefulis
ubi de Inven-
tariis rerum
Monasterii.De Inventa-
rio rerum
Cellarum.

alcuno prefuma di dire alcuna cosa esser sua: E se alcuno si troverà dilettarsi di questo pessimo vizio, sia ammonito la prima, e la seconda volta, e non si emendando, sia sottoposto alla correzione.

Dichiarazione del Capitolo XXXIII.

Ove la Santa Regola dice (*dalle Radici*) Perché il P. S. Benedetto vuole, che il vizio della Proprietà si estirpi da fondamento, e per più esattamente obbedire a' decreti del Sacro Concilio di Trento in custodire il voto della povertà Monastica, si comanda, che nessuno di nostra Congregazione, benchè Superiore possa avere, o possedere, come proprj, nè pure a nome del Convento beni immobili, e mobili, o denari, o entrate, o censi, o limosine di Prediche, o di Messe da celebrarsi nella propria Chiesa, o altrove, o propine di lettere, nè altro benchè per qualsivoglia lecita industria, o fatica, o cagione, o nome l'abbia acquistato, etiamdi, che fossero suffidj de' Parenti, Doni, Legati, o Carità di persone pie, ma tutto quello, che il Monaco in qualsivoglia modo acquista *acquirit Monasterio*, e perciò lo deve subito consegnare al Superiore, e incorporarlo, e confonderlo coll' altra robba, rendite, danari, e entrate del Monastero, affinché se ne possa comunemente somministrare a tutti il vitto, e vestito.

Quam exacte paupertatis votum servandum.

Clem. VIII. num. 3. §. Quo pro Ref. Regul.

Num. 4.

Non sia lecito a' Superiori, chiunque si siano, concedere a' loro sudditi, nè a veruno di questi alcun bene stabile, benchè a nome, o d' uso, o d' amministrazione, o di comenda, deposito, o custodia, ma di quanto sarà loro concesso per suo bisogno non vi sia, chi pretenda possederlo, o servirsene come cosa propria.

Num. 5.

I Trasgressori di tutte, e ciascuna delle sudette inibizioni non solo incorreranno nelle pene dal sudetto Sagro Concilio prescritte, ma in altre ancora molto più gravi da imponersi ad arbitrio de' Superiori, nè qualsivoglia licenza, o dispensa de' Superiori sia bastante a salvare chi posseda beni mobili, o immobili, sicche non incorrano ipso facto nelle colpe, e nelle pene tassate dal medesimo Concilio, benchè gl'istessi Superiori fossero di parere di potere in ciò dispensare, a' quali vogliamo con il Sommo Pontefice Clemente VIII., che non si presti fede.

Num. 6.
Num. 7.

Quanto si ricerca per il vestire de' Monaci, e per mobiliare le loro Camere, si provvegga col danaro publico; e tutto sia onninamente uniforme, e conveniente allo stato di povertà, che professano in guisa che non s'ammetta veruna cosa di superfluo, nè se gli manchi al necessario.

Ex communi proventu necessaria Monachis suppeditentur.
Num. 8.

Le vesti, o panni si lani, come lini de' Padri, e ogn' altra suppellettile si porti in qualche luogo comodo del Monastero, e quivi diligentemente si custodisca da uno, o più deputati a tale uffizio, accid ad arbitrio del Superiore se ne possa dispensare a ciascheduno secondo l' occorrenza.

Num. 9.

Ogn'uno etiamdi i Superiori di qualsivoglia condizione stiano alla mensa commune, al medesimo pane, vino, e companatico, se non fossero impediti per infermità, nè sia loro lecito usare per proprio cibo cose singolari, e chi trasgredisse non abbia in quel giorno per suo alimento, che pane, ed acqua.

Num. 10.
Vita communis in mensa servanda.

Tutti i Superiori ne meno esclusione il medesimo Generale, che a cagione delle loro cariche godono maggiori proventi, procurino far notare con distinzione, e fedelmente in un libro particolare la loro entrata, e uscita, la quale non s'impieghi in altro, che in cosa necessaria per il loro officio, e occorrendo, che devano dimorare in qualche Monastero, mettano quivi in commune quella somma di danaro bastante per gl'alimenti loro, e di chi viene in loro com-

Vita communis Superiorum.
Num. 11.

Clem. VIII. Num. 12.

pagnia secondo il prescritto della Regola, e Costituzioni.

Si proibisce a' Superiori locali l'amministrare beni, e dispensar robba, o danari, o entrate del loro Monastero, tanto a nome proprio, che del Monastero. Ma ciò si aspetti a tre Padri del medesimo Monastero, come si è detto nel Cap. 39. della prima parte, ove pure si descrive quanto Clemente VIII. comanda circa la loro incumbenza al numero 13.

Oltre li sopradetti decreti di Papa Clemente VIII. Si comanda avere la dovuta riflessione e la più esatta osservanza di quelli emanati recentemente dalla Sagra Congregazione sopra la disciplina Regolare per ordine della fel. memor. del Sommo Pontefice Innocenzio XII. in specie di quello dato sotto il dì 18. Luglio 1695. in cui gl' obbedienti s'avvalorano con la promessa del premio, e i trasgressori si minacciano colla severità del castigo con quelle parole - Sciant vero Superiores eos, qui prefata omnia sedulo, ut par est, adimplere curaverint, speciale a Sanctitate Sua, & Sede Apostolica inituros gratiam, & protectionem, atque in iis precipue, quæ ad antedictam observantiam stabilendam pertinent favorem omnem, & auxilium experturos. Qui vero e contra negligentes, aut (quod abfit) contumaces reperti fuerint, gravibus penis pro modo culpæ, & etiam privationis officiorum, ac perpetuæ inhabilitatis ad ea, aut alia imperium obtinenda, puniendos fore.

CAPITOLO XXXIV.

Se tutti egualmente debbano ricevere le cose necessarie.

Siccome è scritto, si divideva a ciascuno, secondo, che faceva di bisogno, dove noi non diciamo, che nel Monastero sia accezione di persone (il che non piaccia a Dio) ma considerazione dell'infermità. Di maniera che, chi ha bisogno di manco ringrazii Dio, e non si contristi, e chi ha bisogno di più, s'umili per l'infermità, e non si insuperbisca per la misericordia, e così tutte le membra saranno in pace. Sopra tutto il male della mormorazione, per qualsivoglia causa, in alcuna quantunque piccola parola, o segno non apparisca. E se alcuno sarà trovato in questa colpa, sia punito di grave pena.

Veretur Praeficibus administratio, & distributio rerum Monasterii.

Num. 13. Decreta Congregationis super Discip. Reg.

Uti mormoratio penitus damnatur.

CAPITOLO XXXV.

Delli Settimanarj della Cucina.

Li Fratelli così servino l'uno, all'altro, che nessuno sia scusato dall'offizio della Cucina, salvo che per infermità, o per occupazione in cosa di maggiore utilità, perche da questo maggior mercede s'acquista. Alli deboli siano procurati ajuti, accioche non facciano questo con tristezza, ma tutti abbiano ajuto secondo il modo della Congregazione, e posizione del luogo. Se la Congregazione sarà maggiore, il Cellerario sia scusato della Cucina, e così se altri (come abbiamo detto) fossero occupati in cose di maggiore utilità tutti gl'altri con carità si servino l'uno all'altro.

Quello, che deve uscire dalla Settimana il Sabbatho netti il tutto, lavando li panni, con i quali i Fratelli si rascingano le mani, e li piedi, così quello, che esce di Settimana, come quello che entra lavino li piedi a tutti. E riconsegnino li vasi del loro esercizio mondi, e sani al Cellerario, il quale Cellerario similmente gli consegnì a quello, che entra, accioche sappia, che cosa dà, e che cosa riceve. Li Settimanarj un' ora innanzi alla Refezione, piglino oltre la loro parte ordinaria, un poco di pane, e alquanto di bere, accioche all'ora della Refezione servino alli Fratelli loro senza mormorazione, e grave

Quisque Fratrum per hebdomadam in culina ministrat.

fatiga,

fatiga, ma ne i giorni solenni aspettino infino, che hanno dette le Messe, li quali Settimanarj così quelli, che entrano, come quelli che escono, la Domenica subito finito in coro le Laudi, si gettino a piedi di tutti li Fratelli, dimandando, che sia pregato per loro. Quello che esce della Settimana dica questo verso: *Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, & consolatus es me*, e ciò detto tre volte, uscendo pigli la benedizione. E quello, che entra seguiti, e dica: *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*, e replicato detto verso tre volte, uscendo pigli la benedizione, ed entri al suo officio.

Dichiarazione del Capitolo XXXV.

Dove dice (*scusato*) dichiariamo tutti li seniori essere scusati, come il Cellerario per esser questi occupati in altro impiego per profito del Monastero, e per le cose spirituali, ed educazione di più giovani, e però a questi sta bene di servire quelli nelle cose temporali.

Dove dice (*innanzi alla Refezione*) dichiariamo, che non solo i Refettorari, ma il Lettore della prima mensa, e tutti quelli, che nel tempo della medesima sono occupati, e devono mangiare alla seconda tavola, possano fare collazione innanzi quando portano pericolo di patire, eccetto, che ne' giorni di digiuno di precetto, ma quanto alla quantità, e qualità si osservi la Santa Regola, che dice -- *singulos biberes, & panem*, cioè poco pane, e poco vino.

Dove dice (*se li gettino a' piedi*) dichiariamo, che stiano genuflessi avanti l'Abbate, e secondo la consuetudine si dicano i versetti, e le orazioni solite poste nel Breviario Monastico.

CAPITOLO XXXVI.

De' Fratelli Infermi.

Avanti d'ogni cosa, e sopra tutte le cose, si deve aver cura degl'infermi così sia a loro servizio, come a Cristo, come in verità gli si serve, perche lui proprio disse; Io fui infermo, e voi mi visitaste. E tutto quello, che faceste a uno di questi miei minimi, faceste a me, ed anco dall'altra parte essi infermi considerino, che a loro si serve ad onore di Dio, e non contristino gli Fratelli, che gli servano colle loro superfluità. Li quali però pazientemente si devano sopportare, perche da tali s'acquista più copiosa mercede. L'Abbate dunque abbia grandissima cura, che in nessuna cosa circa loro sia commessa negligenza, alli quali Fratelli infermi sia deputata una Camera da per se, ed un servitore, che tema Dio, e che sia diligente, e sollecito.

L'uso de' bagni sia offerto agl'infermi quante volte fa di bisogno, ma alli sani, e massimamente alli giovani sia più difficilmente concesso, similmente il mangiar della carne sia concesso agl'infermi, e al tutto deboli, accioche si riabbino, ma poiche faranno migliorati secondo il solito s'astenghino della carne. Ed abbia l'Abbate grandissima cura, che gl'infermi nè da' Cellerari, nè da' servitori siano disprezzati, imperoche ciò, che si fa di delitto da Dilcepoli a lui è imputato.

Dichiarazione del Capitolo XXXVI.

Oltre l'infermaria pubblica, nella cura della quale il P. Generale avrà ogni considerazione, che non vi manchi cosa alcuna per la necessità, e commodità degl'infermi ordiniamo, che in qualunque Monastero sia la sua stanza deputata a tale effetto, in cui siano letti di piuma, camino, aquajo, coltelli, cucchiari, forchette, vasi, instrumenti per gl'infermi, e alla predetta stanza siano trasferiti i Fratelli ammalati, e con loro, secondo il consiglio de' Me-

dici si dispensi il mangiare carne, e l'altre osservanze Regolari, ma se l'infermità parrà di maggiore importanza, secondo il parere de' Medici, saranno portati gl'infermi alla publica Infermeria, e nessuno Infermo pigli consiglio, o medicina da guardia da altri Medici, che da quelli, che sono mandati dalla Congregazione, se non pareffe diversamente al Prelato, altrimenti dica i sette Salmi quante volte avrà contrafatto.

Dove dice (*l'uso de' bagni*) Bagni, e lavande dentro al Monastero secondo il consiglio del Medico, il Prelato facilmente conceda a ciascuno, ma alli bagni publici non si permetta a veruno l'andarvi, se non per grave infermità, e col consiglio di più Medici, e di più colla licenza del Definitorio, ovvero se fosse pericolo nell'indugio del Presidente, e Visitatori, e allora se gl'assegni un compagno, il quale faccia le spese, e sia timorato di Dio, e come Guardiano atto a custodire la sanità della mente dell'infermo, e acquistagli quella del corpo.

Ordiniamo ancora che gl'infermi abbiano cura molto più della sanità spirituale, che corporale, e però abbiano somma premura della Confessione, e di tutti gl'altri Sacramenti, e però vogliamo per ogni buon rispetto, che i servitori degl'infermi per quanto è possibile siano Monaci, o almeno conversi.

CAPITOLO XXXVII.

De i Vecchi, e de' Fanciulli.

Ancorche per se stessa la natura umana si pieghi, e si muova a misericordia inverso queste età de' Vecchi, e de' Fanciulli, nondimeno l'autorità della Regola, è bene che a' loro bisogni provveda. E per tanto sia sempre in essi considerata la loro imbecillità, e debolezza, e in niun modo negli alimenti, e nel loro vivere sia con essi osservato il rigore, e frettezza della Regola, ma si abbia intorno al loro bisogno pietosa considerazione, e prevenghino l'ore Regolari.

CAPITOLO XXXVIII.

Del Settimanario Lettore.

Alle mense de' Fratelli, quando mangiano, non deve mancare la lezione, nè quello, che a caso avrà preso il libro, abbia ardire di leggere in quel luogo, ma chi ha da leggere tutta la Settimana, entri la Domenica. Il quale Lettore dopo la Messa, e Communionne dimandi umilmente a tutti, che sia pregato per lui, accioche Iddio tolga via da lui ogni spirito di elazione, e di superbia, e dicasi nell'Oratorio questo verso tre volte da tutti, esso però Lettore incominciando: *Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam*, e così presa la benedizione entri a leggere, e sommo silenzio sia tenuto a mensa, di maniera che non vi si oda voce d'altri, che di solo quello, che legge, e le cose, che sono necessarie a quelli, che mangiano, e bevono, così si porghino i Fratelli l'un l'altro, che niuno abbia bisogno di chiedere alcuna cosa; e se pure sarà bisogno d'alcuna cosa, sia domandata più presto per suono di qualche segno, che per voce, nè quivi presuma alcuno di domandare della lezione, ricercare di alcuna altra cosa, accioche non si dia occasione di ragionamento, salvo se il Superiore non volesse dire alcuna cosa brevemente per edificazione. Il Fratello Settimanario, prima che cominci a leggere prenda il misto per la Santa Communionne, e accioche non gl'ispa forse grave sostenere il digiuno, e dopo mangi con li Settimanarj della Cucina, e altri servitori. Li Fratelli non leggano, o cantino per ordine, ma quelli, che siano atti ad edificare quelli, che ascoltano.

Dichiarazione del Capitolo XXXVIII.

S'osservi la consuetudine, che i Seniori siano esenti, e tutti quelli, che sono di quarant'anni,

Seniores omnes, ac Cellerarius a culina eximuntur.

De Ministris Refectorii, aliique.

Uti de usu Balnearum, & usu carnis.

De loco pro infirmis, de Balneis, & Sacramentis.

In his rigor regulæ temperandus est.

De lectore hebdomadarii mensæ.

De Lectoribus mensæ, & libris legendis.

e li Giovani leggano alla mensa, e si faccia l'orazione per loro nella forma posta nel nostro libro degli Offizj de' Santi Vallombrosiani, e alla seconda mensa non manchi la lezione, e nel fine della mensa il primo, che avrà finito di mangiare, o a chi commanderà il Prelato, legga la Regola volgare, e Costituzioni, o il Catechismo, o altro libro spirituale, e fatto il segno, il primo Lettore cessi, e s'osservi l'ordine in tale lezione di modo tale, che dal principio fino al fine della mensa la lezione non manchi.

De Lectio- nibus S. Scri- pturæ, & Theologia moralis, nec non de dis- putationi- bus. Alexan. VII. Ord. 5. 1661.

Oltre le dette lezioni da farsi alla mensa, Alessandro VII. ne' suoi decreti al numero 5. del 1661. ordina, che in tutti i nostri Monasteri inviolabilmente si faccia la lezione di Sagra Scrittura ogni Domenica almeno, e sia Offizio del Padre Abbate, e Superiore locale provvedere di soggetto idoneo, che la faccia, e tre giorni della Settimana, o due almeno si facci la lezione de' casi di coscienza per mezz' ora almeno, e questo sia officio del Padre Priore, se non vi sarà altro Lettore deputato, ma negli studj formati si faccia detta lezione da uno studente ad arbitrio del Padre Maestro, o pure si osservi quanto in ciò prescrive Clemente VIII. *pro Regim. Regul. §. Lectio*, cioè che la lezione di Sagra Scrittura, e di casi di Coscienza si faccia in ciascun Monastero in giorni dal Superiore destinati due volte la Settimana, e dopo la detta lezione si faccia tra Padri medemi la conferenza sopra la materia agitata in detta lezione.

Clem. VIII. Ref. num. 30. §. Lectio.

In oltre in tutti i luoghi si metta il dubbio di casi di coscienza praticabili nella publica mensa, almeno tre volte la Settimana cominciando dal Padre Priore, o più antico di professione, e rispondendo colla dovuta modestia quelli, a quali sarà imposto dal Superiore, il quale cogli altri Titolari dica qualche volta la sua sentenza, e in caso di controversia, niuno protervamente difenda il proprio parere, ma tutti s'acquietino quello, di che hà proposto, e deve risolvere il dubbio. E il predetto Ordine circa la lezione della Sagra Scrittura, e della morale s'intenda per quelle Badie, che saranno giudicate capaci di poterlo praticare dal Presidente nella prossima visita. Ne' luoghi di studio formato si facciano le dispute almeno tre volte la Settimana, secondo la disposizione del Padre Maestro, e giornalmente si propongano i dubbj, eccettuati i giorni di vacanza, di disputa, e quelli, ne quali si deve fare la lezione de i casi, come sopra.

CAPITOLO XXXIX.

Della misura de' Cibi.

Ubi de carne quadrupedum.

Crediamo per la Refezione d' ogni giorno, così di festa, come di nona a tutte le mense bastare due vivande cotte per l'infermità di diversi, accioche quello che per sorte non potrà mangiare dell'una, mangi dell'altra. Due dunque vivande cotte bastino alli Fratelli, ed avendo oltra queste pomi, o legumi s'aggiunga la terza. Una libra di pane per di basti a ciascuno, o sia per una sola refezione, o sia per desinare, e per cena: e se hanno a cenare, sia di detta libra riservata dal Cellerario la terza parte per darla loro a cena, ma essendosi forse durata maggior fatica, sarà in arbitrio, e potestà dell'Abbate, parendogli espediente, aggiungere alcuna cosa, purchè si fugga sopra tutto il mangiar superfluo, accioche mai al Monaco non intervenga indigestione, imperoche niuna cosa è così contraria ad ogni Cristiano, come la crapula, cioè il troppo mangiare, come dice il Signor nostro: Guardare, che i vostri cuori non siano aggravati dalla crapola, ed ebrietà, ma alli Fanciulli di minore età non sia servata la medesima quantità, ma minore, che alli maggiori, servata però in tutti la parsimonia. E tutti si astenghino dal mangiare della carne di animali di quattro piedi, eccetto quelli, che sono al tutto deboli, e infermi.

CAPITOLO XL.

Della misura del Bevere.

Ciascuno ha qualche proprio dono da Dio, chi in un modo, e chi in un altro, e però noi con qualche scrupolosità poniamo la misura dell' altri vivere, nondimeno avendo riguardo all' imbecillità, e debolezza degli infermi, crediamo bastare a ciascuno una emina di vino il di, e questi a i quali Iddio dona grazia d'astinenza, sappiano d'averne a ricevere particolare mercede, ma se la necessità del luogo, o la fatica, o vero l'arder dell'estate ne richiedesse più, sia nell'arbitrio del Superiore, il quale confideri in tutti li detti casi, che non vi sia fazietà, o vero ebrietà, benche leggiamo il vino in nessun modo convenirsi alli Monaci, ma perche a i nostri tempi questa cosa non si può persuadere a Monaci, almeno a questo solo acconsentiamo di non bere a fazietà, ma più parcamente, perche il vino fa appostatare anco i savj. Ma dove la necessità del luogo fosse tale, che ne anche la sopradetta misura si potesse ritrovare, ma molto minore, o al tutto niente quelli, che quivi abitano, benedichino Dio, e non mormorino, perche noi sopra tutte le cose gl' ammoniamo, che siano senza mormorazione.

Ubi de usu vini.

CAPITOLO XLII.

A che ora si conviene, che li Fratelli mangino.

Dalla Santa Pasqua infino alla Pentecoste li Fratelli mangino a festa, e la sera cenino, ma dalla Pentecoste in poi tutta l'estate digiunino la quarta, e festa feria infino a nona (se già non avessero gli Monaci a durare fatica ne campi, o vero non gli molestasse il troppo caldo dell'estate) ma gl'altri giorni mangino a festa, il quale desinare di festa, lavorando loro ne' campi, o vero essendo il caldo dell' estate troppo eccessivo, sia continuato, e tutto ciò consista nella prudenza dell'Abbate, il quale in tal modo temperi, e disponga ogni cosa, che l'anime si salvino, e che gli Fratelli facciano ogni cosa senza mormorazione. Ma dalli Idi, cioè dalli tredici di Settembre infino al principio di quaresima li Fratelli mangino sempre a nona, e nella quaresima in sino a Pasqua, mangino a Vespro, ma esso Vespro in tal modo si dica, che quelli che mangiano non abbiano bisogno di lume di lucerna, ma sia finita ogni cosa con la luce del giorno, e in ogni tempo si temperi in modo l'ora o di cena, o di refezione, che con la luce del giorno si facciano tutte le cose.

De hora prandii, & cenæ; jejuniique per annum servandis.

Dichiarazione del Capitolo XLI.

Dove dice (*dagl' Idi di Settembre*) dichiariamo tal digiuno doverci cominciare le quattro tempore di Settembre non doverci digiunare le Domeniche, e lo dispensiamo ne' giorni festivi della Chiesa, della Diocesi, de' Titoli della Congregazione, e delle feste speciali di nostra devozione, come del nostro Padre S. Gio. Gualberto, della Madonna, S. Sebastiano, S. Caterina, e lo dispensiamo due volte la Settimana, la terza, e quinta feria, eccetto se fosse digiuno di precetto, che allora si cambi in altro giorno. In Vall'ombrosa però, e in Passignano non si dispensi il digiuno ne' sopradetti tempi più che due volte la Settimana, cioè il Martedì, e Giovedì, e se in detta Settimana vi saranno feste, la dispensa del digiuno di detti due giorni passi in detta festa. Si rimetta all'arbitrio, e prudenza dell'Abbate il potere per causa ragionevole concedere alli Monaci il mangiar carne fuori dell'Avvento

De jejuniis, & usu carnis.

tre volte

tre volte la Settimana, cioè Domenica, Martedì, e Giovedì, ma perchè il Sacro Monastero di Vall'ombrosa è capo di Religione, e quivi si è praticata più esatta osservanza, non vi si mangi mai carne, eccetto nell' Infermeria da quelli, a quali è permessa dalla Santa Regola, che dice: *Carnium usus infirmis, omninoque debilibus pro reparatione concedatur &c.* L'Avvento si osservi da pertutto con li soli cibi quadragesimali.

Dove dice (*colla luce del giorno*) dichiariamo doverli stare alla consuetudine, la quale s'accomoda alla necessità de' Popoli, perchè gl'Offizj Divini adesso si dicono non per nostra soddisfazione solamente, ma de' Popoli, da quali le Chiese nostre sono frequentate, e però adesso non si puote osservare la Regola, e accomodarsi a divozione loro, accioche per l'indiscreta astinenza d'alimento corporale, i Monaci non restino troppo infauchiti, ed inabili agl'esercizj Spirituali. Vogliamo si osservi nel vitto corporale l'infraferita forma, colla quale verranno nondimeno a mantenere la parsimonia Regolare.

Forma del viver corporale.

La festa feria per memoria, e riverenza del Signore si digiuni sempre, e se sia possibile, ne cibi quadragesimali. Da Pasqua fino a Santa Croce di Settembre, si dia la minestra, formaggio, e pietanza. Da Santa Croce fino all'Avvento, e da Natale fino alla Quinquagesima si dispensi al digiuno regolare due volte la Settimana: fuori della Quaresima, e dell'Avvento si possi mangiar carne il Martedì, Giovedì, e feste occorrenti, e secondo la qualità de' luoghi possano il Presidente, e Visitatori, e li propri Prelati dispensare altri giorni. Ne digiuni di precepto sempre si osservi la consuetudine, che in essi si faccia la collazione con frutta, e con pochissimo pane, ma ne digiuni Regolari si possa dare a collazione un poco più di pane, e frutta, e simile vogliamo si possa fare la festa feria, quando si digiuna per divozione, cioè da Pasqua a S. Croce rispetto alla lunghezza de' giorni, la festa feria nelli digiuni Regolari si dia a colazione un poco di pane, e qualche frutto, avendo nondimeno discrezione delli Giovani di minore età, e delli Vecchi, secondo la moderazione della S. Regola; nel tempo, che si cena si dia l'insalata cruda, o cotta, e la pietanza, oltre alla quale si dia alcuna volta del formaggio, dove per sterilità di luogo, o per altro difetto non si possa dare l'insalata, si dia qualche altra ricompensa.

Nelle Solennità grandi, nelle Sacre, o nelle feste di Titoli de' nostri luoghi, perchè oggi si allarga un poco più la mano, si possa uscire di questo Ordine, ricordandosi però sempre della parsimonia, e sobrietà.

Si provenga dal Camerlengo, che alla mensa commune tutti i vasi da bere siano a una foggia.

La Settimana vicina alla Domenica dell'Avvento, e alla Quinquagesima, ateso che subito sopraggiunga il digiuno quadragesimale, però i Prelati per mantenere l'antica consuetudine, abbinno paterna compassione alla fragilità umana usando qualche più di spesa, e abbondante mensa.

CAPITOLO XLII.

Che niuno parli dopo Compierà

In ogni tempo devono li Monaci attendere al silenzio, e massimamente nell'ore della notte, e per tanto in ogni tempo, o di digiuno, o vero di desinare, se farà tempo, che non si digiuni, subito che si faranno levati da cena, pongansi tutti a sedere in un luogo, e un di loro legga le collazioni, o vero le vite de' Santi Padri,

o altra cosa, la quale edifichi gl'uditori, ma non si leggino già li primi sette libri della Bibbia, o vero li libri de' Rè, percioche a tale ora non sarebbe utile agl'intelletti infermi udire questa Scrittura, ma leggansi nell'altre ore; Ma essendo giorno di digiuno, detto che farà Vespero, e fatto alquanto d'intervallo, subito vadano alla lezione delle Collazioni (come abbiamo detto) e letti quattro, o cinque fogli, o vero quanto l'ora permette, ragunandosi tutti insieme per lo spazio, che si legge la lezione, eziandio quelli, che per avventura fossero in alcuna cosa a se commessa occupati, dicasi Compierà, ed uscendo da Compierà a niuno sia più lecito di parlare con nessuno di alcuna cosa. E se si troverà, che alcuno sia prevaricatore di questa Regola di silenzio, sia con più grave pena castigato, eccetto però, se sopravvenendo forastieri, bisognasse parlare, o vero l'Abbate comandasse alcuna cosa, il che nondimeno si faccia con somma gravità, e modestia onestissimamente.

Dichiarazione del Capitolo XLII.

Dichiariamo che sia perpetuo silenzio in Coro, Capitolo, Refettorio, e Dormitorio, e massime ne' luoghi vicini alla Chiesa, e dopo Compierà fatto il segno si servi il silenzio, finche il Prelato in Capitolo dirà la Benedizione.

Dove dice (*subito*) dichiariamo doverli intendere largo modo, perchè si differisce un'ora, o più acciò per la cena fresca non sia nocivo entrare a letto, la quale basta sia anco d'un quarto d'ora.

CAPITOLO XLIII.

Di quelli, che vengono tardi all'Offizio Divino, o alla mensa.

All'ora del Divino Offizio, subito, che si farà udito il segno lasciandosi stare ogni cosa, che il Monaco facesse, con somma prestezza si corra, con gravità però, accioche la scurrilità non trovi occasione: Nessuna cosa dunque sia preposta all'opera di Dio. E se alcuno anderà all'ore della notte dopo la Gloria del Salmo nonagesimo quarto, cioè: *Venite exultemus Domino* (il quale vogliamo per questo rispetto, che si dica al tutto adagio, e distintamente) non stia in Coro nell'ordine suo, ma nell'ultimo luogo dopo tutti, o separatamente in qualche luogo assegnato dall'Abbate a simili negligenti, dove sia veduto dall'Abbate, o vero da tutti, infino a tanto che finito l'Offizio con pubblica soddisfazione si penta. E perciò giudichiamo dovere questi tali stare nell'ultimo luogo, o in disparte, accioche essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna si emendino, imperoche se rimanessero fuori del Coro, sarebbe forse tale, che o vero si ricorcherrebbe, e dormirebbe, o vero standosi di fuori attenderebbe alle favole, e così darebbe occasione al maligno, e per tanto entri dentro, accioche non perda il tutto, e per l'avvenire si emendi. Ma nell'ore del giorno, chi anderà all'opera di Dio dopo il verso, e la gloria del primo Salmo, che si dice dopo il verso, stia nel luogo ultimo (secondo la legge, che abbiamo detta di sopra) nè presuma d'accompagnarli al Coro, che salmeggia, se prima non sodisfà, salvo però se l'Abbate per sua permissione non gli desse licenza, di maniera però che il colpevole perciò sodisfaccia.

Ma chi per sua negligenza, o difetto non anderà alla mensa all'ora della refezione innanzi al verso, accioche tutti insieme dichino il verso, ed orino, ed insieme tutti vadino alla mensa, sia per questo ripreso fino alla seconda volta, ma non si emendando, non sia ammesso alla partecipazione della commune mensa, ma sepa-

Loca, & tempora in quibus servandum silentium.

Audito signo statim ad divinum Officium & mensam accedant.

De hora
Cena.

Ubi de Le-
ctione spiri-
tualis.

Nemo aliquid comedat, vel bibat ante vel post prescriptam horam.

Poenae in non servantes praecedens capitulum.

rato dal conforzio di tutti, mangi solo ed infino, che non averà sodisfatto, e non si farà emendato, sia privato della sua parte del vino. Similmente ancora sia punito chi non si troverà presente a quel verso, che dopo il cibo preso si dice. Nè presume alcuno innanzi all' ora determinata, o dopo quella mangiare, o bere alcuna cosa, ma se qualche cosa sarà dal Superiore ad alcuno offerta, ed egli ricuserà pigliarla, quando poi esso averà voglia di quello, che prima ricusò, o d'altra cosa, non gli sia conceduta in niun modo, infino che non sia venuto ad una conveniente emendazione.

Dichiarazione del Capitolo XLIII.

Dichiariamo, che gli colpevoli nelle cose contenute in questo Capitolo, servino l'usanza nostra, quale è inginocchiarsi, siano così lo spazio d'un Pater noster, nondimeno chi in questa negligenza sarà colpevole, sia punito in maggior pena, secondo il delitto, dalli Superiori suoi. E s'inginocchiino quelli, li quali non faranno la notte al fine del *Venite*, e al giorno quelli, che non faranno al fine del Primo Salmo, li Seniori, e Titolari tutti s'inginocchiino, e li Prelati nò, eccetto se vi fosse il Reverendissimo Padre Presidente.

Dichiariamo quelli non doverfi inginocchiare, de quali è cosa chiara a tutti, o almeno al Prelato la causa, perche non sono stati al principio, cioè il Sagrestano, o chi viene da dir Messa, o simili, che hanno cause legittime.

Il simile dichiariamo, che s'offervi l'usanza di domandare licenza dal partirsi dal Coro.

CAPITOLO XLIV.

Come abbino a sodisfare gli Scomunicati.

Quello, che per grave colpa è scomunicato dall'Oratorio, e della mensa, nel tempo, che nell'Oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrato innanzi alla porta dell'Oratorio niente dicendo ma solamente posto il capo in terra sia prostrato, ed inchinato alli piedi di tutti quelli, che escano dall'Oratorio, e questo faccia infino a tanto che l'Abbate giudicherà, che abbia sodisfatto. Il quale essendo dimandato dall'Abbate, subito andandovi, si getti dinanzi alli piedi di lui, e di tutti gl'altri Fratelli, accioche preghino per lui. Ed allora se l'Abbate lo commanderà, sia ricevuto in Coro, o vero in quell'ordine, e grado, che il detto Abbate ordinarà, in tal modo però, che non presume nell'Oratorio d'imporre Salmo, dire lezione, o fare altra cosa, se di nuovo l'Abbate non glielo commanderà, ed a tutte l'ore in fine dell'Offizio si getti in terra nel luogo, dove stà, e così sodisfaccia infino a tanto che l'Abbate di nuovo gli comandi, che oramai resti da questa sodisfazione. Ma quelli, che per leggieri colpe sono scomunicati solamente dalla mensa, sodisfacino nell'Oratorio, infino a tanto piaccia all'Abbate, e questo sempre faccino infino a tanto, che gli benedica, e dica basta.

Dichiarazione del Capitolo XLIV.

De excommunicationibus.

Perche la Scomunica maggiore è gravissima pena, e di gran momento, però dichiariamo non s'imponga dal P. Abbate se non per grandissima causa, con la premonizione canonica, e sempre avvertisca il Prelato a usare, potendo, prima ogni altra sorte di pena, che la Scomunica; ma separare della mensa, dal Coro, dalle ricreazioni, dalle Conversazioni degli altri, possa il Prelato ancora per le colpe minori, e così sospender dalla Messa, dalle Confessioni, dall'Offizio in Coro, e simili altre separazioni, le quali nella Regola sono chiamate Scomunicazioni.

CAPITOLO XLV.

Di quelli, che fallono nell'Oratorio.

Se alcuno pronunziando Salmo, Responsorio, Antifona, o vero Lezione fa qualche errore, se non s'umilierà ivi alla presenza di tutti, sia più gravemente punito, perche non vuole con umiltà correggere quel difetto, che ha per negligenza commesso. Ma li Fanciulli siano per così fatti errori battuti.

Dichiarazione del Cap. XLV.

Dichiariamo quelli fallire per colpa, da quali si fa impedimento, o scandalo nel Coro, e si dà occasione agl'altri d'errare, e questi tali s'inginocchiino secondo l'usanza di nostra Congregazione, e non si levino fino non sia fatto segno dal Prelato, altrimenti siano castigati più severamente, ma chi fallisse senza scandalo del Coro, basta far segno d'umiltà, toccando la Terra per se stesso, inginocchiandosi solo a Dio.

CAPITOLO XLVI.

Di quelli, che errano in qualunque altra cosa.

Se alcuno in qualsivoglia altra cosa lavorando in Cucina, in Cantina, nel Forno, nell'Orto in qualsivoglia arte, o in qualunque luogo si sia, mentre lavora, farà qualche difetto, o romperà, o perderà alcuna cosa, ovvero dovunque sia farà qualche errore, e non verrà subito dinanzi all'Abbate, o al Convento a manifestare spontaneamente il suo difetto, ed a sodisfare sia punito di maggior penitenza, quando per altri si sarà saputo, ma se la causa del peccato dell'Anima sarà segreta, la manifesti solamente all'Abbate, ovvero alli Padri Spirituali, i quali sappino curare, e guarire le loro proprie e l'altri ferite, e piaghe, e non scoprirle, e publicarle.

Dichiarazione del Cap. XLVI.

Dove dice (*non verrà subito*) dichiariamo, che alli predetti falli, se vi sarà colpa mortale, non basta manifestare al Superiore, o in Capitolo tali delitti, ma bisogna ricorrere alla Confessione Sacramentale; Intorno alla quale s'abbia riflessione a quanto prescrive PP. Clem. VIII. sopra i casi riservati nel Decreto emanato il dì 26. Maggio 1593.

Ordiniamo, che ciascun Monaco non Sacerdote, o Converso sia tenuto confessarsi, e comunicarsi ogni otto giorni almeno, e specialmente correndo il Sagro tempo dell'Avvento, di Quadragesima siccome nelle Feste più solenni, ed in quelle della Vergine Madre di Dio, esortando i Sacerdoti a praticare frequentemente il Sacramento della Penitenza, e a celebrare non solo le feste infallibilmente, ma ogni giorno, quando non siano legittimamente impediti, e mancando senza licenza del Prelato, siano ripresi, e castigati con digiuno in pane, ed acqua quanti giorni averanno differito. E perche si è ragionato di rendere le colpe in Capitolo ordiniamo, che ogni Sabato si rendano le colpe, secondo l'antica Consuetudine nostra, eccettuando li Titolari. E fra Settimana vogliamo, che il Priore tenga il Capitolo alli Monaci non Sacerdoti.

Dichiarando, che ogni volta il Priore Clausurale, o Decano terrà Capitolo, poiche avrà finite le riprensioni delli Monaci, e giudicando il Priore, o Decano la detta riprensione degna di castigo, debba imporre a' Monaci, che saranno stati ripresi la debita sodisfazione.

CAPITOLO XLVII.

Del significare l'ora del Divino Offizio.

Sia cura dell'Abbate di giorno, e di notte d'annunziare l'ora dell'Offizio Divino, o che

egli

De iis, qui errant in choro.

De Sacramentis Penitentiae & Eucharistiae, necnon Sacrificio Missae, atque Capitulis culparum. Clem. VIII. sup. cal. reservat.

Ubi de legendis ad Lectiones & cantum.

egli stesso l'annunzi, o commetta questa cura ad un Fratello, il quale sia talmente sollecito, tutte le cose a ore competenti siano finite, e dopo l'Abbate secondo l'ordine di ciascuno, impoghino i Salmi, ovvero l'Antifone quelli a quali sarà comandato: Ma niuno presume nè di cantare, nè di leggere, se non chi può adempire detto Offizio, accioche s'edifichino gl'uditori, il che si faccia con umiltà, gravità, e tremore da quello, al quale cioè l'Abbate comanderà.

Dichiarazione del Cap. XLVII.

Ordiniamo, che ciaschedun Prelato sia tenuto ritrovarsi alli Dinini Offizj notturni, e diurni, se già non saranno impediti da causa molto importante, ed essendo negligenti siano corretti, e castigati ad arbitrio del Presidente, e Visitatori eletti dal Capitolo per li Definitori.

CAPITOLO XLVIII.

Dell'opera delle mani quotidiana.

L'oziosità è nemica dell'Anima, e però a certi tempi si devono occupare li Fratelli in qualche lavoro, ed opera di mano, ed a certe ore nella Lezione Divina, e però crediamo questi due tempi doverli con questa disposizione ordinare, cioè, che da Pasqua infino alle Calende d'Ottobre, la mattina uscendo da Prima lavorino quello sarà necessario, infino a quasi l'ora quarta, e dall'ora quarta infino appresso a sesta, attendino alla Lezione. Dopo Sesta levati che faranno da Mensa, riposinsi a Letti loro con ogni silenzio; ovvero chi per avventura volesse leggere da se, legga in tal modo, che non inquieti gl'altri. Dicasi Nona più per tempo circa l'ora ottava, e poi di nuovo operino quello che si avrà da fare infino a Vespro: Ma richiedendo la povertà del luogo, che i Monaci per loro medemi s'occupino a raccogliere le biade, non si contristino, perche allora sono veramente Monaci, quando vivono delle fatiche delle proprie mani, come facevano i nostri Padri, e gl'Apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, e con misura per rispetto de' pusillanimi. Ma dalle Calende d'Ottobre infino al principio della Quadragesima diano opera alla Lezione infino all'ora seconda nella quale si dica Terza, e poi tutti infino a Nona lavorino nell'opera sua secondo gl'è comandato, e fatto il primo segno dell'ora Nona, partendosi tutti dall'opera loro, stiano apparecchiati infino che suonerà il secondo segno. Ma dopo mangiato, attendino alle loro Lezioni, o vero a i Salmi.

Ma ne' giorni di Quaresima dalla mattina infino a tutta l'ora di Terza, attendino alle Lezioni, e poi infino a tutta la Decima operino, e facciano quello, che a loro sarà imposto. Ne quali giorni della Quaresima prendino tutti un Libro per uno dalla Libreria, e li leggino per ordine inieramente, i quali Libri si devono dare nel principio della Quaresima. Ma sopra tutto s'ordini, che uno, o due delli più Vecchi vadano attorno per il Monastero, quando li Fratelli attendano alla Lezione, ed abbino cura, che non si trovi qualche Fratello accidioso, il quale stia in ozio o attenda alle favole, e non sia attento alla Lezione, e non solamente non fa bene a se, ma disturba, e inquieta gl'altri, e trovandosi alcun tale (il che a Dio non piaccia) sia ripreso la prima, e seconda volta, e non s'emendando fogaia alla correzione della Regola, di modo, che gl'altri ne temano. Non s'accompagni, nè congiunga l'un Fratello all'altro nell'ore incompetenti. Il giorno della Domenica tutti attendino alla Lezione, eccetto quelli, che a varj Offizj sono deputati. Ma se

alcuno farà sì negligente, e pigro, che non voglia, o non sappia meditare, nè leggere, si gli imposta qualche cosa da fare, accioche non stia ozioso. Alli Fratelli infermi, ovvero delicati, tale opera, ed arte gli sia imposta, e data a fare, che non siano oziosi, nè anco in tal modo siano oppressi dalla gravezza della fatica, ed opera, che s'abbino da ritirare a dietro. La debolezza, e infermità di questi tali deve essere molto ben considerata dall'Abbate.

Dichiarazione del Cap. XLVIII.

Perche a nostri tempi il Divino Offizio consuma la maggior parte del giorno, però non possono i Monaci osservare a pieno il presente Capitolo. Ma per la Lezione ordiniamo, che in tutti i nostri Monasterj, essendovi la comodità, o bisogno si mantengano i Lettori almeno de' casi di coscienza, e che ne' Monasterj deputati siano gli Studj formati in tutte le scienze convenienti al Monaco.

Similmente esortiamo i Prelati, che presa la comodità del tempo, mettano i Monaci suoi all'opera, e servizio corporale, avendo sempre la mira di levare ogn'occasione d'ozio, e tenere sempre occupati i Monaci, o spiritualmente, o corporalmente, ma non vogliamo già, che per questo permettano, che alcun Monaco di nostra Congregazione tenga Scuola de' Fanciulli, benchè poveri, e Parenti ne' Monasterj, ancorche del puro insegnarli a leggere, se già non fossero i Chierici deputati a servire le Messe in Chiesa nostra, ed allora ne diano i Prelati licenza espressa a quello, che gli può, e li deve insegnare, e ciò si faccia nella Sagristia medema, o in altra Stanza decente, senza ammettergli sopra nel Monastero, e nelle Camere.

CAPITOLO XLIX.

Dell'Osservanza della Quaresima.

Ancorche in ogni tempo debba la vita del Monaco tenere osservanza Quadragesimale, nondimeno perche questa virtù è di pochi, confortiamo, che in questi giorni di Quaresima ciascuno custodisca la vita sua con ogni purità, e nettezza, purgando insieme in questi Santi giorni tutte le negligenze degl'altri tempi, il che allora degnamente si fa, se astenendoci da tutti i vizj attendiamo all'orazione con pianti, alla Lezione, alla compunzione del cuore, ed all'astinenza. In questi giorni dunque aggiungiamo da noi stessi alcuna cosa di più al solito debito della nostra servitù, cioè Orazioni particolari, ed astinenza di mangiare, e bere, e ciascuno di propria volontà con gaudio dello Spirito Santo offerisca a Dio alcuna cosa sopra quello, che deve, e che gl'è ordinato, cioè sottragga al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, e della scurrilità, e con allegrezza di spirituale desiderio aspetti la Santa Pasqua. Quel tanto però che ciascuno offerisce, lo manifesti al suo Abbate, ed il tutto si faccia con sua saputa, imperocche quello, che si fa senza licenza del Padre Spirituale è imputato a presunzione, e vana gloria, e non a mercede. Adunque tutte le cose si devono fare con volontà dell'Abbate.

CAPITOLO L.

De' Fratelli, che lavorano lontano dall'Oratorio.

Li Fratelli, che al tutto lontano stanno a lavorare, e non possono ritrovarsi all'ore competenti all'Oratorio, e l'Abbate sa di certo essere così, dichino nell'istesso luogo dove lavorano l'Offizio Divino con timore di Dio ingnocchiandosi, ed il simile facciano quelli, che

De Literarum studiis, & opere corporali.

Hoc tempore majora esse debent abstinentia, & virtutis studium.

Qui statim horis perfolvent divinum officium.

sono

Prelati interstine nocturnis, diurnisque officiis.

Ubi etiam de Meditatione, & Lectione spirituali.

sono mandati in Viaggio, nè trapassino il tempo ordinato, ma facendo, come possono, non fino negligenti in rendere il debito della loro servitù.

CAPITOLO LI.

De' Fratelli, che non vanno molto lontano dal Monastero.

Li Fratelli, che per qualsivoglia risposto, o cagione vanno fuori, e sperano quel giorno medesimo ritornare al Monastero, non presumino di mangiare fuori, ancorche ne fossero pregati da qualsivoglia persona, salvo se l'Abbate glielo comandasse, che se altrimenti faranno, siano scomunicati.

Dichiarazione del Cap. LI.

Nessuno Monaco di nostra Congregazione vada fuori del Monastero solo, e senza licenza, e per la Città non vada in Mantello, ma in Cocolla, col Compagno assegnatoli dal Superiore, quale non possa in ciò dispensare, e avendo alcuno licenza d'andar solo da Superiori maggiori, sia tenuto quanto prima notificarlo al P. Generale. I Trasgressori dopo avere mangiato una volta pane, ed acqua in publico Refettorio, siano rimossi da quella Città, dove hanno commesso il mancamento, se siano ivi assegnati di Stanza, ma se fossero di Stanza altrove, non possano per un anno ritornare nè meno per passaggio nella sudetta Città.

Nessuno parimente possi andare a Firenze senza licenza *in scriptis* del P. Generale, quale s'intenda durare quattro giorni solamente, e ne casi repentini, che non permettono il poter aspettare la licenza del P. Generale, possono i Superiori Locali dare facoltà di rappresentarsi a Ripoli al P. Generale recia via, senza entrare in Firenze, e in sua assenza al P. Vicario Generale, al quale s'aspetterà a riconoscere, se sia vera l'urgenza pretesa, e il contendergli l'andare, o il comandarli in subito ritorno alla sua Stanza, e tutti siano obligati di rappresentarsi subito al P. Abate di S. Trinità, il quale sia tenuto riceverli con carità, e passati li quattro giorni, rimandarli, se non mostrassero nuova licenza del P. Generale, il qual Ordine non s'intenda per l'Infermi, quali siano tenuti, e curati con ogni sorte di carità senza risparmio di spese, e fatiche, ma licenziati, che saranno dal Medico, o veramente risanati non possano stare più in Infermeria, ne trattarsi in Firenze, e sotto pretesto di malatia starsene a spasso a fare i propri negozi, ma tornino al proprio Monastero, dove sono Stanziati.

Non sia permesso a verun Religioso portarsi a Roma, se non ha la licenza espressa dal Generale, o dal Protettore, e chi ciò ardisse fare sia privo per due anni di voce attiva, e passiva, oltre altre pene ad arbitrio de' Superiori, quali cose incortino senza eccezione veruna anco quelli, i quali riceveranno simili contumaci.

Non vogliamo, che il Superiore Locale possa dare licenza d'andare fuori solo, di notte, se non per necessità delli negozi che possono accadere a' detti Monaci, e totalmente vietiamo, che possano mangiare, o bere per le Case de' Secolari senza espressa licenza de' Superiori. E se accaderà, che abbino a dare licenza a Monaci d'andar lontano talmente che abbino da albergare fuori, glie la diano in scritto, senza la quale licenza ordiniamo, che non siano ricevuti nel Monastero, dove anderanno, ne questi senza licenza siano ricettati sotto pena, che il Prelato, quale riceverà detti Monaci senza tal licenza, mangi pane, ed aqua pubblicamente a Tavola

la due volte per ciascuna trasgressione, e di più sia castigato ad arbitrio del Presidente, e Visitatori in tempo di Visita.

Ordiniamo parimenti, che quei Monaci, quali faranno perizione di non essere stanziati in Firenze, o veramente essere di quivi rimossi non possano in modo alcuno andare a Firenze da uno Capitolo all'altro, se non per urgentissima causa approvata dal Padre Generale, e Visitatori.

Non si conceda in modo alcuno facoltà a verun Monaco di stanziare fuori della Religione, se non per causa gravissima da approvarli dalla Sede Apostolica. E l'Abbate non possono assentarsi dalla Residenza senza licenza del Padre Generale se non per otto giorni, sotto pena d'essere sospesi dall'amministrazione tanto temporale, quanto spirituale.

CAPITOLO LII.

Del' Oratorio del Monastero.

L'Oratorio sia quello, che è nominato, ne in esso altra cosa si faccia, o vi s'imponga. Finita l'opera di Dio, tutti con sommo silenzio escano fuori, facendo riverenza a Dio, accioche il Fratello che forse vuole orare privatamente non sia impedito dall'altrui importunita. E volendo per avventura alcun altro secretamente orare, semplicemente entri dentro, e fuori, non con alta voce, ma con lagrime, ed intenzione di cuore. Chi dunque simil' opera non fa, non sia permesso, finito l'Offizio Divino rimanere nell'Oratorio, accioche, come s'è detto, l'altro non ne patisca impedimento.

CAPITOLO LIII.

Del ricevere i Forastieri.

Tutti li Forastieri, che sopravengano, siano ricevuti, come Cristo, imperoche egli stesso è per dover dire: Io fui Forastiero, e Voi mi riceveste: E a tutti sia fatto conveniente onore, e massimamente alli Domestici della fede, e peregrini. Subito adunque, che s'intenderà alcun Forastiero essere arrivato, che gli vada incontro dal Prelato del Monastero, o vero dalli Fratelli con ogni Offizio di Carità, e prima facciano insieme Orazione, e così in pace s'accompagnino, il quale bacio di pace non sia prima offerto, che si sia fatta l'Orazione per rispetto delle Diaboliche illusioni, ed in essa salutatione s'usi ogn'umiltà, e da tutti li Forastieri, che vengono, o vero si partono col capo chino, o col corpo in tutto prostrato in Terra Cristo in essi s'adori, il quale anche si riceve.

Ricevuti dunque, che saranno li Forastieri, siano menati all'Orazione, e da poi s'eda con loro il Prelato, ovvero altri, a chi egli comandarà, e per edificazione leggasi in presenza delli Forastieri la legge Divina, e dopo queste cose, gli s'usi ogni umanità. Il Prelato rompa il digiuno per cagione delli Forastieri, salvo se quel di fosse uno delli principali digiuni che non si potesse rompere, ma li Fratelli seguitino la consuetudine de' loro digiuni. L'Abbate dia l'acqua alle mani a i Forastieri, e così l'Abbate, come tutta la Congregazione lavi li piedi a tutti li Forastieri, e lavati, che saranno, dicano quel Verso; *Suscipimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui*, ma sopra tutto s'abbia sollecita cura circa il ricevere li poveri, e Pellegrini, perche in loro più si riceve Cristo, conciossiache la grandezza de' Ricchi per se stessa si fa rendere onore.

La Cucina per l'Abbate, e per li Forastieri sia da per se accioche li Forastieri, che mai non mancano nel Monastero, sopravvenendo a ore

Qui cibum non capient extra.

Monacho sine focio, Superioris permisso, & cuculla vagari non licet.

Florentiam non accedat sine Generalis facultate.

Romam nemo proficiscatur sine Generalis, vel Protectoris facultate. Clem. VIII. pro Ref. nu. 22. & 23.

De concedenda facultate non egrediendino. Et a Monasterio, ac sine focio, & capiendi cibum extra.

De iis qui Florentiam morari volunt.

Nemo extra Monasterium degat.

Ei nomen jure con-gruat.

Quomodo hospites recipiendi, atque tractandi, & a quibus.

incerte non inquietino li Fratelli. Al servizio della qual Cucina entrino due Fratelli per anno, li quali bene adempino il detto Offizio, e bisognando gli sia dato ajuto, accioche servino senza mormorazione, e similmente quando quelli sono manco occupati, vadano a lavorare, dove a loro sarà comandato, e non solo in questi, ma anco in tutti gl'altri Offizj del Monastero s'abbia questa considerazione, che quando hanno bisogno, siano ajutati, e quando non hanno che fare, facciano quello che a loro è comandato. La Stanza delli Forastieri sia consegnata ad un Fratello, che abbia il timore di Dio, dove siano letti apparecchiati sufficientemente, e la Casa di Dio sia da' Savj saviamente governata. Niuno al quale non è imposto s'accompagni, o parli con li Forastieri, ma incontrandoli, o vedendoli, li salui umilmente, come s'è detto, e dimandando la benedizione passi via, dicendo a se non esser lecito parlare con Forastieri.

Dichiarazione del Cap. LIII.

Li Forastieri di qualunque sorte senza licenza del Prelato, non siano ricevuti, nè sia lecito riceverli, parlarli, o accompagnarli, se non a quelli, a chi sarà ordinato dall' Abbate, e chi peccerà in questo, detta prima la colpa in Capitolo, dipoi digiuni in pane, ed acqua. E delle Donne servivsi la Bolla Papale.

Dichiarando, che al Sagro Monastero di Vall' Ombrosa le Donne di qualsivoglia grado, o condizione non possono accostarsi per spazio di mezzo miglio per ogni verso, ed il Cortile avanti la Chiesa il Piazzone del Monastero, la Torretta, la Cappella de' Beati, ed il Romitorio delle Celle s'intendano tutti essere Clausura.

CAPITOLO LIV.

Se il Monaco deve ricevere Lettere, o ambasciate.

Non sia lecito in niun modo al Monaco, senza commendamento dell' Abbate, nè da suo Padre, e Madre, nè da qualunque altra Persona ricevere, o dare Lettere, nè ambasciate, nè qualunque presente, benchè piccolo sia, ma se alcuna cosa gli sarà mandata da qualcheduno, eziandio dal Padre, o Madre, non presume di riceverla, se prima non ne avrà fatto avvisare l'Abbate, il quale contentandosi, che tal cosa si riceva, sia in suo arbitrio, e potestà d'ordinare a chi si debba dare, nè si contristi il Fratello, al quale era stata mandata, accioche non si dia occasione al Demonio, e chi altrimenti presumesse di fare, sia punito secondo l'ordine della Regola.

Dichiarazione del Capitolo LIV.

Dove dice (*benchè piccolo dono*) vogliamo, che totalmente sia spenta la presunzione, e si levi questo danno, e seme Diabolico di dare, e ricevere presenti non avendo li Monaci nulla proprio, e dal presentare, o esser presentato nascono disordinati affetti; Però al tutto vietiamo a qualunque Persona di nostra Congregazione il donare alcuna cosa, siccome il cambiare, o vendere l'un l'altro, e panni, e Libri, e qualunque cosa concessa in uso, come di sopra al Cap. 33. Vietiamo ancora, che i Prelati donino a' Monaci d'altro Monastero, nè quelli possano domandare, o ricevere senza licenza de' suoi Superiori, a quali si presentino tutte le cose, e di sua volontà si ricevino, e si diano a chi parrà a lui, nè alli proprj Monaci donino li

Prelati cosa alcuna, ma quel che farà loro di bisogno glie ne facciano provvedere dal Camerlengo, o altri Ministri, ma li Camerlenghi, o Ministri non ardischino dare cosa alcuna senza saputa del Prelato. E finalmente vogliamo, che tra le Persone di nostra Congregazione sia spento il nome, o abuso di donare, o presentare per la corruzione, che di qui nasce, e però s'osservi la Bolla di Clemente, ed Urb. VIII. *de larg. muner.*

Vietiamo ancora simil cose sotto nome di mance darli a' Monaci Conversi, e Servitori per levare ogni occasione.

Alli Principi, Prelati, ed Officiali, perche spesso abbiamo di loro bisogno, si diano li presenti permessi dalla precitata Bolla a' nome del Prelato, e di tutto il Convento, ma non vogliamo che per conto alcuno questo si facci per acquistare favore secretamente.

Non sia lecito ancora donare a Parenti, massime a Donne, perche non vogliamo, che alcuno di nostra Congregazione abbia ardire di presentare cosa alcuna.

Dichiarando nondimeno, ch'ogni volta, che le Monache faranno qualche beneficio al Monastero, possano in nome del Monastero essere compensate di qualche cortesia dall' Abbate, o Camerlengo con sua licenza. E se alcuno de' Monaci nelle predette cose fallirà, li sia imposta la penitenza dal Prelato, che digiuni in pane, ed acqua, e se fosse maggior eccesso, gli sia ancora aggravata la pena: ma se il Prelato, e Ministri doneranno le cose appartenenti al Monastero, siano ammoniti una, o due volte dalli Seniori, e non s'emendando, digiunino tre volte in pane, ed acqua per ciascuna colpa, e di più siano severamente castigati dal Reverendissimo, e Visitatori, e per questo non intendiamo proibire donare cose mangiative, purchè non siano in quantità notabile.

Dichiarando però che il Reverendissimo Padre Presidente, e Visitatori di quello che è assegnato per loro bisogno, possano donare, e farne limosine secondo le Costituzioni nostre, purchè s'osservi quanto nella presente Bolla si prescrive, e quanto comanda Clemente VIII. *pro refor. Regul. num. 11.* secondo che si è riferito di sopra al Cap. 33. I Superiori Locali parimente, e gl'altri Ministri del Monastero con loro licenza possono far limosina alli Poveri delle robbe del Monastero secondo l'uso lodevole della carità Religiosa.

Al Padre Presidente è assegnata la propina di feudi ducento per qualunque bisogno suo, e della famiglia. A ciascheduno de' RR. Visitatori feudi sessanta, avendo però vitto, e vestito, e servitù per loro, e Cavalatura, come gl'Abbati di quel Monastero, dove sono stanziati, e la stima delle Cavalature sia mantenuta da Vallombrosa, e tenendo Servitore si debba pagare della loro provisione.

Dove dice (*lettere*) li Monaci non diano, nè ricevino lettere senza licenza del Prelato, e chi errerà tante volte mangi pane, ed acqua se non fosse, che andassero, o venissero dal Superiore del Prelato, come dal Reverendissimo, e suo Vicario, e Visitatori, o maggiori di questi, non comprendendo sotto questa legge li Graduatii vocali.

Le lettere indirizzate ad altri nessuno l'apra, se non il Superiore di colui, a chi le vanno, e non siano date, a chi le vengono, e chi contrasfarà alle dette cose, digiuni tre mercoledì in pane, ed acqua; Dichiarando, che se alcun Monaco aprirà, o intercetterà lettere, che vadino, o venghino al Reverendissimo Padre Presidente, e suo Vicario, abbia per penitenza la carcere un mese, e se sarà Prelato, sia per due anni sospeso dall' Offizio suo, dichiarando ciò do-

Alexan. VII.
Ord. 6. 1663.

Clem. & Urban. VIII. de larg. mun.

Quz mune-
ra permit-
tuntur, & a
quibus dan-
da.

Proventus
assignati Prae-
sidentis, & Vi-
sitoribus.

De Epistolis.

Hospites non
suscipiantur
sine permisso
Abbatis, &
Clausura exa-
cte custodiat-
ur.

Alexan. VII.
Ord. 3. 1660.

Ubi etiam
de donis, &
munificulis.

Dona mitte-
re aut recipere,
res mutare,
aut vendere etiam
inter Monachos
vetatur.

versi intendere, quando si facesse presuntuosamente, o senza speranza di ratiabizione di che per altro l'averia per male, e finalmente, che nessuno vegga, o ritenga lettere se non il Superiore di colui a chi le vanno, e non suddito da chi le vengono. E chi contraffarrà a dette cose, oltre alla pena detta, secondo lo scandalo sia punito da' suoi Superiori.

Alexan. VII.
Ord. 16. 1661.

Nessuno de' nostri faccia coperte alle lettere, nè anche a quelle del Padre Generale, nè intitolate le sopracarte con molto illustre, e illustrissimo, quando inviano a' Prelati, o ad altri di nostra Congregazione, e il titolo di Reverendissimo si dia solamente al Padre Generale, e a quelli, che sono stati Generali: Alii Trasgressori non si dia risposta, e i Superiori locali, che averanno in mano simili lettere contro il suddetto ordine, le straccino, e non permettino, che siano date a chi vanno.

CAPITOLO LV.

De' Vestimenti, e Calceamenti de' Fratelli.

Ubi de Lectorum suppellectili.

Li Vestimenti si diano alli Fratelli secondo la qualità de' luoghi, dove abitano, ovvero secondo il temperamento dell'aria, imperochè nelli Paesi freddi si ha bisogno di più, e nelli caldi di meno: Sia dunque questa considerazione nell'arbitrio, e discrezione dell'Abbate. Noi nondimeno crediamo, che ne' luoghi mediocri basti a ciascun Monaco la Cocolla, e la Tonica, e la Cocolla per il Verno sia pannosa, e grossa, e per l'Estate leggiera, ovvero vecchia, e lo Scapolare per gl'esercizj. Li vestimenti de' piedi, scarpe, e calzette: Del colore di tutte le quali cose, o vero della grossezza non si curino, nè facciano conto li Monaci, ma siano di quelle qualità, che si possono trovare nella Provincia, nella quale abitano, o vero delli più vili, che si possono comprare.

Circa la misura proveda l'Abbate, che li detti vestimenti non siano corti a chi se ne ha da servire, ma in modo fatti a misura, che siano bene. Quelli, che prendono li vestimenti nuovi, rendino subito gli vecchi, li quali si debbano riporre in Vestiario per i Poveri. Imperochè basta al Monaco avere due Toniche, e due Cocolle per rispetto della notte, e per puotere quelle lavare, e ciò, che s'averà più di questo, è superfluo, e si deve toglier via. E similmente li calzetti, ed ogn'altra cosa vecchia rendino, quando ricevono le nuove. Quelli che si mandano in viaggio prendino dal Vestiario le Mutande, e ritornati, che saranno, ve le ripongono lavate. E parimente quelli, che vanno in viaggio, toglino dal Vestiario le Cocolle, e le Toniche, che siano al quanto migliori di quelle, che sono soliti d'aver, e ritornati le rendino.

Per fornimento de' letti, basti il Matarazzo, il lenzuolo di lana, la Coperta di lana, ed il Capezzale, li quali però letti si debbino cercare spesso dall'Abbate diligentemente per rispetto del vizio della proprietà, la quale in nessun modo si ritrovi nel Monaco, e se ad alcuno sarà trovata alcuna cosa, la quale non abbia ricevuta dall'Abbate, sia sottoposto a gravissima punizione. Ed acciocchè questo vizio della proprietà sia tagliato via dalle radici, dia l'Abbate tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, la Tonica, le Calzette, le Calze, la Cintura, il Coltello, un stile da scrivere in tavoletta, l'Ago, il Fazzoletto e le Tavolette, acciocchè sia tolta via ogni scusa d'aver necessità, il quale Abbate però sempre consideri quella sentenza degl'atti Apostolici, che a ciascheduno si dava, secondo, che avea bisogno, così dunque l'Abbate consideri l'infermità de' bisognosi, e non la mala volontà degl'invidiosi, ed in tutti gli suoi giudicj pensi alla Divina retribuzione.

Dichiarazione del Cap. LV.

Ordiniamo, che ciascun Monaco Professo abbia la sua Cocolla, quale a tutti si faccia quando fanno professione, e tali Cocolle non siano aperte sotto la gola, nè alle Maniche, e siano d'uniforme colore, che giusta il nostro Indulto, deve esser nero, e di eguale larghezza, massime quanto alle maniche, la larghezza delle quali non ecceda la larghezza della Saja sciempia. La Tonica parimenti, l'Abito, ed il Capuccio siano per tutto simile, e per questo ordiniamo, che in ciascun Monastero di nostra Congregazione ne sia una forma. Ciascun per di sotto abbia una sabanella di tal lunghezza, che arrivi tre dita sotto il ginocchio, li Calzoni siano semplici, e modesti, senza tasche, le Calzette di colore oscuro, o nero; Camisciole, e Guardacuore di colore tanè; onde si proibisce a ciascun di portar vestiti, o panni di color rosso, o d'altro, oltre li suddetti, che apparisca da mano, o da collo, ma in tutto s'osservi quanto ci prescrive Alessandro VII. ne' suoi Ordini del 1661. num. 12. cioè.

Nessuno vesta di seta, nè di colore, eccetto che bianco, nero, tanè, oscuro, e del cuojo, senza riscontri, mostre, bottoncini, guarnizioni di seta, argento, oro, o altre vanità. I Cappelli, scarpe, e pianelle non siano secolareschi, ma semplici, positive, e convenevoli. Camera secondo s'è riferito al Capitolo 22. Però non sia lecito ad alcuno usare Giubbboni atrillati, o altri vestiti secolareschi, nè di vestire di Corame, se non stivali, quali sempre siano neri, ma non scamosciati, nè usare guanti secolareschi quali si proibisce portare a Processioni, siccome, i Cappelli di Paglia, ma di Feltro, ed ivi sempre col Cappuccino in capo. Proibiamo ancora l'uso de' panni lini, nè senza licenza del Definitorio, o del Padre Presidente, e Visitatori si possano usare Camiscie line sotto gravi pene. I panni lini quali usano i Monaci fuori del vestito, cioè de' calzoni, calzette, come sciugatori, fodere &c. siano semplicemente cuciti, onde si proibisce ogni sorte di lavori con trine.

Intorno al Vestiario si dia a ciascuno il necessario. Per altro s'osservi quanto comanda Clemente VIII. *pro Reform. Regul. num. 9.* che li vestimenti de' Padri lane, o lini, che siano, ed ogn'altra Suppellettile a ciò spettante si riponga in qualche comodo luogo del Convento, e quivi sia ben custodita da uno, o due deputati, acciò ad arbitrio del Superiore, se ne possa somministrare a ciascuno secondo l'occorrenza.

Nessuno de' nostri Monaci per l'avvenire porti barba, o baffette.

CAPITOLO LVI.

Della Mensa dell'Abbate.

La mensa dell'Abbate sia sempre con li forastieri, e Peregrini: nondimeno tutte le volte, che mancano forastieri sia in sua potestà chiamare chi a lui piace de' Fratelli, proveda non dimeno, che con gli Fratelli rimanghino sempre uno, o due delli più Vecchi, per loro guardia, e Disciplina.

Dichiarazione del Cap. LVI.

Concordano Clemente VIII. *pro Refor. Regul. num. 10.*, ed Alessandro VII. Ordine 4. 1661. in comandare, che tutti benche Superiori siano di qualsivoglia stato, e condizione vadano alla Benedizione, e rendimento di grazie, assistendovi con modestia, e devozione religiosa, e ciascuno si contenti del medesimo pane, e companatico, nè sia lecito ad alcuno tener pane, e vino appartato per la propria bocca, eccetto in caso d'infermità, o di necessità d'approvarsi dall'Abbate, il quale sia tenuto darne subito parte al Padre Generale, tanto succedendo nella sua per-

Monachorum vestes ac varia suppellectilis novis declarationibus illustrantur.

Alexan. VII.
Ord. 12. 1661.

De vestiario, & suppellectili.
Clem. VIII. pro Ref. Regul. 9.

Barba interdicatur.

Una esse debet omnium Mensa, & Refectorio carnes non appareant.

sona, come in altri, e chi trasgredirà a quanto sopra non mangi, nè beva in quel giorno, se non pane, ed acqua.

S'osservino da Superiori i digiuni, sì di precepto, come Regolari, quali parimente faranno osservare a Monaci, e Conventi, astenendosi dal mangiar carne, quanto si può, dichiarando appresso, ed ordinando, che in Refettorio non se ne mangi in alcun tempo.

CAPITOLO LVII.

Dell' Artesci del Monastero.

Se nel Monastero sono Artesci, con ogni umiltà, e riverenza esercitino le loro Arti, se però lo comandarà l'Abbate: ma se alcun di loro s'insuperbisce per la scienza della sua arte, parendogli fare qualche utile, o comodo al Monastero, questo tale sia da essa Arte rimosso, ed in quella più non s'impacci, salvo però, se essendosi umiliato, di nuovo non glielo comandasse l'Abbate, ed avendosi a vendere alcuna cosa dell' opere di detti Artesci, quelli per le mani de' quali averanno dette cose a passare, non presumino di fare alcuna fraude, o inganno, ricordandosi sempre di Anania, e Saffira, accioche la morte, che quelli sostennero nel corpo loro, questi, e tutti gl' altri, li quali nelle cose del Monastero faranno alcuna fraude, non patiscano nell' Anima: ed in essi prezzi non fortenti occultamente il peccato dell' avarizia, ma sempre si diano per alquanto più vile, e minor prezzo, che si fa dalli Secolari, accioche in tutte le cose sia glorificato Iddio.

Dichiarazione del Cap. LVII.

Accioche si levi ogni apparenza di proprietà, ordiniamo, che qualunque di nostra Congregazione, che di licenza del Prelato farà Arte alcuna, come sopra si dice nel Capitolo XXXIII, renda conto della spesa, e guadagno, che vi corre, e confonda questo col danaro pubblico per servizio commune, e questo tale non sia esente dal servizio, ed esercizio Monastico.

Non si permettano per conto alcuno Arti curiose, superstiziose, dannabili, o illecite a Regolari, come Alchimia, Magia, Geomanzia, Divinatoria, Giudicatoria, o simili dannate &c. E chi in tali Arti fosse involupato, sia punito di pena più grave, o gravissima.

Vietiamo ancora a qualsiasi Religioso il far stampar cosa alcuna senza licenza de' suoi Superiori, Ordinarij, e dell' Inquisitore. Non vogliamo parimente, che per causa d'Arte alcuna gli nostri Monaci vadano in servizio delle Case de' Secolari.

CAPITOLO LVIII.

Del modo di ricevere i Novizj.

A quello, che nuovamente viene a convertirsi, non così facilmente sia concessa l'entrata, ma come dice l'Apostolo, siano provati gli spiriti se sono da Dio. Se dunque quello, che viene, persevererà nella propria dimanda, e se vedrà, che pazientemente sopporti l'ingiurie, che gli sono fatte, e la difficoltà dell' entrare, e che stia forte nella sua dimanda, dopo quattro, o cinque giorni, gli sia concesso l'entrare, e per alquanto di stia nella stanza de' Forastieri, e dopo stia nella Camera delli Novizj, dove mediti, mangi, e dormi, e si sia depurato un vecchio di tale condizione, che sia atto a guadagnare l'Anima, il quale al tutto curiosamente, e diligentemente consideri gl' andamenti di quello, e sollecitamente cerchi di vedere, se egli veramente cerca Dio, se è sollecito all' officio Divino, e all' obbedienza, e se sopporta l'ingiurie. Siangli predicare, ed esposte tutte le cose dure, ed aspre,

per le quali si va a Dio, e promettendo quello la perseveranza di sua stabilità dopo per spazio di due mesi gli sia letta per ordine questa Regola, e si gli detto: Ecco questa è la legge, sotto la quale vuoi militare, se tu le puoi osservare, entra, ma se non puoi libero partirti. E se anco a questo starà forte, sia menato nella sopradetta Camera de' Novizj, e sia di nuovo provato in ogni pazienza, e dopo lo spazio di sei mesi, li sia riletta la Regola, accioche sappia, che entra a fare, ed osservare. E se ancora stia perseverando, dopo quattro mesi di nuovo se gli rilegga la medesima Regola, e deliberandosi promettere d'adempire il tutto, ed osservare tutte le cose, che gli saranno comandate, allora sia ricevuto nella Congregazione sapendo lui essere sottoposto alla legge, ed ordini della Regola, e che da questo giorno in poi non gli sarà più lecito uscire del Monastero, nè di levare il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con sì lunga deliberazione può o rifiutare, o ricevere.

Quello adunque, il quale ha da essere ricevuto prometta nell' Oratorio in presenza di tutti la sua stabilità, mutazione de' suoi costumi, ed obbedienza innanzi a Dio, ed a tutti li suoi Santi, accioche se mai altrimenti facesse sappia dover esser dannato da Dio, del quale egli si fa beffe della quale sua promessa faccia di sua propria mano petizione al nome de' Santi, le Reliquie de' quali sono in quel luogo, e dell' Abbate presente, ovvero non sapendo lui scrivere, la scriva un altro pregato da lui, ed esso Novizio vi faccia sopra il segno, e con sua propria mano la ponga sopra l'Altare, e posta, che egli ve l'avrà, incominci subito esso Novizio questo verso: *Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, & vivam, & non confundas me ab expectatione mea.* Al quale verso tutto il Convento risponda infino a tre volte ingiungendovi: *Gloria Patri*: allora esso Novizio li getti in terra a' piedi di tutti li Fratelli, che preghino Dio per lui, e da quell' ora in poi sia annumerato nella Congregazione. E se ha alcuna cosa, o la distribuisca prima ai poveri, ovvero facendone solennemente donazione, la dia al Monastero, niente al tutto riservandosi, come quello, che da quel giorno in poi sarà di non avere potestà nè anco del proprio corpo: Subito dunque in esso Oratorio sia spogliato delli proprj vestimenti, delli quali era primo vestito, e sia vestito di quelli del Monastero, e quelli vestimenti delli quali era prima vestito, e indi spogliato, si rpongano, e siano conservati nel vestiario, accioche se mai per diabolica persuasione, deliberasse partirsi dal Monastero, il che a Dio non piaccia, sia allora spogliato delle cose del Monastero, e mandato via. Non gli sia però resa quella petizione, che l'Abbate prese di sopra l'Altare, ma si riservi nel Monastero.

Dichiarazione del Cap. LVIII.

Quanto al modo di ricevere i Novizj, s'osservi quello, che è notato nelle Costituzioni Apostoliche, e in specie quanto si è detto al Cap. XL, dell' altra parte delle presenti Costituzioni, e quanto alle Cerimonie della professione s'osservi l'ordine posto nel Rituale Vall'ombrosano.

CAPITOLO LIX.

De' Figliuoli de' Nobili, ovvero Poveri, che sono offerti.

Se alcuno de' Nobili per avventura offerisce il suo Figliuolo a Dio nel Monastero, se esso Fanciullo è di minore età, il suo Padre, e Madre facciano la petizione, che abbiamo detto di sopra, e colla oblazione rivolghino essa petizione, e la mano del Fanciullo nella palla dell'

Item de Novitijs, & eorum professione.

Ubi de eorum bonis.

Et eorum operibus.

De Fratibus Artificibus, eorumque operibus, & artibus non licitis.

De rebus typis vulgandis.

Ubi etiam de eorum Professione.

Altare, e così l'offeriscano, e circa le cose sue promettino con giuramento nella presente petizione, che mai nè per se, nè per sospetta persona, nè in alcun modo gli daranno cosa alcuna, ovvero occasione di avere: ma se non vorranno far questo, e vorranno pure offerire alcuna cosa al Monastero in elemosina per sua mercede gli facciano donazione di quelle cose, che vogliono, riservandosi, se così parrà loro l'usufrutto, e così si ferrino tutte le vie, che al Fanciullo non rimanga alcuna sospizione, dalla quale ingannato possa capitar male, il che non piaccia a Dio, siccome abbiamo per sperienza imparato. Ed il simile facciano li poveri: ma quelli, che al tutto, non hanno cosa alcuna, semplicemente facciano la petizione, e con l'oblazione offeriscano il suo Figliuolo in presenza de' Testimonj.

Dichiarazione del Cap. LIX.

In oggi l'uso di ricevere in Novizj, cioè in ogni Monastero, o vero in età minore della prescritta, dalla Religione è stata levata, osservandosi quello, che è scritto sopra nel Cap. XXX. Anzi per l'avvenire nè meno si ricevano in alcun Monastero Fanciulli, o Giovani Secolari, nè per educazione, nè per servizio del Coro, o con altro titolo se non quelli, che con li debiti requisiti si ricevano per Novizj, onde si preferisce l'esatta osservanza del Breve emanato da Papa Clemente X. sopra tal materia sotto varie pene contro i Trasgressori.

Dichiarando ancora, che s'offervi il Concilio Tridentino, che vieta a pena di scomunica il dare, o ricevere tra Parenti, e'l Monastero avanti la Professione, eccetto quando fosse per vitto, e vestito del Novizio fino a quel tempo, secondo la moderna tassa fatta dopo li Decreti della Sagra Congregazione sopra la disciplina. Per ciascun de' vestendi Novizj da loro si riceva la somma di scudi cinquanta, e per i vestendi Laici, o conversi la somma di scudi venti. Ed in evento, che il Novizio partisse finito il Noviziato, non sia tenuto il Monastero restituirgli cosa alcuna di detta somma; parendo poi avanti la terminazione del Noviziato, gli si renda solo quella quantità di danaro, che prodotta non averà consumata. Si permette però al Padre Presidente, Visitatori, ed altri Padri destinati per il ricevimento de' Novizj, che essendovi in più della metà il loro consenso si possa condonare parte della suddetta somma di scudi cinquanta, e rispettivamente di scudi venti, ogni qual volta quello, che s'ha a vestire, o i di lui Parenti per la loro povertà fossero impotenti al pagamento dell'intera somma, e dall'altro canto nel vestiendo vi fosse qualche straordinaria capacità, o talento con cui compensare il danno della suddetta condonazione.

Ordiniamo ancora, che alli nostri Professi non si facciano Procure in ordine a beni paterni, se non per urgente causa per sfuggire ogni occasione di proprietà.

CAPITOLO LX.

De' Sacerdoti, che vorranno abitare nel Monastero.

Se alcuno dell'Ordine de' i Sacerdoti pregherà di essere ricevuto nel Monastero, non gli sia così presto acconsentito, nondimeno perleverando egli in tale utile dimanda, siagli fatto sapere, che egli ha da osservare tutta la disciplina, ed ordine della Regola, e che non gli sarà rilaffato in cosa alcuna, accioche sia fatto, come è scritto: Amico a che fare sei venuto? Siagli però concesso stare dopo l'Abbate, e benedire, e celebrare la Messa, se l'Abbate però glielo comandarà; altrimenti per niun mo-

do presume alcuna cosa, sapendo lui essere sottoposto alla disciplina della Regola, e più presto dia a tutti esemplo d'umiltà, e se per avventura nel Monastero, o per ordinazione dell'Abbate, o per causa di qualsivoglia cosa, lui averà qualche preeminenza, consideri sempre quel luogo, che gli toccò, quando lui entrò nel Monastero, e non a quello, che a lui fù concesso per riverenza del Sacerdozio. E se alcun Chierico mosso dal medesimo desiderio, si vorrà accompagnare al Monastero, sia collocato in luogo mediocre, se però promette l'osservanza della Regola, e la propria stabilità.

Dichiarazione del Cap. LX.

Quelli, che essendo Sacerdoti, o in altro ordine costituiti vengono alla Religione, tengano il luogo, come gl'altri secondo la professione loro, se già non pareffe al Prelato anteporli però a tempo a quelli che non hanno tal'ordine, e con ciò non vogliamo, che si pregiudichi in verun conto alla Professione degli altri, e in tutte le azioni, gradi, uffizj, e dignità, come in essere Conventuale, o Prelato, vogliamo non si guardi al numero degl'anni, e dell'età d'alcuno, ma della professione, e meriti, e riputarli, come se fossero venuti alla professione di anni sedeci.

CAPITOLO LXI.

Come si devono ricevere li Monaci Pellegrini.

Se alcun Monaco Pellegrino di lontane Provincie sopravverrà, e vorrà come forastiero abitare nel Monastero, ed essendo contento della consuetudine del luogo, la quale lui troverà, non perturberà il Monastero con alcuna sua superfluità, ma semplicemente si contenterà di tutto quello, che troverà; sia ricevuto per quanto tempo li piaccia; e riprendendo, o mostrandolo lui alcuna cosa ragionevolmente, e con carità, e umiltà consideri l'Abbate prudentemente, che forse Iddio non l'abbia quivi mandato per tale effetto. E se poi vorrà fermare la sua stabilità, e fare sua professione, non sia rifiutata se fatta volontà, e massimamente, che nel tempo della sua ospitalità si farà potuto conoscere molto bene la sua vita. Ma se in detto tempo di sua ospitalità, sarà trovato superfluo, o vizioso, non solamente non si deve accompagnare, ne congiungere al corpo del Monastero, ma anco gli sia detto onestamente, che sene vada via; accioche gl'altri per la sua miseria non divenghino viziosi, e cattivi. Se anco non sarà tale, che meriti essere mandato via, non solamente sia ricevuto per accompagnarlo, e congiungerlo alla Congregazione, chiedendolo lui stesso, ma anco sia confermato a volere stare, accioche dal suo esemplo, gli altri siano edificati, ed ammaestrati, perche in ogni luogo si serve ad uno istesso Signore, e si milita sotto un medesimo Rè. Sia anco lecito all'Abbate, conoscendolo esser degno, e che meriti costituirlo in luogo alquanto più alto, e maggiore di quello della sua professione. E non solamente ordiniamo questo de' Monaci, ma ancora de' sopradetti gradi delli Sacerdoti, e Chierici, che l'Abbate gli può porre in maggiore, e più alto luogo, che quello di sua conversione se manifestamente vedrà la vita loro essere tale, che lo meriti. Guarditi però l'Abbate di non ricevere mai ad abitare Monaco alcuno d'altro noto Monastero, senza consenso, o vero lettere di ricommandazione del suo Abbate, percioche è scritto: Non fare ad altri quello, che non vuoi sia fatto a te.

Dichiarazione del Cap. LXI.

Come forastieri siano ricevuti i Religiosi di Religione alla nostra diversa, come si notò al

Usus suscipiendi pueri sublati.
Alexan. VII. Ord. 12. 1658.

Clem. X.

De numero summa a Parentibus solvenda pro victu, & vestitu.

Vetatur Professio minus Procuratoris bonorum paternorum.

Ubi etiam de Clericis.

De Sacerdotibus, aliisque Ordinibus initiatis ad Religionem ingredientibus.

De recipiendis, arque tractandis al-

1704.
terius fami-
liae Mona-
chis, vel
Secularibus
personis.

Cap. XXIII., e siano trattati più familiarmente, che i Secolari, massime essendo secondo la Regola del Padre S. Benedetto, ma se fossero Camaldolensi, siano ricevuti in Coro, Refettorio, e Dormitorio come li proprj di nostra Congregazione, non come forastieri, e sia loro lecito in nostra compagnia usare l'abito nostro, e il medesimo sia lecito a Noi, quando siamo ne' luoghi loro; ma nessuno d'altre Religioni vogliamo, che sia ricevuto fra noi alla Professione, nè meno Novizj d'altri si possino ricevere, senza il consenso, o informazione di quei Religiosi, da quali sono partiti.

E quando mai avvenisse d'aver a ricevere Professi d'altre Religioni, non vogliamo, che si faccia senza il Definitorio, o vero di consenso del Reverendissimo Padre Presidente, e Visitatori, e questo non si faccia, se prima non sono questi tali dispensati dal Papa, il che s'aspetti a lor medesimi di procurare. Nessuno dia ricetto ne' nostri Monasterj a fuggitivi, o contumaci di qualsivoglia sorte sotto pena della sospensione dell'offizio per sei mesi.

CAPITOLO LXII.

De' Sacerdoti del Monastero.

Se alcun Abbate dimandarà, che gli sia ordinato, o Prete, o Diacono, elegga de' suoi, tale, che sia degno di fare l'offizio di Sacerdote, e quello ordinato, che farà guardarsi dall'arroganza, e superbia, nè presuma di fare alcuna cosa, se non quanto gli è comandato dall'Abbate, sapendo di essere molto più sottoposto alla disciplina Regolare; nè per occasione del Sacerdozio si dimentichi l'obbedienza, e disciplina della Regola, ma molto più faccia profitto nella via di Dio. E sempre tenga quel luogo, che gli toccò quando entrò nel Monastero, eccetto all'offizio dell'Altare, salvo però se per elezione della Congregazione, e per volontà dell'Abbate, secondo li meriti di sua vita sarà promosso a più alto grado: ma nondimeno questo tale offervi la Regola ordinata dalli Decani, o altri maggiori, e se altrimenti presumerà sia giudicato, e trattato come ribelle, e non come Sacerdote. E se spesso volte ammonito non si emendarà, si chiami anco il Vescovo in Testimonio, ed essendo chiare, e manifeste le colpe, sia cacciato dal Monastero, se però farà tale la sua contumacia, che non voglia essere soggetto, ed obbedire alla Regola.

Dichiarazione del Cap. LXII.

In materia degl'obblighi o perpetui, o annuali di Messe da sodisfarsi ne' nostri Monasterj, si offervi puntualmente quanto prescrive la se. me. di Papa Innocenzo XII. nella Bolla de' 22. Dicembre 1697. da leggeresi a pubblica mensa il Lunedì dopo la prima dell'Avvento, ed il Venerdì dopo l'ottava del *Corpus Domini*.

Si offervi parimenti il Concilio Tridentino in quanto a quelli, che s'hanno da mandare a Ordinazione, e di più nessuno sia mandato dal suo Prelato agl'Ordini Sacri senza il consenso de' Seniori, e licenza del Reverendissimo Padre Presidente, o suo Vicario, o uno delli Visitatori *in actu Visitationis*, e senza essere prima esaminato, come commanda Clemente VIII. *pro Reform. Regul. num. 37.* e chi avrà una volta per sua colpa repulsa dalli predetti, ovvero dal Vescovo, non sia più mandato, e non abbia licenza, se non dalli Definitori, ovvero dal Presidente, e ambidue i Visitatori, e chi sarà ordinato altrimenti, sia sospeso dagl'ordini ad arbitrio del Presidente, e d'ambidue i Visitatori; e quelli, che non sono ordinati, o pure non sono ati a tale offizio, siano sospesi dalli Superiori, fin a tanto, che dalli medesimi saranno approvati; e chi

piglierà gl'ordini senza licenza, ovvero sendo fuori della Religione fuggitivo, stia sospeso ad arbitrio del Definitorio, o Padre Presidente, o Visitatori: nientedimeno sia castigato da' Superiori, e il Prelato, che mancherà di tali cose digiuni quattro Venerdì in pane, ed acqua inginocchioni in Refettorio, e l'ordinato stia sospeso ad arbitrio del Presidente, e nemeno sia mandato nè anche a gl'Ordini Minori, se non dopo la Professione, e se fosse qualche necessità, il Padre Presidente possa con un Visitatore quello, che con ambidue i Visitatori potrebbe.

CAPITOLO LXIII.

Dell'Ordine della Congregazione.

Li Fratelli nel Monastero così conservino gli ordini loro, come discerne il tempo della conversione, ed il merito della vita, o vero secondo che l'Abbate ordinerà. Il quale Abbate non perturbi però il gregge a se commesso, nè quasi in ciò usando libera potestà, disponga alcuna cosa ingiustamente, ma sempre pensi, che di tutti gli suoi giudizj, ed opere ha da rendere ragione a Dio. Adunque li Fratelli secondo gl'ordini loro, ovvero secondo, che ordinerà l'Abbate, vadano alla pace, alla Communione, impongano li Salmi, e stiano in Coro. Ed al tutto in tutti gli luoghi, l'età non si discerna, nè pregiudichi all'ordine; imperocchè Samuele, e Daniele fanciulli giudicarono li Vecchi: eccetto adunque quelli, li quali come abbiamo detto, l'Abbate per più alto consiglio averà esaltati, ovvero per certi rispetti deposti, tutti gl'altri stiano secondo, che si convertano, come verbi gratia, quello, che venne al Monastero alla seconda ora del dì sappia di essere inferiore a quello, che venne alla prima, di qualunque età, o dignità sia.

Ma alli Fanciulli sopra tutto da tutti sia tenuta cura; li Giovani dunque onorino li loro maggiori, e li maggiori amino li loro Giovani, e nel nominare l'un all'altro, a nessuno sia lecito chiamare l'altro per suo semplice nome, ma li maggiori chiamino li più Giovani *Fratelli*, ed i più Giovani, chiamino li loro maggiori *Donni*, per il che s'intende riverenza paterna: ma l'Abbate perche si crede tenga il luogo di Cristo sia nominato *Donno*, ed Abbate, non per sua usurpazione, ma per riverenza, ed amore di Cristo. E s'è però pensi, e così si porti, che sia degno di sì fatto onore. Dovunque gli fratelli s'incontrano, il giovane dimandi la benedizione al suo maggiore; e passando il maggiore, il minore si levi sù, e gli dia luogo da sedere, nè presuma esso giovane di sedere insieme col suo maggiore, se esso però non glielo commanda, accioche si facci quello, che è scritto: *Prevenitevi l'un l'altro in farvi onore.*

Li fanciulletti, o vero giovinetti nell'Oratorio, ed alla mensa con disciplina seguitino li loro ordini, e di fuori ancora, dovunque si trovano siano custoditi, ed ammaestrati insino, che pervenghino all'età della discrezione, ed intelletto.

Dichiarazione del Cap. LXIII.

Ordiniamo, che in qualunque luogo della nostra Congregazione s'offervi l'infra scritta forma. In qualunque Monastero in primo luogo s'eda il Prelato di quello; di poi il suo Priore, e Decano, o Vicario, dopo il quale gl'altri ufficiali tengano il luogo di lor Professione. Dichiarando però, che se in alcun Monastero saranno Abbati Titolari, che il luogo di questi tali sia immediatamente dopo il Prelato, e dopo tali Abbati segua il Priore del Convento, il quale preceda tutti gl'Priori Titolati, che si troveranno in detto Monastero, così in casa, come fuori

Ordo servandus inter Monachos in Congregatione.

Exponitur, ac declaratur ordinis ratio.

Alexan. VII.
Ord. 15. 1661.

De Missarum
oneribus, ac
Monachis sacris
ordinibus
infrascriptis
Innoc. XII.
de cel. Miss.

nelle Processioni, e mortori attenenti a tal Monastero, ma nelle Processioni, e mortori comuni, e pubblici vogliamo, che li Priori Titolati precedino gli Priori claustrali, e in ciascheduno grado respettive s'offervi la Professione.

Ordinando nondimeno, che se in un Monastero fosse un Vicario supremo, che egli tenga nel Monastero il primo luogo, ma nel tempo del Capitolo, quando ciascuno viene assoluto, vogliamo, che tutti tenghino il luogo di loro Professione in Capitolo, e negl'altri Monasterj, se già non fossero Priori, o lasciati dal Prelato, come principali, ovvero, che fossero Prelati, rimasti d'andare al Capitolo per legitima cagione, altrimenti tenghino ancor loro il luogo della Professione.

CAPITOLO LXIV.

Dell'ordinazione dell'Abbate.

Nell'ordinazione dell'Abbate si abbia sempre tale considerazione, che quello sia ordinato, il quale secondo il timore di Dio da tutta la Congregazione di uno stesso volere, o vero da una parte di essa ancorche piccola con più sano consiglio sarà stato eletto. Quello dunque che si deve ordinare, si elegga per merito di vita, e per dottrina, e sapienza, se anco fosse l'ultimo nell'ordine della Congregazione. E se eziandio tutta la Congregazione di commune parere, e consiglio si eleggerà per Abbate persona consentente alli suoi vizj (il che non piaccia a Dio) ed essi vizj per alcun modo verranno a notizia del Vescovo, sotto la di cui Diocesi sarà detto luogo, o vero in notizia di altri Abbati, e Cristiani vicini, non comportino, che il consiglio de' rei vada innanzi, ma costituiscano nella Casa di Dio un degno dispensatore, sapendo doverne ricevere grande, e buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente, e per zelo di Dio, siccome per contrario incorrano in peccato se di ciò fare terranno poco conto.

Ordinato dunque, che farà l'Abbate, pensi sempre, che carico ha ricevuto, ed a chi ha da rendere ragione della sua amministrazione, e sappia, che più gli conviene giovare, che dominare. Bisogna, che sia dotto nella legge, e che parimente sia casto, sobrio, e misericordioso, e nel giudicare sempre preferisca la misericordia al giudizio, accioche ancor lui consegua il medesimo. Abbia in odio li vizj, ami li Fratelli, ed in essa correzione governisi prudentemente a fine che in niuna cosa passi li termini, accioche volendo egli radere troppo la ruggine, il vaso non si rompa. Sempre abbia sospetta la sua propria fragilità, e si ricordi, che la canna scrollata non si deve al tutto rompere, nelle quali cose, noi non diciamo, che lui permetta, che li vizj si nutriscano, ma che con prudenza, e carità siano da essi tagliati, secondo, che vedrà a ciascuno essere bisogno, ed utile, come di sopra abbiamo detto. Ingegnisi di essere più presto amato, che temuto, non sia turbolento, ed ansio, non superfluo, ed ostinato, non geloso, o troppo sospetto, perche mai si riposarebbe. Nelli suoi commandamenti, o siano secondo Dio, o siano secondo il Mondo, sia provido, e considerato: Discerna, e temperi l'opere, che commanda, pensando alla discrezione del Santo Jacob, che diceva, se io andando darò troppo fatica al mio Gregge, moriranno tutti in un giorno. Pigliando dunque queste, ed altre sentenze di discrezione, Madre delle Virtù, così temperi tutte le cose, che a quelli, che sono forti resti alcuna cosa da desiderare, e gl'infermi non si ritirino in dietro, e sopra tutto offervi in tutte le cose la presente Regola, accioche dopo, che averà bene amministrato, oda dal Signore quello, che udi quel servo, il quale al tempo suo

De eligendo in Abbatem, hujus muneris, & conditionibus.

distribui il frumento alli suoi conservi. In verità vi dico (diffe) che lo costituirà sopra tutti suoi beni.

Dichiarazione del Capitolo LXIV.

L'elezione degl' Abbati, Priori Abbaziali, e Titolari, e molti altri Officiali, secondo gl' ordini nostri, si fanno adesso per il Definitorio, o vero infra tempo per il Presidente, e Visitatori, e tre Definitori, come nella prima parte delle Costituzione si vede al cap. 30., e 40.

CAPITOLO LXV.

Del Preposito del Monastero.

Spesse volte avviene, che per l'ordinazione del Preposito gravi scandali nascono nel Monastero, conciosiache si trovino alcuni enfati di maligno spirito di superbia, li quali stimandosi essere secondi Abbati, ed usurpandosi tirannide nutriscono gli scandali, e nel Convento fanno dissensione, e discordia, e massimamente in quei luoghi, dove detto Preposito è ordinato dal medesimo Vescovo, o vero Abbati, li quali ordinano ancora esso Abbate, il che quanto sia fuora d' ogni ragione apertamente si vede, imperoche dal principio di sua ordinazione gl'è data materia da insuperbire, essendogli messo in capo, e persuaso delli suoi propri pensieri, lui essere libero dalla potestà del suo Abbate, per essere stato ordinato da quelli medesimi, che ordinano l'Abbate, e di qui nascono invidie, risse, detrazioni, emulazioni, dissensioni, e discordini, e mentre l'Abbate, ed il Preposito sono insieme di contrarij pareri, è forza, che sotto questa loro dissensione l'anime siano in pericolo, e quelli i quali sono sotto di loro, mentre che alle parti compiaccono, o favoriscono, vadino in perdizione, la colpa del quale pericolo a quelli è imputata principalmente, che furono autori della ordinazione di così fatte persone.

E per tanto abbiamo giudicato esser utile per custodia di pace, e carità, che tutta l'ordinazione del Monastero dipenda, e sia nell' arbitrio dell' Abbate, e potendosi fare tutta l'utilità del Monastero, s'ordini per li Decani (come avanti abbiamo disposto) secondo averà l'Abbate distribuito, accioche essendo commessa a più persone, uno non si insuperbisca. Ma se il luogo lo richiede, e la Congregazione con umiltà lo domanderà, e l'Abbate giudicherà così esser meglio, esso medesimo ordini suo Preposito quello, il quale lui averà eletto con il consiglio delli Fratelli, che temono Dio. Il quale però Preposito con riverenza faccia le cose, che gli faranno imposte dal suo Abbate, niente facendo contro la sua ordinazione, e volontà, imperoche quanto esso è più preferito agl'altri, tanto bisogna, che più sollecitamente offervi li precetti della Regola. Ma se detto Preposito sarà trovato vizioso, o sarà ingannato da elazione di superbia, o vero sarà convinto essere disprezzatore della Santa Regola, sia ammonito con parole infino alla quarta volta, e non si emendando, sia corretto secondo l'ordine della Regola. E se per queste ancora non si correggerà, allora sia deposto dall'Offizio della Prepositura, ed un altro, che ne sia degno sia posto in suo luogo. Ma se poi ancora nella Congregazione non sarà quieto, nè obbediente, sia eziandio cacciato dal Monastero. Pensi nondimeno l'Abbate, che ha da rendere ragione a Dio di tutti i suoi giudizj, accioche per avventura fiamma d'invidia, o di zelo non gl'arda l'anima.

Dichiarazione del Capitolo LXV.

Il Priore Claustrale, quali qui si chiama Preposito, e il Decano di Vall'ombrosa con molti altri gradi si eleggono in Capitolo, e il Priore non può essere Camerlengo, nè Titolare.

De electione Superiorum, & officiarum.

Sapienter ex ordinacione Prepositi scandala ori solent, & quare?

Modi occurrendi malis prae.

De Preposito seu Priore Claustrali ac Decano Monasterii Vallisumbrosae.

Ord.

Ordiniamo, che il detto Priore in assenza del Prelato, e massime al tempo del Capitolo resti come Vicario, e perche vogliamo s'osservi l'antica, e lodevole usanza di nostra Congregazione di render le colpe in Capitolo, almanco una volta la Settimana, ordiniamo, che in assenza del Prelato il Preposito, o Priore faccia lui il Capitolo, non gli vietando però, che ancora il Prelato se sia in casa, possa fare il Capitolo secondo le occorrenze, e in detto Capitolo, e fuori possa castigare i suoi sudditi, eccetto se fosse colpa gravissima, e degna d'essere saputa dal Prelato.

E dichiariamo, che quelli che sono in quarto grado possono modestamente essere ripresi, e ammoniti dal Preposito, ma non già penitenziati senza saputa del Prelato, ed altri, che sono sotto il Priore rendino le colpe leggieri, e possono essere da lui penitenziati.

In oltre dichiariamo, che nel tempo del Capitolo, se li Prelati saranno rimasti senza licenza, e causa legitima, vogliamo, che restino assoluti da ogni autorità in quel dì, che gl'altri saranno assoluti, e passi l'autorità in spirituale, e temporale al Priore, o Decano, o altri Deputati.

E perche per l'assenza del Prelato a tempo di Capitolo i cattivi pigliano occasione di far scandalo, però ordiniamo, che qualunque in detto tempo commetterà alcun delitto sia castigato di doppia pena.

CAPITOLO LXVI.

Del Portinaro del Monastero.

Alla porta del Monastero sia posto un vecchio faviò, il quale sappia ricevere, e rendere le risposte, la maturità del quale non lo lasci andar vagabondo. Il quale Portinaro deve avere la Camera appresso la Porta, accioche quelli, che vengono, sempre lo trovino presente, e da lui ricevano la risposta. E subito, che alcuno avrà picchiato, o il povero avrà chiamato, risponda: *Deo gratias*, o vero dica *Benedetto sia il Signore*, e con ogni mansuetudine di timor di Dio renda risposta prestamente, con fervore di carità. Ed avendo il detto Portinaro bisogno d'aiuto, siagli dato un Fratello più giovane. Il Monastero, s'è possibile, si deve in tal modo edificare, ed ordinare, che abbia dentro a se tutte le cose necessarie, cioè Acqua, Molino, Orto, e Forno, o vero in essi si esercitino diverse arti, accioche li Monaci non abbino per loro necessità andare fuora vagando, imperoche al tutto non è utile all'anime loro. E questa Regola spesso vogliamo si legga in Convento, accioche niuno de' Fratelli si possi sentir d'ignoranza.

Dichiarazione del Capitolo LXVI.

Alla porta del Monastero si deputi, per quanto è possibile un portinaro provetto, non tanto d'età, che di costumi, che abbia la sua Cella vicina alla Porta, di cui abbia seco sempre la chiave, nè lasci sempre uscire chi dal Superiore non ha la dovuta licenza, e compagno, e però tenga la Porta continuamente serrata.

A mezza ora di notte al più lungo si chiudino le porte, e le chiavi si portino al Padre Abbate, sotto pena al medesimo, che trascurerà di fare eseguire quest'ordine di privazione di voce attiva, e passiva per due anni, e mai niun Monaco, che si trova di stanza in un Monastero pernotti fuor di quello, e anchorche non vi fosse distanza, venendo di fuori, ed arrivando in luogo, dove sia Monastero, deva similmente andare a pernottare in esso, sotto pena di sospensione a Divinis, di carcere, ed altre ad arbitrio.

Nessuno ardisca d'uscire senza causa dal Monastero, nè senza benedizione toties quoties dal

Superiore, quale non glie la dia, che col compagno assegnatogli ad arbitrio suo, e non a piacere del Monaco, nè senza sapere la causa per cui desidera uscire. E tornato, che sia si rassegni di nuovo alla benedizione del Superiore, il quale dal compagno cerchi indagare cio che abbia fatto nell'uscire fuori, nè mai per andar fuori si concedano licenze generali. I Trasgressori siano gravemente puniti anco colla carcere ad arbitrio del Superiore, come pure il Portinaro, quando *ex scientia* lasciasse uscire simili contumaci.

Dove dice (*ordinare*) s'osservi quanto comanda Alessandro VII. nell'Ordine 24. del 1661. riferito sopra alla dichiarazione del Cap. 2. cioè, che fuori de i risarcimenti necessarj non possono gl'Abbatì, e Camerlenghi fabricare senza espressa licenza in scriptis del Padre Generale, o Vicario, e anco in fare risarcimenti vi bisogna il consiglio de' Seniori, siccome in caso di dovere colla licenza sudetta far nuove fabriche, vogliamo, che da' Periti si faccia il modello, dal quale il Prelato non possi discostarsi, e non possa spendere più di quello, che comporta l'entrata di quell'anno, e bisognando tor denari in prestito, si faccia col consiglio de' Seniori, e s'osservi la Costituzione d'aver la licenza dal Presidente, e Visitatori.

Li Prelati, quali contrafaranno agl'ordini sopra detti, digiunino sei Venerdì in pane, ed acqua inginocchioni in Refettorio, e di più siano castigati dal Presidente, e Visitatori, e se il fallo sarà grave, siano sospesi dall'amministrazione temporale.

CAPITOLO LXVII.

De' Fratelli che si mandano in Viaggio.

Li Fratelli, che devono andare in viaggio si raccomandino all'Orazione di tutti gl'altri Fratelli, o vero dell'Abbate, e sempre nell'ultima orazione dell'opera di Dio, si faccia memoria di tutti gl'assenti; e ritornati, che saranno i detti Fratelli di viaggio, lo stesso giorno, che torneranno faranno a tutte l'ore Canoniche, detto l'Offizio Divino prostrati sopra il pavimento dell'Oratorio, domandino da tutti orazione per gl'ecessi, se forse per la via, il vedere, o l'udire di qualche mala cosa, o il parlare ozioso gl'avesse loro fatto commettere. Nè presuma alcuno di riferire agli altri le cose, che averà vedute, o udite fuori del Monastero, perche ne risulta gravissimo danno, il che se alcuno presumerà di fare sia sottoposto alla correzione della Regola. E similmente sia ancora punito, chi presumerà d'uscire fuori della Clausura del Monastero, o d'andare in alcun luogo a fare alcuna cosa benchè piccola senza comandamento dell'Abbate.

Dichiarazione del Cap. LXVII.

Quando s'abbia a fare viaggio d'una giornata da' Monaci privati, ordiniamo, che non siano ricevuti senza lettere del suo Prelato, se già non fosse chiaro al Prelato del Monastero, che vengono con licenza.

Circa dare licenza a' Monaci, avendo a pernottare fuori, udita, che farà la causa dal Padre Abbate, e compiaciuto quel Monaco, deve essere confermata dal Padre Presidente avanti, che lui si parta dal suo Monastero. E quando alcuno di nostra Congregazione ha a fare viaggio a petizione, e commodo altrui, vogliamo, che vada a spese del luogo, o Superiore, che lo richiede. E se occorrerà in viaggio tor danari in prestito per le spese, solamente necessarie al viaggio, sia tenuto quanto prima notificare in scritto ogni cosa al Prelato, altrimenti il Monastero non sia tenuto a rendere, e se

De' edificiis
construendis; &
restaurandis.

Ubi etiam
de egredientibus &
Clausura.

De Monachis
iter agentibus.

Ubi de Officiis
in Monasterio.

De Janitore, & Monachis egredientibus & ad illud redeuntibus.

per tal conto sarà richiesto il Monastero, sia castigato il Monaco, che sarà in colpa con digiuni, ed altre pene, ed il medesimo ordiniamo de' Prelati, e Officiali, quali si troveranno essere debitori, e le partite non faranno al libro del Monastero, quando il Monastero medesimo ne sia molestato.

CAPITOLO LXVIII.

Se ad un Fratello siano imposte cose impossibili.

Se ad alcun Fratello sono per avventura, imposte cose gravi, o impossibili, riceva il commandamento del Maggiore con ogni mansuetudine, e obbedienza; e vedendo, che il peso di tal opera al tutto trapassi la misura delle sue forze pazientemente, e come si conviene dica le cagioni della sua impossibilità, non con superbia, o vero con resistenza contradicendo in alcun modo. E se dopo la detta notificazione, il commandamento del Superiore persevererà nella sua sentenza, sappia il più giovane, che così gl'è utile, e che così gli bisogna fare, e per carità confidandosi dell'ajuto di Dio, obbedisca.

CAPITOLO LXIX.

Che nel Monastero l'uno non presuma difendere l'altro.

Sommamente è da guardarsi, che per qualsivoglia occasione non presuma l'uno difendere l'altro nel Monastero, o quasi assicurarlo, eziandio, che fossero congiunti per qualunque propinquità di sangue, nè tal cosa in alcun modo si presuma dalli Monaci, perchè da questo potrebbe nascere gravissima occasione di scandali. E se alcuno trasgredirà queste cose, sia aspramente punito.

Dichiarazione del Cap. LXIX.

Dove dice (*presuma*) Il Santo Padre nostro vuol darci a conoscere, che la presunzione di difender l'un l'altro s'intenda, quando uno è in colpa, e con la dovuta regola, e forma di giustizia vien castigato. E però dichiariamo non essere presunzione a difendere il Fratello innocente dall'ingiustizia del Prelato, o qualunque altra persona, avendo Dio dato il commandamento a ciascuno d'amare il Prossimo, anzi allora s'attende all'utile del Prelato, se egli viene impedito dalle cose illecite. E però quando il Prelato con parole, e fatti ingiuriosi procede contro d'alcuno, e passari li termini della giustizia, o severità ancora (il che non piace a Dio) trapassa in crudeltà, esortiamo i Fratelli, massime i seniori, che modestamente pregandolo, ed ammonendolo fraternamente, si ingegnino di ritrarlo, e finalmente lo denunzino gradualmente a Superiori, se veggono, che altrimenti non si voglia emendare.

CAPITOLO LXX.

Che niuno presuma battere alcuno, ovvero scomunicare.

Acciocchè sia tolta via dal Monastero ogni occasione di presunzione, ordiniamo, e costituiamo, che a niuno sia lecito scomunicare, ovvero battere alcuno de' suoi Fratelli, eccetto quello, al quale l'Abbate averà data tal potestà. Quelli, che commettono alcun difetto, siano ripresi in presenza di tutti, acciocchè gl'altri ne temano: E da tutti sia ayuta cura, e diligente disciplina alli fanciulli infino al quinto decimo anno della loro età, e questo però con ogni misura, e ragione, ma chi presumerà in alcun modo impacciarsi in quelli di maggiore età, senza commandamento dell'Abbate, o vero che chi circa detti fanciulli si portarà

senza discrezione, sia punito secondo l'ordine della Regola, però che è scritto: Non fare ad altri quello, che non vorresti fosse fatto a te.

Dichiarazione del Cap. LXX.

Dove dice (*presumerà*) Dichiariamo non essere presunzione ammonirsi, e correggerli caritativamente l'un l'altro, anzi esser merito, ed opera di misericordia corregger ciascuno, e anche li suoi Superiori, servando però il rispetto a luogo, e tempo a ogni grado, cioè che non si faccia pubblicamente verso li Superiori, nè con parole ingiuriose, minacciovoli, brutte, e coleriche, rimproverando li difetti della passata vita, o di corpo, o di mente, o di Parenti, e chiamando ingiuriosamente con soprannomi, gridar con alcuno non sia mai lecito.

Dichiarando però, che li Superiori possono con parole aspre, e minacciovoli, ma non brutte, ed ingiuriose paternamente riprendere li Sudditi, ed ancora castigarli, ma se alcuno userà simili parole brutte contro alcun privato, detta prima sua colpa in Capitolo mangi pane, ed acqua in Refettorio, se averà fatta simil cosa contro a Seniori, oltre alla detta pena, stia otto giorni degradato dalla sua professione; e se contro al suo Prelato, stia un mese degradato, oltre alla prima pena. Se il Prelato sarà sottoposto a questi vizj, sia ammonito da Seniori fino a tre volte, o quattro, e non s'emendando denunziato al Presidente, e Visitatori sia sottoposto alle medeme pene, e ancora più gravi a loro arbitrio; Atteso però sempre, che le dette pene si possono accrescere secondo la gravità del delitto infino a tanto, che il colpevole sia forzato inginocchiarsi a baciare li piedi a tutti, o vero inginocchiarsi dimandar perdonanza all'ingiuriato. E queste medeme pene vogliamo siano imposte a quelli, che tirati da parole, e contrasti fanciulleschi, mettendosi le mani adosso, si danno schiaffi, urti, pugni, purchè siano fanciulleschi, e giovanili, alli quali si potrà con discrezione del Prelato aggiungere battiture, discipline, silenzio, perchè non vogliamo, che a simili errori si dia la Carcere formale: Ma se parranno colpe alquanto più gravi per le quali caschino in scomunica, se gl'asegni la Cella in luogo di Carcere con silenzio, o digiuno se pure l'enormità del delitto non fosse tale, che meritasse pene più rigorose secondo le leggi Canoniche.

Si ricordi ogn'uno ciò, che ci viene ordinato da Alessandro VII. nel Decreto 7. del 1661. che nessuno tenga arme di veruna forte ancorchè difensiva, nè nel Monastero, nè fuori, nè abbia ardire di ferire, o percuotere ancorchè leggermente alcuna persona, nè anche Secolare fuori, o dentro del Monastero: E si comanda in virtù di tanta obbedienza al Superiore Locale, che subito faccia mettere in prigione in pane, ed acqua il Trasgreflore di questo precetto, e ne dia quanto prima minutissimo ragguaglio al P. Generale, e da quello aspetti ciò li deve fare.

CAPITOLO LXXI.

Che li Fratelli siano obbedienti l'un l'altro.

Il bene dell'obbedienza da tutti si deve rendere, ed usare non solamente verso l'Abbate, ma anco li Fratelli s'obediscono l'uno all'altro, sapendo, che per questa via dell'obbedienza anderanno a Dio. Oltre adunque il commandamento dell'Abbate, e degl'Officiali, che da lui sono ordinati, al quale non permettiamo, che li commandamenti delle persone private siano preferiti, da questo in poi tutti gl'inferiori con ogni carità, e sollecitudine obediscono alli maggiori, e trovando alcuno contenzioso sia corretto. Se qualche Fratello per qualsivoglia

Quando, & quomodo uni liceat defendere alium.

Cujus auctoritatis, ac vigilantie subint Monachi.

De ratione monendi, & corrigendi.

De injicientibus more puerili manibus violentas in alios.

De armis, & eorum usu.

Ubi de cohibendis animi motibus.

glia minima causa sarà ripreso dall' Abbate, o da qualche altro suo maggiore in qualsivoglia modo, ovvero s'avvederà, che l'animo di qualunque suo maggiore sia contro se adirato, o commosso, ancorche poco, subito senza dimora, giaccia tanto in terra prostrato a i piedi di quello sodisfacendo, che colla benedizione sia sanata quell'alterazione. Il che s'alcuno disprezerà di fare, sia punito d'afflizione corporale, ovvero se sarà contumace, ed ostinato, sia cacciato dal Monastero.

CAPITOLO LXXII.

Del Zelo buono, che devono avere li Monaci.

Siccome si trova un zelo d'amaritudine, cattivo, che separa l'Uomo da Dio, e conduce all'Inferno; Così si trova un zelo buono, che separa l'Uomo da' Vizj, e lo conduce a Dio, e alla vita eterna. Li Monaci dunque con ferventissimo amore in questo zelo si esercitino, cioè con onore si prevengano l'un l'altro, sopportando pazientissimamente l'uno l'infermità dell'altro così de' corpi, come de' costumi, e obbedendosi insieme fra loro a chi più può. Niuno cerchi, o seguiti quello, che giudica li sia utile agl'altri in carità fraterna, e casto amore servino l'un con l'altro: temano Dio con sincera, ed umile carità; Amino il loro Abbate: niente al tutto prepongano a Cristo, il quale tutti insieme ci conduca a vita eterna.

CAPITOLO LXXIII.

Come in questa Regola non sia posta ogn'osservazione di Giustizia.

Noi abbiamo descritta questa Regola, accioche osservandola Noi nelli Monasterj, in qualche modo mostriamo d'aver, o onestà di costumi, ovvero qualche principio di vivere Religioso. Ma per quelli, che s'affrettano di pervenire alla perfezione di essa conversazione, ci sono le dottrine de' Santi Padri, l'osservanza delle quali conduce l'Uomo all'altezza della perfezione: Imperoche quale scrittura, o parlare della Divina autorità del Vecchio, e Nuovo Testamento non è rettilissima norma, e Regola della vita Umana? ovvero qual Libro di Santi, e Cattolici Padri non risuona questo, che per diritto certo cerchiamo di pervenire al nostro Creatore?

Similmente ancora le Collazioni de' Santi Padri, e gl'Istituti, e Vite loro, e parimenti la Regola del nostro Padre S. Basilio, che altro sono se non esempj, ed istromenti delle Virtù de' Monaci di buona Vita, ed obbedienti? Le quali tutte cose a noi pigri, e che male, e negligenzemente viviamo, generano gran confusione, e vergogna. Qualunque dunque tu sii, il quale t'affretti d'andare alla Celeste Patria, con l'ajuto di Cristo osserva perfettamente questa Regola, fatta per li principianti, ed allora finalmente perverrai a quelle maggiori altezze di dottrina, delle quali abbiamo di sopra fatto menzione mediante la Divina Grazia. Amen.

Dichiarazione del Capitolo ultimo della Santa Regola.

Perche la Regola di S. Benedetto, e le dichiarazioni fatte non tendono ad altro fine, che alla carità, che si conduca a quell'eterna Gloria, alla quale non può alcun pervenire, che non sia purgato d'ogni macchia di peccato, dal quale è troppo difficil cosa il poterli guardare in questo Mondo, perche in molte cose offendiamo tutti, e sette volte cade il giusto, e se pensassimo, o dicevamo non aver peccato, ingannaremmo noi medesimi. Per questo dovendo

noi la carità a tutti, ma specialmente alli Fratelli di nostra Congregazione, però volendo mantenere la fraterna carità avutagli in vita, ancora dopo morte:

Ordiniamo, che qualunque volta alcuno de' Fratelli nostri passerà a miglior vita, se gli facino le consuete Elequie, e Cerimonie, e Orazioni, ed Offizj, e Sacrificj nel modo, che sono segnati nel Breviario, e Messale Monastico; ed il Prelato del Monastero, ove sarà stato di Stanza il Defonto, dia avviso agl'altri tutti, o vero al Presidente, ed in ogni Convento si celebri un'Offizio con tutte le Messe, e gli dichino le Messe di S. Gregorio, eccetto che a S. Prassede, dove bastino cinque alla S. Colonna, e ogni Sacerdote dica tre Messe, e gl'altri tre Offizj de' Morti con una vigilia per volta. E chi non sa leggere, dica cento Pater noster, e cento Ave Maria, e dove sarà di stanza tal Defonto, li Sacerdoti dichino nove Messe, e gl'altri trecento Pater noster, e trecento Ave Maria, oltre agl'Offizj, e Messe Gregoriane, quali s'hanno a fare, come negl'altri Monasterj.

La parte del Vitto, che se fosse vivo toccherebbe al Defonto, si metta in Refettorio in luogo suo con una Croce per nove giorni, e poi sia data per elemosina.

Ordiniamo ancora, che il medesimo modo si tenga per quelli, che hanno Lettere graziose di nostra Congregazione circa alle Messe Gregoriane.

Ordiniamo parimente, che annualmente, il Lunedì dopo la Domenica di Passione, o vero se quello fosse impedito, per qualche festa doppia, il primo di feriale seguente si celebri un'Offizio solenne in qualunque luogo di nostra Congregazione per l'anima de' Defonti Fratelli, e Sorelle, Familiari, e Benefattori nostri. E di più vogliamo ancora, che ogni Lunedì, che si farà di feria, si canti la Messa de' Morti ordinariamente. Amen.

§. 2. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, dicti Exponentes eadem declarationes, & Constitutiones in hanc formam redactas, quo firmiter subsistant, & serventur exactius Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communiti summopere desiderent: Nos ipsorum Exponentium votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & penis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinatis, omnes, & singulas Declarationes ad Regulam S. Benedicti, ac Constitutiones, illarumque correctiones, & additiones, ac ordinationes præinsertas, & in eis contenta quæcumque auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplementis.

§. 3. Decernentes ipsas præsentis literas, ac Declarationes, Constitutiones, illarumque correctiones, & Additiones, ac Ordinationes præinsertas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respectu inviolabiliter observari. Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Cau-

Huic Regule adjungenda sunt Sacra Literæ, SS. Patrum libri, collationes, & Vita, necnon S. Basilii Regula.

De Studio fraternelle Charitatis inter vivos, & erga defunctos.

Preces Congregationis Vallumbrosanæ.

Confirmatio relata: um Constitutionum, & Declarationum.

Clausula.

larum

farum Palatii Apostolici Auditores judicari, & defini debere; ac irritum, & inane, si fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dictae Congregationis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores, praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque,

§. 5. Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XV. Martii MDCCIV. Pontificatus nostri anno Quarto.

XLVIII.

Conceduntur Lectoribus Carmelitis Collegii Ecclesiastici in Civitate Leonina de Urbe privilegia Lectorum itidem Carmelitarum in Archigymnasio Sapientiae.

Ab hoc Pontifice Const. ed. 1702. Jun. 27. P. 2. concessa fuere quaedam jura Studentibus Caenobii S. Mariae Transpontinae. Et ab Inn. XIII. Const. ed. 1723. Jul. 14. P. 3. conceditur Magistris Provinciae Portugalliae dict. privilegium suscipiendi Lauream Doctoratus.

Dat. 27. Mar. 1704. An. 4.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Causa Concessionis a Cardinalibus Deputatis d. Collegii; eorumque praesentibus oblatae.

Expuserunt Nobis nuper dilecti filii nostri Leander tituli Sanctorum Nerei, & Achillei Presbyter Cardinalis Colloredus, & Josephus Renatus Sancti Georgii in Velabro Diaconus S. R. E. Card. Imperialis respective nuncupati super regimine, & administratione Collegii Ecclesiastici Civitatis Leoninae, seu Burgi de Urbe auctoritate Apostolica deputati, quod cum dilectus Filius Petrus Thomas Sanchez Frater expresse professus Provinciae S. Angeli Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo in Sacra Theologia Magister, ac in Conventu ejusdem Beatae Mariae Transpontinae d. Ordinis commorans lectionem Theologiae Moralis a nonnullis annis in eodem Collegio cum magno illius Convictorum fructu, atque progressu exercuerit, & adhuc de praesenti exerceat, ipsi Leander, & Josephus Renatus Cardinales, ut debitus virtuti honor rependatur, ac idem Petrus Thomas, necnon alii Conventus, & Ordinis praedictorum Religiosi, si quos in posterum ad lectionem hujusmodi exercendam deputari contigerit, eo alacrius ad subeundos ejusdem lectionis labores incitentur, illos aliquo honorificentiae premio ex nostra, & Sanctae Sedis Apostolicae benignitate decorari plurimum desiderant. Nos ipsorum Leandri, & Josephi Renati Cardinalium votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere, dictumque Petrum Thomam specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasti-

cis sententiis, censuris, & poenis a Jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus eorumdem Leandri, & Josephi Renati Cardinalium nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eidem Petro Thomae, & pro tempore existentibus Fratribus Conventus, & Ordinis hujusmodi in eodem Collegio Lectoribus, ut omnibus, & singulis privilegiis, gradibus, honoribus, & praeminentiis, quibus Lectores Ordinis praedicti, qui in Collegio, seu Gymnasio Sapientiae nuncupato de eadem Urbe legentes tam de Jure, usu, & consuetudine, quam alias quomodolibet utuntur, fruuntur, & gaudent, ac uti, frui, & gaudere possint, & poterunt in futurum pari modo, & absque alia differentia uti, frui, potiri, & gaudere libere, & licite possint, & valeant, auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus, & indulgemus.

§. 1. Decernentes eandem praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac dicto Petro Thomae, & aliis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari. Sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & defini debere; ac irritum, & inane si fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 2. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quatenus opus sit, Conventus, & Ordinis praedictorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & Consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVII. Martii MDCCIV. Pontificatus nostri anno Quarto.

Confirmantur Literae Patentes Nuncii Portugalliae de Alternativa Officiorum in Provincia Portugalliae Ord. Eremitarum Sancti Augustini.

XLIX.

A Nuncio instituta fuit dicta Alternativa auctoritate recepta ab Inn. XII. Brevi ed. 1698. Dec. 13. P. 8. quod infra refertur. Innoc. XII. Constitut. ed. 1698. Aug. 19. P. 8. extat concordia circa Alternativam in Provincia Narbonae, & Burgundiae. Et hujus Pontificis Const. ed. 1708. Aug. 14. P. 8. confirmatur abrogatio Alternativae in Provin. B. M. V. de Gratia in Ind. Occident.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

PRO parte charissimi in Christo filii nostri Petri Portugalliae, & Algarbiorum Regis Illustris Nobis nuper expositum fuit, quod cum alias felic. record. Innocentius Papa XII. praedecessor noster per quasdam suas in simili forma Brevis literas ad tollenda dissidia, quae inter Fratres Provinciae Portugalliae Ordinis Eremitarum Sancti

Clausula.

Dat. 19. Apr. 1704. An. 4.

Species facti praecis hic, sed pluribus in sequentibus Literis exponitur.

Augustini

Augustini propter duas Religioſorum factiones, non ſine gravi Chriſtiffidelium ſcandalo, regulariſque obſervantiæ detrimento tunc vigeſcit, Venerabili Fratri Michaeli Angelo Archiepiſcopo Tarſen. in eisdem Portugallia, & Algarbiorum Regnis Apoſtolica Sedis Nuncio dediſſet in mandatis, ut circa perpetuam Alternativam Officiorum dictæ Provinciæ auctoritate Apoſtolica id ageret, ſtatueret, atque decerneret, quod ſibi pro ejuſdem Provinciæ quiete reſtituenda, necnon regulari diſciplina in ea conſervanda, & ſic ubi collapſa eſſet, reparanda magis in domino viſum fuiſſet expedire; Ipſe Michael Angelus Archiepiſcopus, & Nuncius vigore facultatis ſibi ſuper hoc ab eodem Innocentio prædeceſſore, & ſubinde a Congregatione Venerabilium Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & conſultationibus Epicoſporum, & Regularium propoſita de mandato noſtro conſeſſæ, eandem Alternativam de unanimi Religioſorum Provinciæ prædictæ conſenſu, perpenſis iis, quæ ad illam impediendam a dilecto filio Nicolao Serano Priore Generali dicti Ordinis in contrarium deducta fuerunt, determinavit, & ſtatuit, cum diverſis declarationibus, & Ordinationibus, prout plenus continetur in ejuſdem Michaelis Angeli Archiepiſcopi, & Nuncii Literis patentibus deſuper emanatis, tenoris, qui ſequitur, videlicet.

§. 1. Michael Angelus Abbas de Comitibus Domicellus Romanus ex Ducibus, & Principibus Poli, & Guadagnoli &c. Dei, & Apoſtolica Sedis gratia Archiepiſcopus Tarſen. Sanctiſſimi Domini Noſtri Papæ Prælatuſque domeſticus, & Aſſiſtens, ejuſque, & dictæ Sanctæ Sedis in Portugallia, & Algarbiorum Regnis, atque Dominiis cum poteſtate Legati de Latere Nuncius. Dilectis in Chriſto filiis Provinciali, ex-Provincialibus, Diſſinitoribus, Prioribus, Magiſtris Præſentaris, reliquiſque Patribus, & Fratris Ordinis Eremitarum Sancti Auguſtini Provinciæ Luſitanæ, ſalutem in Domino ſempiternam. Omnibus notum ſit, quod cum potentiffimus, & ſereniffimus Portugallia, & Algarbiorum Rex Petrus Secundus, ſolito ſingularis pietatis ſuæ ſtimulo permotus, ad eliminandas a dicta Provincia diſſentiones, pacemque introducendam, devotas, apud Sanctiſſimum Patrem fel. rec. Innocentium XII. interpoſuerit preces, quibus Apoſtolicam paternæ providentiæ ſubſidium ad finem congruentem expoſcebat, Sanctitas Sua ad ipſius ſupplicationem benigne attendens, nullumque aliud judicans efficacius, opportuniſque remedium ad huiusmodi diſſidiorum occaſiones vitandas, præjudicialiaque ab inimico homine ſuper ſeminata zizania evellenda, quam perpetuam quandam Alternativam circa electiones officiorum omnium dictæ Provinciæ inducere per Breve Apoſtolicum die 17. Decembris 1698. exaratum facultatem Nobis commiſit, mandavitque, ut alternativam prædictam decerneremus, atque ſtatueremus, ut conſtat ex ipſomet facultativo Diploma tenoris ſequentis - A tergo, videlicet.

§. 2. Venerabili Fratri noſtro Michaeli Angelo Archiepiſcopo Tarſen. in Portugallia, & Algarbiorum Regnis noſtro, & Apoſtolica Sedis Nuncio - Intus vero - INNOCENTIUS PAPA XII. *Venerabilis Frater, Salutem, & Apoſtolicam Benedictionem.* Cum ſicut pro parte Chariffimi in Chriſto filii noſtri Petri Portugallia, & Algarbiorum Regis Illuſtris, Nobis nuper expoſitum fuit, Provincia Portugallia Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Auguſtini propter duas Religioſorum factiones dudum, nempe jam a centum annis in ea vigentes acerrimis diſcordiis, & perturbationibus agitetur, non ſine gravi Chriſtiffidelium ſcandalo, regulariſque obſervantiæ detrimento, ad tollenda vero diſſidia huiusmodi plurimum expediat perpetuam quandam Alternativam circa electionem Officiorum dictæ

Provinciæ ſtabiliri, idque religioſæ tranquillitati ejuſdem Provinciæ conducibile fore, etiam dilectus filius Prior Generalis dicti Ordinis exiſtmet, cum ejuſmodi Alternativæ in aliis ejuſdem Ordinis Provinciis ordinatæ ad conſervandam inter illarum Fratres pacem multum facere dignoſcatur. Nobis propterea ipſius Petri Regis nomine humiliter ſupplicatum fuit, ut in præmiſſis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apoſtolica dignaremur.

§. 3. Nos igitur piis ejuſdem Petri Regis votis hac in re quantum cum Domino poſſumus favorabiliter annuere, ac memoratæ Provinciæ Portugallia quieti ſalubriter providere cupientes, huiusmodi ſupplicationibus inclinati, Fraternitati Tuæ per præſentes committimus, & mandamus, ut conſtito Tibi de narratis circa Alternativam prædictam auctoritate noſtra Apoſtolica id geras, ſtatuas, atque decernas, quod tibi pro ejuſdem Provinciæ Portugallia quiete reſtituenda, necnon regulari diſciplina in ea conſervanda, & ſic ubi collapſa eſt reparanda magis in Domino videbitur expedire. Nos enim quamcumque neceſſariam, & opportunam ad id facultatem tibi eadem auctoritate harum ſerie tribuimus, & impertimur.

§. 4. Non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, necnon prædictorum Ordinis, & Provinciæ, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis, ſtatutis, & conſuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apoſtolicis in contrarium præmiſſorum quomodolibet conſeſſis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & ſingulis illorum tenores præſentibus pro plene, & ſufficienter expreſſis, & inferis habentes, illis alias in ſuo robore permanſuris, ad præmiſſorum effectum hac vice dumtaxat, ſpecialiter, & expreſſe derogamus, cateriſque contrariis quibuſcumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ſub Annulo Piſcatoris die 13. Decemb. 1698. Pontificatus noſtri Anno Octavo - I. F. Cardinalis Albanus.

§. 5. Nos igitur prædicto Summi Pontificis Diplomati obtemperare, necnon piiffimi Regis zelo, ac Religionis ſtudio ſatisfacere cupientes, matura prius habita conſideratione ſuper negotio tanti ponderis per publicum Edictum toti Provinciæ intimari, & notificari mandavimus, quod duæ aſſignarentur diſtinctæ filiationes, una ſcilicet Conventus Domine noſtræ Gratiarum, altera vero Conventus Domine noſtræ de Penha de Franca quibus duabus filiationibus omnes, & ſinguli præſatæ Provinciæ Religioſi profeſſi cujuſcumque conditionis, & gradus libere, ſed poſt aſſignationem immutabiliter, invariabiliter, ſub penis etiam privationis vocis activæ, & paſſivæ, & inhabilitationis ad omnia Officia Provinciæ adſcriberentur; utque omnia utiliter, & accurate concluderentur, ordinavimus, quod cuncti ejuſdem Provinciæ Patres, Exprovinciales, Diſſinitores, Magiſtri, Priores, caterique Vocales, & non Vocales, ſibi bene viſos inſtituerent Procuratores cum poteſtate, & facultatibus ſufficientibus, ut ipſorum nomine Nobiscum conferrent, omnia, quæ convenientia, & congruentia viſa forent ad expeditiorem feliciorumque præſatæ Alternativæ exitum, deſideratamque Provinciæ tranquillitatem, & majorem ejuſdem utilitatem, & reformationem. Quibus præ omnibus ſic a Provincia inſtitutis ſemel, iterum, atque iterum auditis, ea quæ opportuniſſima fuerunt iudicata executioni mandari decrevimus, prædictamque alternativam in forma infra expendenda, & ſtabilenda ſtatuumus. Verum cum hæc omnia proxima executioni forent, per Patrem Nicolaum Serannum totius Ordinis Eremitarum Generalem ad Summum Pontificem reſcurſu habito, a Sacra Congregatione

Literæ patentis præd. Nuncii.

Precibus Regis Portugallia, & Algarbiorum editum fuit Breve ab Inn. XII. pro alternativa.

Breve præd. cum facultate inſtituendi alternativam Nuncio miſſum.

A Nuncio inſtituta fuit alternativa inter Fratres Cœnobii S. M. Gratiarum, & Fratres Cœnobii S. M. de Penha.

Alternativa ſtatim executioni demanſata non fuit & qua de caula.

Eminentissimorum, & Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium praepositorum de eisdem Sanctissimi Patris Ordine Nobis Litera 4. mensis Decembris anni 1699. exarata fuerunt, ne quid executioni demandaremus, quin prius idem Generalis super articulis Alternativa certior feret quibus Nos parentes, eidem Congregationi articulum Alternativa transmittere duximus, & cum effectu die 6. Aprilis anni 1700. transmissimus. Hoc tamen frustra, vel quia offensa Litera non fuerunt, vel alia de causa, Nobis quid super negotio ulterius agere deberemus injunctum non fuit. Quare Serenissimi Regis pietas denuo excitata, ne propria adversantibus utilitati, & bono Provinciae malicia prodesset, precibus Sanctissimum Pontificem Clementem Undecimum Regnantem repetit, ut ad hujusmodi Alternativa determinationem prosequeretur, quibus Sanctitas Sua benigne intuens, Literas per eandem Sacram Congregationem Nobis expediri, mandavit, ut tali negotio finem omnino imponeremus, vel denegando, vel stabiliendo Alternativa, & hanc uno, vel alio modo, sicuti Provinciae utilius fore judicarem, prout clarius apparet ex eisdem Literis italico idiomate tenoris sequentis videlicet.

Novae Regis preces Clementi XI. oblatae.

Literae Congregationis Episc. & Reg. ad Nuncium pro executione Alternativa.

§. 6. Foris - Al Molt' Illustre, e Reverendissimo Monsignore, come Fratello - Il Nuncio Apostolico in Lisbona - *Intus vero* - Molt' Illustre, e Reverendissimo Monsignore, come Fratello - Dopo essersi spedito a V. S. un Breve della San. mem. d'Innocenzio XII. con la facoltà di poter stabilire un' Alternativa perpetua circa l'elezione degl' Offizj in cotesta Provincia di Portogallo per li Padri Agostiniani, secondo che prima fosse il Generale de' medesimi fatto consapevole di quanto si contenesse negl' Articoli da formarli sopra la materia, ma essendo stato fatto ricorso a Sua Beatitudine a nome della Maestà del Rè, che per ancora non si fosse venuto a determinazione veruna per varj rispetti, la Santità Sua fatto udir prima il Generale medesimo, ha ordinato, che si scriva a V. S., che proseguisca in ogni modo, che nell'altro secondo, dico modo avanti, concedendo, o negando la detta Alternativa, o permettendola più in un modo, che nell'altro, secondo che giudicherà con la sua prudenza esser più proficuo per sedar le discordie, che sono fra le parti, volendo la Santità Sua si dia onninamente fine a questo negotio, dandole a tale effetto la facoltà di prorogare per quel tempo, che stimarà opportuno il Capitolo, con l'esserli fatto sapere all'istesso Generale di dedurre avanti di V. S. tutto ciò, che crederà di ragione, che nondimeno dentro un termine più discreto non seguisse, venga pur ella alle risoluzioni opportune, e Dio la prosperi. Roma 17. Marzo 1702., come Fratello affectionatissimo - G. Cardinal de Carpegna - M. Grimaldi Segretario.

Literae Generalis Ord. ad ipsum Nuncium contra Alternativa.

§. 7. Et cum juxta literarum tenorem Pater Generalis aliquas Nobis adduxerit rationes pro non stabilienda Alternativa, easdem ut de adimplemento hujusmodi conditionis constet, hic, & si Italice scriptas inferi judicavimus - Illustissimo, e Reverendissimo Signore - Avendo la Santità di nostro Signore rimesso a V. S. Illustrissima, e Reverendissima la Commissione d'istituire, quando sia conveniente, e proficuo in cotesta Provincia degl' Agostiniani di Portogallo una perpetua Alternativa tra due fazioni, espone umilmente a V. S. Illustrissima, e Reverendissima il Generale di S. Agostino li seguenti motivi, per li quali egli crede, che tal Alternativa non è per recar alcun' utile, ma bensì innumerevoli pregiudizj, ed infamia alla detta Provincia Poiche non essendo detta divisione fon-

data in diversità, nè di Nazione, nè di Patria, anzi volendosi, che nell'istessa casa vi siano Religiosi parziali, o di una parzialità, o d'un'altra, si vengono a stabilire per Legge le fazioni, e l'istesse scissure, che farebbe più tosto necessario svellere dalle radici, con mortificare i capi fazione, si vengono ad eternare, e a propagare ne' Posterì, essendosi già dato alle fazioni il suo proprio nome, con fare, che gl'uni si dichiarino Guillemi, e gl' altri Bartolomei, ad imitazione delle funeste memorie de' Guelfi, e Gibellini, giustamente è da temere, che quella Provincia resterà esposta al Mondo per ludibrio di male odore perpetuo, se poi siegue di più, non solo in presenti, ma tutti quei, che si vestiranno Novizj in futuro, devono arrollarli per necessità sotto qualcheduna di dette insegne, non si renda credibile, che mai più persona di giudizio, che cerca ne' Chioftri la pace dello spirito, e non le fazioni del Secolo, sarà per vestire fra loro l'Abito di S. Agostino. Le fazioni, che adesso farebbono due, tra poco tempo molto verisimilmente diverrebbero quattro, perche imbevute di spirito fazione, e nodrite di latte di divisioni, è mo' to verisimile, che ogn'una di esse verrebbero a suddividersi in altri rami, quando, cioè nel tempo di distribuire gl' Offizj non si conseguirebbe da tutti quel che si vuole. Si aggiunge il cattivo esempio, mentre, come che rare sono quelle adunanze, che vadano esenti da varietà d'affetti, e disperate di sentimenti, si eccitarebbe in gran parte il desiderio d'imitare simili separazioni. Nè si deve attendere, che nella Religione vi sono altri esempi di Alternativa, perche questi sono tra diverse Nazioni, come Spagnoli, e Crioli nell' Indie; Aragona, e Valenza, e Catalogna, in Spagna; Narbona, e Borgogna in Francia, ma non tra soggetti di una medesima casa, di una medesima famiglia, dove si pretende di alzare stendardi di Guillemi, e Bartolomei. L'Alternativa di Narbona, e Borgogna, sono circa sei anni, che ebbe principio, nondimeno avendo cominciato già sperimentare i danni della loro divisione: concordemente richiedono, che l'Oratore supplichi la Santa Sede, acciò voglia paternamente degnarsi d'abolirla. L'Alternativa d'Aragona, Valenza, e Catalogna, l'esperienza dimostra, che non ha apportato alcun frutto, ed oggi in vece d'Alternativa, bramerebbero, che li dividessero in tre Provincie, il che forse farebbe più espedito, essendo tanto peggiore la divisione, quanto è più interna. Dell' Alternativa tra' Spagnoli, e Crioli nell' India, l'Oratore non ardisce di parlare, essendo sufficiente quel che ne dice il Solorzano de *Jure Indiarum tom. 2. lib. 3. Cap. 26.* per concludere con universale induzione, che l'Alternativa della Religione di S. Agostino non l'hanno mai sovvenuta, ma lacerata. Nè finalmente le fazioni della Provincia di Portogallo, si riducono ad altro, se non che al fare i Capitoli Provinciali, nelli quali si dividono i voti a favorire diversi soggetti, nè possono sempre l'istessi esser uniti in tutti li Capitoli, ma in ogn'uno, si mutano, o sia per motivo di coscienza, o di altri fini, prendendo partito nelli Capitoli, conforme gli torna più commodo; la qual cosa in ogni suo genere succede, nè per questo si viene a simili rimedj d'Alternativa. Supplica pertanto V. S. Illustrissima, e Reverendissima a degnarsi di non dar luogo a considerare le ragioni suddette a simile Alternativa. E della gratia &c. Fr. Nicola Serano Generale dell'Ordine Eremitano di S. Agostino.

§. 8. Cum ergo praedictis rationibus Patris Generalis serio per nos, diligenterque discussis, illasque piissimi Regis animum ad procurandam Alternativa excitantur, praeponderare judicaverimus praedictam Alternativa, tanquam uni-

Cause ob quas a Nuncio iterum instituta fuit alternativa.

cum,

cum, & efficax remedium, ne dissensiones in dies inter Religiosos ingravescerent ad majora scandala degenerarent, statendam duximus, eandemque, in qua unanimiter per legitimos Procuratores, ut præfertur, tota Provincia convenerat, auctoritate Apostolica nobis desuper concessa, & qua in hac parte fungimur, determinamus, & statuimus, & ne ullo unquam tempore quavis causa, aut quæsito colore infringi valeat Literas has in forma Brevis in Libro Provinciæ inferendas expediri mandavimus.

§. 9. Cum itaque in Pontificio Diplomate præcipiatur, quod Alternativa fiat omnium Officiorum, graduum, dignitatum, & suffragiorum facta assignatione filiationum, & auditis Procuratoribus a tota Provincia constitutis, prout diximus, matureque, ac minutim discussis, examinatisque iis omnibus, de quibus fieri solet provisio in Capitulis Provincialibus, opus hoc in melius Dei servitium, communeque Provinciæ bonum semper cesurum, adjuvante eodem Domino, sperantes, statuimus, & mandamus, quod in omnibus fiat electio Provincialis ex una filiatione, & sequenti Capitulo fiat ex altera indispensabiliter. Et mutetur Ordo Conventuum, itaut Conventus, qui in primo Capitulo fuerint assignati Patribus filiationis Conventus Dominae Gratiarum, in sequenti Capitulo assignentur Patribus alterius filiationis, scilicet Conventus Dominae de Penha de Franca, ut sicut Provincialis in quolibet Capitulo mutatus de una filiatione ad alteram, ita etiam Conventus mutentur de una filiatione ad alteram, ordine infra scripto. Ex filiatione Provincialis semper erunt Conventus sequentes, Primo Provincialis. 2. Collegium Conimbricen. 3. Conventus Dominae de Penha de Franca. 4. Conventus de Villa Nicoza. 5. Conventus Ulyssiponen. 6. Conventus de Pena Firmet. 7. Conventus Leirien. 8. Conventus Albicastrensis. 9. Conventus de Fanira. 10. Conventus de Pontadalgada. 11. Conventus Angren. Primus Diffinitor, & Tertius Diffinitor, unus Visitator, Secretarius Provinciæ, duo additi Diffinitores. Ex altera filiatione erunt Conventus sequentes, scilicet, Conventus Dominae Gratiarum Ulyssiponen, Secundo, Collegium Bracharen. Tertio, Conventus Eboren. Quarto, Conventus Santaren. Quinto, Conventus Portuen. Sexto, Conventus de Torres Vedras. Septimo, Conventus Montemor. Octavo, Conventus de Loule. Nono, Conventus de Lamego. Decimo, Conventus de Arronchez. Undecimo, Conventus de Praya. Secundus Diffinitor, & Quartus Diffinitor, unus Visitator, Procurator Provinciæ. Duo additi Diffinitores, facta hac æquali divisione, eodem modo dividantur Superiores, Confessores Monialium, & omnia Officia Conventuum, itaut Superiores, Confessores Monialium, & Officiales omnes sint ejusdem filiationis, ac Prior, exceptis tantummodo Discretis, ac Depositariis, qui dimidiabuntur per ambas filiationes, cum sint Officia, quæ specialem requirunt capacitatem, & æqualiter debent dividi in omnibus Conventibus, ita etiam dividantur Examinatores in Collegio Conimbricen., & in Conventu Dominae Gratiarum Ulyssiponen., taliter ut in Collegio Conimbricen. sit unus tantummodo Examinator ex filiatione Provincialis, & duo ex altera filiatione. In Conventu vero Dominae Gratiarum erunt duo ex filiatione Provincialis, & unus ex altera filiatione. Et si forte valuerit aliquis Prioratus, vel aliud quodcunque Officium ante Capitulum, erit eligendus ex eadem filiatione. Provincialis in toto triennio recipiet tantummodo viginti Novitios ad Coronam, & in illorum susceptione servari debent Constitutiones, & Decreta (considerata Novitiorum conditione) pro Lai-

cis autem duo tantum acceptari debent in eodem triennio, & omnes Novitii post Professionem assignabuntur eidem filiationi Provincialis. In quolibet Capitulo fient duo Lectores Artium, quilibet ex sua filiatione, etsi non fuerint in eodem Collegio Conimbricen., variabuntur, itaut, nec semper Lector Artium in Conimbricen. Collegio sit ex una filiatione, sed in uno triennio ex una, & in alio ex alia, si vero non fuerit conveniens aliquando, nisi unus tantummodo cursus Artium, observabitur Alternativa in sequenti cursu. Sic etiam fient substituti Artium, ac Theologiæ æqualiter, itaut non possit unus Provincialis facere ex una filiatione quin etiam ex alia sumat aliud, vel alios, ut æqualiter distribuantur per ambas filiationes Lectores, qui fient semper ex ipsis substitutis tempore debito, servato Ordine Religionis, ac semper per oppositionem factam in Collegio Conimbricensi, ubi omnes Magistri, & Lectores erunt Judices, vel in Conventu Ulyssiponen. Dominae Gratiarum, ubi omnes Magistri Ordinis Ulyssipone degentes cum Provinciali erunt Judices. Lectores Theologiæ Moralis in Cathedris publicis non fient, nisi servato Ordine Alternativæ, etsi fieri posset ex Lectoribus habentibus novem annos Lecturæ Theologiæ speculativæ, vel Philosophiæ, & tunc computentur dictis Lectoribus anni sicut si fuissent Theologiæ speculativæ. Ex Lectoribus habentibus novem annos Theologiæ speculativæ, vel Philosophiæ, si non dentur eis Cathedrae publicæ Theologiæ Moralis, eam legere in Collegiis per ultimos tres annos indispensabiliter teneantur; Lectores vero Theologiæ Moralis non habentes novem annos lecturæ Theologiæ speculativæ, vel Philosophiæ, non eis computentur anni ad jubilationem, sed duo pro uno computentur, & ad minus habeant quatuor annos Theologiæ speculativæ, vel Philosophiæ, ut possint jubilari, quod indispensabiliter deinceps observabitur. Magisteria, & Præsentaturæ de numero a Reverendissimo provideantur, servato etiam ordine filiationis, ut hæc vota dividantur æqualiter per ambas filiationes, itaut si in principio assignentur plura uni, quam alteri filiationi, quoad usque perveniat ad numerum æqualem, & sint tot Magistri ex una filiatione, & tot ex alia, similiterque in præsentatis, & deinceps erit providendum ex illa filiatione unde vacaverit. Magisteria ex gratia concessa Patri Generali etiam dividantur æqualiter servato ordine Alternativæ, & quod non dentur, nisi Lectoribus Jubilatis postulatis a Diffinitorio. Si Provincialis renunciaverit, vel obierit ante triennium completum, succedat Rector Provincialis ejusdem tamen filiationis Provincialis demortui, vel renunciantis, & hoc usque quo Pater Generalis provideat de Rectore Provinciali, quæ electio fieri debet a Reverendissimo ex Patribus ejusdem filiationis Provincialis demortui, vel renunciantis. In Capitulis Prædens semper erit eligendus a Reverendissimo ex filiatione Provincialis deficientis, & nunquam ex filiatione Provincialis eligendi. Duo Visitatores Provinciæ eligantur juxta Alternativam, unus ex una filiatione, & alius ex alia, & deficiente quolibet ante Congregationem succedat alius ejusdem filiationis Capituli proximioris, etsi nullus inveniatur illius filiationis, qui succedere possit, eligentur a Diffinitorio alius ejusdem filiationis, sicut si deficiat post Congregationem. Eo triennio, quo erunt eligendi Diffinitor, & Discretus ad Capitulum Generale, fiat ex una filiatione Diffinitor, & ex alia Discretus, itaut Diffinitor Generalis in uno sexennio fit ex una filiatione, & Discretus ex alia, & in alio sexennio viceversa, ut æqualiter etiam procedatur in his electionibus.

§. 10. Utque omnia in his literis contenta

De Lectoribus, & iudicibus.

De Magistris, & Præsentaturis.

De Officiis Provinciæ, si ante Capitulum vacarent ac de Capituli Præsidente.

Quædam præcipiuntur

Modus quo fieri debeat alternativa.

De Provinciali, Officialibus Provinciæ, & Cœnobiiis.

De Superioribus, & Officialibus Cœnobiorum.

De Examinatoribus.

De electione Officialium ante Capitulum. De Novitiis.

1704.
pro execu-
tione alter-
nativæ.

exacte cernantur, desideratque perpetuæ Provin-
ciæ tranquillitatis finis consequatur, præci-
pimus, quod omnia in hisce nostris Apostolicis
Literis de unanimitate totius Provinciæ consensu dis-
posita, in Libro Provinciæ, & in alio ad hoc
specialiter determinando adnotentur, ac in eo
sub fide Secretarii Provinciæ numerentur, & des-
cribantur omnes unius, alteriusque filiationis
fratres, tam ex jure de præfenti assignatis, quam
in futurum assignandis sub pœna privationis vo-
cis activæ, & passivæ, cui irremissibiliter subja-
cebant singuli, qui prædictarum filiationum sub-
scribi noluerint; quia vero aliqui de præfenti re-
periuntur, qui, vel propter absentiam, vel pro-
pter professionem tempore prius a Nobis præ-
scripto non emissam, vel propter aliam rationa-
bilem causam neutri ex dictis filiationibus addi-
cti sunt, ut omnis in posterum fraudulentæ oc-
casio evitetur, mandamus, quod omnes, &
singuli Religiosi Professi cujuscumque gradus, &
conditionis existant, qui usquemodo non sunt
quovis titulo adscripti filiationem eligant, & in
præfato Libro ad hoc specialiter destinando in-
tra tempus duorum mensium a præsentium pub-
licatione, & qui in posterum Professionem emit-
tent, intra idem tempus a die Professionis com-
putandum adscribantur sub pœnis in nostro pri-
mo Decreto jam taxatis ipso facto irremissibili-
ter incurrendis, non obstantibus Constitutioni-
bus, & Ordinationibus Apostolicis, Ordinis,
& Provinciæ statutis, & consuetudinibus, qui-
bus omnibus, & singulis illorum tenores præsen-
tibus pro plene, & sufficienter expressis, & infer-
tis habentes, illis in suo robore permanens, ad
præmissorum effectum hac vice dumtaxat specia-
liter, & expressè derogamus, cæterisque con-
trariis quibuscumque. In quorum fidem præsen-
tes manu nostra firmatas fieri, & subscribi, si-
gillique nostri jussimus impressione muniri. Da-
tum Ulyssipone in Palatio nostræ solitæ Residen-
tiæ hac die 30. Mensis Junii anno 1703. Pontifi-
catus Sanctissimi Domini Nostri Domini Cle-
mentis Papæ XI. anno tertio. -- Loco † Sigilli.
Franciscus Ignacius de Ferrantibus Secretarius,
registratus libr. 3. fol. 17. Joannes Dominicus de
Honoratis Registrator -- Michael Angelus Archie-
piscopus Tarfen.

Præces Regis
Lusitanie
pro confir-
matione
præf. Statu-
torum.

Confirmati
alternativæ,
& relatarum
Nuncii.

Clausula.

§. 11. Cum autem, sicut eadem expositio sub-
jungebat, quo firmiora sint, & serventur exactius
illa, quæ Apostolici muniminis præsidio robo-
rantur, Nobis propterea memorati Petri Regis
nomine humiliter supplicatum fuit, ut in præ-
missis opportune providere, & ut infra indulgere
de benignitate Apostolica dignemur.

§. 12. Nos igitur piis ejusdem Petri Regis vo-
tis hac in re quantum cum Domino possumus
favorabiliter annuere volentes, hujusmodi sup-
plicationibus inclinati, alternativam hujusmodi a
prædicto Michaele Angelo Archiepiscopo, & Nun-
cio factam, ut præfertur expeditaque desuper il-
lius patentes Literas præfertas cum omnibus,
& singulis in eis contentis auctoritate Apostoli-
ca, tenore præsentium confirmamus, & appro-
bamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis
robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, &
facti defectus, si qui desuper quomodolibet in-
tervenerint, supplementis.

§. 13. Decernentes easdem præfentes literas
semper firmas, validas, & efficaces existere, &
fore, suosque plenarios, & integros effectus sor-
tiri, & obrinere, ac illis, ad quos spectat, &
pro tempore quodcumque spectabit, inviola-
biliter observari: sicque in præmissis per quos-
cumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam
causarum Palatii Apostolici Auditores judicari,
& definiti debere; ac irritum, & inane, si secus
super his a quoquam quavis auctoritate scienter,
vel ignoranter contigerit attentari.

§. 14. Non obstantibus præmissis, ac Consti-

tutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec-
non prædictorum Ordinis, & Provinciæ, etiam
juramento, confirmatione Apostolica, vel qua-
vis firmitatis alia roboratis statutis, & consue-
tudinibus; privilegiis quoque, indultis, & literis
Apostolicis in contrarium præmissorum quomo-
dolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Qui-
bus omnibus, & singulis illorum tenores præ-
sentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac
de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias
in suo robore permanens, ad præmissorum ef-
fectum hac vice dumtaxat specialiter, & expres-
se derogamus, cæterisque contrariis quibuscum-
que.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub An-
nulo Piscatoris die XIX. Aprilis MDCCIV. Pon-
tificatus Nostri Anno Quarto.

Confirmantur quædam Decreta Conventus Ge-
neralis Congregationis Missionis declarantia
Constitutiones, cum extensione excommuni-
cationis latæ sententiæ contra ambientes Præ-
fecturas.

Lata fuit præd. excommunicatio a Clem. X. Consti-
t. ed. 1670. Jun. 11. Hujus Pontificis Const. ed.
1703. Jul. 9. P. 3. agitur de jure præfidenti Con-
ventui Gen. Et Const. ed. 1707. Apr. 2. P. 7. de
præfensa divisione contra Constitutiones.

C L E M E N S P A P A X I .

Ad perpetuam rei memoriam.

Militantis Ecclesiæ Regimini per abundan-
tiam Divinæ Bonitatis, nullo licet me-
ritorum nostrorum suffragio præpositi illa, quæ
pro felici Congregationum personarum Eccle-
siasticarum in Ecclesia Dei pie, sancteque inli-
tutarum, ac uberes honorum operum fructus,
aspirante superni favoris auxilio proferre ju-
giter satagentium gubernio, & progressu provide
sapienterque constituta, & ordinata esse noscun-
tur, ut firma semper, atque inviolata persistant,
Apostolici muniminis præsidio libenter constabi-
limus.

§. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dile-
ctus Fil. Franciscus Warel Superior Generalis
Congregationis Missionis, quod pro felici dictæ
Congregationis, ejusque Presbyterorum Regi-
mine, & directione in Conventu generali ipsius
Congregationis, qui Mense Augusto 1703. Pa-
risiis celebratus est, inter alia, nonnulla De-
creta, per quæ quædam puncta Constitutionum
Congregationis hujusmodi auctoritate Apostoli-
ca confirmatarum clarius declarantur, & super
quibus aliqua dubietas exoriri poterat, edita fue-
runt, tenoris, qui sequitur, videlicet.

§. 2. Decreta Conventus Generalis Congre-
gationis Missionis Mense Augusto 1703. Parisiis
habiti, quæ Franciscus Warel Superior Genera-
lis in eo electus, & Presbyteri ejusdem Congre-
gationis Sedi Apostolicæ confirmanda supplices
exponunt tenoris, qui sequitur.

Primo. Quæsitum est, in quo residere de-
beat potestas regendi Congregationem quo tem-
pore Superior Generalis non potest per gravissi-
mam, ac diuturnam infirmitatem, & per de-
fectum judicii eam administrare usquedum Vi-
carius eligatur. Responsumque hanc potestatem
concedi a Conventu hoc generali primo
Assistenti, vel Secundo, si Primus non posset
cum limitationibus, quæ Vicario Generali præ-
scribuntur in Constitutionibus, hujusque De-
creti confirmationem a Summo Pontifice pos-
tulandam. Ut autem judicetur, an Superior
Generalis eo in statu infirmitatis verferetur, qui

L.

Dat. 9. Sept.
1704. An. 4.

Exordium.

In sequenti-
bus Decretis
declarantur
quædam ca-
pita ad tol-
lenda subor-
ta dubia.

Decreta præ-
dicta Con-
ventus Gen.
1703.

De casu quo
Superior Ge-
ner. inhabi-
lis evadat ad
regimen.

illum

illum præstet omnino inidoneum Congregationis Regimini, censuit Conventus de eo statu ab Assistentibus, a Visitatore Provincia, a Superioribus quinque viciniorum Domorum, a Secretario, & Congregationis Procuratore, ab Assistente Domus, si non sit ex Assistentibus Congregationis, & a sex Sacerdotibus Domus, illique ratione vocationis antiquioribus, in qua commoratur Superior Generalis, ac plura medietate suffragia, eaque publica judicandum, cui quidem deliberationi non intererit Primus Assistentis, vel is, cui committenda esset prædicta potestas, & cui præerit Assistentis electione antiquior.

Secundo. Proposita hæc quæstio est. Utrum Vicarius Generalis possit eligi a Conventu Deputatorum juxta ea, quæ habentur Constitutionum Cap. 2. §. 3., cujus quæstionis proponenda hæc ratio fuit, quod a multis uni tantum Conventui Generali Vicarium Generalem eligendi potestatem in selectis a S. Sede approbatis crederetur. Diciturque suffragiorum pluralitate debere a Summo Pontifice postulari a Congregatione, ut omnis circa illud negotium, vel minimus tollatur scrupulus Conventui Deputatorum, sive etiam sexcenniali, si quando necessitas eligendi Vicarium occurreret ejusdem electionis faciendæ jus, & potestatem competere.

Tertio. Quæstum est quid sentiendum judicet Conventus de casu sequenti, qui raro quidem potest accidere, si Superior Generalis in eo statu infirmitatis positus, Vicarium Generalem nominare deberet, ac nollet, aut non posset, & tunc Conventus Vicarium eligeret. Quæritur utrum hoc ipso Superiore mortuo capsula, in qua nomen Vicarii recluditur aperiri tunc deberet, & qui electus esset a Conventu, Vicario Generali nominato a Superiore Generali cederet locum, & curam, seu Regimen Congregationis. Responsumque super ea re ad eundem Sanctam Sedem, ut nominatio, seu electio Vicarii Generalis a Conventu facta in prædicto casu firmam esse, & validam usque ad electionem novi Superioris Generalis declararetur. Tuncque capsula non aperiretur, nisi ut extracta ex illa Scheda comburatur.

Quarto. Petitum fuit num deberet quoque ab eadem Sancta Sede pro Assistente ad regimen Congregationis evocato in casu, qui superius exprimitur facultas peti eandem nostram Congregationem regendi, Conventum etiam generalem tempore a Constitutionibus præscripto convocandi, ac in eo usque ad Vicarii Generalis electionem præsidendi. Et hoc quoque postulandum esse Conventus statuit.

Quinto. Quæstum deinde est, num oportet postulare a S. Sede pro Vicario Generali, seu nominato a D. Superiore Generali, sive etiam in Conventu electo, ut superius dictum est, ac pro Assistente, qui usque ad electionem Vicarii Generalis Congregationem administraret, dispensandi in actu dimissionis cum aliquibus de nostris de suis votis facultatem, cum evenire aliquando possit, ut propter magni momenti rationes, vel dimitti, vel expelli a Congregatione tunc temporis debeant, eam selectæ facultatem uni Superiori Generali tribuere videantur. Responsumque eam licentiam a S. Sede esse postulandam.

Ad instantem Italia, Poloniaque Provinciarum postulationem nos omnes congregati una voce, & unanimi consensu declaramus, quod novo modo in hac proxime futura Superioris Generalis electione, quam propter dimissionem a R. Admodum D. Nicolao Pierron ab Officio Generalatus factam, & a Conventu admittam intra paucos dies fieri oportere statuit, verum quoque in futuris quibuslibet electionibus neminem a Sacerdotibus nostris, qui duodecim annos

post emissa vota in Congregatione transferunt cujusvis tandem sit Nationis, & Patriæ, dummodo nullo canonico impedimento irretiat, tam ab ipso Generalatu, quam a quovis alio Officio quavis ratione, & non aliis utendo regulis, quam quæ a Sacris Canonibus, & nostris præscribuntur in Constitutionibus esse, vel fore excludendum, cum quilibet ex prædictis Sacerdotibus libere, & cum effectu ad prædicta Officia eligi possit, & valeat, hancque esse Constitutionum nostrarum variis a S. Sede approbatarum, & usque in hanc diem emanatis sanctionibus, & Brevibus ad electionem spectantibus mentem, ac intentionem Conventus Generalis agnosci, quas illibate observari statuimus.

§. 3. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat prædictus Franciscus Superior Generalis Decreta hujusmodi, quo firmius subsistant, & ferventur exactius Apostolica confirmationis nostræ patrocinio communiti, ac alias opportune in præmissis a nobis provideri plurimum desideret: Nos ipsius Francisci Superioris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, omnia, & singula Decreta præinserta, in eisque contenta quæcumque auctoritate Apostolica tenore præsentium perpetuo confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censi, vel prætendunt, postent, supplemus, & sanamus. Præterea excommunicationis lætæ sententiæ pœnam per quasdam felic. rec. Clementis Papæ X. Prædecessoris nostri desuper in simili forma Brevis die 11. Junii 1670. expeditas Literas contra ambientes Generalatum laram ab obitu Superioris Generalis incurrendam, a die convocationis Conventus ad electionem Superioris, vel Vicarii Generalis indicti, etiam quando Conventus hujusmodi vivente adhuc Superiore Generali juxta præscriptum Constitutionum præfatarum celebrari debet, auctoritate & tenore prædictis extendimus, & ampliamus.

§. 4. Decernentes easdem præsentis literas, ac Decreta præinserta semper firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit, dictæ Congregationis, aliisque quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro ple-

De electione
Vicarii Ge-
neralis.De casu, quo
duo existant
Vicarius Ge-
ner. electus
felicitet, &
nominatus.De Assistente
Gen. ad re-
gimen avo-
cato.De facultate
dispensandi
suffragia.De eligendis
ad Genera-
tum, & alia
Officia Con-
gregationis.Preces Super-
ioris Gener.Confirmatio
relatorum
Decretorum,
cum excom-
municatio-
næ sententi-
æ contra
ambientes
Generalatum
vel Vicaria-
tum Genera-
lem.

Clausula.

ne, & sufficienter expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, ut eorundem praesentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die IX. Sept. MDCCIV. Pontificatus nostri Anno Quarto.

LL

Deputantur Abbas Gen. Visitatores, & Definitorum Congregationis Monachorum Vallis Umbrosae, cum Statuto spectante ad Visitacionem Monasteriorum Majoris Observantiae.

Constitutiones hujus Congregationis extant Const. ed. 1604. Mar. 15. P. 4. ubi agitur de Majori Observantia. Et Const. ed. 1713. Sep. 28. P. 13. conceduntur Congregationi plurima privilegia.

Dat. 11. Dec. 1704. An. 5.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Causae praesentis Constitutionis.

PROspero, faelicique Congregationis Vallis Umbrosae Monachorum Ordinis S. Benedicti regimine, & gubernio, quantum nobis ex alto conceditur, providere cupientes, ac de infrascriptorum ejusdem Congregationis Monachorum expresse professorum fide, prudentia, charitate, integritate, vigilantia, solertia, & Religionis zelo plurimum in Domino confisi, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine dilectos filios Gregorium Bartoli in Abbatem Generalem, ac Silvanum Caranzi, Columbinum Bassi, Laurentium Poltri, Virgilium Falugi, Angelum Mariam Serafini, Mercurialem Prati, Innocentium Rosetti, & Joannem Aurelium Casati in Definitorum, ac Ricciardum Betti, & Joannem Jacobum Caleppi Congregationis praedictae Monachos expresse professos in Visitatores respectively ejusdem Congregationis non modo usque ad Dominicam tertiam post Pascha Resurrectionis Dominicae proxime venturam, qua Capitulum Generale ipsius Congregationis convocari solet, sed etiam inde ulterius ad tempus solitum, quo ejusmodi officia juxta Regularia memorata Congregationis Instituta per Sedem Apostolicam confirmata durare consueverunt, cum omnibus, & singulis praerogativis, praeminentiis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis, & Indultis, ac honoribus, & oneribus solitis, & consuetis tenore praesentium constituimus, & deputamus.

Deputatio Generalis Visitatorum & Definitorum ac extensio suorum officiorum ultra solitum tempus.

Mandatum pro executione d. Deputacionis.

§. 1. Mandantes propterea in virtute Sanctae obedientiae, ac sub indignationis nostrae, aliisque arbitrio nostro imponendis poenis omnibus, & singulis supraedictae Congregationis Superioribus Monachis, & personis, ceterisque ad quos spectat, & spectabit in futurum, ut supranominatos Monachos ad officia eis respectively per praesentes demandata, illorumque liberum exercitium juxta eorundem tenorem praesentium recipiant, & admittant, illosque recognoscant, & illis omnibus, quae ad officia hujusmodi pertinent, faveant, & assistant, pareantque, & obediant respectively. Praeterea auctoritate Apostolica tenore praesentium statuimus, & ordinamus, ut deinceps perpetuis futuris temporibus Abbas Generalis pro tempore existens memoratae Congregationis occasione Visitationis Monasteriorum majoris observantiae, & exactioris vitae Communis ejusdem Congregationis pro eadem Visitatione, & examine praeter duos Visitatores, & Secretarium etiam Abbatem pro tempore existentem Monasterii S. Mariae ejusdem Vallis Umbrosae, sive S. Joannis Gualberti de Valle Benedictae alternatim una cum Priore alterutrius Monasteriorum hujusmodi adhibere, iique peracta Visitatione praedicta fidelem, & sinceram relationem proprio charactere subscriptam circa eandem vitam communem, ejusque progressum ad Congregationem Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, & dilectorum filiorum Romanae Curiae Praelatorum super disciplina Regulari specialiter deputatorum sub poenis itidem arbitrio nostro infligendis quanto citius transmittere teneantur.

§. 2. Decernentes easdem praesentes literas firmas, validas, & efficaces existere, & fore suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac Monachis supra nominatis in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit inviolabiliter observari: Sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & diffiniri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dictae Congregationis Vallis Umbrosae, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes; illis alias in suo robore permanentibus ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XI. Decembr. MDCCIV. Pontificatus nostri anno Quinto.

Declaratur, jus visitandi Parochiales Ecclesias Regularium in Insulis Philippinis competere Locorum Ordinariis.

De Confessariis Regularibus ab Ordinario approbandis extat Inn. XII. Const. ed. 1698. Sep. 6. P. 8. Et Inn. XIII. Const. ed. 1722. Aug. 26. P. 2. agitur de ingressu Parochorum in Ecclesias Regularium.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Cum sicut Venerabilis Frater modernus Archiepiscopus Manilan. Nobis nuper exponi fecit, dilecti filii Fratres Ordinum Praedicatorum, Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, ac Eremitarum Sancti Augustini,

Statutum de ratione visitandi Monasteria, & relatione transmittenda ad Congregationem super Discipul. Reg.

Clausulz.

LII.

Dat. 30. Jan. 1705. An. 5.

Lis inter Religiosos, & Ordinarios ad Insularum de Visitatione Ecclesiarum Parochialium.